



CORTE COSTITUZIONALE
UFFICIO DEL MASSIMARIO

REPERTORIO RAGIONATO DELLE MASSIME DELLE PRONUNCE COSTITUZIONALI

VOLUME 5
I RAPPORTI TRA STATO E REGIONI

TOMO II
LE “ALTRE” MATERIE
DELL’ARTICOLO 117 DELLA COSTITUZIONE

ANNI 2016-2024

Il presente Volume è destinato alle esigenze di documentazione per l'attività giurisdizionale della Corte costituzionale.

Si declina ogni responsabilità per la sua eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

COORDINAMENTO DEI REPERTORI:

Massimiliano BONI

CURA DEL VOLUME

Paola CICCAGLIONI

COLLABORAZIONE ALLA REDAZIONE DEI TESTI:

Bruno CAROTTI
Anna Valeria SEGHETTI
Bruno BATTAGLIA

EDITOR:

Bruno CAROTTI

CONTROLLO DEI TESTI:

Eleonora MASCI

MARZO 2025

INDICE

PARTE QUARTA

LE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE (ART. 117, SECONDO COMMA)

CAPITOLO 26. ORDINAMENTO CIVILE (LETTERA L)

1. I rapporti interprivati.....	355
1.1. Definizione e finalità.....	355
1.2. Di alcuni ambiti applicativi.....	357
2. Il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici.....	363
2.1. Fonti, definizione e contenuto.....	363
2.2. In particolare: i rapporti lavorativi “in essere”.....	387
2.3. Delle competenze primarie degli enti ad autonomia speciale.....	390
2.4. Di alcuni ambiti applicativi: incarichi dirigenziali esterni.....	393
2.5. Segue: le società a partecipazione pubblica.....	394
2.6. Segue: i giornalisti e il rapporto convenzionale dei medici.....	397
3. La conclusione e l’esecuzione dei contratti pubblici.....	400
4. L’organizzazione e i soggetti del Terzo settore.....	402

CAPITOLO 27. I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI CONCERNENTI I DIRITTI CIVILI E SOCIALI (LEP) (LETTERA M)

1. La definizione della materia.....	405
2. I livelli essenziali di assistenza (LEA).....	407
2.1. In particolare: l’assistenza ospedaliera.....	408
3. Norme di semplificazione amministrativa.....	410
4. Il diritto allo studio.....	411
5. Le barriere architettoniche.....	411

CAPITOLO 28. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (LETTERA H)

1. La definizione della materia.....	412
1.1. In generale.....	412
1.2. In particolare: circolazione e sicurezza stradale.....	416
2. Lo spazio consentito all’intervento delle Regioni.....	417
2.1. Il rispetto dei limiti d’intervento (casistica): pronunce di non fondatezza.....	419
2.2. La violazione dei limiti d’intervento (casistica): pronunce di illegittimità costituzionale....	425

CAPITOLO 29. LE ALTRE MATERIE

1. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l’Unione europea, diritto d’asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea e immigrazione (lettere <i>a, b</i>).....	429
2. Difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi (lettera <i>d</i>).....	431

Indice

3. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera g).....	432
4. Ordinamento penale (lettera l).....	438
5. Norme processuali (lettera l).....	440
6. Norme generali sull'istruzione (lettera n).....	442
7. Previdenza sociale (lettera o).....	444
8. Funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (lettera p).....	445
9. Profilassi internazionale (lettera q).....	447
10. Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (lettera r).....	450
11. Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (lettera e).....	453

PARTE QUINTA

LE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE (ART. 117, TERZO COMMA)

CAPITOLO 30. LA TUTELA DELLA SALUTE

1. Caratteri generali.....	457
1.1. Di un caso particolare: le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale.....	460
2. L'organizzazione sanitaria.....	461
2.1. In generale.....	461
2.2. La dirigenza sanitaria.....	470
3. Altri ambiti applicativi.....	477
3.1. Le farmacie.....	477
3.2. Giochi e tossicodipendenze.....	478
3.3. Malattie contagiose e vaccinazioni.....	480
3.4. Igiene alimentare, cimiteri e benessere animale (casistica).....	480

CAPITOLO 31. LE ALTRE MATERIE

1. La protezione civile.....	483
2. Le professioni.....	484
3. La ricerca scientifica.....	489
4. La tutela e sicurezza del lavoro.....	489
5. Ordinamento sportivo.....	490
6. Istruzione (casistica).....	490
7. Ordinamento della comunicazione (casistica).....	491
8. Porti e aeroporti civili (casistica).....	491
9. Promozione e organizzazione di attività culturali (casistica).....	492

PARTE SESTA

LE MATERIE DI COMPETENZA RESIDUALE (ART. 117, QUARTO COMMA)

**CAPITOLO 32. ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVA REGIONALE**

1. Caratteri generali	497
2. Le competenze statutarie affini	510

CAPITOLO 33. LE ALTRE MATERIE

1. Polizia amministrativa locale	513
2. Trasporto pubblico locale	514
3. Assistenza sociale e politiche abitative	517
4. Commercio, turismo e agricoltura	518
5. Istruzione e formazione professionale, diritto allo studio e asili nido	523
6. Cave e torbiere	526
7. La pesca	528

INDICE DEI REPERTORI	529
----------------------------	-----

INDICE DEI NOMI E DELLE PAROLE NOTEVOLI	531
-----------------------------------------------	-----

PARTE QUARTA

LE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE (ART. 117, SECONDO COMMA)

Capitolo 26. Ordinamento civile (lettera I)

In questo capitolo sono radunate, in un'ottica definitoria dell'«ordinamento civile», le massime nelle quali la Corte ha ricondotto a detta materia un dato istituto. Per ragioni sistematiche si segnala, tuttavia, che la disciplina integrale dei singoli istituti è oggetto di apposita trattazione in diversi, e più specifici, Volumi del Repertorio, nei quali trovano la loro più naturale collocazione.

A tal fine, si rinvia, in particolare: per gli usi civici e le distanze, al Tomo I di questo stesso Volume; per l'impiego pubblico e i contratti pubblici, al Volume 4 (Amministrazione pubblica); per il diritto di proprietà e il Terzo settore, al Volume 7 (Il diritto civile e commerciale. Il diritto del lavoro).

1. I rapporti interprivati

1.1. Definizione e finalità

La riconduzione delle varie discipline alla materia dell'ordinamento civile persegue lo scopo di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza. (*Precedenti: S. 287/2016 - mass. 39383; S. 97/2014; S. 290/2013 - mass. 37487; S. 123/2010 - mass. 34534; S. 401/2007 - mass. 31894; S. 300/2003*). [S. 152/24. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

L'attrazione di una disposizione nell'area del diritto privato dipende dall'oggetto e dal contenuto della norma, così come dalla sua *ratio* e dalla finalità che persegue; non è, viceversa, rilevante il coinvolgimento di istituti disciplinati dal codice civile. (*Precedenti: S. 116/2019 - mass. 41873; S. 287/2016 - mass. 39383; S. 167/2014 - mass. 38012; S. 121/2014 - mass. 37921; S. 401/2007 - mass. 31869*). [S. 132/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Affinché sia consentito a una disposizione regionale, che intersechi la materia privatistica, di superare il vaglio di legittimità costituzionale in riferimento all'«ordinamento civile», l'intervento deve essere connesso con una materia di competenza regionale, deve essere marginale e deve risultare conforme al principio di ragionevolezza, proprio nel rispetto del principio di eguaglianza, che incarna la *ratio* del limite medesimo. (*Precedenti: S. 283/2016 - mass. 39363; S. 265/2013 - mass. 37435; S. 159/2013 - mass. 37175; S. 295/2009 - mass. 34076*). [S. 132/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

La circostanza che il legislatore persegua la tutela di un superiore interesse pubblico può essere rilevante ad altri effetti, ma non esclude che la materia vada individuata nell'ordinamento civile, perché ciò si deve ritenere connaturato ad ogni limitazione dell'autonomia privata, in quanto condizione della sua legittimità costituzionale ai sensi degli artt. 41 e 42 Cost. (*Precedente: S. 245/2015 - mass. 38629*). [S. 132/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Si è in presenza dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile quando l'intervento [normativo] è chiaramente giustificato dall'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. (*Precedenti: S. 131/2013 - mass. 37130; S. 123/2010 - mass. 34534; S. 295/2009; S. 160/2009; S. 326/2008*). [S. 92/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

I principi fissati dalla legge statale in materia di rapporti di lavoro pubblico e della loro contrattualizzazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. Ciò comporta che le regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. (*Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 154/2019 - mass. 42417; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032; S. 282/2004 - mass. 28728*). [S. 83/23. Pres. SCIARRA; Red. BUSCEMA]

Le regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, in ragione dell'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza; le stesse si impongono, pertanto, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. (*Precedente: S. 189/2007 - mass. 31369*). [S. 79/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

L'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della competenza in materia di ordinamento civile trova fondamento nell'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. (*Precedenti: S. 228/2021 - mass. 44366; S. 75/2021 - mass. 43773*). [S. 236/22. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

L'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia «ordinamento civile» trova fondamento nell'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. [...] (*Precedente: S. 113/2018 - mass. 41129*). [S. 228/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

L'ordinamento civile si pone quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti interprivati. La materia dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di disciplina civilistica. (*Precedenti citati: sentenze n. 123 del 2010, n. 295 del 2009 e n. 352 del 2001*). [S. 133/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La disciplina dei rapporti privati è riservata alla potestà legislativa dello Stato in ragione dell'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità di trattamento, nell'intero territorio nazionale, dei rapporti civilistici tra soggetti che operano in regime privato, senza che detti rapporti debbano rinvenire necessariamente la loro disciplina sul piano codicistico. (*Precedenti citati: sentenze n. 97 del 2014 e n. 401 del 2007*). [S. 287/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

L'incidenza sulla competenza regionale del limite del diritto privato non opera in modo assoluto, in quanto anche la disciplina dei rapporti privatistici può subire un qualche adattamento, ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza, che vale a soddisfare il rispetto del principio di eguaglianza. Condizioni imprescindibili per giustificare l'intervento regionale sono la sua marginalità; la connessione con una materia di competenza regionale; e il rispetto del principio di ragionevolezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 352 del 2001, n. 441 del 1994 e n. 35 del 1992*). [S. 283/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

1.2. Di alcuni ambiti applicativi

Alla materia dell'ordinamento civile, assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, va ascritta la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato quali, ad esempio, la conformazione specifica, l'organizzazione degli enti del Terzo settore e la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, o la qualificazione delle fondazioni bancarie. (*Precedenti: S. 131/2020 - mass. 43495; S. 185/2018 - mass. 40285; S. 438/2007 - mass. 31972; S. 301/2003; S. 300/2003 - mass. 27915*). [S. 152/24. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

La protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali afferisce alla materia «ordinamento civile», sia per quanto concerne le norme sostanziali, che disciplinano le modalità di raccolta e il trattamento dei dati personali, sia per quanto riguarda le tutele giurisdizionali delle situazioni soggettive del settore. (*Precedenti: S. 177/2020 - mass. 43371; S. 271/2005*). [S. 69/24. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

In linea generale, la disciplina del rapporto contrattuale è riservata alla legislazione statale, essendo precluso al potere legislativo regionale interferire con i diritti soggettivi e, in specie, con i modi di acquisto e di estinzione, con i modi di accertamento, e con le regole sull'adempimento delle obbligazioni e sulla responsabilità per inadempimento. (*Precedenti: S. 159/2013 - mass. 37175; S. 411/2006 - mass. 30838; S. 29/2006 - mass. 30111; S. 506/1991 - mass. 17795*). [S. 132/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

La disciplina del diritto di proprietà attiene alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile; l'ordinamento del diritto privato si pone dunque quale limite alla legislazione regionale, in quanto fondato sull'esigenza, sottesa al principio costituzionale di eguaglianza, di garantire sul territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Il limite dell'ordinamento civile, quindi, identifica un'area riservata alla competenza esclusiva della legislazione statale e comprende i rapporti tradizionalmente oggetto di codificazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 228 del 2016, n. 131 del 2013, n. 123 del 2010, n. 295 del 2009, n. 160 del 2009, n. 326 del 2008 e n. 51 del 2008*). [S. 138/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

La disciplina delle distanze attiene in via primaria e diretta ai rapporti tra proprietari di fondi finitimi, sicché rientra nella materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. Nondimeno, poiché i fabbricati insistono su di un territorio che può avere, rispetto ad altri – per ragioni naturali e storiche – specifiche caratteristiche, la disciplina che li riguarda – e in

particolare quella dei loro rapporti nel territorio stesso – esorbita dai limiti propri dei rapporti interprivati e tocca anche interessi pubblici, la cui cura deve ritenersi affidata anche alle Regioni, perché attratta all’ambito di competenza concorrente del governo del territorio. (*Precedenti citati: sentenze n. 41 del 2017, n. 134 del 2014, n. 6 del 2013 e n. 232 del 2005*). [S. 119/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

La titolarità di funzioni legislative e amministrative della Regione in ordine all’utilizzazione di determinati beni non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario e tenuto conto che la disciplina degli aspetti dominicali del demanio statale rientra nella materia dell’ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato; con specifico riferimento al demanio marittimo, la competenza della Regione nella materia non può incidere sulle facoltà che spettano allo Stato in quanto proprietario. Queste infatti precedono logicamente la ripartizione delle competenze ed ineriscono alla capacità giuridica dell’ente secondo i principi dell’ordinamento civile. (*Precedenti citati: sentenze n. 370 del 2008, n. 102 del 2008, n. 94 del 2008, n. 427 del 2004, n. 286 del 2004 e n. 343 del 1995*). [S. 128/18. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Sul riparto di competenze in tema di distanze legali, la disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella materia dell’ordinamento civile e, quindi, attiene alla competenza legislativa statale; alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nelle normative statali, solo a condizione che la deroga sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio e rigorosamente circoscritta a tale scopo, che ne detta anche le modalità di esercizio. Il punto di equilibrio nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza – statale in materia di “ordinamento civile” e concorrente in materia di “governo del territorio” – è stato rinvenuto nell’art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968, più volte ritenuto dotato di efficacia precettiva e inderogabile, ed è ribadito dall’introduzione dell’art. 2-*bis* del TUE, che ha inserito nel testo unico sull’edilizia i principi fondamentali della vincolatività, anche per le Regioni e le Province autonome, delle distanze legali stabilite dal d.m. n. 1444 del 1968 e dell’ammissibilità di deroghe solo a condizione che esse siano “inserite in strumenti urbanistici, funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio”. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 185 del 2016, n. 178 del 2016, n. 134 del 2014, n. 6 del 2013, n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011*). [S. 50/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Una disciplina che incida sul modulo organizzativo e sullo statuto societario di aziende di credito è da ricondurre alla materia “ordinamento civile”, di esclusiva competenza del legislatore statale. (*Precedente citato: sentenza n. 144 del 2016*). [S. 287/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Le deroghe al diritto privato consentite alle norme provinciali in tema di maso chiuso si giustificano in ragione della necessità di tutelare la specificità storica e sociale di tale istituto, e della maggiore estensione della potestà legislativa della Provincia autonoma di Bolzano in tale materia rispetto alle altre sue competenze pure primarie. (*Precedenti citati: sentenze n. 173 del 2010, n. 405 del 1996, n.*

340 del 1996, n. 691 del 1988, n. 40 del 1957, n. 5 del 1957 e n. 4 del 1956). [S. 283/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

La disciplina delle distanze minime tra costruzioni rientra nella competenza legislativa statale esclusiva in materia di “ordinamento civile”. Alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle normative statali solo se la deroga sia giustificata e rigorosamente circoscritta dallo scopo di soddisfare interessi pubblici legati al governo del territorio. Il punto di equilibrio dei rispettivi ambiti di competenza statale e regionale va rinvenuto nell’art. 9, ultimo comma, del d.m. n. 1444 del 1968. (*Precedenti citati: sentenze n. 134 del 2014, n. 6 del 2013, n. 114 del 2012 e n. 232 del 2005; ordinanza n. 173 del 2011*). [S. 231/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

1.2.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa dal Governo, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione all’art. 2, primo comma, lett. g) e q), dello statuto spec. per la Valle d’Aosta, dell’art. 4, comma 1, lett. f), ultimo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 11 del 2023, che, per le locazioni di breve periodo, ha fissato una durata massima non superiore a 180 giorni per le unità immobiliari con destinazione d’uso ad abitazione permanente o principale (c.d. “prima casa”). La disposizione regionale impugnata non incide sulla materia dell’ordinamento civile, ma si pone al crocevia delle materie dell’urbanistica e del turismo, assegnate alla competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d’Aosta dall’art. 2, primo comma, lett. g) e q), dello statuto speciale, come affermato in modo esplicito nell’art. 1 della citata legge regionale n. 11 del 2023. Essa, dunque, si inserisce coerentemente nel quadro di previsioni regionali il cui esclusivo orizzonte è quello di governare le trasformazioni urbanistiche connesse alla moltiplicazione delle locazioni turistiche brevi, in un’ottica di tutela del territorio e di realizzazione di una sua ordinata pianificazione, che si coniuga con quell’attività di promozione, vigilanza e controllo sull’esercizio delle attività turistiche che appartiene alla competenza legislativa residuale regionale. (*Precedenti: S. 124/2021; S. 84/2019*). [S. 94/24. Pres. BARBERA; Red. SCIARRONE ALIBRANDI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. l, e primo, Cost., quest’ultimo in relazione al regolamento n. 679/2016/UE, l’art. 3 della legge reg. Puglia n. 123 del 2023 che, al fine di prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno di anziani e persone con disabilità nell’ambito delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, regola l’installazione dei sistemi di videosorveglianza e la tutela della privacy. A fronte della complessità e ampiezza dei profili implicati nel trattamento dei dati personali – che richiedono delicati bilanciamenti fra diritti di rango inviolabile – la disposizione regionale impugnata viola i vincoli derivanti dall’UE e invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. La Regione si sovrappone, infatti, con previsioni autonome e un rinvio selettivo, al delicato intreccio di fonti eurounitarie e statali che regolano la materia). (*Precedente: S. 271/2005*). [S. 69/24. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., l'art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 9 del 2020, che modifica l'art. 29, comma 13, della legge reg. Liguria n. 29 del 1994. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire ai cacciatori di mantenere sul fondo altrui – salvo espresso dissenso del proprietario – il materiale utilizzato per la costruzione degli appostamenti temporanei, viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché comprime le facoltà assicurate dal codice civile al proprietario del terreno e impone a questo uno specifico onere formale nell'espressione del diniego, così derogando al principio generale della libertà delle forme di manifestazione della volontà negoziale stabilito dall'ordinamento civile. [S. 138/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., l'art. 12, comma 2, lett. *b*), della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2019, che ha aggiunto il comma 2-*bis* all'art. 9 della legge reg. Valle d'Aosta n. 20 del 2012. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che, in relazione a beni che risultino intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, l'assemblea dei consorziati accerti, alla presenza di un notaio, l'esistenza di eventuali diritti vantati da terzi sugli stessi, incide su istituti propri del diritto civile; inoltre, con lo stabilire che, ove non risultino soggetti che possano vantare diritti di proprietà sui beni suddetti, questi siano ricompresi nel piano di riordino, essa viola le disposizioni codicistiche a tenore delle quali, invece, in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato e i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato (artt. 586 e 827 cod. civ.). [S. 187/20. Pres. MORELLI; Red. MORELLI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. *a*), *b*) e *c*), della legge reg. Lombardia n. 7 del 2018, che prevede – al fine di semplificare i controlli delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive – l'istituzione del codice identificativo di riferimento (CIR) per le strutture ricettive, compresi gli alloggi (o le loro porzioni) dati in locazione per finalità turistiche, la relativa sanzione pecuniaria per il suo mancato utilizzo (da 500 a 2500 euro) nonché la possibilità che l'importo sia raddoppiato, in caso di reiterate violazioni, ferma la sospensione (non superiore a tre mesi) o la cessazione dell'attività, per i casi più gravi. Le disposizioni impugnate pongono un adempimento amministrativo precedente ed esterno al contratto di locazione turistica, sanzionandone gli inadempimenti, senza incidere sulla libertà negoziale e sulla sfera contrattuale, che restano disciplinate dal diritto privato. Non sussiste, inoltre, la dedotta irrazionalità della disciplina, dal momento che le disposizioni – estendendo ai titolari di appartamenti dati in locazione l'obbligo di previa comunicazione al comune dell'avvio dell'attività, cui consegue l'assegnazione del CIR, e obbligando a indicare il CIR nei siti web o nelle altre forme di pubblicità – non possono ritenersi eccessivamente gravose, non comportando costi aggiuntivi o l'adozione di particolari accorgimenti organizzativi; né risultano irragionevoli le sanzioni amministrative poste a tutela di tali obblighi, in ragione degli importi non particolarmente elevati e della gradualità delle diverse misure previste. (*Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2018, n. 283 del 2016, n. 245 del 2015, n. 290 del 2013 e n. 80 del 2012*). [S. 84/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 12, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2016. La disposizione impugnata dal Governo – nel prevedere che siano applicate agli enti strumentali della Regione, alle unioni dei Comuni, ai consorzi industriali provinciali e ai consorzi di bonifica le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000 – opera un'estensione oggettiva e soggettiva della richiamata disciplina statale, consentendo di escludere dall'esecuzione forzata i fondi specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche delegate dalla Regione, messi a disposizione da parte dello Stato, della Regione stessa o dell'UE di una serie di enti la cui elencazione eccede quella alla quale si riferisce il citato art. 159 del t.u. enti locali. Ne consegue che la norma regionale incide nelle materie “ordinamento civile” e “norme processuali”, di competenza esclusiva dello Stato, in quanto introduce una limitazione al soddisfacimento patrimoniale delle ragioni dei creditori dei predetti enti e assegna alle situazioni soggettive di coloro che hanno avuto rapporti con essi un regime sostanziale e processuale peculiare rispetto a quello ordinario altrimenti applicabile. (*Precedente citato: sentenza n. 273 del 2012*). [S. 103/17. Pres. GROSSI; Red. CAROSI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 20-ter, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, nel testo originario antecedente la sostituzione operata dall'art. 38 della legge provinciale n. 6 del 2007. La disposizione censurata dal Tribunale di Bolzano – nel prevedere, difformemente dalla normativa statale, che la comunicazione dell'intenzione di vendere gli “ex beni dello Stato” di proprietà della Provincia avvenga a mezzo di affissione all'albo del Comune ove i beni sono ubicati, e non a mezzo di comunicazione individuale ai titolari dei diritti di prelazione – viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, in quanto incide sulla scelta del contraente nella compravendita dei fondi agricoli provinciali e sull'autonomia negoziale (sia dei soggetti che si determinano al loro acquisto, sia della pubblica amministrazione che agisce *iure privatorum* per la dismissione di beni patrimoniali indisponibili), così ponendo in essere non già un intervento marginale, limitato a semplici adattamenti, integrazioni o specificazioni della disciplina statale, ma una deroga ad essa in relazione a un profilo fondamentale dell'ordinamento civile, quello della libertà negoziale, di esclusiva competenza statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 247 del 2015, n. 269 del 2014, n. 74 del 2012, n. 114 del 2011, n. 53 del 2011, n. 45 del 2010, n. 295 del 2009, n. 401 del 2007, n. 253 del 2006, n. 60 del 1968 e n. 6 del 1958*). [S. 283/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati. La disposizione regionale – impugnata in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri e in via incidentale dal Tribunale ordinario di Massa – riconduce al patrimonio indisponibile dei Comuni di Massa e Carrara i “beni estimati” di cui all'editto della duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina 1° febbraio 1751 (ossia, le cave insistenti negli agri marmiferi, che alla data dell'editto erano iscritte all'estimo da oltre venti anni a nome d'un privato e che ormai non sono coltivabili singolarmente, risultando in parte incorporate

all'interno di una stessa unità produttiva insieme a cave pubbliche). Tale riconduzione – preordinata a sottoporre tutte le cave ad un medesimo regime concessorio ed evitare disfunzioni nelle procedure di gara – non corrisponde al diritto vivente (consolidatosi anche a causa delle plurisecolari inefficienze dell'amministrazione che hanno impedito di porre ordine alla materia), né trova riscontro nel primo regolamento comunale di Carrara del 29 dicembre 1994 (che ha posto fine alla legislazione estense) o nella legge reg. Toscana n. 104 del 1995 (art. 1, commi 1 e 2), e pertanto si configura alla stregua di un'interpretazione autentica dell'editto teresiano, effettuata con legge della Regione, in palese contrasto con tutta la prassi precedente. Ciò esula dalle competenze regionali, poiché la potestà di interpretazione autentica spetta a chi sia titolare della funzione legislativa nella materia cui la norma è riconducibile ed è innegabile che l'individuazione della natura pubblica o privata dei beni appartenga alla materia "ordinamento civile", di competenza esclusiva dello Stato. Il legislatore regionale ha ecceduto i limiti della propria competenza, non in ragione degli interessi pubblici che ha inteso tutelare, ma perché a tale tutela la Regione deve, se lo ritiene, provvedere con le competenze che possiede, non con competenze che costituzionalmente non le spettano. (*Precedenti citati: sentenze n. 290/2009 e n. 232/2006*). [S. 228/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

Sono dichiarate costituzionalmente illegittime – per violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. – le leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 4 e n. 16 del 2015, che dispongono l'istituzione di un registro regionale per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e per la donazione di organi e tessuti *post mortem* dei cittadini residenti o aventi domicilio elettivo nella Regione, determinando altresì la forma, l'oggetto, i destinatari di tali dichiarazioni nonché le modalità della loro raccolta e conservazione in apposite banche dati presso le aziende sanitarie locali. Lungi dal limitarsi ad incentivare i cittadini a dichiarare anticipatamente la propria volontà sui trattamenti sanitari e dal mantenersi nell'ambito della competenza regionale legislativa e amministrativa in materia di tutela della salute e organizzazione dei relativi servizi pubblici, la normativa impugnata dal Governo appresta una disciplina organica e puntuale delle DAT, che – sottraendo alla sfera meramente privata tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di cura, e attribuendo ad esse un rilievo pubblico – interferisce nella materia "ordinamento civile", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Data la sua incidenza su aspetti essenziali della identità e integrità della persona, una normativa – necessariamente articolata – in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sanitari nella fase terminale della vita (al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti) necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, *ratio ultima* della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di "ordinamento civile". Ne consegue che, pur avendo il legislatore statale disciplinato finora solo la donazione di tessuti e organi (legge n. 91 del 1999), l'attuale mancanza di una normativa nazionale relativa alle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario non vale in alcun modo a giustificare l'interferenza della legislazione regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 438 del 2008, n. 282 del 2002, n. 185 del 1998, n. 307 del 1990*). [S. 262/16. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

2. Il trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici

2.1. Fonti, definizione e contenuto

Con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, le regole fissate dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. (*Precedenti: S. 84/2023 - mass. 45464; S. 154/2019 - mass. 42417*). [S. 197/24. Pres. BARBERA; Red. SAN GIORGIO]

Il livello più idoneo per regolamentare il trattamento accessorio è quello regionale, stante la perdurante mancanza di una regolamentazione ad opera della contrattazione collettiva di comparto; ciò in applicazione del principio di sussidiarietà, che opera non solo come chiamata di competenza, anche legislativa, a livello superiore (da quello regionale a quello statale), ma anche come attribuzione ad un livello inferiore (da quello statale a quello regionale). (*Precedenti: S. 31/2024 - mass. 45987; S. 6/2023 - mass. 45276; S. 179/2022 - mass. 45069; S. 123/2022 - mass. 44990; S. 87/2018 - mass. 40645; S. 170/2017 - mass. 41980; S. 303/2003 - mass. 28036*). [S. 185/24. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

Vanno ricondotte alla materia dell'ordinamento civile le norme regionali che intervengono direttamente a modificare il rapporto di lavoro già in essere del dipendente pubblico, trasformandolo da precario in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (*Precedenti: S. 61/2023 - mass. 45492; S. 53/2023 - mass. 45391*). [S. 163/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

L'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, – che opera anche per i dipendenti regionali in virtù dell'espresso richiamo all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 – ha disciplinato in maniera uniforme le condizioni giuridiche ed economiche per l'erogazione, a tutti i dipendenti pubblici, di finanziamenti agevolati in funzione di anticipazione del trattamento di fine servizio; finanziamenti che, pur traendo origine dalla cessazione del rapporto di lavoro, sono riconducibili ai contratti di credito previsti dall'art. 122, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 385 del 199. Sia il contenuto (cioè la disciplina di tale contratto), sia le finalità dell'intervento statale costituiscono esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. [S. 92/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (*Precedenti: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 - mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622*). [S. 83/23. Pres. SCIARRA; Red. BUSCEMA]

La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come delineata dal d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella materia

«ordinamento civile», riservata dall'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (*Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 70/2022 - mass. 44856*). [S. 61/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (*Precedenti: S. 255/2022 - mass. 45237; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 - mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622*). [S. 53/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

L'istituto della mobilità è da ricondursi alla materia dell'ordinamento civile, in quanto correlato a un rapporto di pubblico impiego già in essere. (*Precedenti: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 159/2020 - mass. 43329; S. 17/2014 - mass. 37622*). [S. 41/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono un elemento specifico del trattamento economico del pubblico dipendente in termini di corrispettivo di determinate attività svolte nell'ambito degli appalti pubblici; l'istituto fa parte, quindi, della disciplina del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti, che va ricondotto all'ordinamento civile, anche per i dipendenti delle regioni e delle autonomie speciali, e pertanto appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (*Precedenti: S. 253/2022 - mass. 45224; S. 190/2022 - mass. 45050*). [S. 41/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. In particolare, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. (*Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 257/2020 - mass. 43013; S. 154/2019 - mass. 42417; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 175/2017 - mass. 40274; S. 72/2017 - mass. 39962; S. 257/2016 - mass. 39218; S. 180/2015 - mass. 38520; S. 269/2014 - mass. 38188; S. 211/2014 - mass. 38098; S. 17/2014 - mass. 37622; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032; S. 282/2004*). [S. 255/22. Pres. de PRETIS; Red. BUSCEMA]

La definizione delle procedure e dei requisiti di accesso alla carriera dirigenziale rientra nella competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Alla luce della legislazione in materia di privatizzazione del pubblico impiego, le Regioni non possono infatti alterare le regole che disciplinano il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici contrattualizzati, tra cui, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del

d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti regionali. (*Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 324/2010 - mass. 35020; S. 282/2004*). [S. 255/22. Pres. de PRETIS; Red. BUSCEMA]

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, inclusi quelli regionali, rientra nella materia dell'ordinamento civile, attribuita in via esclusiva al legislatore statale. (*Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45050; S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398*). [S. 255/22. Pres. de PRETIS; Red. BUSCEMA]

La disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego "contrattualizzato", compreso quello dei dipendenti regionali, rientra nella materia dell'ordinamento civile, assegnata in via esclusiva allo Stato; le disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, parametri interposti della materia, definiscono il rapporto tra i livelli della contrattazione collettiva e assegnano a quella integrativa la determinazione del trattamento economico accessorio, nel rispetto dei limiti e vincoli previsti dal CCNL. [S. 253/22. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia «ordinamento civile», attribuita in via esclusiva al legislatore statale. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati. (*Precedenti: S. 146/2019 - mass. 42408; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 282/2004*). [S. 190/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (*Precedente: S. 25/2021 - mass. 43609*). [S. 190/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

Qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di pubblico impiego, comporta un'illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore statale in materia di ordinamento civile. [S. 155/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

La disciplina dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, la puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, le previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell'"ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale. (*Precedente: S. 191/2017 - mass. 41922*). [S. 153/22. Pres. AMATO; Red. PETITTI]

La competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile è violata da parte di leggi regionali che disciplinano materie riservate alla contrattazione collettiva relativa all'impiego pubblico privatizzato. Va pertanto esclusa l'applicabilità al personale pubblico di contratti collettivi non negoziati dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni). (*Precedenti: S. 200/2020 - mass. 42785; S. 112/2020 - mass.*

43320; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 10/2019 - mass. 40398). [S. 212/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

In relazione ai profili privatizzati del rapporto di lavoro, assume rilievo l'esigenza di una uniforme disciplina a livello statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 42 del 2021, n. 189 e n. 128 del 2020*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. (*Precedenti citati: sentenze n. 20 del 2021, n. 273 del 2020, n. 199 del 2020, n. 154 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014*). [S. 153/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

La disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, e anche dei dipendenti delle Regioni, va ascritta, al fine di garantire l'uniformità nel territorio nazionale, alla materia, di competenza esclusiva del legislatore statale, dell'ordinamento civile. In seguito alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, anche regionali, è retta quindi dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, strumento di garanzia della parità di trattamento dei lavoratori, cui la stessa legge dello Stato rinvia. (*Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 196 del 2018 e n. 178 del 2015*). [S. 20/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (*Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014*). [S. 257/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni, compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia dell'ordinamento civile. Tale disciplina è, pertanto, retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. (*Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 196 del 2018, n. 175 del 2017 e n. 72 del 2017*). [S. 273/20. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

L'istituto del comando assume peculiare rilievo quale strumento funzionale alle esigenze organizzative delle amministrazioni pubbliche, che incide, tuttavia, profondamente sulla regolazione giuridica del rapporto di lavoro, in riferimento alle stesse modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e della disciplina dei suoi diversi profili, anche retributivi. Aspetti tutti riconducibili alla materia «ordinamento civile» e per i quali è necessario configurare una disciplina

omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili. (*Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018*). [S. 227/20. Pres. MORELLI; Red. CORAGGIO]

La disciplina del trattamento giuridico e economico dei dipendenti pubblici, anche delle Regioni e delle Province autonome, va ricondotta, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza legislativa statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. I profili "pubblicistico-organizzativi" ad esso afferenti rientrano, invece, nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale delle Regioni prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost. Infine, la disciplina della responsabilità amministrativa, nella quale i profili sostanziali della stessa sono strettamente intrecciati con i poteri del giudice chiamato ad accertarla, è materia di competenza dello Stato e non rientra tra le attribuzioni regionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 128 del 2020, n. 25 del 2020, n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 337 del 2009, n. 200 del 2008, n. 184 del 2007 e n. 345 del 2004*). [S. 189/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

L'attrazione della disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nell'alveo dell'ordinamento civile trova fondamento proprio nella sua privatizzazione, in conseguenza della quale tale rapporto è retto dalla disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati ed è, perciò, soggetto alle regole che ne garantiscono l'uniformità. (*Precedente citato: sentenza n. 186 del 2016*). [S. 159/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

Il trattamento economico dei dipendenti pubblici – compresa la disciplina delle varie componenti delle retribuzioni – va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, prevalendo quest'ultimo ambito di competenza su ogni tipo di potestà legislativa delle Regioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 138 del 2019, n. 196 del 2018, n. 153 del 2015 e n. 19 del 2013*). [S. 78/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

Quanto al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, come rivisitato dal d.lgs. n. 165 del 2001, rientra nella materia ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 154 del 2019, n. 175 del 2017 e n. 160 del 2017*). [S. 43/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici – ivi inclusi i profili del trattamento economico (inteso nel suo complesso, senza alcuna limitazione a quello fondamentale) e della relativa classificazione – rientra nella materia "ordinamento civile", che spetta in via esclusiva al legislatore nazionale. Invero, a seguito della sua privatizzazione, tale rapporto è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, come espressamente previsto dall'art. 2 t.u. pubblico impiego. Compete, dunque, ai sensi dell'art. 1, comma 2, t.u. pubblico impiego, unicamente al legislatore statale anche la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali. In questa prospettiva, i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego costituiscono norme

fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che si impongono anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. (*Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2019, n. 154 del 2019, n. 146 del 2019, n. 138 del 2019, n. 81 del 2019, n. 10 del 2019, n. 234 del 2017, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 257 del 2016, n. 225 del 2013, n. 77 del 2013 e n. 213 del 2012*). [S. 16/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

L'invasione della competenza statale nella materia dell'ordinamento civile si configura ogni qual volta il legislatore regionale, sostituendosi al contratto collettivo, regoli direttamente un aspetto della retribuzione, poiché, nell'esercizio della propria competenza esclusiva, il legislatore nazionale ha riservato al contratto collettivo l'attribuzione del trattamento economico, fondamentale e accessorio, del personale pubblico. [S. 232/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

I principi fissati dalla legge statale in materia di rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale; tra di essi rientra, per espresso dettato normativo, il principio di riserva di contrattazione collettiva. (*Precedente citato: sentenza n. 189 del 2007*). [S. 232/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Non sussistono apprezzabili differenze tra il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale, di cui il servizio di continuità assistenziale (già guardia medica) costituisce una articolazione, e il lavoro pubblico contrattualizzato. Nonostante la particolare configurazione del primo – rapporto privatistico di lavoro autonomo professionale, in termini di “parasubordinazione”, con il Servizio sanitario nazionale – si configurano pertanto le stesse esigenze di disciplina uniforme, poiché la regolazione specifica è la risultante di una forte integrazione tra la normativa statale e la contrattazione collettiva nazionale, con una rigorosa delimitazione degli ambiti della contrattazione decentrata e con un limitato rinvio alla legislazione regionale per aspetti e materie ben definite. (*Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2019, n. 196 del 2018, n. 186 del 2016 e n. 178 del 2015*). [S. 157/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva. (*Precedenti citati: sentenze n. 62 del 2019 e n. 10 del 2019*). [S. 154/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia dell'ordinamento civile. (*Precedenti citati: sentenze n. 196 del 2018, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014*). [S. 138/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La disciplina del rapporto di impiego alle dipendenze della Regione e i profili relativi al trattamento economico del personale pubblico privatizzato vengono ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva del legislatore nazionale, che in tale materia fissa principi che costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. (*Precedente citato: sentenza n. 189 del 2007*). [S. 81/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

La disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, a seguito della privatizzazione di esso, rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) ed è riservata alla contrattazione collettiva. [S. 10/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

A seguito della privatizzazione del pubblico impiego, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono ricompresi anche i dipendenti delle Regioni – compete unicamente al legislatore statale, rientrando nella materia “ordinamento civile”, ed è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia. (*Precedenti citati: sentenze n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014*). [S. 196/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

La regolamentazione del rapporto di pubblico impiego c.d. privatizzato ovvero contrattualizzato, ivi compreso quello relativo al personale delle Regioni a statuto speciale, è riconducibile alla materia “ordinamento civile” di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007*). [S. 172/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

La disciplina del rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le Regioni, è riconducibile alla materia “ordinamento civile”, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., ed è quindi rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (e, in virtù di rinvio, alla contrattazione collettiva), che vincola anche gli enti ad autonomia differenziata. (*Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2013, n. 151 del 2010 e n. 95 del 2007*). [S. 234/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Le disposizioni statali che attengono a profili inerenti al trattamento economico o comunque a profili relativi al rapporto di lavoro privatizzato incidono su ambiti riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), ma possono essere ascritte anche a competenze statali concorrenti, quale la determinazione dei principi fondamentali in materia di “tutela della salute” (art. 117, terzo comma, Cost.), quando riguardino la disciplina della dirigenza sanitaria; oppure, alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa – o a quella primaria delle Province autonome in materia dell'organizzazione dei propri uffici e del relativo personale (art. 8, n. 1, dello

statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) – quando esse si spingano fino a disciplinare le procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego), il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi. (*Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 105 del 2013, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010*). [S. 231/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego – operata dall’art. 2 della legge n. 421 del 1992, dall’art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997, e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega) – la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, inclusi quelli delle Regioni (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), è retta dal codice civile e dalla contrattazione collettiva (art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), e rientra pertanto nella materia “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lett. 1, Cost.), riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2017, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 286 del 2013, n. 225 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 151 del 2010*). [S. 160/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

La disciplina dei vari aspetti della definizione del tempo della prestazione lavorativa – di cui costituisce manifestazione anche l’istituto delle ferie – è parte integrante della disciplina del trattamento normativo del lavoratore dipendente (pubblico o privato), che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella esclusiva competenza dello Stato in materia di ordinamento civile, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. 1), Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2016, n. 178 del 2015, n. 286 del 2013, n. 18 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 213 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011 e n. 324 del 2010*). [S. 72/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, rientrano nella materia “ordinamento civile”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la disciplina del trattamento economico dei dipendenti pubblici – affidata, nelle sue componenti fondamentali e accessorie, alla contrattazione collettiva (artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, della legge n. 421 del 1992) entro i limiti tracciati dalle disposizioni imperative della legge (art. 2, commi 2, secondo periodo, e 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001) – e, più in generale, la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., retta dalle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva. (*Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 286 del 2013, n. 225 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 332 del 2010, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007*). [S. 257/16. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

Per la parte relativa al trattamento economico, al regime di responsabilità o comunque a profili attinenti al lavoro privatizzato, la disciplina della dirigenza pubblica (inclusa quella regionale) incide su ambiti riconducibili alla competenza del legislatore statale in materia di “ordinamento civile”. (*Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2014, n. 61 del 2014 e n. 345 del 2004*). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Il rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai privatizzato, e il relativo regime di responsabilità sono soggetti alle norme dell'ordinamento civile di spettanza esclusiva del legislatore statale. (*Precedente citato: sentenza n. 62 del 2013*). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Per gli aspetti relativi alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale v. Capitolo 32 (Ordinamento e organizzazione amministrativa regionale)

2.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 49, comma 4, primo periodo, seconda parte, della legge reg. Toscana n. 1 del 2009 nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative nonché l'eventuale equiparazione ad un livello economico superiore a quello iniziale della categoria di riferimento e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. La Regione Toscana, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, poteva individuare gli uffici di staff, prevedere le figure apicali, determinare gli organici, regolare i criteri di scelta per l'attribuzione degli incarichi, ma non poteva disciplinare con legge – prima del d.l. n. 44 del 2023, come conv. il cui art. 3, comma 1, facoltizza le regioni, a partire dal 19 marzo 2023, a legiferare in ordine al riconoscimento di trattamenti economici accessori al personale di staff agli organi politici – il trattamento economico di tale personale, segnatamente quello accessorio, come invece ha fatto con la disposizione censurata, nel giudizio di parificazione, dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale. [S. 185/24. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 45 della legge della reg. Toscana n. 1 del 2009, nella parte in cui prevede, in favore del personale delle strutture di supporto agli organi di governo, uno specifico emolumento che integra le altre voci stipendiali fisse e continuative e che esclude l'attribuzione di ogni altro beneficio economico. Le disposizioni censurate dalla Corte dei conti, sez. riunite in sede giurisdizionale – da riferirsi a quelle nel frattempo abrogate, e a non a quelle vigenti all'esito della reviviscenza disposta dall'art. 2 della legge reg. Toscana n. 23 del 2023, che hanno un contenuto normativo del tutto autonomo e distinto – ledono il parametro evocato, poiché il discrimine tra la materia dell'ordinamento civile e quella residuale dell'organizzazione amministrativa regionale sta nel fatto che quest'ultima si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell'ordinamento civile. E così, appartengono alla competenza delle regioni la disciplina delle procedure concorsuali e l'utilizzo delle graduatorie, mentre è materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; anche se si tratta di conferimento degli incarichi dirigenziali esterni. Per gli uffici di diretta collaborazione, la particolare

rilevanza del carattere necessariamente fiduciario nella scelta del personale, a tempo determinato, se può autorizzare deroghe al principio del pubblico concorso nella scelta dei collaboratori, non consente deroghe ai principi fondamentali dettati dal legislatore statale in materia di coordinamento della finanza pubblica. La Regione Toscana, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, poteva individuare gli uffici di staff, prevedere le figure apicali, determinare gli organici, regolare i criteri di scelta per l'attribuzione degli incarichi, ma non poteva disciplinare con legge - prima del d.l. n. 44 del 2023, come convertito - il trattamento economico di tale personale, segnatamente quello accessorio che rileva nel giudizio di parificazione *a quo*. Tanto invece è avvenuto con l'art. 45 censurato, che ha attribuito al personale addetto agli organi politici uno specifico emolumento integrativo delle altre voci stipendiali fisse e continuative che, escludendo l'attribuzione di ogni altro beneficio economico, si è andato a sostituire a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. (*Precedenti: S. 140/2023 - mass. 45642; S. 267/2022 - mass. 45254; S. 84/2022 - mass. 44761; S. 130/2013 - mass. 37129*). [S. 185/24. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione ai principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, l'art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022. La disposizione regionale impugnata dal Governo, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, riconosce direttamente, senza previo accordo o concertazione e del tutto al di fuori della contrattazione collettiva, un emolumento economico – specificandone l'importo minimo – a ciascun impiegato nelle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) abruzzesi. Tale rapporto di lavoro ha natura privatistica ed è pertanto disciplinato dalle norme sul pubblico impiego privatizzato, cosicché la disposizione impugnata si sostituisce illegittimamente alla negoziazione delle parti, fonte imprescindibile di disciplina del rapporto di pubblico impiego anche regionale. (*Precedenti: S. 155/2023; S. 155/2022 - mass. 45008; S. 5/2022 - mass. 44459; S. 146/2019 - mass. 42408*). [S. 176/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 6, comma 12, lett. d), della legge reg. Molise n. 7 del 2022, nella parte in cui introduce il comma 2-ter dell'art. 15 della legge reg. Molise n. 8 del 2015, che disciplina la dotazione organica dell'Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio – ARPS –, precisando le modalità di copertura degli ulteriori posti della dotazione organica dell'Agenzia. La disposizione impugnata dal Governo consente di completare la dotazione organica dell'Agenzia anche mediante la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari, al di fuori tuttavia dei limiti entro i quali simile operazione è consentita dalle fonti statali indicate dal ricorso, che richiedono il necessario rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50% delle risorse finanziarie disponibili, *ex art. 35, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001*. [S. 163/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., l'art. 8, comma 1, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, limitatamente alle parole «e nell'A.S.Re.M.». La disposizione impugnata dal Governo prevede la stabilizzazione, tra l'altro, del personale "precario" dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (ASREM), secondo le modalità, i tempi e i requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017. Essa si muove al di fuori dei limiti individuati dalle fonti statali, con conseguente invasione della competenza esclusiva del legislatore statale nella materia «ordinamento civile». Infatti, tali stabilizzazioni sono previste secondo una scansione temporale che, per effetto del richiamo compiuto dalla disposizione impugnata all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, non coincide con quella indicata, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, dalla fonte statale di riferimento. La questione è fondata anche lungo il versante del venir meno, da parte della Regione Molise, agli obblighi che ad essa incombono quale Regione sottoposta alla procedura di rientro dal disavanzo delle spese sanitarie, essendo ancora operativo l'accordo sottoscritto il 27 marzo 2007 tra Ministro della salute, Ministro dell'economia e delle finanze e Presidente della Regione Molise, che obbliga la regione a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena realizzazione dei piani di rientro. Per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del comma 1, tale adempimento, di natura strettamente esecutiva, non assolve più ad alcuna funzione. (*Precedenti*: S. 99/2023 - mass. 45535; S. 20/2023 - mass. 45341; S. 14/2017 - mass. 39464; S. 266/2016 - mass. 39257; S. 278/2014 - mass. 38203). [S. 163/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. *l*), e terzo, Cost., in relazione all'art. 1, comma 268, lett. *b*), della legge n. 234 del 2021, l'art. 1 della legge reg. Molise n. 13 del 2022, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione del personale del Servizio sanitario regionale possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno del personale; nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale «contrattualizzato a qualunque titolo», anziché di quello che sia stato reclutato «con contratti a tempo determinato», diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo»; infine, nella parte in cui prevede che i 18 mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente *ratione temporis*. La legge regionale impugnata dal Governo interviene in ambiti di competenza legislativa esclusiva statale (ordinamento civile) e concorrente (coordinamento della finanza pubblica), mentre al legislatore regionale è consentito soltanto di dare attuazione alla procedura prevista dalla normativa statale nel rispetto dei limiti ivi indicati. Al contrario, nel caso in esame si introduce una forma di stabilizzazione non consentita, attraverso la trasformazione di contratti precari di lavoratori in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, così incidendo sul rapporto precario già in atto e, in particolare, sugli aspetti connessi alla sua durata. Tutto ciò in violazione dei limiti introdotti dal legislatore statale al fine di porre un argine al rischio di un'indiscriminata stabilizzazione di personale c.d. precario dei ruoli sanitario e socio-sanitario, in modo da contemperare l'indiscutibile necessità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della

professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19 con l'esigenza di contenere la spesa per il personale delle strutture del servizio sanitario regionale, nel rispetto altresì del principio in materia di pubblico concorso. Tenuto conto che le disposizioni regionali impugnate non hanno trovato attuazione, la Regione può quindi provvedere alla stabilizzazione del personale tenendo conto della sopravvenuta normativa statale. (*Precedenti*: S. 76/2023 - *mass.* 45476; S. 250/2021 - *mass.* 44429; S. 195/2021 - *mass.* 44305; S. 194/2020 - *mass.* 43033). [S. 99/23. Pres. SCIARRA; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 13, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022 che consente *ope legis* ad una società interamente partecipata della Regione – la Irfis FinSicilia spa – di erogare ai dipendenti regionali in quiescenza l'anticipo di una quota del trattamento di fine servizio. La disposizione impugnata dal Governo, pur affermando di voler dare applicazione all'art. 23 del d.l. n. 4 del 2019, come conv. – che regola, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, le modalità di anticipazione del trattamento di fine servizio per i dipendenti pubblici – introduce un regime chiaramente derogatorio rispetto ad essa, nonché dai confini incerti, essendo la citata società ammessa ad applicare la normativa senza tuttavia sottostare alle regole procedurali e sostanziali previste dalla normativa statale a garanzia dei dipendenti pubblici. Così facendo la stessa si pone in contrasto con l'intera *ratio* su cui si fonda la disciplina dettata dal legislatore e invade la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile. [S. 92/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, terzo comma, 97, primo comma, 117, secondo comma, lett. e) e l), Cost. e dell'art. 14, comma 1, lett. q), dello statuto, l'art. 36 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che stabilisce che il regime delle assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art. 1, commi da 292 a 296, della legge n. 178 del 2020 si applica ai lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, prevedendo, inoltre, misure indennitarie per favorire l'uscita dei lavoratori da detto elenco, misure finalizzate a favorirne il rientro per coloro che ne erano volontariamente fuoriusciti e interventi di sostegno al reddito. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», poiché, riguardando una platea di soggetti il cui impiego da parte della Regione e dei comuni avviene anche in base a convenzioni e protocolli e non soltanto in virtù di un contratto di lavoro, produce un ampliamento dell'ambito soggettivo delle misure di stabilizzazione di personale previste dal legislatore statale. Essa, inoltre, viola il principio dell'obbligo di copertura della spesa [e la] competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici», per contrasto con la norma interposta di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 [...]. (*Precedenti*: S. 255/2022 - *mass.* 45234; S. 146/2019 - *mass.* 42408; S. 138/2019 - *mass.* 42401; S. 10/2019 - *mass.* 40398). [S. 84/23. Pres. SCIARRA; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. l), Cost., 14 e 17 dello statuto reg. Siciliana, l'art. 10 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2022, nella parte in cui prevede la proroga per gli

esercizi finanziari 2022 e 2023 del comma 8-*bis* dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 12 de 1989, come introdotto dall'art. 17, comma 1, lett. *a*), della legge reg. Siciliana n. 8 del 2017, che ha attribuito all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia la facoltà di stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato con i lavoratori licenziati dall'ARAS – per far fronte alla situazione determinatasi a seguito del suo fallimento – attingendo da un albo appositamente costituito a tali fini. La disposizione impugnata dal Governo, da un lato, viola i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 36, comma 2, t.u. pubblico impiego per il ricorso ai contratti a tempo determinato – esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale – ed eccede i complessivi limiti di durata massima stabiliti per i medesimi da disciplina statale e contrattazione collettiva; dall'altro, dettando una disciplina dell'impiego flessibile nella pubblica amministrazione difforme da quella dello stesso art. 36, comma 2, eccede dalla competenza legislativa regionale statutaria in materia di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione. [S. 61/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. l'art. 55 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, il quale proroga per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2022, il termine entro cui i comuni possono avvalersi, per le attività di ricostruzione successive al sisma del 31 ottobre 2002 nell'area della Provincia di Foggia, di personale esterno specificamente contrattualizzato a tempo determinato. La disposizione impugnata dal Governo costituisce la nona proroga della facoltà indicata, senza rispettare le condizioni e i limiti previsti e richiamati dall'art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, con l'obiettivo di “normalizzare” il ricorso a questa tipologia di contratti di lavoro, eludendo i limiti stringenti di durata e le condizioni rigorose cui il legislatore statale subordina tale possibilità, violando la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in cui rientra la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, e in violazione anche della riserva di contrattazione collettiva, la quale opera come limite all'autonomia regionale. (*Precedenti*: S. 153/2021 - *mass.* 44108; S. 257/2020 - *mass.* 43013; S. 43/2020 - *mass.* 42978; S. 178/2015 - *mass.* 38540; S. 217/2012 - *mass.* 36616; S. 160/2017 - *mass.* 40392; S. 257/2016 - *mass.* 39217). [S. 53/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., l'art. 17, comma 1, lett. *a*), della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 2021, che, modificando l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge prov. Trento n. 2 del 2016, consente alla contrattazione collettiva provinciale di individuare, nell'ambito dei contratti pubblici, altre funzioni per il cui svolgimento possono essere riconosciuti incentivi per funzioni tecniche. La disposizione provinciale impugnata lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile poiché consente alla contrattazione collettiva provinciale di ampliare il novero delle funzioni ammissibili alle retribuzioni incentivanti rispetto a quelle previste in modo tassativo dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016. [S. 41/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., l'art. 5, comma 25, della legge reg. Sardegna n. 17 del

2021 che, in relazione alle necessità determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede la possibilità per il personale con contratto a tempo indeterminato, in servizio negli ultimi cinque anni presso il sistema Regione in posizione di comando o in assegnazione temporanea, di transitare nell'amministrazione regionale mediante cessione del contratto, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. La norma regionale impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, in quanto si pone in contrasto con la normativa statale in materia di mobilità, come disciplinata dall'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. L'art. 3, lett. a), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, incontra, secondo quanto previsto dallo statuto stesso, i limiti derivanti dalle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, come espressi nella richiamata norma statale. (*Precedenti: S. 146/2019 - mass. 42408; S. 138/2019 - mass. 42401; S. 10/2019 - mass. 40398; S. 172/2018 - mass. 40163*). [S. 255/22. Pres. de PRETIS; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e dell'art. 3, lett. a), dello statuto speciale per la Sardegna – l'art. 5, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di accedere alla dirigenza in base al requisito dell'anzianità di servizio anziché del titolo di laurea. La norma regionale impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccede dalla competenza statutaria, poiché prevede requisiti di accesso alla dirigenza non conformi al quadro regolativo nazionale di cui agli artt. 19 e 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, né tale disciplina è riconducibile a profili di autonomia organizzativa della Regione. [S. 255/22. Pres. de PRETIS; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e dell'art. 3, lett. a), dello statuto speciale – l'art. 5, comma 26, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021, che prevede la possibilità di prorogare, fino ad un massimo di due anni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti con procedure ad evidenza pubblica nel sistema Regione, secondo le direttive impartite dall'assessore competente. La norma regionale impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile ed eccede dalla competenza statutaria, poiché prevede una disciplina specifica, valevole per la sola Regione autonoma Sardegna, che consente di prorogare in modo generalizzato gli incarichi dirigenziali regionali in corso di esecuzione, mentre invece l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 ha un effetto unificante delle regole inerenti all'accesso nelle pubbliche amministrazioni. [S. 255/22. Pres. de PRETIS; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 5, comma 29, della legge reg. Sardegna n. 17 del 2021 che, con riguardo al personale della Protezione civile regionale, prevede l'istituzione di una indennità pensionabile analoga a quella percepita dal personale della Protezione civile nazionale. La norma regionale impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile poiché, intervenendo nell'ambito del trattamento giuridico ed economico

dei dipendenti dell'amministrazione regionale, si pone in contrasto con gli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, i quali stabiliscono rispettivamente che i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli regionali, sono regolati contrattualmente e che il trattamento economico fondamentale e accessorio è definito dai contratti collettivi. La norma impugnata infatti non si limita a prevedere le risorse finanziarie necessarie al pagamento dell'indennità pensionabile al personale della protezione civile regionale, ma interviene determinando unilateralmente detta indennità, con ciò sottraendone la disciplina alla negoziazione tra le parti interessate secondo i canoni della contrattazione collettiva. Le competenze statutarie devono comunque essere esercitate nel rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e, conseguentemente, anche delle previsioni recate dal d.lgs. n. 165 del 2001. [S. 255/22. Pres. de PRETIS; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 81, quarto comma, ora terzo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 29-bis della legge reg. Molise n. 7 del 1997. La disposizione – censurata dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale del Molise per il 2020 – riconosce al personale regionale inserito nell'istituita "area quadri" una apposita indennità retributiva. La previsione di detta indennità, collocandosi fuori dalle previsioni della contrattazione collettiva, non solo collide con la disciplina del rapporto di pubblico impiego – definita dal legislatore nell'esercizio della propria competenza esclusiva in materia di ordinamento civile – ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio *a quo*, introduce una voce di spesa a carico della finanza regionale senza il necessario fondamento nella citata contrattazione, incidendo così sull'equilibrio finanziario dell'ente e ledendo i criteri dettati dall'ordinamento per la corretta gestione della finanza pubblica allargata). (*Precedenti*: S. 232/2019 - *mass.* 40824; S. 138/2019 - *mass.* 42401; S. 112/2020 - *mass.* 43320). [S. 253/22. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dal Governo, dell'art. 7 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che estende al personale dipendente della Servizi ausiliari Sicilia scpa, che abbia svolto servizi sanitari ausiliari in attività afferenti a pazienti COVID-19, l'art. 5, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 9 del 2020, relativo a un riconoscimento economico speciale per gli operatori del SSR impegnati nella detta emergenza. La norma impugnata non contiene previsioni direttamente incidenti sulla regolamentazione del rapporto di lavoro, attribuita alla contrattazione collettiva e, quindi, sulla materia dell'ordinamento civile. Essa – operando un rinvio alla norma che autorizza le aziende del SSR a liquidare il riconoscimento, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori – prevede un importo massimo, stabilendo la copertura della relativa spesa e si colloca, pertanto, nella fase della determinazione delle risorse disponibili, distinta e a monte rispetto a quella, riservata alla contrattazione collettiva, volta alla concreta determinazione del trattamento economico accessorio del personale. [S. 155/122. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Sardegna n. 18 del 2020. Nel contesto del complesso percorso di transizione del personale di FoReSTAS al comparto unico di contrattazione collettiva regionale, le disposizioni impugnate dal Governo anticipano in via provvisoria l'inquadramento del personale, anche dirigente, dell'Agenzia FoReSTAS nelle categorie e nelle fasce del comparto unico del contratto collettivo regionale, determinando anche il connesso trattamento retributivo, senza attendere il perfezionarsi delle procedure negoziali che avrebbero dovuto scandire tale processo, attuando una indebita sostituzione della fonte di disciplina del rapporto di lavoro che l'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 – contenente un principio fondamentale della materia – individua nella contrattazione collettiva. (Precedenti citati: sentenze n. 43 del 2020, n. 232 del 2019, n. 154 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014). [S. 153/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l), dell'art. 13, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, il primo che estende il regime della stabilizzazione di cui all'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014 ai lavoratori socialmente utili (LSU) o di pubblica utilità (LPU) assunti presso la società Almaviva Contact spa già destinatari dei benefici di cui all'art. 2, comma 5, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2006, e il secondo nella parte in cui dispone che l'art. 20 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 si applica anche ai lavoratori già destinatari del regime transitorio dei LSU assunti presso la società Almaviva Contact spa e transitati alla società Exprivia Projects srl. In entrambe le ipotesi, la possibilità dell'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art. 30 della legge reg. Siciliana n. 5 del 2014, al fine del reinserimento nella procedura di assegnazione in utilizzazione in attività socialmente utili, non è volta alla stabilizzazione dei lavoratori fuoriusciti dalla società Almaviva Contact spa, bensì alla loro possibile riassegnazione come lavoratori socialmente utili, in alternativa alla erogazione del beneficio economico gravante sul Fondo unico per il precariato. Pertanto l'iscrizione dei lavoratori ex LSU nell'elenco regionale suddetto non determina alcuna loro nuova stabilizzazione, ma solo consente che essi possano essere assegnati ad attività socialmente utili, senza perciò disciplinare né aspetti riferibili alla materia «ordinamento civile», né comportando la stabilizzazione di questi lavoratori come dipendenti regionali in assenza di concorso pubblico. [S. 25/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. – dell'art. 21 della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, che autorizza l'Azienda Ospedale-Università di Padova a rideterminare, previa deliberazione della Giunta regionale, i fondi del personale del comparto e delle aree dirigenziali fino a concorrenza del livello medio *pro capite* riferito all'anno 2018 dei fondi delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR). La disciplina regionale impugnata non è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, poiché essa non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico dei dipendenti, affidata alla contrattazione collettiva, e non si sostituisce alla negoziazione fra le parti, che rappresenta l'imprescindibile fonte di disciplina del rapporto di lavoro. La disposizione impugnata non si

discosta inoltre dal principio in tema di spesa del personale recato dall'art. 23, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 75 del 2017 e non risulta violato, pertanto, neppure il canone di eguaglianza, che richiede un'applicazione uniforme, presso tutte le amministrazioni, di tale principio di coordinamento della finanza pubblica. (*Precedenti citati: sentenze n. 199 del 2020, n. 232 del 2019, n. 191 del 2017 e n. 28 del 2013*). [S. 20/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 108 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019 che, sostituendo il comma 22 dell'art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 2017, dispone che l'indennità mensile non pensionabile prevista dall'art. 110, sesto comma, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 1981, è corrisposta, oltre che agli addetti di segreteria, agli autisti di rappresentanza. La norma regionale impugnata dal Governo, regola uno degli istituti tipici del rapporto di lavoro pubblico privatizzato con conseguente lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Nessun rilievo riveste la circostanza che essa sia intervenuta solo a puntualizzare una disciplina introdotta dalla norma sostituita e che quest'ultima non fosse stata impugnata, atteso che ha non solo riprodotto la previsione dell'estensione dell'indennità operata dalla norma sostituita, rinnovando la lesione, ma ha anche ulteriormente esteso la categoria dei beneficiari dell'indennità. (*Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2019, n. 213 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 7 del 2011, n. 332 del 2010, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007*). [S. 273/20. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. – dell'art. 112, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, là dove stabilisce che al personale trasferito dalle Province alla Regione, mediante mobilità volontaria di Comparto, si applica il trattamento economico di cui all'art. 50, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2016, che garantisce il mantenimento della retribuzione individuale di anzianità o il maturato economico in godimento all'atto del trasferimento. La norma impugnata, lungi dal sostituirsi al legislatore statale o alla contrattazione collettiva quanto alla disciplina del trattamento economico del personale trasferito, rinvia proprio a tali fonti, richiamandone le prescrizioni, al fine di promuovere, in un'ottica di coerenza di sistema, la mobilità di comparto. Obiettivo finale è, infatti, il superamento definitivo delle Province e il completamento del trasferimento delle funzioni alla Regione, al fine di consentire a quest'ultima di gestire nella maniera più adeguata ed efficiente i nuovi compiti amministrativi che le sono stati affidati. Inoltre, la denunciata violazione del principio di uguaglianza si basa su un erroneo presupposto interpretativo, atteso che la disposizione impugnata non opera alcuna differenziazione di trattamento in base alla residenza del lavoratore del comparto unico regionale, ma si rivolge, indistintamente, al personale trasferito dalle Province alla Regione mediante mobilità volontaria di comparto. [S. 273/20. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. l), Cost., gli artt. 1, 3, comma 4, 6, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 26 della legge reg. Molise n. 16 del 2019, che istituiscono una “Struttura

multifunzionale di orientamento”, di supporto ai servizi regionali per il lavoro e l’orientamento permanente, prevedendo l’impiego del personale iscritto all’albo regionale degli operatori della formazione professionale, in posizione di distacco presso la pubblica amministrazione. La disposizione impugnata dal Governo, nel creare un’apposita struttura presso cui sono distaccati lavoratori in via tendenzialmente permanente, viola la competenza esclusiva statale nella materia dell’ordinamento civile, in relazione all’art. 36, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché non si limita a richiamare l’istituto del distacco di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, ma lo disciplina in maniera peculiare e divergente dalla fattispecie legale. Peraltro, la disciplina statale del pubblico impiego prevede l’utilizzazione di forme flessibili di lavoro mutate dal diritto privato solo per specifiche esigenze temporanee di carattere eccezionale. Pertanto, la norma impugnata, comportando una tendenziale “internalizzazione” di personale privato nell’organico regionale, viola altresì il principio di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione. [S. 257/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. f) e g), e 16, comma 1, lett. f) e g), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le norme impuginate dal Governo, nel prevedere – quale criterio di regolamentazione del comando del personale dipendente degli enti e delle società appartenenti al gruppo «Sistema Regione Molise» e del personale degli enti rientranti nel sistema sanitario regionale (ASREM e ARPA) – che il trattamento economico del personale rimanga a carico dei bilanci dei rispettivi enti di appartenenza, contrastano con la disciplina di cui all’art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165 del 2001 – che impone agli enti e alle amministrazioni che utilizzano personale di altre pubbliche amministrazioni di rimborsare l’onere relativo al trattamento fondamentale agli enti di provenienza – adottata nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», e volta anche a garantire la corretta allocazione della spesa nell’ambito del «coordinamento della finanza pubblica». (*Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018*). [S. 227/20. Pres. MORELLI; Red. CORAGGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 64, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, nella parte in cui prevede per i soggetti utilizzati in lavori socialmente utili all’interno delle pubbliche amministrazioni della Regione, il transito, con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la Resais spa. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale nella materia ordinamento civile poiché consente la conversione di rapporti di tipo formativo in rapporti di tipo lavorativo, con l’effetto della loro stabilizzazione *ex lege* e della conseguente novazione del rapporto giuridico. Nondimeno, tale transito potrà essere definito nel rispetto, quanto ai profili di ordinamento civile, della normativa statale dettata dagli artt. 19, 20 e 25 del d.lgs. n. 175 del 2016 per le società a partecipazione pubblica. [S. 194/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – dell’art. 22 della legge reg. Siciliana n. 17 del

2019, che prevede la disciplina del rapporto di lavoro del personale sanitario c.d. incaricato di cui alla legge n. 740 del 1970, incluso il regime delle incompatibilità, mediante linee guida dell'assessore regionale. La norma impugnata dal Governo non viola la competenza legislativa esclusiva nella materia ordinamento civile poiché, nel riferirsi al regime delle incompatibilità, essa rinvia agli accordi collettivi nazionali di categoria, con la conseguenza che le linee guida adottate dall'assessore regionale per la salute sono meramente ricognitive delle attività di contrattazione collettiva e attengono ai profili organizzativi del servizio. La norma impugnata può dunque essere interpretata nel senso che essa si limita a riconoscere che l'attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato deve tener conto della disciplina delle incompatibilità applicabile ai medici della sanità convenzionata, ma non attribuisce all'Assessore regionale per la salute alcun potere regolatorio in deroga nell'adozione delle menzionate linee guida. [S. 194/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Lazio in riferimento agli artt. 5, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, e 120, secondo comma, Cost.; e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in riferimento complessivamente agli artt. 117, terzo comma e 119, secondo comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e 120, Cost., nonché agli artt. 8, n. 1), (in relazione agli artt. 4, n. 7 e 9, n. 10), al Titolo II, al Titolo VI (e in particolare all'art. 79), agli artt. 103, 104 e 107 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992, all'art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, al d.lgs. n. 268 del 1992 e all'accordo concluso tra il Governo, la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 15 ottobre 2014 – dell'art. 1, comma 865, della legge n. 145 del 2018. La norma impugnata stabilisce che ove l'ente non abbia rispettato i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, per un verso venga inserito nel contratto dei direttori generali e dei direttori amministrativi degli enti sanitari delle Regioni e delle Province autonome uno specifico obiettivo volto al rispetto di tali tempi, mentre, per altro verso, prevede che sia condizionata a questo obiettivo una quota della indennità di risultato non inferiore al 30 per cento di quella contrattualmente prevista, prescrivendosi altresì il criterio per il suo riconoscimento, graduato in funzione della maggiore o minore consistenza del ritardo nei pagamenti. Tale disciplina interviene in dettaglio sui singoli contratti di lavoro che ricadono, in quanto tali, nell'ambito dell'ordinamento civile, la cui finalità mediata è riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica, in quanto diretta a “riorientare” la spesa pubblica verso il rispetto dei tempi di pagamento stabiliti dalla direttiva 2011/7/UE e dalla pertinente legislazione nazionale. Tale intervento incide solo in via mediata sulle diverse competenze regionali e provinciali relative alla organizzazione sanitaria, dato il carattere trasversale delle competenze statali cui tale intervento è comunque riconducibile in via prevalente, da cui discende che non sussiste quell'inestricabile intreccio di competenze statali e regionali che necessita della leale collaborazione. Infine, con riguardo alla specifica censura delle Province autonome, la *ratio* della norma è del tutto svincolata dal mancato concorso dello Stato al finanziamento del servizio sanitario di queste ultime; peraltro, l'autonomia regionale e provinciale non è stata svuotata o intaccata nel suo nucleo essenziale, ma soltanto limitata. (*Precedenti citati: sentenze n. 251*

del 2016, n. 28 del 2014 e n. 272 del 2015). [S. 78/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 66 del 2018, che prevede la possibilità di collocare sedi di continuità assistenziale presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso, al fine di gestire le richieste caratterizzate da bassa criticità. La norma impugnata, prefigurando una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale, non incide, di per sé, sulla disciplina dell'attività professionale, costituente materia propria della contrattazione collettiva, che rientra nell'ambito dell'ordinamento civile, e pertanto non invade ambiti costituzionalmente riservati allo Stato. Essa, infatti, si limita, in coerenza con il contenuto dell'Accordo del 7 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 1997, ad impegnare l'amministrazione regionale a promuovere, nel rispetto della disciplina statale e delle norme della contrattazione collettiva, le azioni necessarie per il conseguimento di un apprezzabile obiettivo organizzativo, come risulta dal chiaro tenore letterale del comma 2 dell'art. 2 e del comma 1 del successivo art. 3 della legge reg. Puglia n. 66 del 2018. (*Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2012, n. 94 del 2011, n. 43 del 2011, n. 8 del 2011 e n. 308 del 2009*). [S. 53/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che autorizza l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Forestas) ad inquadrare temporaneamente nel proprio organico il personale impegnato dagli affittuari fino alla data di risoluzione del contratto. I profili concernenti l'assunzione e l'inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, comportano l'applicabilità, anche per la Regione autonoma della Sardegna, dell'art. 36, comma 2, del t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle «esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale» che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato: la disposizione regionale travalica detto limite, mancando di adeguati elementi che comprovino la sussistenza di un'effettiva situazione temporanea ed eccezionale. (*Precedente citato: sentenza n. 217 del 2012*). [S. 43/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 22, commi 14 e 15, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, che ridetermina il trattamento economico dei dipendenti assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, disponendo la riclassificazione con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale. La norma impugnata dal Governo invade la competenza esclusiva statale nella materia "ordinamento civile", in quanto contrasta con la riserva di contrattazione collettiva per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale pubblico. [S. 16/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 53 della legge reg. Basilicata n. 38 del 2018, che proroga ulteriormente i contratti di collaborazione coordinata e continuativa inerenti a prestazioni molteplici ed eterogenee, relative a settori di competenza dell'amministrazione regionale (in specie al settore sanitario e farmacologico e a quello artistico-culturale). La disposizione impugnata dal Governo, mirando a prorogare la durata di contratti già in essere con enti e strutture regionali e, conseguentemente, la durata dei rapporti di collaborazione fondati su tali contratti, pur incidendo sulla materia dell'organizzazione amministrativa regionale è riconducibile alla materia dell'ordinamento civile, in contrasto con il d. lgs. n. 75 del 2017, che ha espressamente introdotto, nel testo del d.lgs. n. 165 del 2001, il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro e ha puntualmente delimitato le deroghe a tale divieto. [S. 5/20. Pres. CAROSI; Red. SCIARRA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2018. La disposizione impugnata dal Governo, che conferma l'indennità aggiuntiva per i medici di continuità assistenziale, prevista dall'Accordo integrativo regionale (AIR) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (approvato con delib. Giunta regionale n. 916 del 2006), fornisce una "interpretazione" della finalizzazione di tale compenso, per le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui vengono rese le prestazioni sanitarie, e del contributo offerto allo svolgimento di tutte le attività. Così disponendo, la legge regionale impugnata incide su un aspetto del trattamento economico dei medici di continuità assistenziale (già guardia medica) che l'ordinamento nazionale demanda alla fonte negoziale collettiva. [S. 157/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione degli artt. 81 e 117, secondo comma, lett. l) e o), Cost. – gli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, l'art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e l'art. 4, comma 1, terzo periodo, e comma 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017 e le spese dagli stessi generate non possono essere inserite nei relativi rendiconti. La normativa censurata dalla Corte dei conti – sez. riunite per la Regione Trentino-Alto Adige, nel consentire ai dirigenti provinciali e regionali di conservare, come assegno personale pensionabile attribuito mediante il sistema retributivo, indennità di direzione e coordinamento a vario titolo percepite dopo la cessazione dei relativi incarichi, incide in due materie di competenza esclusiva statale, quali l'ordinamento civile e la previdenza sociale, ponendo in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell'equilibrio del bilancio e della copertura della spesa. Tali norme incidono sull'articolazione della spesa del bilancio consuntivo, sul *quantum* della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell'esercizio della sua competenza esclusiva. L'avanzo di amministrazione delle autonomie territoriali non può infatti essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione, bensì è soggetto a un

impiego tipizzato, in cui non rientrano dazioni retributive e previdenziali non contemplate dalla legge. [S. 138/19. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. *l*) – gli artt. 12, comma 3, e 13, comma 1, della legge reg. Veneto n. 37 del 2014, rispettivamente modificati dall’art. 57, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 6 del 2015. Le disposizioni impugnate dal Governo, nel prevedere che il personale in servizio nella soppressa Azienda regionale “Veneto Agricoltura”, successivamente transitato nell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (AVISIP), mantiene il contratto di lavoro in essere e, per quanto riguarda le dinamiche contrattuali, segue il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali, incide sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale in servizio nella citata Azienda, afferendo alla materia ordinamento civile. [S. 100/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. – l’art. 2, comma 1, lett. *a*) e *c*), della legge reg. Basilicata n. 53 del 2015, secondo cui, per il personale sanitario regionale, in via transitoria e fino al 31 luglio 2016, il periodo di riferimento per il calcolo della durata massima settimanale di 48 ore dell’orario di lavoro è determinato in 12 mesi (lett. *a*) e sono possibili riposi giornalieri inferiori a 11 ore in presenza di eventi eccezionali non prevedibili (lett. *b*). Le norme impugnate dal Governo – che di fatto prorogano il regime transitorio previsto dall’art. 14 della legge n. 161 del 2014, cessato il 25 novembre 2015 – violano la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, poiché risultano in contrasto con la normativa nazionale di riferimento (artt. 4, 7 e 17 del d.lgs. n. 66 del 2003), che riserva esclusivamente all’autonomia collettiva (precisandone limiti e condizioni) il potere di derogare alle disposizioni in materia di durata massima settimanale del lavoro e di riposo giornaliero, poste dal legislatore statale in via generale. Né osta a tali considerazioni la rilevanza che la regolazione dell’orario di lavoro del personale pubblico regionale assume sugli assetti organizzativi dei servizi che la Regione deve assicurare, trattandosi di competenza residuale, da esercitarsi nel rispetto dei limiti derivanti dalle competenze statali (come quella in materia di ordinamento civile), anche con la previsione di modalità più efficienti di utilizzo delle risorse umane disponibili. [S. 72/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. – l’art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, che, al fine di favorire il ricambio generazionale dell’organico della Provincia autonoma, degli enti strumentali pubblici, degli enti locali e delle aziende pubbliche di servizi alla persona, promuove un incentivo all’esodo dal lavoro del personale a tempo indeterminato che si dimette dal servizio in via anticipata; e che, a tal fine, impone delle rilevazioni tecniche volte a verificare la potenziale adesione dei dipendenti interessati, e demanda a successivi provvedimenti legislativi la definizione delle condizioni, delle modalità e dei criteri di attuazione della misura. La materia disciplinata dalla norma provinciale impugnata dal Governo è attratta dall’ordinamento civile e, in ragione dell’art. 40 e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001, deve trovare la propria sede nella contrattazione sindacale tra l’Agenzia provinciale per la rappresentanza

negoziale (A.P.Ra.N.) e le organizzazioni sindacali, al fine di realizzare gli specifici obiettivi, pur meritevoli di apprezzamento, relativi al ricambio generazionale, da definire, però, non con una previa normativa, ma con una disciplina collettiva. Sono dichiarati incostituzionali – per violazione del medesimo art. 117, secondo comma, lett. l), – i commi 2 e 3 dell’art. 17 della legge prov. Trento n. 18 del 2017, il primo dei quali, in diretta correlazione con il comma 1. (*Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2018, n. 160 del 2017, n. 32 del 2017 e n. 251 del 2016*). [S. 62/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 10 della legge reg. Liguria n. 10 del 2008, che ha istituito il ruolo dei vice-dirigenti regionali. La norma censurata dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, per la Regione Liguria, in sede di giudizio di parificazione dei rendiconti regionali, contrasta con quanto disposto dal legislatore statale nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di “ordinamento civile”, dal momento che l’art. 17-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001 aveva rimesso alla contrattazione collettiva l’istituzione di un’apposita area della vice-dirigenza, condizionando l’attribuzione di tale qualifica – come poi precisato dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 8 della legge n. 15 del 2009 – all’avvenuta costituzione della relativa area da parte della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento. Considerato che il citato art. 17-*bis* non ha mai ricevuto applicazione e che non sono mai stati adottati né gli atti ministeriali di indirizzo, né i CCN di comparto, deve concludersi che non è mai stata istituita l’area della vice-dirigenza e che, di conseguenza, le Regioni non avrebbero potuto istituirla. [S. 196/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l’art. 55 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che include nell’ambito applicativo del CCNL sanità anche il personale in posizione di comando dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA). La norma impugnata dal Governo interviene in materia demandata alla potestà legislativa esclusiva statale – in particolare disciplinata dal d.lgs. n. 165 del 2001, che contiene norme fondamentali in materia di riforme economico-sociali della Repubblica, che vincolano anche le Regioni a statuto speciale – implicando effetti non compatibili, in quanto determina il sovrapporsi della disciplina contrattuale vigente presso l’ARPA alla disciplina propria del rapporto con l’amministrazione datrice di lavoro, con conseguenti problemi, ad esempio in ordine all’inquadramento, alle progressioni economiche e di carriera, alla regolazione di specifici aspetti del rapporto di lavoro del dipendente in posizione di comando che si ripercuotono sugli stessi rapporti fra le amministrazioni coinvolte, aspetti tutti riconducibili all’“ordinamento civile” e per i quali è necessario configurare una disciplina omogenea, nel concorso fra legge e autonomia collettiva, sul territorio nazionale in un quadro organico e funzionale, anche per evitare sovrapposizioni di discipline diversificate e non conciliabili. [S. 172/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l’art. 8, comma 1, della legge reg. Umbria n. 10 del 2016, che estende ai dirigenti del ruolo professionale, tecnico e amministrativo del servizio sanitario regionale le procedure concorsuali di

stabilizzazione, riservate dall'art. 1, comma 2, del d.P.C.m. 6 marzo 2015 al “personale del comparto sanità e a quello appartenente all'area della dirigenza medica e del ruolo sanitario”. A prescindere se contrasti o meno con il citato d.P.C.m., la norma impugnata dal Governo attiene alla disciplina del rapporto privatizzato di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la quale è riconducibile alla materia “ordinamento civile” di esclusiva competenza statale, e ciò basta per ritenere invasa tale competenza, non essendo consentita la novazione della fonte normativa statale in una materia ad essa riservata. [S. 234/17. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 5, comma 12, della legge reg. Lombardia n. 22 del 2015. La disposizione impugnata dal Governo – estendendo al personale regionale, per l'anno 2015, la disciplina dei compensi per lavoro straordinario (influyente anche sulle modalità di svolgimento dell'orario lavorativo) dettata dall'art. 1, comma 532, della legge n. 190 del 2014 con esclusivo riferimento al personale non dirigenziale del Comune di Milano impiegato nelle attività di realizzazione e svolgimento di Expo 2015 – incide sulla materia “ordinamento civile”, di esclusiva competenza statale, nella quale, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, rientra la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici, compresi (*ex art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001*) quelli delle Regioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014 e n. 17 del 2014*). [S. 175/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 8, comma 2, della legge reg. Liguria n. 8 del 2016, nella parte in cui inserisce l'art. 8-*quater*, secondo e terzo periodo, nella legge reg. Liguria n. 25 del 2006. La disposizione impugnata dal Governo – che riconosce il trattamento di trasferta previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro al personale impegnato nell'attività di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea consiliare, se la seduta si protrae oltre le ore ventuno, e al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue – concerne un aspetto della retribuzione, e, per tale assorbente profilo, incide sulla materia “ordinamento civile”, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva. [S. 160/17. Pres. GROSSI; Red. MORELLI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, primo comma, lett. l), Cost. – l'art. 44, comma 6, lett. h), della legge della Regione Molise n. 8 del 2015 [sostitutivo dell'art. 31, comma 3, della legge reg. Molise n. 10 del 2010], concernente la determinazione dei trattamenti economici complessivi dei dirigenti apicali degli enti dipendenti dalla Regione Molise, delle società partecipate, delle fondazioni o altri organismi dipendenti comunque denominati. La norma impugnata dal Governo – che in parte è meramente ricognitiva (là dove fa riferimento ai trattamenti tabellari previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali), e in parte incide direttamente sulla determinazione del trattamento economico dei suddetti dirigenti (là dove prevede che la retribuzione di posizione sia non superiore alla misura massima prevista dai

contratti collettivi, aumentata del 50%, e che la retribuzione di risultato sia ancorata *ex lege* alla misura determinata, secondo i sistemi di valutazione, per i direttori di servizio) – viola la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, cui è riconducibile la regolazione del rapporto di lavoro pubblico regionale, con specifico riferimento al profilo della sua contrattualizzazione. [S. 257/16. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. – l’art. 44, comma 1, lett. *b*), della legge della Regione Molise n. 8 del 2015, che aggiunge alla legge reg. Molise n. 10 del 2010 l’art. 20-*bis*, secondo il quale non sono ricompresi nelle dotazioni organiche della Regione una serie di posti corrispondenti a figure funzionali dell’alta dirigenza regionale. Nonostante le modifiche introdotte dalla sopravvenuta legge regionale n. 4 del 2016 (il cui art. 27 ha ridotto a tre i posti esclusi dalla dotazione organica e ha conformato il conferimento dei relativi incarichi al rispetto dei vigenti limiti alla spesa del personale e all’applicazione delle disposizioni dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nelle misure percentuali riferite alla dotazione organica dei dirigenti di prima fascia), la norma impugnata dal Governo determina comunque effetti negativi sia di ordine finanziario, sia riguardo al razionale assetto organizzativo, sostanzialmente aggirando le norme volte alla razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e al contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli di finanza pubblica, con conseguente violazione del principio di buon andamento e della competenza statale in materia di ordinamento civile. [S. 257/16. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

2.2. In particolare: i rapporti lavorativi “in essere”

Il discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale sta nel fatto che quest’ultima si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile, anche se si tratta di conferimento degli incarichi dirigenziali esterni, mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Appartengono alla competenza delle regioni la disciplina delle procedure concorsuali e l’utilizzo delle graduatorie, mentre è materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (*Precedenti*: S. 267/2022 - *mass.* 45254; S. 140/2023 - *mass.* 45642; S. 84/2022 - *mass.* 44761). [S. 185/24. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

Sono ascrivibili alla materia dell’ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza legislativa regionale quelli che riguardano profili pubblicistico-organizzativi che si collocano a monte. (*Precedenti*: S. 70/2022 - *mass.* 44856; S. 195/2021 - *mass.* 44312). [S. 163/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

Il discrimine tra la materia dell’ordinamento civile e quella residuale dell’organizzazione amministrativa regionale sta nel fatto che quest’ultima si

arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell’ordinamento civile. (*Precedenti*: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 255/2022 - mass. 45237; S. 84/2022 - mass. 44761). [S. 124/23. Pres. SCIARRA; Red. PETITTI]

La disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati deve essere assoggettata a regole che ne garantiscano l’uniformità a livello nazionale, sicché il legislatore regionale non può emanare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e che, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca a quella statale e, per essa, alla contrattazione collettiva. Rientrano, infatti, nella materia «ordinamento civile» gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere e che si impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità. (*Precedenti*: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 153/2021 - mass. 44108; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43602; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 78/2020 - mass. 42529; S. 16/2020 - mass. 41461). [S. 113/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale. (*Precedenti*: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 128/2020 - mass. 43487; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601). [S. 84/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

La materia dell’ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; in particolare, ad essa sono da ricondurre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza legislativa residuale regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale. (*Precedenti*: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 277 del 2013; S. 235/2010 - mass. 34797). [S. 70/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

Gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere – ivi compresi quelli relativi al personale delle Regioni a statuto speciale – sono da ricondurre alla materia dell’ordinamento civile, mentre i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale rientrano nella competenza legislativa residuale regionale. (*Precedenti*: S. 195/2021 - mass. 44312; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 16 del 2020 - mass. 41461; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 172 del 2018 - mass. 40163; S. 191/2017 - mass. 41906; S. 257 del 2016 - mass. 39218; S. 186/2016 - mass. 39017; S. 211 del 2014 - mass. 38098; S. 151 del 2010 - mass. 34613; S. 189 del 2007 - mass. 31369). [S. 39/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

Rientrano nella materia dell'ordinamento civile i soli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, i quali si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità. (*Precedenti*: S. 32/2017 - *mass.* 39458; S. 251/2016; S. 186/2016; S. 180/2015). [S. 9/22. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere sono da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile, mentre i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano nella competenza legislativa residuale regionale. (*Precedenti*: S. 194/2020 - *mass.* 43033; S. 126/2020 - *mass.* 43224; S. 191/2017 - *mass.* 41906). [S. 195/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

La disciplina dell'impiego pubblico regionale deve essere ricondotta all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo per i profili privatizzati del rapporto, attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove i profili 'pubblicistico-organizzativi' rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. (*Precedenti citati*: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 5 del 2020, n. 241 del 2018, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 233 del 2006 e n. 2 del 2004). [S. 42/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

La materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro; in particolare, ad essa sono da ricondurre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre rientrano nella competenza regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. (*Precedenti citati*: sentenze n. 257 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 175 del 2017, n. 72 del 2017, n. 32 del 2017, n. 257 del 2016, n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269 del 2014, n. 211 del 2014, n. 17 del 2014, n. 149 del 2012 e n. 63 del 2012). [S. 25/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Sono da ricondurre alla materia dell'ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere – ivi compresi quelli relativi al personale delle Regioni a statuto speciale – e rientrano, invece, nella competenza legislativa residuale regionale i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, come la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro. (*Precedenti citati*: sentenze n. 25 del 2020, n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 32 del 2017, n. 257 del 2016, n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 211 del 2014, n. 149 del 2012, n. 141 del 2012, n. 63 del 2012, n. 51 del 2012, n. 235 del 2010, n. 151 del 2010, n. 100 del 2010, n. 159 del 2008, n. 95 del 2008 e n. 189 del 2007). [S. 194/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

2.2.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), l'art. 57, comma 6, della legge reg. Siciliana n. 3 del 2024, la

quale stabilisce che, nelle more dell'adozione del d.m. chiamato a fissare i compensi massimi degli amministratori e dei dipendenti delle società controllate, si applicano le disposizioni di cui al d.P.C.m. n. 143 del 2022. La disposizione impugnata dal Governo – la quale, nel menzionare gli enti di cui al comma 2 del citato art. 11 del d.lgs. n. 175 del 2016, non può che riferirsi alle società sottoposte a controllo pubblico –, contrasta con la competenza legislativa esclusiva statale e con le norme interposte evocate, di cui all'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016 e all'art. 1, comma 596, della legge n. 160 del 2019, che esclude l'applicabilità di una disciplina regolamentare ai fini della determinazione dei compensi *de quibus*. (*Precedente: S. 153/2022 - mass. 44847*). [S. 197/24. Pres. BARBERA; Red. SAN GIORGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 10, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 che prevede – per il personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) e in servizio a tempo determinato, alla data del 31 dicembre 2019, presso una azienda o ente del Servizio sanitario della Regione Puglia (SSR) – la possibilità di conferma, previa domanda di mobilità, nei ruoli di quest'ultima a tempo indeterminato. La disposizione regionale impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, poiché interviene su rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere e incide sul profilo della durata, trasformandoli in nuovi rapporti a tempo indeterminato. Essa inoltre, facendo ricorso all'istituto della mobilità anche per il personale non di ruolo, viola il principio del pubblico concorso. [S. 195/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

2.3. Delle competenze primarie degli enti ad autonomia speciale

Le norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica – tra cui l'art. 36 t.u. pubblico impiego che regola le forme di impiego flessibili nella p.a., compreso il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato – costituiscono limiti anche per l'esercizio delle competenze legislative esclusive delle regioni a statuto speciale. (*Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 265/2013*). [S. 61/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

I profili concernenti l'assunzione e l'inquadramento del personale pubblico privatizzato, riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, comportano l'applicabilità anche alle regioni ad autonomia speciale dell'art. 36, comma 2, t.u. pubblico impiego, nella parte in cui introduce il limite delle esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale che devono sussistere per giustificare la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. (*Precedenti: S. 43/2020 - mass. 42978; S. 217/2012 - mass. 36616*). [S. 61/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

I principi desumibili dal d.lgs. n. 165 del 2001 costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che si impongono, proprio in ragione della loro rilevanza economico-sociale, anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano. (*Precedenti: S. 93/2019 - mass. 42210; S. 201/2018 - mass. 40364*). [S. 190/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

I principi fissati dalla legge statale in materia dei rapporti di lavoro pubblico e della loro contrattualizzazione costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. (*Precedenti*: S. 154/2019 - mass. 42417; S. 232/2019 - mass. 40824; S. 81/2019 - mass. 42358; S. 172/2018 - mass. 40163; S. 234/2017 - mass. 40011; S. 225/2013 - mass. 37334; S. 77/2013 - mass. 37032). [S. 190/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

Sebbene alla Regione Siciliana spetti, ai sensi dell'art. 14, lett. q), dello statuto di autonomia, la competenza legislativa esclusiva in materia di stato giuridico ed economico del proprio personale, tale potestà di regolazione incontra i limiti derivanti dalle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, quali sono i principi desumibili dal t.u. pubblico impiego. (*Precedenti citati*: sentenze n. 93 del 2019, n. 201 del 2018, n. 178 del 2018, n. 172 del 2018 e n. 189 del 2007). [S. 16/20. Pres. CARTABIA; Red. ZANON]

[...] Il rapporto di impiego del personale delle Regioni è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva, ai sensi degli artt. 2, comma 3, e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001. In relazione al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, ciò comporta che la disciplina del trattamento economico e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico, rientri nella materia "ordinamento civile", riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ciò vale anche per la Regione autonoma Sardegna, la cui potestà legislativa primaria in tema di "stato giuridico ed economico del personale", per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. I principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale. (*Precedenti citati*: sentenze n. 81 del 2019, n. 175 del 2017, n. 160 del 2017, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 189 del 2007 e n. 314 del 2003). [S. 154/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

2.3.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. d), Cost., l'art. 5, comma 1, lett. f), della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, il quale, aggiungendo il comma 7-bis all'art. 55 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, attribuisce in via unilaterale al personale regionale, in servizio a tempo indeterminato e determinato presso l'ufficio speciale Centrale unica di committenza [CUC], una competenza economica in sostituzione dei premi previsti dal comma 4 dell'art. 90 del CCRL vigente. La disposizione impugnata dal Governo sottrae la relativa regolamentazione alla negoziazione con le parti interessate, prerogativa riservata dalla legge statale alla contrattazione collettiva, con conseguente invasione della competenza legislativa dello Stato nella materia «ordinamento civile». [S. 190/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 117, secondo comma, lett. l), Cost. in materia «ordinamento civile», l'art. 50 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021; che prevede un incremento delle ore di incarico a tempo indeterminato dei medici veterinari specialisti ambulatoriali, già titolari di un incarico da almeno cinque anni. La disposizione impugnata dal Governo prevede opzioni incompatibili con l'Accordo collettivo nazionale 31 marzo 2020, il quale disciplina i rapporti con specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, nel rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità che devono caratterizzare l'espletamento di questi servizi pubblici di rilevanza primaria. [S. 190/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 2, commi 7 e 8, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2019, nella parte in cui stabiliscono rispettivamente che nell'accordo di mobilità, previsto dal precedente comma 6, possa essere disciplinata anche la copertura dei posti vacanti all'esito della riduzione della dotazione organica dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, e che, per la gestione sia delle eccedenze sia delle carenze di personale conseguenti alla rimodulazione della pianta organica, prevede la possibilità del ricorso al «distacco». La prima delle disposizioni impuginate si lega all'ultimo comma dell'art. 2, recante la clausola di invarianza finanziaria, che costituisce anche condizione di legittimità dello stesso accordo di mobilità, cosicché la copertura delle vacanze in un ente regionale con elevato numero di esuberi, come l'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, non può generare ulteriore spesa per il personale. Essa pertanto attiene a profili organizzativi dell'ente regionale, espressione della competenza legislativa regionale esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lettera p, dello statuto reg. Siciliana), e non si pone in frizione con le norme statali in tema di mobilità nel lavoro pubblico contrattualizzato e segnatamente con l'art. 33 del d.lgs. n. 165 del 2001. Quanto al comma 8, essa non comporta alcuna deroga alla disciplina posta dal d.lgs. n. 165 del 2001, limitandosi a prefigurare il distacco come strumento di gestione del rapporto di impiego del personale (in esubero) dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia alle condizioni e nei limiti in cui ciò è possibile alla stregua della normativa statale del pubblico impiego privatizzato e della contrattazione collettiva di settore, espressamente richiamata. Inoltre l'accordo di mobilità è condizionato al rispetto della clausola di invarianza finanziaria e quindi non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 257 del 2020, n. 227 del 2020, n. 194 del 2020, n. 25 del 2020, n. 16 del 2020, n. 81 del 2019, n. 172 del 2018, n. 257 del 2016, n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007*). [S. 25/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., dell'art. 66 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018, il quale prevede, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2007 – non oggetto di impugnazione e tuttora vigente –, che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale, ricomprendente il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori,

nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 6, 6-ter e 35 del d.lgs. n. 165 del 2001. La disposizione impugnata non interviene sulla regolamentazione del rapporto di lavoro e pertanto non disciplina aspetti riferibili alla materia dell'ordinamento civile. Essa, invece, è funzionale alla realizzazione di esigenze organizzative dell'amministrazione pubblica siciliana, secondo criteri di efficienza, economicità e qualità dei servizi, cui la definizione della dotazione organica, attraverso la modulazione del piano dei fabbisogni di personale, è preordinata. In tale senso, essa è espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, di cui all'art. 14, lett. p), dello statuto regionale. L'espresso richiamo agli articoli citati del d.lgs. n. 165 del 2001, di cui la norma regionale censurata prescrive il «rispetto», consente di interpretare quest'ultima nel senso che il transito nei ruoli dell'amministrazione regionale siciliana del personale dei catalogatori ed esperti catalogatori deve essere preceduto dal piano di fabbisogno di personale, così come prescritto dalle richiamate norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e non si determina affatto l'automatico inserimento del personale suddetto nella dotazione organica dell'amministrazione regionale. (*Precedente citato: sentenza n. 172 del 2018*). [S. 25/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2018, il quale, nel sostituire l'art. 26, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, dispone l'attribuzione di un'indennità aggiuntiva, equiparata al trattamento spettante ai dirigenti, al personale non dirigente preposto al coordinamento delle unità di progetto di cui all'art. 26, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 31 del 1998, costituite dall'amministrazione regionale per il conseguimento di obiettivi specifici [...] [S. 154/19. Pres. LATTANZI; Red. ZANON]

2.4. Di alcuni ambiti applicativi: incarichi dirigenziali esterni

Il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni – di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 – si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, e la disciplina del relativo rapporto, compresa quella afferente alla sua durata massima, appartiene alla materia dell'ordinamento civile. (*Precedenti: S. 257/2016 - mass. 39214; S. 310/2011 - mass. 35950; S. 324/2010 - mass. 35020*). [S. 84/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

Le disposizioni di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 riguardano l'instaurazione di rapporti di lavoro con una pubblica amministrazione e dunque rientrano nella materia dell'ordinamento civile di competenza esclusiva dello Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 211 del 2014, n. 151 del 2010 e n. 189 del 2007*). [S. 257/16. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

2.4.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga per dodici mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere stipulati, per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, con soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione. La disposizione impugnata dal Governo, influenzando sulla durata di contratti di lavoro

in essere, ricade nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, senza che ricorrano specifiche ed eccezionali ragioni di natura pubblicistico-organizzativa che possano farla ritenere prevalentemente riferibile alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale. Il legislatore regionale ha, pertanto, realizzato una interferenza "a valle" del rapporto di lavoro, adottando una formulazione che investe tutti i contratti in essere, a prescindere dalla durata complessiva che, invece, l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce, a seconda della funzione dirigenziale, in tre o cinque anni; né, a fronte del carattere provvedimentale della norma impugnata – che la rende soggetta a un controllo di costituzionalità particolarmente severo – la difesa regionale ha dimostrato il rispetto di tali limiti temporali. (*Precedente*: S. 128/2020 - *mass.* 43487). [S. 84/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 32, comma 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2015. La norma impugnata dal Governo, prevedendo che la titolarità del servizio "Centrale unica di committenza regionale", istituito ai sensi dell'art. 22 della stessa legge regionale, può essere conferita "anche a personale esterno all'amministrazione regionale, in deroga alle disposizioni vigenti", lede la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile, poiché autorizza un'incondizionata deroga anche all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale è possibile conferire, fornendone esplicita motivazione, incarichi dirigenziali a persone di comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, solo nei limiti numerici previsti dalla medesima disposizione. Né la deroga a tali limiti è giustificabile con le esigenze inerenti alla fase di prima applicazione e alla multidisciplinarietà delle competenze del nuovo servizio, potendo esse motivare solo il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dello stesso art. 19, comma 6. [S. 257/16. Pres. GROSSI; Red. PROSPERETTI]

2.5. Segue: le società a partecipazione pubblica

Per le società a partecipazione pubblica, gli aspetti inerenti ai compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, alla puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, e alle previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell'"ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale. (*Precedente*: S. 191/2017 - *mass.* 41917). [S. 197/24. Pres. BARBERA; Red. SAN GIORGIO]

Pur nell'oggettivo intreccio con profili che coinvolgono la materia del coordinamento della finanza pubblica, va ritenuta prevalente la materia dell'ordinamento civile tutte le volte in cui la disciplina oggetto di esame, come accade per quella afferente ai compensi, sia volta a regolare aspetti eminentemente privatistici, connessi al rapporto negoziale che si instaura tra le società a controllo pubblico e un'ampia platea di soggetti, dovendosi far fronte all'esigenza di apprestare una disciplina uniforme a livello nazionale. (*Precedente*: S. 191/2017 - *mass.* 41917). [S. 197/24. Pres. BARBERA; Red. SAN GIORGIO]

Le disposizioni inerenti al personale delle società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto

privato, sono riconducibili alla materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile. (*Precedenti*: S. 227/2020 - mass. 42656; S. 159/2020 - mass. 43329; S. 25/2020 - mass. 42260; S. 251/2016 - mass. 39229; S. 326/2008 - mass. 32823). [S. 39/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

Le disposizioni inerenti all'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali devono essere ricondotte alla materia dell'ordinamento civile, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della tutela della concorrenza in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. (*Precedenti citati*: sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008). [S. 227/20. Pres. MORELLI; Red. CORAGGIO]

La mobilità volontaria è una fattispecie di cessione del contratto, negozio tipico disciplinato dal codice civile (artt. 1406-1410): essa attiene pertanto ai rapporti di diritto privato, ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, sia con riferimento a fattispecie inerenti all'impiego pubblico privatizzato sia, a maggior ragione, con riguardo ai rapporti di lavoro privato, quali sono, pur con profili di specialità, quelli intercorrenti con le società a partecipazione pubblica. (*Precedenti citati*: sentenze n. 17 del 2014, n. 68 del 2011 e n. 324 del 2010). [S. 159/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

In tema di società a partecipazione pubblica, la giurisprudenza costituzionale da un lato ha ricondotto le disposizioni inerenti all'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della tutela della concorrenza in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali; dall'altro ha dichiarato l'incostituzionalità di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, e quindi anche alle Regioni, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale. (*Precedenti citati*: sentenze n. 229 del 2013 e n. 326 del 2008). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

2.5.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. e dell'art. 14 dello statuto speciale – l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 6 del 2021, il quale consente a richiesta l'inserimento nell'albo del personale delle società partecipate in liquidazione, per il ricollocamento o la mobilità del relativo personale eccedentario, dei dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti in base alla legislazione regionale vigente, non vi siano stati inclusi per oggettivi impedimenti. La disposizione impugnata dal Governo consente, solo a tali dipendenti, di beneficiare della procedura di mobilità riservata di cui all'art. 64 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2014, a carattere transitorio e non più vigente, con ciò reintroducendo l'obbligo per le società controllate dalla Regione di attingere a tale elenco, prima di poter procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, e richiamando la disciplina

statale dell'epoca quanto alla mobilità orizzontale del personale eccedentario delle società stesse mediante trasferimenti o nuove assunzioni. Per tale via, la disciplina in esame – che si colloca nell'area della materia di competenza esclusiva statale dell'ordinamento civile – si pone in dissonanza con le nuove specifiche previsioni statali vigenti, concernenti la gestione delle eccedenze di personale delle società a controllo pubblico, quali dettate dall'art. 25 TUSP, come modificato dal d.l. n. 162 del 2019, come conv. [S. 39/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. *l*), e terzo Cost., l'art. 15, comma 3, lett. *i*), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire l'utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali, inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale – che, nel disciplinare le società a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei dipendenti, all'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 non ha previsto la possibilità del comando presso le amministrazioni, né ha mutato la natura strettamente privatistica del rapporto – permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle società pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni. [S. 227/20. Pres. MORELLI; Red. CORAGGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., l'art. 2, comma 1, lett. *a*), della legge reg. Lombardia n. 9 del 2019, nella parte in cui, aggiungendo il comma 5-*quaterdecies* all'art. 1 della legge reg. Lombardia n. 30 del 2006, impone alle società partecipate dalla Regione che vogliano acquisire nuove professionalità la preventiva attivazione della mobilità e predetermina *ex lege* il procedimento attraverso il quale quest'ultima deve realizzarsi. Non osta alla riconducibilità della mobilità alla competenza esclusiva statale il fatto che la disposizione sia riferibile anche alle società *in house* – contraddistinte da un legame con le pubbliche amministrazioni tale da configurarle quali “*longa manus*” delle amministrazioni – dal momento che essa comunque incide su profili eminentemente privatistici, in quanto connessi ai rapporti di lavoro di natura puramente privata. Oltretutto, con riguardo alle società a controllo pubblico, la norma regionale impugnata dal Governo si pone anche in contrasto con la specifica disciplina statale della gestione delle eventuali eccedenze di personale (art. 25, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016, anche come sostituito dall'art. 1, comma 10-*nonies*, del d.l. n. 162 del 2019, come conv.). Né è sufficiente a escludere la suddetta invasione di competenza la previsione secondo cui, in caso di candidature con esito positivo, il trasferimento avviene nel rispetto delle disposizioni statali e dei contratti collettivi, attenendo quest'ultima al solo momento conclusivo della mobilità, la quale per il resto rimane disciplinata dalla disposizione regionale impugnata, con indebita compressione del potere di autodeterminazione della società cessionaria. Né, infine, può ritenersi che la citata disposizione regionale costituisca attuazione dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016, avendo il legislatore regionale stabilito un obbligo non temporalmente circoscritto che prescinde da qualsiasi considerazione delle peculiarità dei settori in cui operano le singole realtà societarie. (*Precedenti citati: sentenze n. 283 del 2016, n. 97 del*

2014, n. 229 del 2013, n. 167 del 2013 e n. 295 del 2009). [S. 159/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

2.6. Segue: i giornalisti e il rapporto convenzionale dei medici

Il rapporto convenzionale dei medici, rientrando nell'ambito della c.d. parasubordinazione, va ricondotto alla materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale; ne consegue la preclusione, per il legislatore regionale, di intervenire nella disciplina della materia e di regolamentare in via autonoma il trattamento economico e giuridico del rapporto in convenzionamento, richiedendo il rapporto dei medici in convenzione una regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale, così come è previsto per il lavoro pubblico contrattualizzato. (*Precedenti: S. 5/2020 - mass. 42249; S. 157/2019 - mass. 41750; S. 186/2016 - mass. 39017*). [S. 106/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

La materia concernente l'inquadramento contrattuale dei dipendenti pubblici che siano altresì giornalisti ricade all'interno della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e, per l'effetto, la regolazione del relativo rapporto di lavoro è demandata alla contrattazione collettiva, con particolare riguardo a quella disciplinata dall'art. 9 della legge n. 150 del 2000, che ha connotati di specialità rispetto a quella di cui al d.lgs. n. 165 del 2001. (*Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2020, n. 81 del 2019 e n. 10 del 2019*). [S. 174/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

2.6.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., l'art. 21 della legge reg. Abruzzo n. 10 del 2021, che prevede che le ASL possono assegnare incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la stessa ASL. La disposizione impugnata dal Governo invade la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile in quanto, attribuendo alla ASL la detta facoltà in presenza di un requisito di accesso – l'anzianità triennale nel rapporto provvisorio – non contemplato dalla contrattazione collettiva, incide sulla disciplina del rapporto di convenzionamento dei medici con il Servizio sanitario nazionale, regolato dall'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992. Inoltre la disposizione, nell'imporre il solo citato requisito, si pone in contrasto con la disciplina degli accordi collettivi, che impongono, per l'assegnazione dei detti incarichi, il possesso del diploma di formazione specifica di medicina generale e dell'attestato di idoneità all'esercizio della detta attività. Essa, infine, contrasta anche con requisiti di professionalità del personale medico prescritti dalla legge statale, i quali integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute). (*Precedenti: S. 36/2021 - mass. 43637*). [S. 106/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 30, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 e l'intera legge reg. Liguria n. 5 del 2019 – che, abrogando l'intero comma 1 dell'art. 30 citato, ne ha riproposto in modo identico la prima parte – i quali, attraverso una norma di interpretazione autentica dell'art. 29, comma 2, lett. d), secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 25 del 2006, intervengono sul profilo professionale (e sul connesso equivalente economico) attribuibile al

personale dell'Ufficio stampa dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, con l'effetto di confermare l'applicazione del contratto collettivo dei giornalisti anche oltre l'entrata in vigore del CCNL sottoscritto il 21 maggio 2018, ma pur sempre fino all'entrata in vigore della specifica regolazione di raccordo menzionata dalla dichiarazione congiunta n. 8. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo, nello stabilire le condizioni di perdurante applicabilità della contrattazione collettiva dei giornalisti, in luogo di quella del comparto Funzioni locali, determinano l'effetto di rendere applicabile un contratto collettivo che non coincide con quello indicato dalla fonte a ciò deputata, con conseguente violazione delle prerogative statali in materia; né a considerazioni diverse può condurre la natura solo transitoria delle norme impugnate, poiché la contrattazione collettiva cui rinvia la legislazione statale non è derogabile neanche in via provvisoria. (*Precedenti citati: sentenze n. 112 del 2020 e n. 10 del 2019*). [S. 200/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 11 della legge prov. Trento n. 5 del 2019 che, modificando l'art. 77, comma 2, della legge prov. Trento n. 12 del 1983, ha previsto che la contrattazione collettiva sul trattamento giuridico ed economico dei giornalisti operanti presso la Provincia (e presso gli enti strumentali) si svolga nell'ambito di distinte disposizioni del comparto delle autonomie locali, avuto riguardo ai contratti di riferimento di categoria e con l'intervento delle organizzazioni sindacali di categoria dei giornalisti maggiormente rappresentative a livello nazionale. La norma provinciale impugnata costituisce legittimo esercizio della competenza legislativa primaria della Provincia autonoma in materia di ordinamento degli uffici e del personale. Essa, infatti, si limita a orientare l'azione degli enti provinciali chiamati a negoziare il citato regime contrattuale nella direzione del raggiungimento di un esito negoziale che faccia salvi, per quanto possibile, il regime e le condizioni dei contratti collettivi di categoria dei giornalisti, esaurendo il proprio significato nella disciplina dei rapporti tra l'organo di governo della Provincia e l'ente provinciale chiamato ad operare, in vista dell'avvio della contrattazione, come delegazione trattante. [S. 174/20. Pres. CARTABIA; Red. PETITTI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., gli artt. 2, commi 2 e 6, e 6, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 7 del 2001. Le disposizioni regionali – censurate dalla Corte dei conti, sez. regionale di controllo, nell'ambito del giudizio di parifica del rendiconto regionale della Basilicata relativo all'esercizio 2017 – prevedono l'applicazione del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti agli addetti degli uffici stampa della Regione e degli enti sub-regionali, demandano ad una specifica area di contrattazione regionale l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali all'interno degli uffici stampa, e consentono, in via transitoria, ai dipendenti regionali iscritti all'ordine dei giornalisti, di optare per l'applicazione del contratto di lavoro giornalistico, garantendo il relativo trattamento assistenziale e previdenziale. La definizione di un trattamento economico attraverso legge regionale, operato mediante la tecnica del rinvio ad un contratto collettivo nazionale del settore privato, quale quello dei giornalisti, non solo integra una fonte di disciplina diversa dalla contrattazione collettiva del pubblico impiego regolata dal d.lgs. n. 165 del 2001,

in violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile, ma, nella prospettiva propria dello specifico giudizio *a quo*, comporta un aumento illegittimo della spesa; ciò anche se la particolare area di contrattazione prevista dalla disciplina statale non è stata mai attuata dalla contrattazione collettiva, cosicché la posizione degli addetti agli uffici stampa regionali è attualmente definita dal CCNL relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016-2018 (non sottoscritto dalla Federazione nazionale della stampa italiana), né è stata attuata la speciale sezione contrattuale per specifiche professionalità. (*Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2019 e n. 10 del 2019*). [S. 112/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2018, a norma del quale, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, al personale iscritto all'albo dei giornalisti che presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali delle amministrazioni del comparto unico della Regione degli enti del servizio sanitario regionale si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego, poiché – in contrasto con quanto previsto dalla citata legge n. 150 del 2000 e dall'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, norma fondamentale di riforma economico-sociale, che opera come limite all'autonomia della Regione autonoma in base alle previsioni dello stesso statuto – dispone che ai giornalisti in servizio presso i predetti uffici stampa istituzionali si applichi un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. Né vale l'argomentazione relativa al carattere temporaneo della norma censurata, dal momento che il principio di riserva di contrattazione collettiva non può essere derogato nemmeno in via provvisoria. (*Precedenti citati: sentenze n. 10 del 2019 e n. 314 del 2003*). [S. 81/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l'art. 17, comma 97, della legge reg. Lazio n. 9 del 2017, a norma del quale, nelle more dell'attuazione dell'art. 9, comma 5, della legge n. 150 del 2000, al personale iscritto all'albo dei giornalisti che, a seguito di concorso, presta servizio presso gli uffici stampa istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale, si applica il contratto nazionale di lavoro giornalistico. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del pubblico impiego, poiché, in contrasto con quanto previsto dal citato art. 9, comma 5, e dall'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, dispone che ai giornalisti inquadrati nel personale di ruolo della Regione si applichi un contratto collettivo non negoziato dall'ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), ma dalle organizzazioni datoriali degli editori e dalla Federazione nazionale della stampa italiana. [S. 10/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

3. La conclusione e l'esecuzione dei contratti pubblici

Nell'esercizio delle competenze legislative primarie in materia di lavori pubblici le regioni a statuto speciale e le province autonome sono tenute al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, i quali ricomprendono anche profili basilari del diritto dei contratti, relativi soprattutto alle fasi di conclusione ed esecuzione dell'appalto. (*Precedenti*: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 187/2013 - mass. 37218; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 114/2011 - mass. 35543; S. 43/2011 - mass. 35346; S. 221/2010). [S. 79/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Il settore dei lavori pubblici, incisivamente innovato con la complessiva riforma - avvenuta con interventi successivi nel 1994, 2006, 2016 e 2023 - richiede l'attuazione di principi uniformi su tutto il territorio del Paese. (*Precedenti*: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 482/1995; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 36/2013 - mass. 36955; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 328/2011; S. 184/2011 - mass. 35686; S. 114/2011; S. 221/2010; S. 45/2010 - mass. 34421). [S. 79/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

L'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici, che prescrive l'obbligo di stipulare due specifiche polizze assicurative per l'aggiudicatario di un contratto pubblico, racchiude, nel proprio nucleo essenziale, una norma fondamentale di riforma economico-sociale, i cui tratti identificativi si rinvengono nell'esigenza di garantire interessi generali attraverso un adeguato livello di protezione delle pubbliche amministrazioni committenti. [S. 79/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Le disposizioni del codice dei contratti pubblici che contengono norme ascrivibili all'area della concorrenza e dell'ordinamento civile – quest'ultime, materie di chiaro tenore trasversale – sono norme fondamentali di riforma economico-sociale, che limitano anche la competenza primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, le quali non possono dettare una disciplina da esse difforme. (*Precedenti*: S. 134/2021 - mass. 43998; S. 104/2021 - mass. 43903; S. 56/2020 - mass. 42162; S. 39/2020 - mass. 42292; S. 287/2016 - mass. 39383; S. 166/2019 - mass. 42440; S. 263/2016 - mass. 39291; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 187/2013 - mass. 37218; S. 36/2013 - mass. 36955; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 74/2012 - mass. 36191; S. 184/2011 - mass. 35685; S. 114/2011 - mass. 35543; S. 221/2010 - mass. 34757; S. 45/2010 - mass. 34421; S. 411/2008 - mass. 33018; S. 322/2008 - mass. 32799). [S. 23/22. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

[...] Se il codice dei contratti pubblici presenta, nel suo complesso, i tratti di una riforma economico-sociale, attuativa anche di obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, la disciplina della concorrenza e quella dell'ordinamento civile segnalano, al suo interno, istanze fondamentali di uniformità che limitano la competenza primaria di Regioni a statuto speciale e di Province autonome. (*Precedenti*: S. 166/2019 - mass. 42440; S. 114/2011 - mass. 35543). [S. 23/22. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Le norme fondamentali di riforma economico-sociale nell'ambito del codice dei contratti pubblici sono quelle che attengono, da un lato, alla scelta del contraente

(alle procedure di affidamento) e, dall'altro lato, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione. (*Precedenti: S. 36/2013 - mass. 36955; S. 328/2011 - mass. 35992; S. 221/2010 - mass. 34758*). [S. 23/22. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

In tema di riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome in ordine alle discipline, dettate dal codice dei contratti pubblici, della scelta del contraente nelle procedure ad evidenza pubblica e del perfezionamento del vincolo negoziale e della sua esecuzione, è pacifico che le disposizioni del codice dei contratti pubblici regolanti le procedure di gara sono riconducibili alla materia della tutela della concorrenza; esse inoltre vanno ascritte all'area delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, nonché delle norme con le quali lo Stato ha dato attuazione agli obblighi internazionali nascenti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Le disposizioni dello stesso codice che regolano gli aspetti privatistici della conclusione ed esecuzione del contratto sono invece riconducibili all'ordinamento civile; esse, poi, recano principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e norme fondamentali di riforma economico-sociale. (*Precedenti citati: sentenze n. 176 del 2018, n. 263 del 2016, n. 269 del 2014, n. 187 del 2013, n. 36 del 2013, n. 74 del 2012, n. 328 del 2011, n. 184 del 2011, n. 114 del 2011, n. 221 del 2010 e n. 45 del 2010*). [S. 166/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

3.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 23, comma 2, della legge reg. Puglia n. 13 del 2001, il quale prevede che l'appaltatore abbia l'onere di fornire garanzie reali o personali alla stazione appaltante per i maggiori costi che l'amministrazione si trovi a sopportare per il collaudo dell'opera, a condizione che l'iscrizione di riserve comporti un aumento rispetto all'importo contrattuale dell'opera. La disposizione impugnata dal Governo comporta la decadenza dalle pretese iscritte a riserva, introducendo istituti propri del diritto privato e, in specie, del diritto contrattuale. Quanto all'oggetto, infatti, la disposizione impugnata regola profili che attengono all'efficacia e all'esecuzione del contratto pubblico d'appalto, fasi nelle quali l'amministrazione si pone in una posizione di tendenziale parità con la controparte e agisce non avvalendosi di poteri autoritativi, bensì nell'esercizio della propria autonomia privata; quanto al contenuto, esso non attiene ad aspetti organizzativi o a profili marginali delle riserve, ma, al contrario, introduce una autonoma e peculiare disciplina che incide sull'efficacia del contratto. Il meccanismo della decadenza ha infatti il potere di incidere sul diritto a far valere il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali su quello al risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, potendo cagionare l'estinzione di tali diritti, che nell'autonomia privata rinvergono la loro fonte, potere precluso al legislatore regionale. Né l'art. 23, comma 2 impugnato trova corrispondenza nella legislazione statale vigente o successiva al momento della sua emanazione, fermo restando che l'illegittimità costituzionale della disposizione opera *ab initio*. Altrettanto eccentrica è la previsione del meccanismo decadenziale, che dipende da un onere del tutto estraneo rispetto ai contenuti e alla *ratio* propri della disciplina delle riserve; mentre la loro tempestiva iscrizione serve a consentire la prosecuzione dell'opera, la disposizione censurata introduce un inedito istituto latamente ispirato a una finalità deterrente. Tale *ratio* è del tutto

inidonea a giustificare una competenza legislativa regionale). (*Precedenti*: S. 79/2023 - mass. 45569; S. 23/2022 - mass. 44499; S. 109/2021 - mass. 43910; S. 283/2016 - mass. 39363; S. 269/2014 - mass. 38190; S. 137/2013 - mass. 37139; S. 18/2013 - mass. 36900; S. 74/2012 - mass. 36191). [S. 132/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 8 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige, l'art. 26 della legge prov. Bolzano n. 5 del 2021 che, con riferimento ai contratti pubblici di appalto relativi a lavori di importo inferiore a 500.000 €, esonera l'aggiudicatario, munito di polizza generica di responsabilità civile, dall'obbligo di stipulare le due specifiche polizze assicurative richieste dall'art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici, a copertura dei danni materiali subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel medesimo periodo. La disposizione impugnata dal Governo viola sotto plurimi profili i limiti di competenza dettati dal parametro evocato, il quale assegna alla Provincia autonoma la competenza legislativa primaria nella materia «lavori pubblici di interesse provinciale», da esercitarsi, tuttavia, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e nel rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali. La disposizione, invece, da un lato, si pone in insanabile contrasto con il nucleo essenziale della norma fondamentale di riforma economico-sociale recata dal citato art. 103, comma 7, cod. contratti pubblici e, dall'altro, differenzia, a livello provinciale, la disciplina di un profilo basilare del contratto pubblico d'appalto, relativo alla sua efficacia, oltre che alla sua esecuzione. [S. 79/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

4. L'organizzazione e i soggetti del Terzo settore

La disciplina dei soggetti privati, rappresentativi della “società solidale”, che compongono il terzo settore quanto a conformazione, organizzazione e correlazione con le autorità pubbliche secondo regole essenziali a ciò destinate, ricade tipicamente nella competenza statale relativa alla materia “ordinamento civile”. (*Precedenti*: S. 152/2024 - mass. 46385; S. 52/2021 - mass. 43727; S. 131/2020 - mass. 43495). [S. 201/24. Pres. BARBERA; Red. SCIARRONE ALIBRANDI]

I soggetti del Terzo settore, in quanto soggetti di diritto privato, per quanto attiene alla loro conformazione specifica, alla loro organizzazione e alle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche, ricadono tipicamente nell'“ordinamento civile”, allo scopo di garantire l'uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza oltreché di assicurare l'essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore. (*Precedenti*: S. 287/2016 - mass. 39383; S. 97/2014 - mass. 37874; S. 290/2013 - mass. 37487; S. 123/2010 - mass. 34532; S. 401/2007 - mass. 31872; S. 185/2018 - mass. 40285; S. 131/2020 - mass. 43495). [S. 187/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Rientra nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile sia la conformazione specifica e l'organizzazione degli enti del terzo settore (ETS) sia la definizione delle regole essenziali di correlazione con le autorità pubbliche.

(Precedente citato: sentenza n. 185 del 2018). [S. 131/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

4.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. l'art. 57, comma 2, della legge reg. Campania n. 5 del 2021, nella formulazione precedente alle modifiche introdotte dall'art. 33, comma 4, lett. *e*, della legge reg. Campania n. 31 del 2021, il quale ha esteso, quale effetto automatico, la qualifica di enti del terzo settore a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche. La disposizione impugnata dal Governo invade la competenza statale in materia di ordinamento civile, in quanto attribuisce – sia pure ai fini da essa perseguiti – la qualifica di ente del Terzo settore a tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali quantomeno in assenza di iscrizione nel registro unico del Terzo settore, in difformità da quanto previsto dal cod. Terzo settore – d.lgs. n. 117 del 2017 –, secondo cui la qualifica di ente del Terzo settore deriva dal possesso di determinati requisiti e dalla volontà dell'ente che desideri assumerla, con iscrizione nel registro unico del Terzo settore. [S. 187/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., in relazione all'art. 33 cod. terzo settore – per cui per l'attività di interesse generale prestata le organizzazioni di volontariato possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale –, dell'art. 9, comma 3, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020. In disparte il quesito sulla riconducibilità dell'attività svolta dalle associazioni di volontariato, ai sensi della norma impugnata, alle regole del codice del terzo settore, è decisiva la circostanza che il ricorrente muove da un erroneo presupposto interpretativo quanto al significato da ascrivere alla disposizione in esame, dalla cui formulazione letterale si ricava pianamente che si possa riferire a soggetti privati, come le associazioni di volontariato, una modalità di remunerazione che la medesima disposizione riserva all'attività svolta dalla polizia locale al di fuori dei suoi compiti istituzionali, come ulteriormente avvalorato dall'art. 20 della medesima legge reg. Veneto n. 24 del 2020. [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione – perché la norma impugnata può essere interpretata diversamente – la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., dell'art. 5, comma 1, lett. *b*), della legge reg. Umbria n. 2 del 2019, che prevede che la Regione disciplini le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'articolo 55 del d.lgs. n. 117 del 2017 (CTS) e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità. La disposizione regionale impugnata non amplia il novero dei soggetti del terzo settore e non viola, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in ragione del fatto che soltanto i soggetti rientranti nel perimetro stabilito dal citato codice possono utilizzare lo specifico modello di condivisione della funzione pubblica dalla stessa prefigurato. La citata legge reg. Umbria n. 2 del 2019, infatti, non qualifica le cooperative di comunità come enti del terzo settore (ETS), ma lascia ai

soggetti che costituiscono società cooperative la libertà di scegliere quale sottotipo adottare, non producendo così alcuna alterazione dell'impianto dell'art. 55 CTS. La norma impugnata ben può quindi essere interpretata nel senso di demandare alla Regione il duplice compito di disciplinare le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell'accreditamento previste dall'art. 55 CTS e le forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, utilizzando appunto la congiunzione «e», tenendo così distinta la discipline delle modalità di attuazione degli istituti previsti dall'art. 55 da quella delle forme di coinvolgimento delle cooperative di comunità, quando non qualificabili come ETS. [S. 131/20. Pres. CARTABIA; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regioni Veneto e Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 97, 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione – degli artt. 61, comma 2, 62, comma 7, 64 e 65 – quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 18 del d.lgs. n. 105 del 2018 – del d.lgs. n. 117 del 2017, che disciplinano l'Organismo nazionale dei controllo (ONC), attribuendogli funzioni di governo del Terzo settore, tra cui, in particolare, l'individuazione del numero di enti accreditabili come Centri di servizio di volontariato (CSV), la determinazione del finanziamento dei CSV, con relativa ripartizione, annuale e su base regionale, nonché disciplinano gli organismi territoriali di controllo. Benché il Terzo settore – ossia il complesso dei soggetti di diritto privato che esercitano attività eterogenee d'interesse generale, in attuazione del principio di sussidiarietà e garantite dall'art. 2 Cost. – non possa essere configurato quale “materia” in senso stretto, i soggetti che vi operano – in particolare, sia l'ONC che i CSV –, in quanto di diritto privato, ricadono entro la potestà esclusiva statale in materia di “ordinamento civile”, la cui disciplina richiede uniformità di trattamento sull'intero territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di uguaglianza. La scelta del legislatore delegato di accentrare le funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza del Terzo settore presso l'ONC, non consente inoltre di considerarlo organismo di diritto pubblico, pur essendo le sue funzioni vincolate da criteri legislativi rigidi, nell'applicazione dei quali non può che esservi uniformità, senza irragionevole sacrificio delle specificità territoriali. (*Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2016, n. 97 del 2014, n. 290 del 2013, n. 123 del 2010, n. 401 del 2007, n. 301 del 2003, n. 300 del 2003, n. 500 del 1993, n. 355 del 1992, n. 202 del 1992 e n. 75 del 1992*). [S. 185/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Capitolo 27. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) (lettera m)

1. La definizione della materia

L'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. attribuisce allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al fine di conciliare l'uguaglianza tra i privati con l'autonomia degli enti territoriali, che nel 2001 risultava accresciuta, e di garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia, tenendo conto delle risorse disponibili. Una volta che siano determinati dal legislatore statale, i LEP rappresentano una soglia vincolante che dev'essere rispettata dalle autonomie territoriali: ciò implica che esse abbiano le necessarie risorse, attraverso i canali previsti dall'art. 119 Cost.; dunque, anche attraverso il fondo perequativo. Invece il nucleo minimo del diritto, limite derivante dalla Costituzione, va garantito a prescindere da considerazioni di ordine finanziario. (*Precedenti: S. 152/2020 - mass. 42564; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 282/2002 - mass. 27187; S. 309/1999 - mass. 24819*). [S. 192/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

I LEP sono un vincolo posto dal legislatore statale, tenendo conto delle risorse disponibili, e rivolto essenzialmente al legislatore regionale e alla pubblica amministrazione; la loro determinazione origina, poi, il dovere dello stesso Stato di garantirne il finanziamento. La distinzione tra LEP e nucleo minimo del diritto consente di non svuotare di senso la competenza di cui all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.: infatti, se i due concetti coincidessero, tale norma attribuirebbe al legislatore statale il mero compito di esplicitare un vincolo già derivante dalle norme costituzionali sui diritti. In linea generale, i LEP rappresentano il frutto di un bilanciamento, da operare tenendo conto delle risorse disponibili, risultato della discrezionalità politica del legislatore nella determinazione – secondo canoni di ragionevolezza – dei livelli essenziali. (*Precedente: S. 169/2017 - mass. 42050*). [S. 192/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

I LEP rappresentano un elemento imprescindibile per uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali; oltre a rappresentare un valido strumento per ridurre il contenzioso sulle regolazioni finanziarie fra enti (se non altro, per consentire la dimostrazione della lesività dei tagli subiti), l'adempimento del dovere dello Stato di una loro definizione appare particolarmente urgente anche in vista di un'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con il d.l. n. 59 del 2021, come conv. Il ritardo nella definizione dei LEP rappresenta un ostacolo non solo alla piena attuazione dell'autonomia finanziaria degli enti territoriali, ma anche al pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti sociali. (*Precedenti: S. 197/2019 - mass. 41883; S. 117/2018 - mass. 41263*). [S. 220/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Poiché la competenza attribuita dall'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., per il suo carattere trasversale, comprime in misura apprezzabile l'autonomia legislativa delle Regioni, essa non può essere invocata se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello

*Capitolo 27. I livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali (LEP)*

essenziale di erogazione, mediante la determinazione dei relativi standard strutturali e qualitativi, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione stessa. (*Precedenti citati: sentenze n. 232 del 2011, n. 383 del 2005 e n. 285 del 2005*). [S. 126/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

L'art. 120, secondo comma, Cost., nel consentire l'esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, assicura contemporaneamente l'unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute. (*Precedente citato: sentenza n. 14 del 2017*) S. 177/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

La competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, in linea di massima, concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni; solo in circostanze eccezionali, segnatamente quando ricorrano imperiose necessità sociali, può spingersi oltre, ad esempio legittimando l'erogazione di provvidenze ai cittadini o la gestione di sovvenzioni direttamente da parte dello Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 111 del 2014, n. 273 del 2013, n. 62 del 2013, n. 207 del 2012, n. 203 del 2012, n. 164 del 2012, n. 121 del 2010, n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006*). [S. 192/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, comma terzo, Cost., l'art. 3, comma 1, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di attuazione dell'autonomia differenziata, reca una delega al Governo per la determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'art. 116, terzo comma, Cost. La disposizione impugnata dalle Regioni Puglia, Toscana, e dalla Regione autonoma Sardegna, rinvia ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 1, commi da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che forniscono una definizione di LEP e indicano alcune finalità – da perseguire con la determinazione degli stessi LEP – che si rivelano alquanto generiche e inidonee a guidare il potere legislativo delegato. La determinazione dei principi e criteri direttivi ben può avvenire *per relationem*, con riferimento ad altri atti normativi, purché questi siano sufficientemente specifici. Le norme procedurali dettate dai commi 792 e seguenti non sono sufficienti per soddisfare lo standard dell'art. 76 Cost., il quale esige che il potere governativo sia guidato dalle Camere, il cui ruolo non può essere surrogato dalla Cabina di regia e dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, come previsto dalle disposizioni sopra richiamate; tanto più che i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta di decidere in che misura spendere risorse per garantire uno standard uniforme delle prestazioni relative ai diritti in tutta Italia. La pretesa di dettare contemporaneamente criteri direttivi – *per relationem* – in relazione a numerose e variegate materie, ciascuna delle quali richiede invece distinte valutazioni e delicati bilanciamenti, rende la disposizione impugnata inevitabilmente generica, riflettendosi in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti. (*Precedenti: S. 280/2004 - mass. 28715; S. 156/1987 - mass. 4239; S. 47/1959 - mass. 859*). [S. 192/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per irragionevolezza e contraddittorietà, l'art. 3, comma 7, della legge n. 86 del 2024, che, in tema di

attuazione dell'autonomia differenziata, affida l'aggiornamento dei LEP ad un dPCm, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La disposizione impugnata dalle Regioni Toscana, Campania, Puglia e dalla Regione autonoma Sardegna conferisce una delega legislativa per la determinazione dei LEP, prevedendo, con un meccanismo intrinsecamente contraddittorio e dissonante rispetto al sistema costituzionale delle fonti, che i futuri decreti legislativi possano essere successivamente modificati con un atto sublegislativo, cioè con un dPCm. Né tale meccanismo può assimilarsi a quello della delegificazione, perché questo (art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) prevede che la legge di delegificazione disponga l'abrogazione di norme legislative previgenti, mentre la norma in esame prevede la modifica di un atto legislativo futuro ad opera di un atto sostanzialmente regolamentare: dunque, la norma impugnata configura il dPCm come una fonte primaria, essendo esso abilitato a modificare un decreto legislativo per forza propria. Tale vizio si riflette in lesione delle competenze costituzionali delle ricorrenti. [S. 192/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 3, comma 9, della legge n. 86 del 2024, che in tema di attuazione dell'autonomia differenziata tiene ferma la procedura di determinazione dei LEP con dPCm prevista dalla legge n. 197 del 2022. La disposizione impugnata dalla Regione Campania determina un'anomala convivenza tra il percorso di cui all'art. 3, comma 1, e quello previsto nel 2022 – soggetto, fra l'altro, a un termine finale più ravvicinato rispetto al termine fissato alla delega legislativa (luglio 2026) – perché la scelta “a regime”, compiuta dall'art. 3, comma 1, è quella della determinazione dei LEP con decreto legislativo. [S. 192/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

2. I livelli essenziali di assistenza (LEA)

La determinazione dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale, ma il riparto delle disponibilità finanziarie necessarie per assicurare la loro garanzia non può prescindere dal coinvolgimento delle Regioni, alle quali compete la programmazione e l'organizzazione dei servizi sanitari sul territorio, fino alla concreta erogazione delle prestazioni. È infatti solo attraverso una leale collaborazione orientata al bene comune che il modello pluralistico riconosciuto dalla Costituzione può svilupparsi, in una prospettiva generativa, verso la migliore tutela del diritto alla salute. (*Precedenti: S. 168/2021 - mass. 44189; S. 169/2017 - mass. 42051*).

La determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) compongono un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione. Il legislatore regionale non ha tuttavia il potere di interferire nella determinazione dei LEA, la cui articolata disciplina entra automaticamente nell'ordinamento regionale afferente alla cura della salute, né tantomeno di differirne in blocco l'efficacia. (*Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2020, n. 62 del 2020, n. 197 del 2019 e n. 169 del 2017*). [S. 132/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) rappresentano “standard minimi” da assicurare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale affinché sia evitato che, in alcune sue parti, gli utenti debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a quello ritenuto intangibile dallo Stato, essendo limitata la possibilità delle singole Regioni, nell’ambito della loro competenza concorrente in materia di diritto alla salute, a migliorare eventualmente i suddetti livelli di prestazioni. L’indefettibilità e la generalità di tale disciplina uniforme sono collegate a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisce il livello essenziale di erogazione – pur in un sistema caratterizzato da autonomia regionale e locale costituzionalmente garantite –, in modo da assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 125 del 2015, n. 115 del 2012*). [S. 72/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

La determinazione, il finanziamento e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) compongono un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione. (*Precedente citato: sentenza n. 62 del 2020*). [S. 72/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

2.1. In particolare: l’assistenza ospedaliera

Le norme che contengano un riferimento trasparente agli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera, indicati nel decreto ministeriale n. 70 del 2 aprile 2015, e ne prescrivono il monitoraggio imponendo poi e disciplinando gli interventi necessari qualora, in determinate strutture, si registrassero scostamenti significativi, sono riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di “livelli essenziali delle prestazioni”, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. La determinazione dei suddetti standard deve, infatti, essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto; e la relativa competenza, avendo carattere trasversale, è idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. La competenza statale in esame può quindi comprendere, oltre alla determinazione dei livelli quantitativi e qualitativi delle singole prestazioni sanitarie, anche le procedure strumentali indispensabili ad assicurare che gli enti del servizio sanitario siano in condizione di garantire l’erogazione delle stesse, e ciò tanto più in presenza di eccezionali imperiose necessità sociali (come, in specie, quelle determinate dalle ricadute organizzative conseguenti alla necessità di rimodulare gli orari di lavoro del personale sanitario, in ossequio ai vincoli derivanti dall’Unione europea). (*Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 125 del 2015, n. 111 del 2014, n. 207 del 2012, n. 203 del 2012, n. 164 del 2012 e n. 10 del 2010*). [S. 231/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

2.1.1. Casi concreti

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell’art. 117, commi secondo, lett. *m*), e terzo, Cost. – l’art. 1, comma 1, della legge reg.

Veneto n. 10 del 2020, limitatamente alle parole «, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"» e l'art. 1, comma 2, della medesima legge regionale, il quale prevede con quali risorse del Fondo sanitario regionale si faccia fronte agli oneri sopra indicati. Le norme impugnate dal Governo, nell'autorizzare la Giunta regionale a stipulare una convenzione quindicennale con l'Università degli studi di Padova per sostenere l'attivazione di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella città di Treviso, pongono a carico della Regione gli oneri per la chiamata dei professori di ruolo e a contratto, illegittimamente imputandoli alle risorse di bilancio vincolate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Tale spesa, non corrispondendo ad alcuna delle prestazioni previste dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, non è riconducibile nell'ambito dei LEA, né si pone in un rapporto di strumentalità con la loro erogazione. [S. 132/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2019 che, nell'approvare il prospetto contenente il quadro dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sociosanitari per le persone non autosufficienti o con disabilità o con disturbi mentali, stabilisce che i trattamenti residenziali e semiresidenziali siano limitati a particolari categorie di persone non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza). La norma regionale impugnata dal Governo riduce indebitamente il novero dei destinatari delle prestazioni essenziali socio-sanitarie, legandole alla presenza di un requisito di età o alla sussistenza di una determinata patologia che non trovano riscontro nel d.P.C.m. del 12 gennaio 2017, il quale costituisce il provvedimento finale del procedimento di individuazione dei LEA previsto sin dalla legge n. 502 del 1992, in attuazione specifica del menzionato parametro costituzionale. [S. 72/20. Pres. CARTABIA; Red. CAROSI]

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell'art. 53 della legge reg. Sardegna n. 1 del 2019, che disciplina la durata delle attestazioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali, limitatamente a quelle che si riferiscono alle malattie croniche. La disposizione impugnata può, infatti, essere interpretata in modo conforme alla normativa statale, la quale mette in stretta correlazione il diritto all'esenzione con l'effettivo insorgere della malattia: così, il comma 1 – ai sensi del quale, in caso di regressione della malattia ad un livello non più compatibile con l'ottenimento della prestazione, l'attestazione di esenzione non produce più effetti – risulta coerente con la *ratio* della disciplina statale, per cui il venir meno del diritto all'esenzione si collega al cessare della malattia, anche qualora non sia ancora esaurito il periodo minimo di validità dell'attestato; allo stesso modo, il comma 2, nel disporre che detta regressione sia comunicata dal medico curante alle pubbliche amministrazioni erogatrici della prestazione, fa riferimento alle modalità di accertamento medico prescritte dalla legge statale e conferma che la certificazione della regressione sia effettuata da una struttura pubblica, che provvede anche ai successivi

adempimenti; in modo conforme alla normativa statale, infine, occorre interpretare anche il comma 3 – che prevede l’individuazione da parte della Giunta regionale delle malattie e condizioni di salute che fanno sorgere il diritto all’esenzione, al fine dell’inserimento in un apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione – dal momento che tale elenco regionale non può che essere ricognitivo di quello già esistente a livello statale (d.m. n. 329 del 1999). [S. 43/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

3. Norme di semplificazione amministrativa

Le norme di semplificazione amministrativa possono essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in quanto anche l’attività amministrativa, e, quindi, anche i procedimenti amministrativi in genere, possono assurgere alla qualifica di “prestazione”, della quale lo Stato è competente a fissare un “livello essenziale” a fronte di una specifica pretesa di individui, imprese, operatori economici e, in generale, di soggetti privati. (*Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2018, n. 62 del 2013, n. 207 del 2012, n. 203 del 2012, n. 92 del 2011, n. 8 del 2011, n. 10 del 2010, n. 322 del 2009, n. 134 del 2006, n. 328 del 2006, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005*). [S. 247/20. Pres. MORELLI; Red. CORAGGIO]

Le disposizioni in materia di semplificazione di cui agli artt. 19 della legge n. 241 del 1990, 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011, in quanto riferite ad attività economiche, costituiscono principi di liberalizzazione e rientrano anzitutto nella competenza in tema di tutela della concorrenza; d’altra parte, in generale, i principi di semplificazione amministrativa sono espressione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; pertanto, la violazione delle citate disposizioni da parte del legislatore regionale determina un *vulnus* all’art. 117, secondo comma, lett. *e*) e *m*), Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 8 del 2013, n. 200 del 2012 e n. 164 del 2012*). [S. 239/16. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

3.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. *e*) e *m*), Cost. – l’art. 17, commi 3 e 4, della legge della Regione Puglia n. 24 del 2015, che prevede apposite autorizzazioni comunali per l’esercizio delle attività commerciali, rimettendo agli stessi Comuni l’individuazione di procedure e presupposti specifici. La disposizione impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, giacché contraddice esplicitamente i principi di semplificazione e liberalizzazione stabiliti dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990 – secondo cui la SCIA è sostitutiva di ogni atto di autorizzazione o licenza anche per l’esercizio di un’attività commerciale – e dagli artt. 31 e 34 del d.l. n. 201 del 2011, che hanno affermato la libertà di apertura, accesso, organizzazione e svolgimento delle attività economiche, abolendo le autorizzazioni espresse e i controlli *ex ante* (con la sola esclusione degli atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, posti a tutela di specifici interessi pubblici costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento dell’UE, secondo quanto stabilito dalla Direttiva n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato

interno, e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità). [S. 239/16. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

4. Il diritto allo studio

Il diritto allo studio – che, quale diritto sociale, costituisce uno degli ambiti in cui lo Stato può esercitare la competenza di cui all’art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. – può essere invocato solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 10 del 2010, n. 328 del 2006, n. 285 del 2005, n. 120 del 2005 e n. 423 del 2004*). [S. 87/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

5. Le barriere architettoniche

Le disposizioni in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche attengono alla “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali” (LEP), di cui all’art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost., che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. (*Precedente citato: sentenza n. 111 del 2014*). [S. 272/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

5.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. *m*), Cost. – l’art. 20, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, che ha inserito il comma 1-*bis* all’art. 5 della legge reg. Liguria n. 15 del 1989. La disposizione impugnata dal Governo, limitandosi a prescrivere un obbligo di non peggioramento delle «caratteristiche originarie di accessibilità» in caso di realizzazione di opere edilizie sugli edifici esistenti aperti al pubblico non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, introduce una significativa deroga all’art. 82 del TUE, che impone invece di conformare ai requisiti costruttivi e funzionali necessari per eliminare ogni barriera architettonica tutti gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, sia quelli di nuova costruzione, sia (in forza del rinvio alla sezione prima del Capo III della Parte II del TUE) quelli già esistenti, qualora sottoposti a interventi di ristrutturazione. In tal modo, la disposizione regionale invade l’ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva statale di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rese in favore delle persone portatrici di handicap (cui pertiene il citato art. 82 del TUE), alterando la delicata graduazione di interessi rimessa, nel sistema di tutela delle persone disabili, al legislatore statale. [S. 272/16. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

Capitolo 28. Ordine pubblico e sicurezza (lettera h)

1. La definizione della materia

1.1. In generale

La sicurezza in senso stretto, o “primaria”, collegata alla attività di prevenzione e repressione dei reati o volta alla tutela dell’ordine pubblico, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., esclude espressamente dal suo ambito la «polizia amministrativa locale». (*Precedenti: S. 176/2021 - mass. 44084; S. 236/2020 - mass. 42815*). [S. 69/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

In coerenza con il principio autonomistico, di cui all’art. 5 Cost., la tutela della sicurezza può assumere una dimensione pluralista; ad essa possono, infatti, essere affiancate funzioni corrispondenti a plurime competenze regionali e locali e alle possibili collaborazioni fra di esse e fra esse e i poteri dello Stato. Alle regioni, in particolare, può essere richiesto di realizzare, coordinare o promuovere azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell’ambito delle proprie competenze residuali o concorrenti, quali le politiche sociali e sanitarie, taluni vincoli o interventi a tutela della pubblica incolumità e la polizia locale («sicurezza integrata»). (*Precedenti: S. 177/2020 - mass. 43365; S. 285/2019 - mass. 40957*). [S. 69/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

Il nucleo essenziale degli ambiti che funzionalmente ricadono nella c.d. sicurezza primaria, costituito dalla prevenzione e repressione dei reati, attiene al titolo di competenza statale esclusiva nella materia «ordine pubblico e sicurezza» (*Precedente: S. 236/2020 - mass. 42815*). [S. 218/22. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

L’endiadi «ordine pubblico e sicurezza», contenuta nella lett. h) dell’art. 117, secondo comma, Cost., allude al complesso di funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume primaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento. Tali funzioni costituiscono una materia in senso proprio, e cioè una materia oggettivamente delimitata, rispetto alla quale la prevenzione e repressione dei reati costituisce uno dei nuclei essenziali; materia che, peraltro, non esclude l’intervento regionale in settori ad essa liminari, dovendosi in proposito distinguere tra un nucleo duro della sicurezza di esclusiva competenza statale, definibile quale sicurezza in “senso stretto” (o sicurezza primaria), e una sicurezza “in senso lato” (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale. Conseguentemente, alle Regioni è consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell’ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l’assistenza sanitaria, il governo del territorio, rientranti per l’appunto nel *genus* della “sicurezza secondaria”. (*Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2019 e n. 290 del 2001*). [S. 236/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

L'endiadi «ordine pubblico e sicurezza» indica una materia in senso proprio, oggettivamente delimitata, che non esclude interventi regionali in settori a essa liminari e nel cui ambito di competenza esclusiva non è ricompresa la disciplina di qualsiasi interesse pubblico, bensì dei soli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile. Diversamente opinando, si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l'affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività. Le Regioni e le Province autonome possono, dunque, promuovere la realizzazione di migliori condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito, ad esempio, delle politiche sociali, del governo del territorio, della polizia locale. (*Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2019, n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 300 del 2011 e n. 290 del 2001*). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

L'endiadi «ordine pubblico e sicurezza», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., allude a una materia in senso proprio, oggettivamente delimitata, che di per sé non esclude l'intervento delle Regioni in settori ad essa liminari, purché queste si muovano nell'ambito delle competenze che l'art. 117, terzo e quarto comma, Cost. assegna loro in via concorrente o residuale. La sicurezza, in particolare, può ben assumere una possibile declinazione pluralista, coerente con la valorizzazione del principio autonomistico di cui all'art. 5 Cost.: ad una sicurezza in “senso stretto” (o sicurezza primaria) può essere affiancata, infatti, una sicurezza “in senso lato” (o sicurezza secondaria), capace di ricomprendere un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale. Alle Regioni è così consentito realizzare una serie di azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell'ambito di competenze ad esse assegnate in via residuale o concorrente, come, ad esempio, le politiche (e i servizi) sociali, la polizia locale, l'assistenza sanitaria, il governo del territorio. (*Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 148 del 2018, n. 290 del 2001, n. 300 del 2011 e n. 77 del 1987*). [S. 285/19. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

La materia «ordine pubblico e sicurezza» si riferisce all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. Le Regioni non possono adottare direttamente misure per la tutela dell'incolumità pubblica e della pubblica sicurezza, ma possono solo cooperare a tal fine attraverso disposizioni poste nell'esercizio delle proprie attribuzioni costituzionali. Ciò comporta che le discipline regionali non devono porre strumenti di politica criminale, né provocare interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. (*Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 118 del 2013, n. 35 del 2012, n. 300 del 2011, n. 35 del 2011, n. 226 del 2010, n. 21 del 2010, n. 222 del 2006 e n. 383 del 2005*). [S. 277/19. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

Il perseguimento degli interessi costituzionali alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza è affidato dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni. [S. 195/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

La promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo, purché le misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione non costituiscano strumenti di politica criminale, né generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2012, n. 325 del 2011 e n. 55 del 2001*). [S. 208/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

La riserva allo Stato della legislazione in materia di “ordine e sicurezza pubblica” riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare beni fondamentali, quali l'integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l'esistenza stessa dell'ordinamento. (*Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001*). [S. 208/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Il tema della prevenzione dei reati e del contrasto alla criminalità è riservato allo Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016, n. 33 del 2015, n. 35 del 2012, n. 34 del 2012, n. 325 del 2011, n. 167 del 2010, n. 72 del 2010, n. 237 del 2006 e n. 313 del 2003*). [S. 172/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

1.1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 8, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, con cui sono stati disciplinati i profili organizzativi del servizio di polizia locale, relativi ai ruoli e ai distintivi di grado del personale. I profili di censura riconducibili alla diversa articolazione strutturale del servizio di polizia locale rispetto a quanto previsto dalla legge n. 65 del 1986 risultano estranei all'ambito dell'ordinamento civile, perché involgono profili attinenti all'organizzazione del servizio e alla suddivisione degli incarichi e dei ruoli funzionali. Parimenti non pertinente è l'evocazione di una lesione del medesimo parametro costituzionale in ragione della asserita attribuzione al personale della polizia locale della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Ancor prima di rilevare l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il ricorrente, deve essere infatti evidenziata l'inconferenza del richiamo al parametro dell'ordinamento civile, stante le previsioni contenute nei commi oggetto di censura, che, all'atto di disporre la riorganizzazione del servizio di polizia locale, fanno esplicitamente salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro (comma 1) ed escludono che la nuova suddivisione dei gradi possa incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale (comma 2). L'insussistenza del vizio di violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. determina, conseguentemente, la non fondatezza delle censure consistenti nella lesione degli artt. 3 e 97 Cost., che hanno, nell'impianto del ricorso introduttivo, natura meramente ancillare rispetto a quella ora esaminata. (*Precedente citato: sentenza n. 35 del 2011*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Genova in riferimento agli artt. 117 e 122 Cost. e al principio di

leale collaborazione – dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235 del 2012, che prevede l’applicazione della misura cautelare della sospensione dalle cariche regionali come automatica conseguenza della condanna penale non definitiva per determinati reati, precludendo al giudice chiamato a pronunciarsi sul provvedimento sospensivo di valutare in concreto la proporzionalità tra i fatti oggetto di condanna e la stessa sospensione. Il nucleo essenziale della disciplina censurata è riconducibile alla materia di competenza statale esclusiva dell’ordine pubblico e sicurezza, che presenta carattere prevalente pur quando essa interferisca con la competenza regionale *ex art. 122, primo comma, Cost.* (Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 118 del 2013, n. 352 del 2008, n. 25 del 2002, n. 288 del 1993, n. 218 del 1993 e n. 407 del 1992). [S. 35/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell’art. 8 della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che consente ai Comuni interessati da significativi e ricorrenti episodi di attentati alla proprietà privata di avvalersi delle risorse del Fondo unico autonomie locali, di cui alla legge reg. Basilicata n. 23 del 2018, per stipulare apposite convenzioni con imprese di vigilanza privata. La stipula di convenzioni con istituti privati di vigilanza – i quali non hanno, né potrebbero avere, compiti e tanto meno poteri di pubblica sicurezza – si configura come un’attività ordinaria di gestione del patrimonio *iure privatorum*, che non interferisce con la disciplina della prevenzione dei reati e il mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, ma attiene soltanto alla prudente amministrazione e custodia dei beni patrimoniali. [S. 88/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Calabria in riferimento complessivamente agli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost., nonché al principio di leale collaborazione – dell’art. 21, comma 1, lett. a), del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, che estende l’ambito di applicazione della misura del divieto di accesso a talune aree per esigenze di decoro e sicurezza pubblica (c.d. DASPO urbano di cui al d.l. n. 14 del 2017) ai luoghi su cui insistono “presidi sanitari”. Secondo un’interpretazione adeguatrice, costituzionalmente orientata, della disposizione impugnata – che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, in quanto concerne la materia dell’ordine pubblico e sicurezza – le modalità applicative del divieto di accesso alle aree protette devono essere compatibili con le esigenze di salute del destinatario dell’atto. Pertanto, quest’ultimo può comunque fruire dei servizi sanitari per ragioni di cura, senza che gli sia precluso l’accesso, anche ove egli sia stato destinatario del provvedimento del questore, che per il resto gli abbia fatto divieto di accedere a tale area per ogni altra ragione. La stessa interpretazione può adottarsi, pur in mancanza di un riferimento testuale, stante la medesima *ratio* sottesa all’una e all’altra misura, per delimitare l’ambito applicativo dell’ordine di allontanamento dal presidio sanitario. In ogni caso, quindi, la persona che ricorre al presidio sanitario, perché le siano erogate cure mediche (o prestazioni terapeutiche o di analisi e diagnostica), non può essere allontanata, né le può essere precluso l’accesso alla struttura, essendo il diritto alla salute prevalente sull’esigenza di decoro dell’area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte – tutte sanzionate solo in via amministrativa

– elencate nel comma 2 dell’art. 9 del d.l. n. 14 del 2017. [S. 195/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

1.2. In particolare: circolazione e sicurezza stradale

La disciplina della circolazione stradale rientra nella competenza esclusiva statale, inerendo a varie materie ad essa riservate in base all’art. 117, secondo comma, Cost., quali sicurezza, ordinamento civile e ambiente. (*Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004*). [S. 129/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Sebbene sia evidente che la sicurezza stradale trovi più diretta tutela nelle disposizioni in materia di circolazione stradale e nelle relative sanzioni, non appare né irragionevole né arbitrario che il legislatore persegua tale obiettivo anche con strumenti “indiretti”, quali un sistema tariffario che eviti comportamenti poco compatibili con la sicurezza stradale. [S. 47/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

1.2.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. h), l’art. 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l’art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «[l]’esercizio dell’attività di noleggio in assenza di SCIA di cui all’articolo 5 ovvero in presenza di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetto «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00». La disposizione regionale impugnata, che sanziona l’esercizio “abusivo” dell’attività di noleggio di autobus con conducente, prevede, in un ambito riservato alla competenza esclusiva dello Stato, una disciplina sanzionatoria difforme dall’art. 85, comma 4, del d.lgs. n. 285 del 1992, violando così la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. (*Precedente citato: sentenza n. 428 del 2004*). [S. 129/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., l’art. 14 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2018, che stabilisce l’incompatibilità territoriale o l’inidoneità tecnica degli impianti di distribuzione dei carburanti che non presentino al Comune il programma di adeguamento o di chiusura dell’impianto entro due anni dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, cioè entro il 15 febbraio 2020. La norma impugnata dal Governo viola il termine per adempiere all’obbligo di iscrizione all’anagrafe, fissato entro agosto 2018 dalla norma interposta dell’art. 1, comma 102, della legge n. 124 del 2017, da ricondurre al parametro costituzionale della sicurezza stradale – sia pure evocato implicitamente, come si ricava dal complesso della motivazione –, prevalendo tale sua afferenza su quella ad altre materie alle quali secondariamente il tema dell’adeguamento o della chiusura degli impianti di distribuzione potrebbe essere ricondotto (come ad esempio energia e governo del territorio), e in riferimento al quale la Regione resistente non ha competenza statutaria, così come non rientra in essa né la tutela della concorrenza né la disciplina dei distributori di carburanti, dal che emerge con chiarezza l’inutilità di uno scrutinio

condotto alla luce delle norme statutarie. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2019, n. 103 del 2017, n. 183 del 2012, n. 61 del 2009 e n. 391 del 2006*). [S. 119/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – dell’art. 12 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, il quale impone ai Comuni che hanno istituito o che istituiscono zone a traffico limitato (ZTL) di approvare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge, un regolamento e ne indica alcuni contenuti (quali tariffe, riduzioni, casi di gratuità, agevolazioni, regime delle sanzioni da applicare in base al codice della strada, misure di incentivazione all’uso dei mezzi pubblici e lotta all’inquinamento). La disposizione impugnata non lede la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in quanto l’individuazione regionale di ambiti di esercizio della potestà regolamentare comunale incide sul riparto delle attribuzioni fra gli organi comunali e rientra quindi nella competenza primaria regionale nella materia “regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative” di cui all’art. 14, lett. o), dello statuto speciale, mentre le indicazioni date dalla legge regionale in merito al contenuto dei regolamenti costituiscono misure minime, e come tali non esonerano i Comuni dal rispetto della disciplina statale che impinge profili di ordine pubblico e sicurezza e di tutela dell’ambiente. In questa prospettiva, i provvedimenti amministrativi attuativi dei Comuni potranno essere vagliati in sede giurisdizionale quanto alla loro conformità alla normativa statale. [S. 133/17. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

2. Lo spazio consentito all’intervento delle Regioni

L’insieme degli strumenti e delle procedure che presiedono alla stipula di accordi tra Stato Regioni e Province autonome, sulla base dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 14 del 2017, per la promozione della sicurezza integrata, risponde a una rinnovata declinazione legislativa del concetto di sicurezza, che affianca ad un ambito immediatamente connesso alla prevenzione e alla repressione dei reati, di competenza esclusiva statale (sicurezza «in senso stretto» o sicurezza primaria), un fascio di funzioni intrecciate, corrispondenti a plurime e diversificate competenze di spettanza anche regionale, in cui si compendia la sicurezza in senso lato, o sicurezza secondaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020 e n. 285 del 2019*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Le Regioni, quali enti rappresentativi di interessi teleologicamente connessi alla competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, per quanto ad essa non direttamente afferenti, sono chiamate ad assicurare le precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, per migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento, postulando l’intervento dello Stato in relazione a situazioni non altrimenti correggibili se non tramite l’esercizio dei tradizionali poteri coercitivi. (*Precedente citato: sentenza n. 285 del 2019*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

L’approdo a una declinazione pluralista del concetto di sicurezza fa sì che la potestà legislativa regionale può essere esercitata non solo per disciplinare generici interessi pubblici, ma anche per garantire beni giuridici fondamentali tramite attività diverse dalla prevenzione e repressione dei reati, anche in

considerazione della circostanza che l'endiadi "ordine pubblico e sicurezza" allude a una materia in senso proprio, e cioè a una materia oggettivamente delimitata che di per sé non esclude l'intervento regionale in settori ad essa liminari. Ad assumere un valore dirimente, nella valutazione della legittimità di interventi regionali nella materia *de qua*, è quindi la circostanza che la Regione, pur dettando una disciplina idonea a ripercuotersi sulla sicurezza dei cittadini in senso lato, curi pur sempre interessi riconducibili ad ambiti di competenza ad essa attribuiti e, in ogni caso, non giunga in alcun modo a interferire con la riserva alla legge statale del compito di prevenire e reprimere i reati, che identifica l'ambito della materia dell'ordine pubblico e sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. *h*, Cost.) indeclinabilmente connesso alla necessità di una disciplina uniforme sul territorio nazionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2020, n. 177 del 2020, n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

Non interferisce con l'esercizio di competenze statali nella materia dell'ordine pubblico e sicurezza né l'attività di conoscenza, formazione e ricerca posta in essere dalla Regione, né la promozione della cultura della legalità, e neanche la predisposizione di programmi di promozione culturale e finanziamenti regionali nell'ambito dell'educazione scolastica, volti a contrastare il cyberbullismo. (*Precedenti citati: sentenze n. 177 del 2020, n. 285 del 2019 e n. 35 del 2012*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

La disciplina di un'attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni criminali, può venire assegnata alla legge regionale se è tale da poter essere ricondotta a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018 e n. 35 del 2012*). [S. 285/19. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

Il perseguimento degli interessi costituzionali alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza è affidato dalla Costituzione in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 63 del 2016 e n. 35 del 2012*). [S. 195/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

La competenza dello Stato in materia di ordine e sicurezza pubblica riguarda le funzioni dirette a tutelare interessi fondamentali, quali l'integrità fisica e psichica delle persone, o la sicurezza dei beni, restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018, n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001*). [S. 116/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo, purché le misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione non costituiscano strumenti di politica criminale, né generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. (*Precedenti citati:*

sentenze n. 35 del 2012, n. 325 del 2011 e n. 55 del 2001). [S. 208/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

2.1. Il rispetto dei limiti d'intervento (casistica): pronunce di non fondatezza

2.1.1. Interventi programmatici

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità relative alla razionalizzazione e al potenziamento degli apparati di polizia locale nonché alla promozione delle politiche di sicurezza integrata, sostiene la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi. Da un lato, la disposizione va ricondotta agli ambiti operativi e alle scansioni procedurali delineati dagli artt. 2 e 3 del d.l. n. 14 del 2017, come anche alle Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, adottate dalla Conferenza unificata a seguito dell'accordo raggiunto il 24 gennaio 2018. Da un altro lato, la stipula di tali intese o accordi in materia di sicurezza integrata deve, per sua natura, ritenersi facoltativa per l'autorità statale, che potrà aderirvi solo ove ne abbia condiviso i contenuti e verificato la corrispondenza alle proprie esigenze organizzative e strumentali. La disposizione impugnata assume pertanto un valore programmatico, che non denota alcuna capacità lesiva delle competenze statali, perché essa non determina alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'autonomo esercizio dei compiti delle autorità statali preposte alla cura dell'ordine pubblico e della sicurezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021, n. 177 del 2020 e n. 208 del 2018*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 16, commi 1 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono la promozione di accordi tra Regione e autorità statali per la prevenzione dei reati in materia ambientale e l'adozione di un atto di indirizzo per rafforzare il contrasto della corruzione. La formulazione delle disposizioni impuginate denota che la Regione non intende intervenire nella disciplina dei reati ambientali o nella regolamentazione del contrasto alla corruzione in ambito sanitario, bensì che intende limitarsi all'affiancamento agli organi statali nel perseguimento del fine di combattere la criminalità nei settori ambientale e sanitario. Esse, dunque, hanno un valore programmatico e non presentano capacità lesiva, pur riferendosi a fenomeni come la criminalità organizzata e la corruzione. (*Precedente citato: sentenza n. 285 del 2019*). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 17, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, il quale prevede che la Regione promuova la stipula di "Protocolli di legalità" tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, nelle procedure di realizzazione di opere o prestazione di servizi, al fine di rafforzare la prevenzione della corruzione propugnata dalla legge statale. Se tali aspetti trovano una disciplina nella legge n. 190 del 2012, è altresì vero che la Regione non ne impone la stipula, ma intende solamente promuoverne l'adozione con una previsione che, dunque, non si pone in

contrasto con la disciplina statale, svolgendo una mera attività di stimolo e d'impulso, nei limiti consentiti. (*Precedente citato: sentenza n. 167 del 2010*). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che enuncia le finalità generali e le attività oggetto dell'intervento normativo regionale in materia di sicurezza pubblica. La norma impugnata non contrasta con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza trattandosi di una norma programmatica, la cui portata precettiva deve essere declinata alla luce dei singoli interventi disciplinati dalla legge. [...]. (*Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018*). [S. 285/19. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – degli artt. 2, comma 2, lett. a), 3, comma 1, lett. d), e 6, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che prevedono, allo scopo di contrastare i fenomeni d'illegalità e criminalità comune e organizzata, programmi di attività volti ad accrescere i livelli di sicurezza, a contrastare l'illegalità e a favorire l'integrazione nonché il reinserimento sociale, intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato e con altri enti e associazioni, nonché politiche di contrasto agli abusi fisici e psicologici a tutela di soggetti deboli. Le norme impuginate sono prive di portata lesiva, poiché non è sufficiente il vago richiamo ai fenomeni d'illegalità e di criminalità comune e organizzata per generare interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. [S. 285/19. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 1, comma 1, lett. c), della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, secondo cui la Regione detta norme in materia di randagismo e di tutela degli animali da affezione «al fine di reprimere ogni tipo di maltrattamento compreso l'abbandono». Le Regioni, nell'esercizio delle proprie competenze in materia sanitaria e nel rispetto dei principi fondamentali posti dal legislatore statale, possono dettare misure e obblighi al fine di prevenire il randagismo e di tutelare il benessere animale, potendo anche disciplinare le sanzioni amministrative tese a reprimere le violazioni di tali misure e obblighi, senza che nel caso in esame – in cui, peraltro, la disposizione impugnata ha carattere d'indirizzo, non individuando alcuna puntuale attività degli organi regionali – possa venire in considerazione l'attività di repressione dei reati, la quale spetta certamente allo Stato. (*Precedente citato: sentenza n. 123 del 1992*). [S. 277/19. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

2.1.2. La promozione della cultura della legalità

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., degli artt. 4 e 5 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che rispettivamente favoriscono il metodo della concertazione quale strumento strategico per la programmazione e l'attuazione degli interventi sul territorio regionale, favorendo la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale con enti

locali, università, istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonché con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell'educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale secondo il principio di sussidiarietà, e dispongono l'adozione di un Piano regionale triennale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità. Le disposizioni impugnate, in forza del rapporto intercorrente con quelle precedenti, prevedono gli strumenti per attuare finalità ritenute non lesive delle competenze dello Stato. [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituisce, presso la "Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo", l'Osservatorio legalità, quale organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, tramite lo svolgimento di funzioni consultive in favore degli organi politici regionali e di funzioni di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze nel territorio. I compiti dell'Osservatorio non pregiudicano la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, restando estranea a tale ambito l'attività di conoscenza, formazione e ricerca, che appare strutturalmente inidonea ad incidere sull'assetto della competenza statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 105 del 2006 e n. 290 del 2001*). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che prevede, alle lett. d) ed e), l'istituzione di un rating di buone prassi degli enti locali in materia di Antimafia sociale, con particolare riferimento alla promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata all'attuazione di iniziative di contrasto al gioco d'azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili delle città. L'adozione di un "rating di buone prassi", già sperimentate e attuate dagli enti locali, non è idonea a incidere sull'assetto della competenza statale di cui al parametro evocato, poiché attiene alla promozione culturale, e si impegna alla valorizzazione delle migliori pratiche per la trasparenza, la legalità e il contrasto ai fenomeni mafiosi. [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 10, comma 2, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, secondo cui la Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa, promuovendo la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati. Le disposizioni impugnate sono carenti di capacità lesiva, in quanto si propongono di svolgere attività di promozione degli stessi valori propugnati dal legislatore statale. La possibilità di riconoscere una premialità ai progetti sull'ulteriore uso dei predetti

beni confiscati, infatti, non incide negativamente sulla disciplina o sull'attuazione delle regole sull'ulteriore uso di tali beni, ma si propone, anzi, di costituire stimolo e impulso ad attività ritenute – dallo stesso Stato – di significativa importanza. [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 24 del 2017, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. Da una lettura complessiva del testo normativo, e dal tenore letterale della disposizione impugnata – che prevede azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica – l'intervento regionale costituisce attuazione di un più ampio progetto funzionale agli obiettivi di promozione culturale, formazione ed educazione alla legalità, attraverso una specifica formazione della polizia locale, il che esclude che essa sia collocata nell'ambito della materia “ordine pubblico e sicurezza”. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2012, n. 105 del 2006, n. 134 del 2004, n. 55 del 2001 e n. 4 del 1991*). [S. 208/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

2.1.3. La sicurezza integrata

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 3, comma 2, lett. b), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale stabilisce che la Regione, per il perseguimento delle finalità relative alla razionalizzazione e al potenziamento degli apparati di polizia locale nonché alla promozione delle politiche di sicurezza integrata, sostiene la collaborazione istituzionale con i vari enti e organismi pubblici, territoriali e statali, o anche con privati e organismi del terzo settore, mediante la stipulazione di intese o accordi. [...] La disposizione impugnata assume [...] un valore programmatico, che non denota alcuna capacità lesiva delle competenze statali, perché essa non determina alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'autonomo esercizio dei compiti delle autorità statali preposte alla cura dell'ordine pubblico e della sicurezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021, n. 177 del 2020 e n. 208 del 2018*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., dell'art. 13, comma 2, lett. i), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale, in vista della realizzazione di un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale, prevede che la Giunta regionale possa realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale rivolte a costituire tavoli a livello provinciale per la definizione e l'implementazione continua delle politiche per la sicurezza. La disposizione impugnata non determina alcuno sconfinamento rispetto ad ambiti riservati alla sicurezza primaria e, pertanto, non si presta a determinare alcuna interferenza, neanche potenziale, sull'esercizio delle relative attribuzioni ad opera delle autorità statali e delle forze di polizia. I tavoli che essa prefigura, infatti, costituiscono delle sedi di coordinamento contemplate dalle Linee

generali attuative dell'art. 2 e seguenti del d.l. n. 14 del 2017, come convertito. [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g) e h), Cost. – dell'art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020, secondo cui la Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza. La disposizione impugnata non disciplina in modo unilaterale le suddette forme di collaborazione e di coordinamento, ma, al contrario, le inquadra entro una cornice pattizia che mantiene salvi e integri i compiti e le attribuzioni dell'amministrazione di pubblica sicurezza. Le forme facoltative di collaborazione con la Regione discendono, infatti, direttamente dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata e si mantengono nell'ambito delle precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, al fine di migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento. (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2020, n. 177 del 2020, n. 285 del 2019, n. 170 del 2019, n. 116 del 2019, n. 278 del 2012, n. 104 del 2010 e n. 454 del 2007*). [S. 161/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., degli artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono rispettivamente che la Regione condanna ogni forma di criminalità, promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause, e che disciplina l'insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, nonché ad assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva. Pur scontando una certa vaghezza, le azioni elencate non possono dirsi di per sé contrarie alla ripartizione costituzionale di competenze e nemmeno eccentriche rispetto alle funzioni che la normativa sulla sicurezza integrata permette alle Regioni di esercitare. Esse, dunque, sono prive di portata lesiva, specie nel caso in cui le finalità delle azioni previste siano legate alla diffusione dell'educazione alla responsabilità sociale e della cultura della legalità. (*Precedenti citati: sentenze n. 285 del 2019, n. 116 del 2019 e n. 208 del 2018*). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – dell'art. 8 della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, nella parte in cui introduce l'art. 29-bis, comma 1, lett. c), della legge reg. Basilicata n. 41 del 2009, prevedendo che, al fine di assicurare un adeguato controllo del territorio mediante un più efficiente svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, previa intesa con gli enti locali interessati, promuove il potenziamento delle attività di vigilanza nelle aree più soggette a rischio di esposizione ad attività criminose. Se, da un lato, la norma, nel rafforzare l'attività di vigilanza svolta dalla polizia locale, può interferire nelle attività inerenti al controllo del territorio, le quali non possono essere decise unilateralmente dalla Regione, pena l'invasione della competenza statale esclusiva in materia di ordine

pubblico e sicurezza, dall'altro, nell'ambito della rinnovata strategia istituzionale volta a garantire la sicurezza integrata, non è possibile impedire alla Regione di sollecitare lo Stato affinché questo ricalibri la distribuzione della forza pubblica sul territorio. In tal senso, la Regione può promuovere il potenziamento delle attività di vigilanza ad opera delle forze di polizia locale, previa intesa con gli enti locali interessati, purché nell'ambito dei piani predisposti dal Ministro dell'interno. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011 e n. 167 del 2010*). [S. 285/19. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

2.1.4. Interventi di prevenzione sociale

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – dell'art. 5, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che consente alla Regione di promuovere iniziative formative, informative e culturali, nonché interventi di assistenza di tipo materiale e di assistenza psicologica, utili a prevenire e a contrastare i reati che colpiscono la popolazione anziana, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, a seguito di apposita stipula d'intesa. La censura muove dall'erroneo presupposto ermeneutico che le iniziative formative siano dirette alle forze di polizia, il cui addestramento, trattandosi di corpi di appartenenza statale, è di esclusiva spettanza dello Stato; tuttavia, da una lettura complessiva del dato normativo, si desume che i destinatari delle iniziative sono da rinvenire nella popolazione anziana, comprensiva di individui deboli e potenzialmente vulnerabili. La disciplina legislativa è dunque diretta, anzitutto, alla amministrazione regionale e locale e il legislatore regionale è intervenuto in una prospettiva di prevenzione sociale, confermata dal carattere eventuale della partecipazione delle forze di polizia. (*Precedenti citati: sentenze n. 116 del 2019, n. 134 del 2004 e n. 55 del 2001*). [S. 285/19. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

2.1.5. Contrasto al bullismo e al cyberbullismo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, che prevede una serie di interventi volti alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Dalla lettura complessiva del testo normativo emerge che il legislatore regionale è intervenuto in un'ottica di prevenzione del bullismo quale problema di interesse sociale generale, per tutelare e valorizzare la crescita educativa, sociale e psicologica dei minorenni, perseguendo, pertanto, finalità estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza; non si determina, pertanto, una interferenza con le attività di repressione di detti fenomeni né una sovrapposizione con le scelte di politica criminale per il contrasto ai reati agli stessi connessi, di competenza del legislatore statale. [S. 116/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – dell'art. 4, della legge reg. Umbria n. 4 del 2018, che, nell'istituire il Tavolo di coordinamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, prevede che vi possano partecipare, previa intesa con gli enti di appartenenza, tra gli altri, anche rappresentanti delle forze dell'ordine. Il dato testuale e la lettura sistematica della disposizione impugnata, che prevede la facoltatività della partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine al

citato Tavolo e affida a quest'ultimo compiti meramente conoscitivi e informativi, consentono di ritenere che la Regione si sia mossa nell'ambito della promozione culturale e politica socio-assistenziale, di propria competenza, escludendo una lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2018, n. 325 del 2011, n. 105 del 2006 e n. 55 del 2001*). [S. 116/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

2.1.6. Qualifiche del personale di vigilanza

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 5, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, impugnato dal Governo – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – in quanto, disponendo la conservazione delle qualifiche di cui è titolare il personale della polizia provinciale trasferito al Servizio regionale di vigilanza, comporterebbe il mantenimento anche della qualifica di agente di polizia giudiziaria. L'individuazione degli specifici compiti di vigilanza che consentono di qualificare gli operatori ad essi preposti quali agenti di polizia giudiziaria è riservata al legislatore statale, che vi ha provveduto con l'art. 57, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. e con l'art. 5, comma 1, della legge n. 65 del 1986. La norma regionale censurata si limita a disporre la mera conservazione delle qualifiche discendenti dall'inquadramento giuridico del personale medesimo nell'ente di provenienza, e dunque non viola la regola secondo cui ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati da leggi e regolamenti statali, né incide sulla competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", evocata dal ricorrente per la sua stretta connessione con la materia giurisdizione penale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2017, n. 32 del 2017, n. 8 del 2017, n. 10 del 2016, n. 167 del 2010 e n. 185 del 1999*). [S. 82/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

2.2. La violazione dei limiti d'intervento (casistica): pronunce di illegittimità costituzionale

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), l'art. 13, comma 2, lett. d), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, limitatamente alle parole «rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;». La disposizione impugnata dal Governo, a differenza delle previsioni contenute in altre parti dell'articolo impugnato, mostra, pur dietro una formulazione talvolta oscura e ridondante, l'impiego di formule chiaramente espressive dell'intento del legislatore regionale di intervenire in ambiti riconducibili alla sicurezza primaria, mediante una censurabile tecnica legislativa, consistente nell'alternare formule e stilemi chiaramente riconducibili ad aree di intervento sottratte alla disponibilità della Regione con previsioni invece non esorbitanti dalle sue attribuzioni. Ciò che tuttavia è decisivo, è, per un verso, l'estraneità delle iniziative in parola ad ambiti funzionalmente riconducibili alle competenze devolute alla cura della Regione nonché, per altro verso e specularmente, l'assenza di qualsiasi continuità tra il contenuto di tali iniziative e i settori nei quali, per effetto dell'opera di coordinamento posta in essere, ai sensi dell'art.

118, terzo comma Cost., dal legislatore statale con l'adozione del d.l. n. 14 del 2017, come conv., possono essere stipulati gli accordi tra Stato e Regioni nell'ambito della sicurezza integrata. Ad aggravare il rischio di una possibile interferenza sull'autonoma assunzione delle scelte organizzative e funzionali delle autorità statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, inoltre, sta la circostanza che le iniziative di interesse regionale in esame non sono univocamente ricondotte a una cornice pattizia, perché prefigurano la possibilità che la Giunta possa realizzare o sostenere tali iniziative con un intervento diretto, che si spinga al di là della semplice attività di stimolo o di impulso in vista della conclusione di accordi con le autorità statali. (*Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021 e n. 236 del 2020*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. h), l'art. 13, comma 2, lett. e) e g), della legge reg. Veneto n. 24 del 2020, il quale prevede che la Giunta regionale possa realizzare o sostenere iniziative di interesse regionale rivolte rispettivamente a promuovere e programmare azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell'ordine, e a razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale. Le disposizioni impugnate dal Governo, a differenza delle previsioni contenute in altre parti dell'articolo impugnato, mostrano, pur dietro una formulazione talvolta oscura e ridondante, l'impiego di formule chiaramente espressive dell'intento del legislatore regionale di intervenire in ambiti riconducibili alla sicurezza primaria, mediante una censurabile tecnica legislativa, consistente nell'alternare formule e stilemi chiaramente riconducibili ad aree di intervento sottratte alla disponibilità della Regione con previsioni invece non esorbitanti dalle sue attribuzioni. Ciò che tuttavia è decisivo, è, per un verso, l'estraneità delle iniziative in parola ad ambiti funzionalmente riconducibili alle competenze devolute alla cura della Regione nonché, per altro verso e specularmente, l'assenza di qualsiasi continuità tra il contenuto di tali iniziative e i settori nei quali, per effetto dell'opera di coordinamento posta in essere, ai sensi dell'art. 118, terzo comma Cost., dal legislatore statale con l'adozione del d.l. n. 14 del 2017, come conv., possono essere stipulati gli accordi tra Stato e Regioni nell'ambito della sicurezza integrata. Ad aggravare il rischio di una possibile interferenza sull'autonoma assunzione delle scelte organizzative e funzionali delle autorità statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, inoltre, sta la circostanza che le iniziative di interesse regionale in esame non sono univocamente ricondotte a una cornice pattizia, perché prefigurano la possibilità che la Giunta possa realizzare o sostenere tali iniziative con un intervento diretto, che si spinga al di là della semplice attività di stimolo o di impulso in vista della conclusione di accordi con le autorità statali. (*Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2021 e n. 236 del 2020*). [S. 176/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 117, secondo comma, lett. h), e 118, terzo comma, Cost., la legge reg. Veneto n. 34 del 2019, che promuove la funzione sociale del controllo di vicinato come strumento di prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei cittadini, favorendo altresì la stipula di accordi o protocolli di intesa tra gli uffici territoriali di governo e le amministrazioni locali, e istituendo una banca dati per il monitoraggio dei relativi risultati. Il complesso degli interventi indicati ruota attorno alla nozione di controllo di vicinato, la quale contiene l'espressa

menzione della “attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio”, che può riferirsi alla specifica finalità di “prevenzione dei reati”, nucleo centrale – assieme alla “repressione dei reati” – della funzione di pubblica sicurezza, riconducibile al concetto di “sicurezza in senso stretto” o “sicurezza primaria”, di esclusiva competenza statale. Inoltre, l’impegno a promuovere la stipula di accordi o protocolli interferisce in una materia, la tutela dell’ordine e sicurezza pubblica, in cui l’intervento regionale è in radice precluso. Anche l’indicata previsione di una banca dati regionale mira ad affermare un ruolo della Regione nello specifico e ristretto ambito della sicurezza “primaria”, riservata allo Stato, e costituita dall’attività di prevenzione dei reati in senso stretto. [...] (Precedenti citati: sentenze n. 131 del 2020, n. 177 del 2020, n. 285 del 2019, n. 116 del 2019, n. 208 del 2018, n. 35 del 2012, n. 325 del 2011, n. 167 del 2010, n. 322 del 2006 e n. 134 del 2004). [S. 236/20. Pres. MORELLI; Red. VIGANÒ]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. h) e l), Cost. l’art. 6, comma 2, lett. k), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, che istituendo la “Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo”, prevede che essa, d’intesa con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC), predispone una banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale. L’istituzione della indicata struttura informatica, operativa nel solo territorio regionale, interferisce con la funzione della Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia, operante presso l’ANBSC, sovrapponendosi alla struttura già disciplinata nel legittimo esercizio della competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, entro cui la normativa antimafia è senz’altro ricompresa, così invadendo gli spazi di potestà esclusiva statale. Sussiste, inoltre, l’interferenza con la disciplina della protezione dei dati personali, appannaggio del legislatore statale, in sostanziale contrasto con i limiti sul funzionamento, accesso e consultazione della Banca dati nazionale unica. (Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2014, n. 234 del 2012, n. 34 del 2012 e n. 271 del 2005). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost., l’art. 20, commi 2 e 3, della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, i quali prevedono che la Regione e i Comuni affidano alle “Aziende per la casa e per l’abitare” le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria dei beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del codice antimafia utilizzabili a scopo abitativo, promovendo a questi fini la stipula di un protocollo d’intesa con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità (ANBSC). La disciplina impugnata dal Governo si sovrappone ed è distonica rispetto alla già esercitata competenza legislativa statale, perché, prevedendo l’affidamento di quelle funzioni ad Agenzie regionali, comprime le facoltà che la legge statale riconosce agli enti locali destinatari dei detti beni confiscati, in particolare quelle contenute, ad esempio, nell’art. 48, comma 3, lett. c) e d), cod. antimafia. Né rileva che il comma 2 dell’articolo impugnato ricerchi forme di collaborazione interistituzionale, trattandosi di funzioni regolate dalla legislazione statale in una materia di competenza esclusiva. (Precedente citato: sentenza n. 34 del 2012). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *h*), Cost., l'art. 20, comma 1, lett. *g*), della legge reg. Lazio n. 7 del 2018, che aggiunge il comma *3-bis* all'art. 42 della legge reg. Lazio n. 87 del 1990, consentendo che la qualifica di guardia giurata ittica volontaria possa essere rilasciata o rinnovata anche a chi abbia riportato una condanna per reati puniti con la sola pena pecuniaria. La norma impugnata dal Governo, non operando alcuna distinzione tra multa e ammenda, ammette anche chi sia stato condannato per un delitto, in contrasto con l'art. 31 del r.d. n. 1604 del 1931. Né vale ad emendare il vizio il richiamo – operato dall'indicato comma *3-bis* – all'art. 138 del r.d. n. 773 del 1931, tenuto conto che ciò produce ingiustificata incertezza e che la novazione della fonte, con intrusione negli ambiti di competenza esclusiva statale, costituisce di per sé causa di illegittimità della norma regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2018, n. 40 del 2017, n. 234 del 2015, n. 195 del 2015, n. 35 del 2011 e n. 26 del 2005*). [S. 172/20. Pres. CARTABIA; Red. CORAGGIO]

È dichiarata costituzionalmente illegittima – per violazione dell'art. 117, comma secondo, lett. *h*), Cost. – la legge reg. Veneto n. 1 del 2017, i cui artt. 1 e 2, inserendo, rispettivamente, l'art. *35-bis* nella legge reg. Veneto n. 50 del 1993, e l'art. *33-ter* nella legge reg. Veneto n. 19 del 1998, prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chi ponga intenzionalmente in essere atti di ostruzionismo o di disturbo che possano turbare o interrompere la regolare attività di caccia o pesca, o recare molestie ai cacciatori o ai pescatori nel corso delle loro attività. La normativa impugnata dal Governo non mira ad assicurare il rispetto di specifici obblighi settoriali posti dal legislatore per regolamentare l'esercizio delle attività di caccia e pesca (le quali rilevano solo al fine di delimitare l'ambito delle persone offese e l'elemento psicologico), bensì a garantire l'esercizio di esse al riparo da interferenze esterne e a prevenire la possibilità di reazione della persona offesa, e sono quindi riconducibili alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, in quanto attengono a comportamenti che pregiudicano l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017, n. 300 del 2011, n. 274 del 2010 e n. 129 del 2009*). [S. 148/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Capitolo 29. Le altre materie

1. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea, diritto d'asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e immigrazione (lettere a, b)

La nozione di mare territoriale, enucleata dall'art. 2 cod. nav., definisce un elemento costitutivo della sovranità. [S. 16/24. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

La materia dell'immigrazione, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. b), comprende non solo gli aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Nella sua disciplina, il legislatore statale gode di ampia discrezionalità, dato che essa è collegata al bilanciamento di molteplici interessi pubblici e che comunque resta sempre tenuto al rispetto degli obblighi internazionali, sulla base dell'art. 117, primo comma, Cost., e costituzionali, compreso il criterio di ragionevolezza intrinseca. (*Precedenti citati: sentenze n. 277 del 2014, n. 202 del 2013, n. 2 del 2013, n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 250 del 2010, n. 134 del 2010 e n. 156 del 2006*). [S. 194/19. Pres. LATTANZI; Redd. CARTABIA, de PRETIS, ZANON, BARBERA]

In linea di principio è riconosciuta la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, in relazione ad ambiti materiali – dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione – attribuiti alla competenza concorrente e residuale delle Regioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010, n. 156 del 2006 e n. 300 del 2005*). [S. 194/19. Pres. LATTANZI; Redd. CARTABIA, de PRETIS, ZANON, BARBERA]

Le Regioni possono erogare prestazioni anche agli stranieri in posizione di irregolarità e possono farlo senza che ciò interferisca in alcun modo con le regole per il rilascio del permesso di soggiorno, che restano riservate alla legge statale sulla base della competenza esclusiva in materia di immigrazione e di diritto di asilo. (*Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2018, n. 61 e del 2011 e n. 269 del 2010*). [S. 194/19. Pres. LATTANZI; Redd. CARTABIA, de PRETIS, ZANON, BARBERA]

Le Regioni possono erogare prestazioni anche agli stranieri in posizione di irregolarità e possono farlo senza che ciò interferisca in alcun modo con le regole per il rilascio del permesso di soggiorno, che restano riservate alla legge statale sulla base della competenza esclusiva in materia di immigrazione e di diritto di asilo. (*Precedenti citati: sentenze n. 79 del 2018, n. 61 e del 2011 e n. 269 del 2010*). [O. 52/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

1.1. Casi concreti

Sono dichiarate inammissibili, per incompleta ricostruzione del quadro normativo, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lett. a), e) e q), Cost., dell'art. 65 della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019, come

sostituita dall'art. 12, comma 7, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2020 che, nel disporre il rinnovo dodicennale delle concessioni di posteggio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, previsto dall'art. 181, comma 4-*bis*, del d.l. n. 34 del 2020, come conv., escluderebbe, in violazione di quest'ultima norma interposta, tale rinnovo nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con servizio assistito ai tavoli. Il rimettente, da un lato, non tiene conto, nella sua argomentazione, della direttiva servizi, recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010 (e, in particolare, del fatto che la sua applicabilità al commercio su aree pubbliche, dapprima affermata anche da questa Corte, è stata, poi, esclusa dall'art. 1, comma 686, della legge n. 145 del 2018, quest'ultimo, infine, abrogato dall'art. 11 della legge n. 214 del 2023 che, pur facendo salva la proroga per le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche al 2032, prevede, a regime, procedure selettive per il loro rilascio), né prende posizione sul quadro normativo rilevante, che avrebbe fatto emergere le possibili vie da percorrere. Lo stesso, infatti, – considerato che entrambi i citati artt. 181, comma 4-*bis*, e 11 appaiono in contrasto con l'art. 12 della “direttiva servizi”, norma *self-executing* – avrebbe potuto disapplicare tali norme, nell'ambito della causa di sua competenza, o, in alternativa, rimettere a questa Corte la relativa questione. Tale scelta spetta, infatti, al giudice comune in relazione alle caratteristiche del caso concreto, ferma restando la possibilità di proporre un rinvio pregiudiziale; rinvio che potrà, in ogni caso, essere proposto anche da parte di questa Corte, allorché esistano dei dubbi sull'interpretazione del diritto dell'Unione. (*Precedenti*: S. 181/2024 - mass. 46445; S. 109/2024 - mass. 46220; S. 15/2024 - mass. 45982; S. 44/2020; S. 11/2020 - mass. 42451; S. 20/2019 - mass. 42459; S. 239/2016; S. 39/2016 - mass. 38746; S. 165/2014 - mass. 38006; S. 49/2014 - mass. 37776; S. 98/2013; O. 161/2024). [S. 210/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost. nelle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «rapporti dello Stato con l'Unione europea», in relazione all'art. 2 cod. nav., l'art. 1 della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei mari regionali», anziché «nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare «Nel mare territoriale della Puglia», anziché «Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale» e dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia», anziché «dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale». Al di là dell'infelice tecnica normativa, data dall'uso di espressioni lessicalmente eterogenee per esprimere il medesimo concetto, i tre sintagmi lessicali adoperati interferiscono direttamente con la nozione di mare territoriale ed evocano un frazionamento di tale paradigma su base regionale del tutto sconosciuto all'ordinamento giuridico. [S. 16/24. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione sull'asserita lesione indiretta delle competenze delle Regioni e degli enti locali, la questione di legittimità costituzionale – promossa dalle Regioni Umbria, Emilia-Romagna, Marche e Calabria in riferimento agli artt. 2, 3, 4 10, 11, 35, 97, 114, 117, primo,

terzo, quarto e sesto comma, 118, 119 e 120, Cost. – dell’art. 12 del d.l. n. 133 del 2018, conv. con modif. in legge n. 132 del 2018, che, modificando sia il d.l. n. 416 del 1989 che il d.lgs. n. 142 del 2015, espunge i frammenti normativi che facevano riferimento ai richiedenti asilo in relazione alle strutture ex Sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati (SPRAR), alle quali tali soggetti non hanno più accesso, eliminando la distinzione tra la fase di prima accoglienza assicurata nelle strutture governative e la fase di seconda accoglienza nelle strutture gestite dagli enti locali. La normativa impugnata non si occupa dei flussi di ingresso degli stranieri sul territorio nazionale, né semplicemente regola le condizioni del loro soggiorno su di esso, avendo invece di mira l’esigenza di riservare prioritariamente l’accesso al sistema finalizzato all’integrazione a quei soggetti la cui condizione è connotata da una tendenziale stabilità, derivante dall’accoglimento della richiesta di protezione internazionale. Essa, dunque – sebbene presenti alcune connessioni con il fenomeno migratorio – va inquadrata soprattutto nelle materie del diritto d’asilo e della condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, contemplate dall’art. 117, secondo comma, lett. a), Cost., il che esclude la configurabilità di violazioni dirette del riparto di competenze disegnato dal Titolo V, Parte II, della Costituzione. [S. 194/19. Pres. LATTANZI; Redd. CARTABIA, de PRETIS, ZANON, BARBERA]

2. Difesa e Forze armate; armi, munizioni ed esplosivi (lettera d)

Le caserme dell’Arma dei carabinieri rientrano fra le opere di difesa militare, oltre che fra quelle preposte a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica. Tali sedi rappresentano beni strumentali non solo per il servizio di pubblica sicurezza, ma anche per tutte le altre attività di ogni formazione armata dello Stato (addestramento, esercitazioni, custodia di armi e munizioni, ecc.) nonché per le altre complesse mansioni, anch’esse proprie dei Carabinieri, come quelle di polizia militare, di raccolta di informazioni e notizie attinenti alla difesa sia all’interno che all’estero, e ancora per le attività, sia pure svolte congiuntamente ad altri organi statali, intese a neutralizzare azioni di spionaggio e di terrorismo: funzioni, queste, chiaramente preordinate e strumentali alla difesa e alla stessa integrità della Nazione. Le sedi di servizio dell’Arma dei carabinieri, «forza permanente accasermata» (art. 1, primo comma, legge n. 16 del 1985), presentano pertanto entrambi i requisiti che giustificano l’inclusione nella categoria delle opere destinate alla difesa nazionale: la natura militare dell’amministrazione interessata ai lavori e la finalità dell’opera. (*Precedenti*: S. 150/1992 - *mass.* 18257; S. 216/1985 - *mass.* 11056). [S. 211/21. Pres. AMATO; Red. NAVARRETTA]

2.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. d), Cost., l’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto». La disposizione impugnata dal Governo amplia il catalogo degli strumenti in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di armi, ambito, peraltro, strettamente connesso con quello dell’ordine pubblico e della sicurezza, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. La normativa statale, infatti, impiegando l’espressione omnicomprensiva di «armi comuni ad impulsi elettrici», tale da abbracciare, oltre al “taser”, anche il diverso dispositivo conosciuto come “stungun”, ha

finora escluso – salva la sperimentazione, con le cautele di volta in volta indicate – che gli agenti di polizia (sia locale, sia di Stato) possano portare, tra le armi di servizio, anche i dispositivi ad impulso elettrico. (*Precedenti*: S. 285/2019 - mass. 40957; S. 116/2019 - mass. 41874; S. 208/2018 - mass. 40433; S. 148/2018 - mass. 39983; S. 167/2010 - mass. 34630). [S. 126/22. Pres. AMATO; Red. SAN GIORGIO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, e 120 Cost. – dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 40 del 2017, che disciplina la valutazione e l’approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri dei programmi di intervento del servizio civile universale, articolati in progetti presentati dai soggetti iscritti all’albo degli enti di servizio civile universale. La norma impugnata, espressione della potestà esclusiva statale [ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. d), Cost.], non sacrifica l’autonomia regionale, poiché, ai sensi del successivo comma 6, quando il progetto riguarda una specifica Regione o più Regioni limitrofe, l’approvazione non può prescindere dall’intesa con queste ultime, rilevando così non la natura nazionale o regionale dell’ente che presenta il progetto, bensì l’impatto territoriale di quest’ultimo. Il coinvolgimento regionale, comunque salvaguardato, potrà realizzarsi nelle forme più opportune in relazione alla specificità degli interventi, con l’eventuale possibilità per le Regioni di far valere l’illegittimità dello strumento prescelto, quando non adeguato. (*Precedente citato*: sentenza n. 228 del 2004). [S. 171/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

V. anche S. 248/22, in Volume 5, Tomo I°, Capitolo 8, par. 1.

3. Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lettera g)

La disciplina delle Forze di polizia dello Stato, rimessa alla competenza esclusiva del legislatore statale, è riconducibile, sotto l’aspetto organizzativo e del personale, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. mentre, sotto il profilo funzionale, investe le materie «ordine pubblico e sicurezza» ed «ordinamento penale» di cui all’art. 117, secondo comma, rispettivamente lett. h) ed l), Cost. (*Precedenti*: S. 161/2021; S. 170/2019 - mass. 40716; S. 81/2017 - mass. 39519; S. 89/2015). [S. 218/22. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale. Tale preclusione opera anche con riguardo alla previsione di «forme di collaborazione e di coordinamento», le quali, ove coinvolgano compiti e attribuzioni di organi dello Stato, non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell’esercizio della loro potestà legislativa, dovendo trovare il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati. (*Precedenti citati*: sentenze n. 88 del 2020, n. 170 del 2019, n. 183 del 2018, n. 9 del 2016, n. 2 del 2013, n. 167 del 2010, n. 104 del 2010, n. 10 del 2008, n. 322 del 2006, n. 30 del 2006, n. 429 del 2004 e n. 134 del 2004). [S. 161/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

La regolamentazione dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso è riferibile all'ambito della competenza esclusiva statale, sancita dall'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., solo per quanto riguarda i concorsi indetti dalle amministrazioni statali e dagli enti pubblici nazionali, mentre l'impiego pubblico regionale va ricondotto all'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale, solo per i profili privatizzati del rapporto, attinenti al rapporto di lavoro già instaurato, laddove i profili "pubblicistico-organizzativi" – i quali, perché indissolubilmente connessi con l'attuazione dei principi enunciati dagli artt. 51 e 97 Cost., sono sottratti all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato –, tra cui le procedure concorsuali e la regolamentazione delle graduatorie, rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, di competenza legislativa residuale della Regione. (*Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 191 del 2017, n. 251 del 2016, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 233 del 2006, n. 2 del 2004 e n. 380 del 2004*). [S. 126/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli individuati dalla legge statale, né possono disciplinare unilateralmente, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, forme di collaborazione e di coordinamento che coinvolgono attribuzioni di organi statali. (*Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 167 del 2010, n. 104 del 2010, n. 10 del 2008 e n. 322 del 2006*). [S. 88/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

Fermo restando il principio per cui le Regioni non possono porre a carico di organi o amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, deve nondimeno essere esclusa la configurabilità di un *vulnus* delle competenze statali nel caso di semplice acquisizione di informazioni. Infatti, l'acquisizione, l'elaborazione e lo scambio di informazioni non determinano, di regola, alcuna lesione di attribuzioni, rispettivamente statali o regionali, ma rappresentano strumenti con i quali si esplica, ad un livello minimo, la leale cooperazione tra Stato e Regioni, in vista dell'esigenza di garantire il più efficiente esercizio delle attribuzioni tanto statali, quanto regionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2010, n. 10 del 2008, n. 42 del 2006, n. 327 del 2003 e n. 412 del 1994*). [S. 245/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

3.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 34, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-*quater* nell'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., così incidendo sul dimensionamento scolastico regionale, senza consentire alle regioni di indicare criteri ulteriori legati ad aree peculiari e contesti socio-economici svantaggiati. Le norme impugnate sono state adottate nell'esercizio di titoli di competenza legislativa esclusiva statale, quali l'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull'istruzione; pertanto, non può lamentarsene il carattere di dettaglio, né ravvisarsi un difetto

di leale collaborazione. Quanto all'indicazione dei criteri operata dalla disposizione impugnata – riferita alle peculiarità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – essa non determina un *numerus clausus* e quindi non preclude né che l'accordo in sede di Conferenza unificata possa prendere in considerazione situazioni ulteriori ritenute meritevoli, né che questo avvenga nell'ambito della programmazione delle singole regioni, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità connessa alla natura di atto generale del piano di dimensionamento scolastico. (*Precedenti: S. 147/2012 - mass. 36386; S. 200/2009 - mass. 33545 - 335456 - 33547 - 33548*). [S. 223/23. Pres. BARBERA; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 5, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120, Cost. e dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. – dell'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma *5-quinquies* nell'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., disponendo che, nel caso in cui non sia raggiunto entro il 31 maggio l'accordo in sede di Conferenza unificata, il Ministro dell'istruzione e del merito provvede comunque, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad adottare il decreto di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (c.d. effetto "ghigliottina"). La disposizione impugnata è posta nell'esercizio delle competenze legislative esclusive statali quali l'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull'istruzione, il che rende prive di pregio le censure rivolte a denunciare il carattere di dettaglio delle norme impuginate. Inoltre, se il sistema precedente prevedeva il meccanismo dell'accordo per la definizione dei criteri per la determinazione del suddetto contingente, il cambio di paradigma non integra una violazione del principio di leale collaborazione in quanto, oltre ad operare alla luce dei richiamati ambiti materiali di competenza statale, la nuova disciplina elimina i precedenti vincoli dimensionali e incrementa i margini di scelta dell'autonomia regionale nell'organizzazione della rete scolastica, in funzione delle concrete esigenze del territorio (pur nel rispetto del limite del budget di dirigenti scolastici assegnato alla regione). In aggiunta, essa è diretta a rendere il sistema più efficiente ed efficace: adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell'eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l'istituto della reggenza e le relative esternalità non positive (precarietà e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virtù di questa evoluzione all'interno del sistema dell'istruzione, dedicandoli a finalità meritorie. Sotto un ulteriore profilo, la definizione del contingente organico costituisce un adempimento indefettibilmente cadenzato, in modo che sia operativo prima dell'avvio di ogni anno scolastico, che altrimenti rischierebbe di essere rinviato a causa del disaccordo tra i soggetti istituzionali, cosicché tali esigenze di funzionalità del sistema scolastico non possono non riverberarsi sulla valutazione, anche in termini di ragionevolezza, delle modalità di attuazione del coinvolgimento regionale. Del resto, l'accordo, a differenza del mero parere, che può limitarsi a scambi solo cartolari, implica

la necessità di una procedura di interlocuzione che è necessariamente più intensa, così ponendosi nel solco di una forma di leale collaborazione intesa nel significato sostanziale, di una responsabilità diffusa in vista della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività, evitando l'arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi. (Precedenti: S. 6/2023 - mass. 45292; S. 40/2022 - mass. 44670; S. 168/2021; S. 190/2022 - mass. 45053; S. 169/2020; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 179/2019; S. 33/2019; S. 169/2017 - mass. 42051; S. 62/2005 - mass. 29203). [S. 223/23. Pres. BARBERA; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-*quater* e 5-*quinqües* nell'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., stabilendo la ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici è effettuata dagli uffici scolastici regionali, sentite le regioni. Le norme impugnate disciplinano, all'esito sia della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, sia della individuazione delle istituzioni scolastiche autonome risultante dal dimensionamento approvato dalla regione, la ripartizione del contingente stesso tra le istituzioni distribuite sul territorio, nell'esercizio di una funzione da ricondurre all'ambito della competenza legislativa esclusiva nella materia dell'organizzazione amministrativa dello Stato. Non vi è spazio, di conseguenza, per un potere discrezionale da poter condividere, tramite intesa, con le regioni, mentre la locuzione "sentite le regioni" sta a indicare che l'ufficio acquisisce la fotografia del dimensionamento deciso dalle regioni, in base a cui si provvede all'assegnazione degli incarichi. [S. 223/23. Pres. BARBERA; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dell'art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-*quater*, 5-*quinqües* e 5-*sexies* nell'art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., prevedendo un meccanismo complessivamente diretto al contenimento della spesa corrente del personale scolastico. Le norme impugnate rientrano in diversi ambiti della competenza legislativa esclusiva statale, quali l'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull'istruzione per cui, da un lato, concorrono a riorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia, esplicitati anche nel PNRR, la spesa pubblica statale e non quella regionale e, dall'altro lato, non richiedono un meccanismo di attrazione in sussidiarietà. [S. 223/23. Pres. BARBERA; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., dell'art. 1, comma 561, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui stanza risorse statali in ambiti riconducibili a materie di competenza regionale. Il primo periodo della disposizione censurata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un fondo finalizzato, tra l'altro, alla valorizzazione del personale scolastico, profilo attinente alla

disciplina dei dipendenti pubblici statali e rientrante nella competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost.: non vi è, pertanto, una destinazione vincolata di fondi alle regioni e la sola consultazione delle organizzazioni sindacali risulta coerente, trattandosi di emolumenti retributivi di natura accessoria. (*Precedente: S. 284/2016 - mass. 39337*). [S. 223/23. Pres. BARBERA; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate non fondate, per errato presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h) e g), Cost., dell'art. 35, comma 2, della legge reg. Umbria n. 15 del 2021, che prevede, tra le cause di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale sociale, il loro uso per la commissione di attività illecite, risultanti da provvedimenti di pubblica sicurezza o della polizia locale. La disposizione regionale impugnata non impone nuovi obblighi alle Forze di polizia dello Stato, ma si limita a considerare la possibilità che le competenti autorità locali siano informate dell'avvenuta adozione di provvedimenti della pubblica sicurezza dai quali risulti la commissione di attività illecite, riconnettendovi la sanzione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio. La mera acquisizione di elementi informativi non determina di per sé lesione di attribuzioni, essendo conforme al principio di leale collaborazione che lo Stato fornisca alle competenti strutture regionali, ovvero, se necessario, anche a quelle locali, i dati di cui sia in possesso. Il legislatore regionale pertanto – nell'ambito della cura di un settore di propria competenza, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., afferente alla gestione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica – non ha interferito con la competenza esclusiva statale nelle materie dell'ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell'ordine pubblico e sicurezza. [S. 218/22. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., l'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, limitatamente alle parole «o al Ministero della salute». La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che l'uso dei filtri di depurazione dei gas derivanti dai processi di naturale decomposizione cadaverica debba essere previamente autorizzato dal competente Dipartimento regionale o dal Ministero della salute, delinea una competenza alternativa dell'organo statale rispetto a quella dell'organo regionale, rendendo così fungibili le loro attribuzioni, in contrasto con la ben diversa ripartizione di competenze disegnata a livello statale. Essa, se ben può attribuire al Dipartimento regionale il compito di autorizzare l'uso dei filtri, in linea con la normativa statale che riferisce tale competenza ai singoli manufatti, per converso, non può assegnare la medesima competenza in alternativa al Ministero della salute. [S. 166/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g) e h), Cost. – dell'art. 4 della legge reg. Lombardia n. 15 del 2020, secondo cui la Regione promuove protocolli d'intesa con gli Uffici territoriali del Governo finalizzati a potenziare la presenza e la collaborazione con le forze di polizia nei pronto soccorso e nelle strutture ritenute a più elevato rischio di violenza. La disposizione impugnata non disciplina in modo unilaterale le suddette forme di collaborazione e di

coordinamento, ma, al contrario, le inquadra entro una cornice pattizia che mantiene salvi e integri i compiti e le attribuzioni dell'amministrazione di pubblica sicurezza. Le forme facoltative di collaborazione con la Regione discendono, infatti, direttamente dalle previsioni generali della legge statale sulla sicurezza integrata e si mantengono nell'ambito delle precondizioni per un più efficace esercizio delle classiche funzioni di ordine pubblico, al fine di migliorare il contesto sociale e territoriale di riferimento. (*Precedenti citati: sentenze n. 236 del 2020, n. 177 del 2020, n. 285 del 2019, n. 170 del 2019, n. 116 del 2019, n. 278 del 2012, n. 104 del 2010 e n. 454 del 2007*). [S. 161/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., l'art. 7, comma 2, lett. b), della legge reg. Puglia n. 14 del 2019, secondo cui l'istituto "Osservatorio legalità" è composto, tra gli altri, da un componente designato dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche. La disposizione impugnata dal Governo, pur non prevedendo un obbligo di partecipazione all'Osservatorio, comunque impone al direttore dell'Ufficio scolastico regionale l'obbligo di designazione di un membro, così violando la competenza esclusiva attribuita allo Stato. (*Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004*). [S. 177/20. Pres. CARTABIA; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., l'art. 2, comma 7, della legge reg. Basilicata n. 4 del 2019, che attribuisce alla Polizia provinciale la facoltà di avvalersi del personale dell'Arma dei Carabinieri forestali per l'attuazione dei piani di abbattimento della fauna selvatica, ove si dimostrino inefficaci gli interventi di controllo selettivo mediante l'utilizzo di metodi ecologici. La disposizione impugnata dal Governo attribuisce alla Regione Basilicata il potere di assegnare unilateralmente ad un corpo di polizia dello Stato compiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge statale, per il perseguimento di obiettivi individuati dalla stessa Regione, in violazione della potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali. [S. 88/20. Pres. CARTABIA; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost. – dell'art. 19, comma 1, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018, nella parte in cui prevede che la denuncia di smarrimento dell'animale da compagnia o d'affezione da parte del responsabile degli stessi animali debba essere presentata, oltre che al servizio veterinario ufficiale, anche alle «Forze dell'Ordine». Tale obbligo di per sé non comporta l'attribuzione di competenze ulteriori alle forze di polizia, che sarebbero in ogni caso tenute a ricevere le denunce di smarrimento in virtù delle funzioni istituzionali già previste dalle norme statali, in cui trova quindi fondamento il coinvolgimento di organi dello Stato censurato dal ricorrente. (*Precedenti citati: sentenze n. 104 del 2010, n. 10 del 2008 e n. 454 del 2007*). [S. 277/19. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto e Puglia in riferimento agli artt. 97, 117, terzo comma, 118, primo comma, e 120 Cost. – dell'art. 1, comma 66, della legge n. 107 del 2015,

che assegna agli uffici scolastici regionali il compito di definire l'ampiezza (inferiore alla Provincia o alla Città metropolitana) degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. La disposizione impugnata non ha riguardo alla distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche autonome – compito del quale, secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni non possono essere private – ma alla ben diversa fattispecie della definizione degli ambiti territoriali dei ruoli del personale docente. Trattandosi di personale statale, la relativa disciplina rientra senza alcun dubbio nella competenza statale esclusiva in materia di “organizzazione amministrativa dello Stato”, di cui all’art. 117, comma secondo, lett. g), Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2004 e n. 279 del 2005, sulla competenza statale esclusiva in tema di personale docente statale*). [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia – in riferimento all’art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. – nella parte in cui attribuisce al Ministro dell’istruzione la funzione di definire annualmente, tramite decreto, un incremento dei posti dell’organico, non facenti parte dell’organico di autonomia. L’incremento dell’organico del personale della scuola non può che spettare allo Stato, essendo gli insegnanti – al pari dei dirigenti scolastici – dipendenti pubblici statali e non regionali; di conseguenza, il titolo di competenza esclusiva statale in materia di “organizzazione amministrativa dello Stato” (art. 117, secondo comma, lett. g, Cost.) assume un peso decisamente prevalente rispetto al titolo di competenza concorrente in materia di “istruzione” (art. 117, terzo comma, Cost.), escludendo per lo Stato ogni obbligo di coinvolgimento regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2012 e n. 92 del 2011*). [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 126, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia – in riferimento all’art. 117, terzo comma, e 119 Cost. – nella parte in cui istituirebbe un fondo a destinazione vincolata ai fini della “valorizzazione del merito del personale docente”. Tale valorizzazione è un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., e che non dà luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni. [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

4. Ordinamento penale (lettera l)¹

I profili penalistici relativi agli abusi edilizi, compresa l’estinzione dei relativi reati derivante dalla sanatoria (art. 45, comma 3, t.u. edilizia), afferiscono alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento penale», per cui sono integralmente sottratti al legislatore regionale. (*Precedenti: S. 68/2018 - mass. 41443; S. 49/2006; S. 70/2005 - mass. 29218; S. 196/2004*). [S. 93/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

¹ Nel presente volume sono raccolte soltanto le massime che, all’interno della materia «ordinamento penale», fanno riferimento al ruolo delle Regioni, mentre quelle che in generale afferiscono alla definizione della materia trovano la loro collocazione nel Volume 8, “Il sistema penale della giustizia”.

Una norma regionale deve ritenersi invasiva della competenza statale esclusiva in materia di ordinamento penale non solo quando incida su fattispecie penali, modifichi i presupposti per la loro applicazione o introduca nuove cause di esenzione dalla responsabilità penale, ma anche allorché produca effetti sanzionatori ulteriori conseguenti alla commissione di un reato. (*Precedente citato: sentenza n. 172 del 2017*). [S. 248/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

La competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale non può essere intesa in senso tale da precludere alle Regioni di stabilire, negli ambiti riservati alla propria competenza concorrente o residuale, requisiti soggettivi connessi all'assenza di precedenti penali, per chi voglia fruire di benefici previsti dalla legislazione regionale. [S. 248/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

4.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 66 della legge reg. Umbria n. 11 del 2005 che esonera le strutture non conformi, in tutto o in parte, agli strumenti urbanistici – realizzate per sostituire edifici abitativi e produttivi sgomberati per effetto del terremoto del 1997 – dalla conformità agli strumenti urbanistici vigenti al momento della edificazione. I manufatti consentiti o tollerati per fronteggiare l'emergenza alloggiativa causata da eventi sismici, in attesa del recupero di quelli danneggiati, derogano al solo obbligo di edificare previa autorizzazione e non anche alla disciplina sulla vigilanza e il controllo dell'attività urbanistica ed edilizia. [S. 93/23. Pres. SCIARRA; Red. PATRONI GRIFFI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse Governo in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lett. l), e 27, secondo comma, Cost. – dell'art. 6, comma 4, lett. e), della legge reg. Umbria n. 11 del 2018, in quanto, nel prevedere finanziamenti alle imprese che operano nell'ambito dell'informazione locale, esclude le imprese i cui titolari o editori abbiano riportato condanna, anche in via non definitiva, per i reati di cui al Libro II, Titolo II, Capo II (Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione) ovvero al Titolo XIII, Capo II (Dei delitti contro il patrimonio mediante frode) del codice penale. La disposizione impugnata non incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento penale, poiché non introduce alcun effetto sanzionatorio ulteriore rispetto a quelli già previsti dalle norme penali richiamate, limitandosi a stabilire una condizione soggettiva che si attegga come mero requisito di "onorabilità" per l'ottenimento di un beneficio economico erogato dalla Regione in materie di competenza legislativa concorrente (quali l'ordinamento della comunicazione e il sostegno all'innovazione per i settori produttivi), rispetto al quale l'interessato non potrebbe vantare alcun diritto in assenza della legge regionale impugnata. In quanto misura volta a prevenire il rischio di possibili abusi di denaro pubblico da parte di soggetti già condannati, ancorché in via non definitiva, per reati contro la pubblica amministrazione o il patrimonio, il requisito in esame non eccede inoltre le legittime finalità cautelari perseguite dal legislatore regionale, e si sottrae anche alla censura di incompatibilità con il principio di non colpevolezza. (*Precedenti citati: sentenze n. 36 del 2019, n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015, n. 454 del 2000, n. 206 del 1999 e n. 563 del 1989*). [S. 248/19. Pres. LATTANZI; Red. VIGANÒ]

5. Norme processuali (lettera l)

Anche in base alla riserva di legge statale stabilita dall'art. 108, primo comma, Cost., gli organi legislativi regionali, nel disciplinare gli oggetti rientranti nelle loro competenze, anche di tipo esclusivo, debbono astenersi da qualsiasi interferenza in materia giurisdizionale e processuale. (*Precedenti citati: sentenze n. 81 del 2017, n. 299 del 2010, n. 25 del 2007, n. 133 del 1998, n. 154 del 1995, n. 303 del 1994, n. 113 del 1993, n. 505 del 1991, n. 203 del 1987 e n. 72 del 1977*). [S. 110/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Le norme che intervengono sulla disciplina del patrocinio legale nel processo, e quindi sul diritto di difesa, appartengono alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di “giurisdizione e norme processuali”, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 81 del 2017*). [S. 172/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

5.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha sostituito l'art. 12, comma 2, lett. c), della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011, limitatamente al periodo in cui è stata in vigore (dal 10 giugno 2021 al 14 gennaio 2022), laddove prevede che alle guardie del parco assegnate al Parco Naturale regionale Sirente Velino è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria di cui all'articolo 57 cod. proc. pen. con apposito decreto prefettizio nei limiti territoriali dell'area protetta di competenza. La competenza a riconoscere la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riservata a leggi e regolamenti che debbono essere, in quanto attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente di fonte statale; ciò perché le funzioni in esame ineriscono all'ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario di uno dei soggetti del rapporto triadico in cui si esprime la funzione giurisdizionale (il p.m.). (*Precedenti: S. 82/2018 - mass. 40659; S. 8/2017 - mass. 39355; S. 35/2011 - mass. 35314; S. 167/2010 - mass. 34634; S. 185/1999 - mass. 24748*). [S. 235/22. Pres. SCIARRA; Red. de PRETIS]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., l'art. 7, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 45 del 2018, che assicura il patrocinio a spese della Regione a coloro che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa, ovvero assolti per la sussistenza dell'esimente della legittima difesa, affidando alla Giunta regionale la definizione, con apposito regolamento, dei criteri e delle modalità per l'accesso al patrocinio. La norma impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di norme processuali, poiché è il codice di rito penale che stabilisce l'obbligatorietà della difesa tecnica nel relativo processo, prevedendo, in mancanza della designazione di un difensore di fiducia, la nomina di un difensore d'ufficio e l'obbligo della parte di retribuirlo, qualora difettino le condizioni per accedere al gratuito patrocinio, il quale non può che costituire oggetto delle norme statali anche con riguardo alla persona offesa dal reato. (*Precedenti citati: sentenze n. 172 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 299 del 2010*). [S. 285/19. Pres. CAROSI; Red. BARBERA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost. – dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Veneto n. 1 del 2018, nella parte in cui aggiunge il comma *1-bis* all’art. 16 della legge reg. Veneto n. 48 del 2012, stabilendo l’obbligo della Regione Veneto di costituirsi parte civile in tutti i procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli artt. 416-*bis* (associazione di tipo mafioso) e 416-*ter* (scambio elettorale politico-mafioso) cod. pen. o per i delitti, consumati o tentati, commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-*bis* cod. pen. Posto che l’art. 74 cod. proc. pen. attribuisce al titolare dell’azione civile solo una mera facoltà di esercizio della stessa nel processo penale, rispetto alla quale compete, comunque, al giudice di verificare la legittimazione della parte istante, alla norma regionale impugnata non può attribuirsi alcun rilievo di carattere ordinamentale o processuale, non incidendo essa né sul potere del giudice di valutare la legittimazione della Regione a costituirsi parte civile nel processo penale, né potendosi ritenere che essa si sovrapponga a quelle norme dell’ordinamento che fondano l’azione risarcitoria e che ne disciplinano l’esercizio nel processo penale. Essa, nell’esprimere la scelta della Regione Veneto di assicurare, in ogni caso, la tutela degli interessi regionali eventualmente lesi in conseguenza di delitti di particolare gravità, esaurisce la sua funzione all’interno della Regione e, come tale, appare espressione, del tutto legittima, del potere di indirizzo politico-amministrativo spettante al Consiglio regionale nei confronti degli altri organi dell’ente. (*Precedente citato: sentenza n. 81 del 2017*). [S. 41/19. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., in materia di “norme processuali” – gli artt. 10, comma 3, e 11-*bis*, comma 5, della legge reg. Toscana n. 22 del 2015, come modificata dalla successiva legge reg. Toscana n. 9 del 2016, che, in attuazione della legge n. 56 del 2014, nell’ambito del trasferimento, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, di funzioni non fondamentali dalla Provincia alla Regione nelle materie della gestione dei rifiuti e della difesa del suolo e del demanio idrico, rispettivamente escludono i procedimenti già avviati al momento del trasferimento, e mantengono nella competenza della Provincia e della Città metropolitana di Firenze l’eventuale contenzioso in corso allo stesso momento. Le disposizioni censurate dal Tribunale di Pisa non esauriscono la loro portata precettiva nell’aspetto sostanziale di tale vicenda, poiché si spingono a regolarne anche l’ulteriore profilo processuale, di esclusiva competenza dello Stato, che attiene alla successione nelle controversie pendenti relative all’esercizio pregresso delle funzioni trasferite. [S. 110/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. *h*), Cost. – l’art. 1, comma 2, della legge reg. Liguria n. 11 del 2016, che prevede il patrocinio a spese della Regione, nei procedimenti penali, per i cittadini che, vittime di delitti contro il patrimonio o contro la persona, siano indagati per eccesso colposo in legittima difesa o siano assolti per legittima difesa. La disposizione impugnata dal Governo – mentre non presenta profili di interferenza con la materia “ordinamento penale” – pertiene e si ripercuote (oltre che sulla materia “giurisdizione e norme processuali”, di cui al

non evocato art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.) sulla competenza statale esclusiva in materia di “ordine pubblico e sicurezza”. Infatti – pur a prescindere dalla correttezza della plausibile interpretazione prospettata dal ricorrente, secondo cui il rimborso delle spese legali sostenute nella fase delle indagini potrebbe (anche ad opera del successivo regolamento di Giunta) essere esteso ai condannati – la concessione di un sostegno economico ai cittadini accusati di aver colposamente ecceduto i limiti della legittima difesa è manifestazione di un indirizzo regionale in tema di prevenzione dei reati e di contrasto alla criminalità, materia che è stata sempre considerata riservata allo Stato. È dunque la *ratio* ispiratrice della disposizione che – incoraggiando (o non scoraggiando), in ambito regionale, il ricorso alla “ragion fattasi” – interferisce (anche) con la materia “ordine pubblico e sicurezza”. [S. 172/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l’art. 12, commi 1 e 2, della legge reg. Veneto n. 7 del 2016, che istituisce il “Fondo regionale per il patrocinio legale gratuito a sostegno dei cittadini veneti colpiti dalla criminalità”, destinato ad assicurare il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini residenti in Veneto da almeno quindici anni che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano stati accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio colposo per aver tentato di difendere se stessi, la propria attività, la famiglia o i beni, da un pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Lungi dal prevedere una misura riconducibile alle attribuzioni della Regione, la disposizione impugnata dal Governo interviene sulla disciplina del patrocinio nel processo penale e del diritto di difesa (anche dei non abbienti), incidendo sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di “giurisdizione e norme processuali”. (*Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2015 e n. 299 del 2010*). [S. 81/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. – l’art. 31, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 37 del 2015 [testo originario], nella parte in cui prevede che «[n]ell’esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria». La norma impugnata dal Governo, attribuendo la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria al personale dell’ARPAB (Agenzia Regionale per l’Ambiente della Basilicata) che eserciti funzioni di vigilanza, invade la competenza esclusiva statale in materia di giurisdizione penale, in quanto ufficiali o agenti di polizia giudiziaria possono essere solo i soggetti indicati all’art. 57, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché quelli ai quali le funzioni previste dall’art. 55 del medesimo codice siano attribuite esclusivamente da leggi e regolamenti dello Stato, inerendo tali funzioni all’ordinamento processuale penale, che configura la polizia giudiziaria come soggetto ausiliario del pubblico ministero. (*Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2011, n. 167 del 2010 e n. 313 del 2003*). [S. 8/17. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

6. Norme generali sull’istruzione (lettera n)

La normativa in materia di obblighi vaccinali interseca una pluralità di materie, con prevalenza dei profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato in materia di principi fondamentali sulla tutela della salute; di livelli essenziali delle prestazioni; di norme generali sull’istruzione; di profilassi internazionale. In

particolare, le disposizioni della legislazione statale che riguardano l'adempimento degli obblighi vaccinali ai fini dell'iscrizione e dell'accesso ai servizi scolastici, si configurano come "norme generali sull'istruzione", di competenza esclusiva statale, in quanto mirano a garantire che la frequenza scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno, o addirittura (per quanto riguarda i servizi educativi per l'infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta documentazione. (*Precedente citato: sentenza n. 5 del 2018*). [S. 186/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

6.1. Casi concreti

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. n) e g), Cost., la legge reg. Sardegna n. 2 del 2024 che, nelle more dell'approvazione di una legge regionale di riforma, interviene in materia di istruzione e formazione stabilendo l'avvio della procedura per definire una norma di attuazione che preveda il mantenimento di tutte le autonomie scolastiche in essere nell'a.s. 2023-2024 (art. 1) nonché l'istituzione, presso le autonomie scolastiche oggetto di soppressione, e in via sperimentale, di un presidio con funzioni organizzative e gestorie (artt. 2 e 3), i cui relativi oneri sono posti a carico della Regione (art. 4). Nello svolgimento della funzione di dimensionamento scolastico le regioni – libere di definire il tipo e l'ubicazione delle istituzioni scolastiche e di decidere di istituire nuovi plessi o aggregare gli esistenti – devono, ai sensi della legge n. 197 del 2022 sulla riorganizzazione della rete scolastica, rispettare il contingente organico determinato dallo Stato e superare, a regime, l'istituto della reggenza (fatta salva la puntuale deroga percentuale per l'a.s. 2024-2025). La revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici va, infatti, ricondotta alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di norme generali sull'istruzione mirando la citata riforma a ridefinire un aspetto di fondo dell'autonomia funzionale delle istituzioni scolastiche, tramite l'istituzione di un binomio tra l'autonomia e la titolarità effettiva di un dirigente. L'impugnato art. 1, pertanto, nel porsi l'obiettivo di mantenere tutte le autonomie scolastiche esistenti, a prescindere dal contingente dirigenziale definito dallo Stato, contrasta con il principio della corrispondenza tra dirigenti assegnati alle regioni e istituzioni scolastiche presenti sul territorio. Allo stesso modo, gli artt. 2 e 3 – sottraendo parte del personale docente all'espletamento delle funzioni didattiche – incidono sull'autonomia scolastica e sulla stessa determinazione degli organici. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo violano, altresì, la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, riguardando tutto il personale inserito nel pubblico impiego statale; ciò senza peraltro chiarire, per gli artt. 2 e 3, in quale modo dovrebbe essere scelto il personale da assegnare ai citati presidi. Rimanendo la restante disposizione della legge regionale, relativa alla sua entrata in vigore (art. 5), priva di autonoma portata normativa, la declaratoria di illegittimità costituzionale si estende all'intero testo normativo. (*Precedenti: S. 223/2023 - mass. 45924; S. 31/2021 - mass. 43631; S. 228/2018 - mass. 41016; S. 217/2015 - mass. 38584; S. 200/2009 - mass. 33545 - 33546 - 33547 - 33548*). [S. 168/24. Pres. BARBERA; Red. D'ALBERTI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. n) – gli artt. 1, comma 3, e 2 della legge reg. Molise n. 8 del 2018, che prevedono, rispettivamente, che i responsabili delle strutture

scolastiche non procedano all'iscrizione di minori di età non in regola con gli obblighi vaccinali e che, in via transitoria, risulta sufficiente, ai fini dell'iscrizione, aver avviato il percorso per l'assolvimento dei citati obblighi. Le disposizioni impugnate dal Governo intervengono in un settore riservato alla competenza esclusiva dello Stato, quello delle "norme generali sull'istruzione", determinando una interferenza di per sé stessa costituzionalmente illegittima. Le disposizioni citate, inoltre, appaiono viziate anche sotto il profilo contenutistico, per incompatibilità con la disciplina dettata dal d.l. n. 73 del 2017, conv., con modif., nella legge n. 119 del 2017, che pone vincoli inderogabili, in quanto detta norme che risultano, per alcuni versi, più severe e, per altri, più permissive. (*Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2018, n. 110 del 2018, n. 40 del 2017, n. 195 del 2015, n. 49 del 2014, n. 245 del 2013, n. 98 del 2013 e n. 35 del 2011*). [S. 186/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

7. Previdenza sociale (lettera o)

La competenza legislativa esclusiva in materia di previdenza sociale è attribuita allo Stato, allo scopo di garantire un'uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale che regoli diversamente gli obblighi contributivi del datore di lavoro e che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta. Nemmeno la competenza concorrente in materia di «previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato» demandata alla Regione Siciliana dall'art. 17, lett. f), dello statuto della Regione Siciliana, implica che quest'ultima possa autonomamente determinare i presupposti dei rapporti previdenziali. (*Precedente: S. 336/1989 - mass. 13020*). [S. 147/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La competenza legislativa esclusiva nella materia della previdenza sociale è attribuita allo Stato allo scopo di garantire una uniforme e perciò più efficace tutela dei diritti fondamentali connessi allo stato di bisogno (art. 38, secondo comma, Cost.), in un ambito che vede il primario impegno degli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato (art. 38, quarto comma, Cost.). In tale materia è precluso un intervento del legislatore regionale, che interferisca con gli aspetti qualificanti delle tutele e della disciplina pubblicistica che le appresta. [S. 239/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

7.1. Casi concreti

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. o), Cost., l'art. 17 della legge reg. Puglia n. 45 del 2008 e l'art. 6, comma 5, della legge reg. Puglia n. 26 del 2006, come sostituito dall'art. 24 della legge reg. Puglia n. 10 del 2007, nella parte in cui dispongono che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell'immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge n. 45 del 1999 (impiegato nei servizi per le tossicodipendenze), sia coperto da contribuzione INPDAP, alla stessa stregua del personale dipendente. Nell'assimilare, sul versante contributivo, il servizio prestato in regime di convenzione al lavoro svolto alle dipendenze dell'amministrazione, le disposizioni censurate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro

– di cui la prima interpreta in modo autentico la seconda – investono un aspetto tutt’altro che marginale del rapporto previdenziale, che non spetta al legislatore regionale disciplinare, neppure al fine di riprodurre le corrispondenti disposizioni della legge dello Stato. (*Precedente citato: sentenza n. 38 del 2018*). [S. 239/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. o), Cost. e dell’art. 6 dello statuto speciale regionale, l’art. 21, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 18 del 2016, limitatamente alle parole: «; contestualmente l’amministrazione di appartenenza provvede, per tale personale e per il corrispondente periodo, al versamento dei contributi di previdenza e quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno». La norma impugnata dal Governo – che prevede, per favorire il ricambio generazionale, che le amministrazioni del comparto unico possono concedere, a domanda dell’interessato, negli ultimi suoi tre anni di servizio prima del collocamento a riposo, la riduzione dell’orario di lavoro a tempo pieno, da un minimo del 35 per cento ad un massimo del 70 per cento, versando i contributi previdenziali e di quiescenza riferiti al rapporto di lavoro a tempo pieno, e destinando i risparmi realizzati all’assunzione di personale a tempo parziale – sgancia l’onere contributivo dalla retribuzione, interessando la materia previdenziale in maniera non meramente marginale, perché pone un istituto non conforme, nell’attuale disciplina del pubblico impiego, alla ripartizione degli oneri previdenziali. Né l’argomento della Regione, secondo cui l’assetto delineato dall’art. 21 sarebbe già presente come principio nell’ordinamento, quand’anche fondato, varrebbe comunque a consentire ad essa l’esercizio della funzione legislativa in materia, che le è attribuita solo quale funzione integrativa-attuativa, ecceduta nel caso in questione. [S. 38/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

8. Funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (lettera p)

Spetta allo Stato l’individuazione delle funzioni fondamentali dei Comuni tra quelle che vengono a comporre l’intelaiatura essenziale dell’ente locale, cui non sono estranee le funzioni che attengono ai servizi pubblici locali. La disciplina di dette funzioni è, invece, nella potestà di chi – Stato o Regione – è intestatario della materia cui la funzione stessa si riferisce. La legge statale è soltanto attributiva di funzioni fondamentali, dalla stessa individuate, mentre l’organizzazione della funzione rimane attratta alla rispettiva competenza materiale dell’ente, che ne può disporre in via regolativa. (*Precedente citato: sentenza n. 22 del 2014*). [S. 163/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

La disciplina del personale delle Province e delle Città metropolitane – e in particolare la sua riduzione – è riconducibile alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost. e, con specifico riferimento alle Città metropolitane, a quella di cui all’art. 114 Cost., in quanto costituisce uno dei passaggi attuativi fondamentali della riforma degli enti di area vasta. (*Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015*). [S. 150/17. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

Con il processo di riordino delle Province e delle Città metropolitane, avviato con la legge n. 56 del 2014, il legislatore ha inteso realizzare una significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica. La

ridefinizione delle funzioni amministrative spettanti a Regioni ed enti locali, di cui la disciplina del personale costituisce uno dei passaggi fondamentali, spetta alla competenza esclusiva dello Stato in materia di “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”. (*Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 159 del 2016 e n. 50 del 2015*). [S. 32/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

8.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. p), Cost., dell’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 21 del 2019, nella parte in cui modifica l’art. 7, comma 10, della legge reg. Lombardia n. 6 del 2012, e inserisce successivamente a questo i commi da 10.1 a 10.7. La norma impugnata interviene sulla disciplina del settore dei trasporti pubblici locali, stabilendo la partecipazione necessaria della Regione alle agenzie per il TPL, fissando in dettaglio le relative quote di partecipazione per gli enti locali territoriali, con effetti vincolanti per gli enti interessati e per le stesse agenzie, e infine riformulando il *quorum* partecipativo e deliberativo necessario per approvare alcune decisioni strategiche. In tal modo, essa non incide affatto sulla individuazione e sulla titolarità delle funzioni amministrative che attengono ai servizi pubblici locali, ma disciplina aspetti organizzativi e funzionali di enti, le agenzie per il TPL, concepiti allo scopo di permettere l’esercizio in forma coordinata delle funzioni medesime. All’evidenza, però, ciò non comprime l’autonomia degli enti locali nella gestione dei trasporti di rispettiva competenza, attenendo semplicemente alla scelta discrezionale – che appunto spetta all’ente titolare della competenza legislativa – circa i migliori criteri per assicurare ragionevolezza ed efficacia al meccanismo di coordinamento affidato alla legge regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 119 del 2020 e n. 179 del 2019*). [S. 163/21. Pres. CORAGGIO; Red. ZANON]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione, nel loro complesso, degli artt. 3, 5, 117, secondo comma, lett. p), e 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge n. 56 del 2014, nonché degli artt. 14, 15 e 17 dello statuto di autonomia – gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, nella parte in cui, prevedono, i primi due articoli, l’elezione diretta a suffragio universale del Presidente del libero Consorzio comunale e del Sindaco metropolitano, e, i restanti due articoli, l’elezione diretta a suffragio universale dei componenti del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, nonché il numero in misura maggiore rispetto alla soglia stabilita dalla legge n. 56 del 2014. L’intervento di riordino di Province e Città metropolitane, adottato dalla legge n. 56 del 2014, rientra nella competenza esclusiva statale nella materia “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei comuni, Province e Città metropolitane”, per cui il modello di governo di secondo grado – anche con riferimento alla questione residua della composizione numerica degli organi consiliari – rientra tra gli aspetti essenziali del complesso disegno riformatore della normativa interposta, funzionale al perseguito obiettivo di semplificazione dell’ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale, e al contestuale e fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all’elezione diretta. Le disposizioni della c.d. legge “Delrio”, inoltre, si qualificano come norme

fondamentali delle riforme economico-sociali, che in base alle norme statutarie evocate costituiscono un limite anche all'esercizio delle competenze legislative di tipo esclusivo. (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 202 del 2016, n. 159 del 2016, n. 265 del 2013 e n. 153 del 1995*). [S. 168/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione, nel loro complesso, degli artt. 3, 5, 117, secondo comma, lett. p), e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge n. 56 del 2014, nonché degli artt. 14, 15 e 17 dello statuto di autonomia – gli artt. 5 e 7, lett. b), c) ed e), della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017 – nella parte in cui, rispettivamente, disciplinano il procedimento di elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, del Sindaco metropolitano, del Consiglio del libero Consorzio comunale, e del Consiglio metropolitano, nonché prevedono la cessazione degli organi, e la gestione commissariale, degli enti di area vasta nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane eletti a suffragio universale. La dichiarata illegittimità costituzionale delle norme che prevedono l'elezione diretta degli organi indicati, rende, di conseguenza, illegittima anche la procedura per la suddetta elezione. [S. 168/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione, nel loro complesso, degli artt. 3, 5, 117, secondo comma, lett. p), e 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, commi 19, 20, 22, 24, 25, 58 e seguenti, 67, 69 e 84, della legge n. 56 del 2014, nonché degli artt. 14, 15 e 17 dello statuto di autonomia – l'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2017, che prevede la corresponsione al Presidente del libero Consorzio comunale e al Sindaco metropolitano di un'indennità di carica. La gratuità nell'esercizio delle funzioni voluta dalla legge n. 56 del 2014 (c.d. legge “Delrio”) – che, coerentemente, ha fatto coincidere i Sindaci metropolitani con i Sindaci del Comune capoluogo, già percettori di un emolumento come tali – costituisce un profilo consequenziale del principio di elezione indiretta degli organi di vertice dei ridisegnati enti territoriali, volto a ridurre la spesa corrente e a razionalizzare i costi degli enti locali; con la conseguenza che la Regione a statuto speciale, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogarvi. (*Precedente citato: sentenza n. 277 del 2016*). [S. 168/18. Pres. LATTANZI; Red. MORELLI]

9. Profilassi internazionale (lettera q)

Va ricondotta alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla, poiché non vi può essere alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale. Lo Stato è quindi l'unico competente sia a normare la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad esercitare la relativa funzione amministrativa, anche in forza, quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo. (*Precedente: S. 37/2021 - mass. 43651*). [S. 164/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

La gestione dei dati che ineriscono ad una pandemia sanitaria globale trascende nettamente il respiro della sfera decentrata, per esigere, invece, una uniforme disciplina statale. [S. 164/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

La profilassi internazionale concerne norme che garantiscano uniformità anche nell'attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005 e n. 12 del 2004*). [S. 37/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

9.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera *q*), Cost., l'art. 1, commi 36 e 37, della legge prov. autonoma di Bolzano n. 4 del 2020, nella parte in cui sanzionava la violazione dell'obbligo gravante sui titolari e i gestori dei servizi di ristorazione e di somministrazione di alimenti e bevande di richiedere ai clienti l'esibizione della certificazione verde – c.d. *green pass* – prevista dalla legislazione statale. La sanzione in questione accede alla disciplina sostanziale delle misure di contrasto alla pandemia e, in particolare, dell'utilizzo della certificazione verde, disciplina, questa, già ricondotta espressamente alla competenza esclusiva statale in materia di profilassi internazionale, senza che sussistano, in questa materia, margini competenziali in capo alla Provincia autonoma. Né rileva che la sanzione pecuniaria sia conforme a quella statale, dal momento che al legislatore, regionale e provinciale, è preclusa l'intrusione nelle materie di competenza esclusiva di natura non trasversale, anche al solo fine di riprodurre le, o di rinviare alle, disposizioni statali. (*Precedenti: S. 164/2022 - mass. 45178; S. 4/2022 - mass. 44469; S. 37/2021 - mass. 43651; S. 164/2021 - mass. 44166*). [S. 50/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

È dichiarato che spetta allo Stato, e per esso al Garante per la protezione dei dati personali, adottare il provvedimento 18 giugno 2021, n. 244 e la nota 6 luglio 2021, prot. n. 0035891, con le quali, rispettivamente, si è limitato in via definitiva il trattamento dei dati personali connesso alla certificazione verde, come regolato dalle ordinanze del Presidente della Giunta della Provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2021, n. 20 e 21 maggio 2021, n. 23, e si è invitata la medesima Provincia autonoma a non introdurre un uso delle certificazioni verdi COVID-19 difforme da quello previsto dalla legge statale. Non si ravvisa l'esercizio, da parte del Garante, di un potere radicalmente diverso da quello attribuito dalla legge, bensì il puntuale esercizio di un potere specificamente attribuito allo stesso da un atto dell'Unione europea, direttamente applicabile nell'ordinamento italiano, la cui verifica è affidata al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. n. 196 del 2003. Per altro verso, la disciplina del *green pass* è estranea all'ambito delle competenze costituzionali o statutarie della Provincia autonoma di Bolzano, poiché essa va ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato in tema di profilassi internazionale. Quanto alle ulteriori competenze statutarie, è meramente indiretto l'effetto di compressione che il *green pass* può produrre, poiché la certificazione verde non ha per oggetto queste ultime, ma le condizioni di profilassi internazionale che impongono, per ragioni sanitarie, limitazioni all'accesso ad attività e servizi normati dalla legislazione provinciale. (*Precedenti: S. 198/2021; S. 164/2021 - mass. 44166; S. 255/2019 - mass. 41893; S. 10/2017 - mass. 39298; S. 260/2016 - mass. 39274; S.*

104/2016 - mass. 38860; S. 271/2005; S. 196/2009 - mass. 33530). [S. 164/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

È sospesa l'efficacia della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, nel giudizio di legittimità costituzionale – promosso dal Governo in riferimento agli artt. 25, secondo comma, 117, commi secondo, lett. *m*), *q*) ed *h*), e terzo, 118 e 120, Cost., e al principio di leale collaborazione – dell'intera legge regionale, nonché, in particolare, degli artt. 2, commi 4, 6, 7, 9, da 11 a 15, 18 e da 20 a 25, e 3, comma 1, lett. *a*), che hanno, tra l'altro, selezionato attività sociali ed economiche il cui svolgimento è consentito, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche in deroga a quanto contrariamente stabilito dalla normativa statale recante misure di contrasto alla pandemia da COVID-19. Va accolta l'istanza di sospensione – nelle more della decisione delle questioni promosse, la cui trattazione è fissata per il 23 febbraio 2021 – perché sussiste, in primo luogo, il *fumus boni iuris*, poiché la pandemia in corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi internazionale di competenza esclusiva dello Stato; e sussiste altresì il rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico, nonché di un pregiudizio grave e irreparabile per i diritti dei cittadini, poiché la legge regionale impugnata, sovrapponendosi alla normativa statale, espone di per sé stessa al concreto e attuale rischio che il contagio possa accelerare di intensità, per il fatto di consentire misure che possono caratterizzarsi per minor rigore, a prescindere dal contenuto delle ordinanze in concreto adottate, e tenuto conto che le modalità di diffusione del virus COVID-19 rendono qualunque aggravamento del rischio indicato, anche su base locale, idoneo a compromettere in modo irreparabile la salute delle persone e l'interesse pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni regionali, nel quadro di una leale collaborazione. (*Precedente citato: ordinanza n. 107 del 2010*). [O. 4/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

È dichiarato che spettava allo Stato adottare le ulteriori disposizioni [diverse dagli artt. 2, comma 3, 3, comma 1, 9, commi 1 e 9, e 12] dell'ordinanza del Ministro della salute del 28 maggio 2015, recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica. Tale ordinanza – che rafforza le misure di identificazione e registrazione degli animali in funzione della necessità e urgenza di proseguire e intensificare la lotta alle malattie infettive trasmissibili, alla luce delle raccomandazioni espresse dalla Commissione europea nei Report audit n. 6879/2013 e n. 8407/2010 – non invade le competenze statutariamente attribuite alla ricorrente Provincia autonoma di Bolzano, né viola i limiti alla potestà regolamentare dello Stato, poiché – nel suo insieme – attiene in modo prevalente alla materia “profilassi internazionale” e – quanto all'azione aggiuntiva di raccolta ed elaborazione di dati ed elementi tecnico-scientifici su base nazionale – alle materie del “coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati della amministrazione statale, regionale e locale” e della “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, tutte di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. *q*), *r*) ed *s*), Cost. In particolare, rientra nella profilassi internazionale l'obbligo per i territori ufficialmente indenni di inserire le informazioni relative all'esecuzione della profilassi nel sistema informativo SANAN (art. 3, comma 6, dell'ordinanza), mentre rientrano nel “coordinamento informatico” le modalità informatiche delle movimentazioni di animali (art. 3,

comma 7, dell'ordinanza). Attesa la sussistenza di competenza esclusiva dello Stato, non può altresì trovare ingresso la censura riferita all'art. 117, quinto comma, Cost., in relazione al regolamento (UE) n. 653/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine. (*Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2013, n. 351 del 1999*). [S. 270/16. Pres. GROSSI; Red. CORAGGIO]

10. Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (lettera r)

La competenza statale nella materia relativa al "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale" concerne le disposizioni strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 139 del 2018, n. 284 del 2016, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013*). [S. 161/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

La competenza statale nella materia concernente il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., concerne le disposizioni strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004*). [S. 139/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto incidono su ambiti in cui può esercitarsi la competenza legislativa regionale, quali l'organizzazione amministrativa della Regione e il diritto allo studio; esse, richiamando generiche esigenze di razionalizzazione organizzativa, contengono una previsione puntuale e specifica, che non lascia alcun margine di attuazione (se non riguardo alla struttura organizzativa dell'ente), né si presenta coesistente all'esigenza di razionalizzare l'erogazione dei servizi per il diritto allo studio, esulando dalla competenza statale attinente ai principi di coordinamento della finanza pubblica. (*Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 293 del 2012, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010, n. 95 del 2008, n. 50 del 2008, n. 387 del 2007, n. 300 del 2005 e n. 33 del 2005*). [S. 87/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Disposizioni del genere dell'art. 1 del d.lgs. n. 229 del 2011 – a norma del quale le amministrazioni che realizzino opere pubbliche sono obbligate a "detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi" – costituiscono espressione della competenza statale nella materia del "coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004*). [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

10.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 97, 117, quarto comma, e 118 Cost., e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost., dell'art. 1, comma 597, della legge n. 178 del 2020 che, con riguardo alla creazione di una banca dati statale delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, prevede l'obbligo per le Regioni di trasmettere al Ministero della cultura i dati inerenti alle strutture ricettive, e attribuisce al Ministro della cultura il compito di definire unilateralmente, anziché mediante intesa con le Regioni, le modalità di acquisizione dei codici identificativi regionali. La norma impugnata non interferisce – se non nei limiti strettamente necessari ai fini di un mero coordinamento – con le competenze regionali in materia di turismo, in quanto è rivolta ad assicurare un'adeguata tutela dei consumatori e a contrastare l'evasione fiscale attraverso il coordinamento dei dati a tal fine rilevanti, secondo la logica sottesa alla competenza legislativa esclusiva statale nella materia «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost. (*Precedenti*: S. 161/2019 - mass. 41755; S. 84/2019 - mass. 42240; S. 139/2018 - mass. 41391; S. 261/2017 - mass. 42039; S. 284/2016 - mass. 39340; S. 251/2016 - mass. 39228; S. 23/2014 - mass. 37643; S. 46/2013 - mass. 36976; S. 17/2004 - mass. 28294). [S. 179/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. – dell'art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 74 del 2018, che dispone che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli altri organismi pagatori si avvalgano dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). La disciplina in esame costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale”, per cui le sfere di attribuzione regionale come l'agricoltura e l'organizzazione amministrativa regionale non possono che arretrare a fronte dell'esigenza di funzionalità del sistema nazionale, assicurata solo attraverso una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei. L'utilizzo del medesimo sistema informativo serve, inoltre, a garantire l'efficienza dell'attività della pubblica amministrazione, ed in particolare il pieno e corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'AGEA e degli altri organismi pagatori, grazie alla comunicabilità tra i diversi sistemi centrali e periferici. (*Precedenti citati*: sentenze n. 139 del 2018, n. 251 del 2016, n. 23 del 2014, n. 46 del 2013 e n. 17 del 2004). [S. 161/19. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 81, 97, 117, quarto comma, 118, 119 e 120 Cost. – dell'art. 7, comma 5 della legge n. 154 del 2016, che pone l'obbligo per le Regioni di attivare i sistemi di cooperazione applicativa necessari a garantire il flusso delle informazioni tra il neoistituito Sistema informativo per il biologico (SIB) – che utilizza l'infrastruttura del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) – e gli eventuali analoghi sistemi informativi regionali, con “surrogazione” del sistema informativo statale nell'ipotesi di inadempimento. La disposizione impugnata non lede i parametri

evocati, in quanto rientra nell'ambito della competenza esclusiva statale del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione locale, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. r), Cost., garantisce l'efficienza della pubblica amministrazione e richiede costi che derivano dall'ineludibile interesse a garantire la comunicabilità tra il sistema informativo nazionale e quelli periferici; l'obbligo di utilizzo del SIB, infine, scatta a seguito dell'inerzia protrattasi per novanta giorni rispetto all'obbligo di attivazione dei sistemi di cooperazione applicativa, la quale avviene previa intesa in sede di Conferenza permanente. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 232 del 2009*). [S. 139/18. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. – dei commi 162 e 171 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, impugnati, il primo nella parte in cui impone alle Regioni di fornire il monitoraggio completo dei piani sull'edilizia scolastica stabilisce altresì il termine perentorio per effettuarlo, la sanzione in caso di inadempimento e la destinazione delle eventuali economie residue dalla realizzazione degli interventi di edilizia scolastica; il secondo, nella parte in cui prescrive l'applicazione delle modalità di cui al d.lgs. n. 229 del 2011. L'attività di monitoraggio della quale devono farsi carico le Regioni si colloca pienamente all'interno del sistema informativo di cui all'art. 1 del citato d.lgs. n. 229 – riconducibile alla materia del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost. – e si rivela una modalità conoscitiva strumentale al finanziamento statale degli interventi di edilizia scolastica. Inoltre, le disposizioni impugnate si configurano alla stregua di principi fondamentali in materia di edilizia scolastica, dal momento che, ai sensi dell'art. 1, comma 625, della legge n. 296 del 2006, le risorse statali destinate a finanziare i piani di edilizia scolastica sono destinate, per il 50 per cento, “al completamento di attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici”, vale a dire al perseguimento di un obiettivo che non può non avere un'applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. b), c) e g), e comma 2, della legge n. 124 del 2015, censurati dalla Regione Veneto – in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. – nella parte in cui dettano principi e criteri direttivi in ordine all'adozione di «uno o più decreti legislativi volti a modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale» (di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), previo parere della Conferenza unificata (di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997). Le disposizioni impugnate dalla Regione Veneto, pur intersecando sfere di attribuzione (residuale) regionale come il turismo e l'organizzazione amministrativa regionale, costituiscono, in via prevalente, espressione della competenza statale nella materia del “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, secondo comma, lett. r, Cost.), in quanto sono strumentali per assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, in modo da permettere la comunicabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione; inoltre, assolvono all'esigenza

primaria di offrire ai cittadini garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale, nell'accesso ai dati personali, come pure ai servizi, esigenza che confina anche con la determinazione di livelli essenziali delle prestazioni. La piena competenza dello Stato (coerente con l'impegno, dallo stesso assunto, di uniformarsi alle indicazioni provenienti dall'Unione europea) esclude anche ogni profilo di violazione del principio di leale collaborazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 17 del 2004; sentenze n. 23 del 2014 e n. 46 del 2013*). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

11. Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (lettera e)

Rinvio al Volume 6: Il bilancio e pubblico e i tributi

PARTE QUINTA

LE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE

(ART. 117, TERZO COMMA)

Capitolo 30. La tutela della salute

1. Caratteri generali

Il regime statale delle autorizzazioni e degli accreditamenti, di cui al d.lgs. n. 502 del 1992, esprime un principio fondamentale nella materia «tutela della salute», che non attribuisce i compiti in oggetto alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse. (*Precedenti: S. 32/2023 - mass. 45352; S. 36/2021 - mass. 43644*). [S. 202/24. Pres. AMOROSO; Red. D'ALBERTI]

Le norme statali dettate in materia di autorizzazione alla coltivazione degli stupefacenti, qual è l'art. 26 del d.P.R. n. 309 del 1990, vanno a comporre un quadro di principi fondamentali volti a garantire, sul piano nazionale, un livello uniforme di tutela del diritto alla salute. (*Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 141/2013 - mass. 37151*). [S. 57/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

La disciplina concernente l'autorizzazione alla coltivazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope e quella che attiene al loro impiego a scopi medici sono certamente attratte dalla competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lett. *h*, Cost.) e vanno a comporre il quadro dei principi fondamentali che devono presidiare, sul piano nazionale, un livello uniforme di tutela del diritto alla salute. (*Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 141/2013 - mass. 37151*). [S. 57/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Nella materia concorrente della tutela della salute, di regola, spetta alle Regioni dettare la disciplina di dettaglio con l'autonomia e l'autodeterminazione che, nel disegno costituzionale, a esse sono state riconosciute, soprattutto in seguito alla riforma costituzionale del 2001, con cui sono state ampliate le competenze regionali in materia sanitaria. Tuttavia, per le Regioni è vincolante la disposizione statale che, sebbene di natura dettagliata, per la *ratio* sottesa alla stessa si ponga in rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore. (*Precedenti: S. 87/2019 - mass. 42362; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 181/2006 - mass. 30383*). [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La potestà legislativa regionale nella materia, di competenza concorrente, della tutela della salute consente alla Regione di dettagliare in modo autonomo i relativi istituti, compatibilmente con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. (*Precedenti: S. 87/2019 - mass. 42362; S. 181/2006 - mass. 30378*). [S. 241/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

L'art. 117, terzo comma, Cost., riserva allo Stato il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018 e n. 169 del 2017*). [S. 137/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La disciplina dei piani di rientro dai deficit di bilancio in materia sanitaria è riconducibile a un duplice ambito di potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica. (*Precedente citato: sentenza n. 278 del 2014*). [S. 266/16. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

Gli accordi tra Stato e Regioni finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti mediante “piani di rientro” (art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004) assicurano, da un lato, la partecipazione regionale alla definizione dei percorsi di risanamento dei disavanzi nel settore sanitario e, dall’altro, vietano alla Regione di adottare unilateralmente – in via amministrativa o legislativa – misure con essi incompatibili. In caso di persistente inerzia della Regione rispetto alle attività richieste dai suddetti accordi e concordate con lo Stato, l’art. 120, secondo comma, Cost. consente, al fine di assicurare contemporaneamente l’unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute (art. 32 Cost.), l’esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo, attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, le cui funzioni devono restare, fino all’esaurimento dei compiti commissariali, al riparo da ogni interferenza regionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2015, n. 278 del 2014, n. 110 del 2014, n. 228 del 2013, n. 219 del 2013, n. 180 del 2013, n. 28 del 2013 e n. 78 del 2011*). [S. 266/16. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

1.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. in relazione alla materia «tutela della salute», dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2024, nella parte in cui, alla lettera *b*, ha aggiunto all’art. 3 della legge reg. Puglia n. 29 del 2017 il comma *2-bis*, lettere *b*, *c* e *d*, assegnando all’ARESS, da un lato, la gestione dei procedimenti in materia di mantenimento dell’accreditamento a seguito di trasformazione, trasferimento di titolarità, o di sede, di strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e, dall’altro lato, l’ulteriore competenza in materia di supporto all’elaborazione di strategie regionali per accrescere l’efficienza e l’efficacia comunicativa in materia di sanità, di concerto con il Dipartimento Promozione della salute e del benessere animale della Regione. I compiti previsti dal legislatore statale non spettano alle aziende sanitarie, ma alle regioni stesse; quanto alle disposizioni impugnate, esse si limitano a trasferire dalla Regione Puglia a un ente strumentale regionale la titolarità della competenza a gestire funzioni che non incidono sui profili attinenti allo svolgimento dei monitoraggi e dei controlli sul rispetto degli accordi contrattuali, strumenti diversi dalle autorizzazioni e dagli accreditamenti. Nemmeno l’attività di mero supporto all’elaborazione di migliori strategie comunicative regionali in materia di sanità comporta l’esercizio di compiti gestionali riservati alle aziende sanitarie: attività riconducibile alle originarie finalità già assegnate all’ARESS dall’art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 29 del 2017. [S. 202/24. Pres. AMOROSO; Red. D’ALBERTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, che riconosce un contributo ai soggetti accreditati e legati al Servizio sanitario regionale da un apposito contratto. La disposizione impugnata dal Governo introduce una remunerazione ulteriore e aggiuntiva, al di fuori della fonte convenzionale e del sistema tariffario che la connota – volto a ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i

diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili – così discostandosi dal principio fondamentale della remunerazione globale in base a tariffe omnicomprensive per le prestazioni acquisite da un soggetto privato accreditato. (*Precedenti*: S. 76/2023 - *mass.* 45477; S. 192/2017 - *mass.* 42056; S. 124/2015 - *mass.* 38445; S. 94/2009 - *mass.* 33283 - 33284 - 33285 - 33286 - 33287 - 33288 - 33289 - 33290). [S. 176/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 11 della legge reg. Puglia n. 51 del 2021, che modifica i limiti di età ai fini del conferimento degli incarichi di direttore amministrativo e di direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), prevedendo che tale personale all'atto del conferimento dell'incarico non deve aver compiuto sessantacinque anni. La disciplina statale delle modalità di conferimento e di cessazione degli incarichi di direttore sanitario e di direttore amministrativo degli enti del SSN e, in particolare, degli IRCCS, per sopraggiunti limiti di età, attiene all'organizzazione e alla gestione dei servizi sanitari e, di riflesso, anche all'efficienza degli stessi, esprimendo un principio fondamentale in materia di tutela della salute. Il Governo, invece, ha evocato un parametro inconferente, di riferimento per la materia dell'ordinamento civile. (*Precedenti*: S. 189/2022 - *mass.* 45040; S. 155/2022 - *mass.* 45009; S. 139/2022 - *mass.* 44948; S. 209/2021 - *mass.* 44331; S. 195/2021 - *mass.* 44305; S. 132/2021 - *mass.* 43990; S. 286/2019 - *mass.* 42858; S. 295/2009 - *mass.* 34078; S. 422/2006 - *mass.* 30841). [S. 53/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 19-*octies*, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La disposizione impugnata dalla Regione Campania – escludendo ogni forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nella determinazione dei criteri di ripartizione del finanziamento di 5 milioni di euro alla diagnostica molecolare, per il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori – viola la competenza regionale concorrente nella materia della tutela della salute e il principio di leale collaborazione, in quanto è riconducibile alla materia di competenza concorrente della tutela della salute). [S. 40/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 3, 32 e 117, terzo comma, Cost. – l'art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, che, prevede che le direzioni sanitarie territoriali e ospedaliere possano prescrivere per gli operatori vaccinazioni normalmente non raccomandate. La norma impugnata dal Governo attribuisce alle indicate direzioni il potere, ampio e indefinito, di imporre trattamenti vaccinali né obbligatori né raccomandati dalla legislazione nazionale, invadendo un ambito inerente ai principi fondamentali concernenti il diritto alla salute e attinente alla riserva di legge statale in materia di trattamenti sanitari, a sua volta connessa al principio di eguaglianza. Né vale a delimitare tale potere la previsione delle particolari

condizioni epidemiologiche o ambientali che ne giustificano l'attivazione, giacché verrebbe comunque configurato un potere di emissione di ordinanze contingibili e urgenti che appartengono alla competenza di altra autorità e comunque necessitano di una previsione statale. [S. 137/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. – dell'art. 1, commi da 524 a 529 e da 531 a 536, della legge n. 208 del 2015, con cui è introdotto nell'ordinamento l'istituto dei piani di rientro per le singole aziende sanitarie che presentano scostamenti fra costi e ricavi superiori a determinate soglie, così incidendo su materie – quali la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica – rispetto alle quali esiste una competenza regionale concorrente con quella dello Stato. Le norme impugnate, a contenuto specifico e dettagliato, sono vincolanti per le Regioni poiché, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio statali che connotano il settore della tutela della salute. Inoltre, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA), avendo carattere trasversale, è idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore statale deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle. [S. 192/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

1.1. Di un caso particolare: le potestà legislative delle Regioni a statuto speciale

La competenza statutaria nella materia «igiene e sanità pubblica» corrisponde a quella relativa alla «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. (*Precedente: S. 155/2022 - mass. 45009*). [S. 57/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

La potestà legislativa in materia di sanità pubblica, attribuita dall'art. 17 dello statuto reg. Siciliana, si esercita entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, per cui l'ampiezza di tale competenza legislativa coincide, comunque, con quella delle Regioni ordinarie in materia di «tutela della salute». (*Precedenti: S. 159/2018 - mass. 40049; S. 430/2007 - mass. 31958; S. 448/2006 - mass. 30907*). [S. 155/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

L'ampiezza della potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica coincide con quella di tipo concorrente, delineata dal Titolo V della Costituzione per le Regioni ordinarie in materia di “tutela della salute”, con la conseguenza che i “principi generali” della materia ai quali deve attenersi la legislazione siciliana corrispondono ai “principi fondamentali” che, nella stessa materia, vincolano le Regioni a statuto ordinario. (*Precedenti citati: sentenze n. 430 del 2007 e n. 448 del 2006*). [S. 159/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

La competenza legislativa concorrente in materia di “tutela della salute”, assegnata alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., è assai più ampia di quella in materia di “assistenza ospedaliera”, attribuita alle Province

autonome dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige. La formula utilizzata dall'art. 117, terzo comma, Cost. esprime, inoltre, l'intento di una più netta distinzione fra la competenza regionale a legiferare in queste materie e la competenza statale, limitata alla determinazione dei principi fondamentali della disciplina. Ne consegue che – in applicazione della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost. per la materia della “tutela della salute”, non venendo in rilievo le norme statutarie e di attuazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2017, n. 162 del 2007, n. 134 del 2006, n. 270 del 2005 e n. 282 del 2002*). [S. 231/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

La competenza legislativa concorrente in materia di “tutela della salute”, assegnata alle Regioni ordinarie dall'art. 117, terzo comma, Cost., è assai più ampia di quella in materia di “assistenza ospedaliera”, attribuita alle Province autonome dallo statuto speciale del Trentino-Alto Adige, con la conseguenza che – in applicazione della clausola di favore contenuta nell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – il regime delle competenze provinciali in materia sanitaria è quello fissato dall'art. 117, terzo comma, Cost. per la materia della “tutela della salute”, non venendo in rilievo le norme statutarie e di attuazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 162 del 2007, n. 134 del 2006, n. 270 del 2005 e n. 282 del 2002*). [S. 126/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

2. L'organizzazione sanitaria

2.1. In generale

L'organizzazione sanitaria – e, al suo interno, il reclutamento del personale del SSR, compresa la dirigenza medica e le professioni sanitarie – è parte integrante della materia «tutela della salute», in ragione della sua idoneità a incidere sulla salute dei cittadini, costituendo la cornice funzionale e operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate. (*Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44493; S. 207/2010; S. 181/2006 - mass. 30378 – 30381 - 30383*). [S. 202/24. Pres. AMOROSO; Red. D'ALBERTI]

Costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute le disposizioni dettate dagli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 in tema di autorizzazioni e accreditamenti, con le quali il legislatore statale ha inteso vincolare le strutture socio-sanitarie private all'osservanza di requisiti essenziali, dai quali far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale come quello alla salute. (*Precedente: S. 106/2020 - mass. 43001*). [S. 113/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

I requisiti di professionalità del personale medico prescritti dalla legge statale integrano principi fondamentali in materia di tutela della salute, poiché la competenza e la professionalità del personale sanitario sono idonee ad incidere sulla qualità e sull'adeguatezza delle prestazioni erogate e, quindi, sulla salute dei cittadini. Queste, pertanto, vanno garantite in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, senza possibilità di deroga da parte della legislazione regionale di dettaglio nell'esercizio della propria competenza concorrente. (*Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496; S. 179/2021 - mass. 44121 e n. 38 del 2020 - mass. 41476*). [S. 106/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

L'organizzazione sanitaria – in quanto idonea ad incidere sulla salute dei cittadini, costituendo le modalità di organizzazione del servizio sanitario la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate – non può essere invocata come materia a sé stante, bensì è parte integrante della materia, di competenza concorrente, della tutela della salute di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001. In quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, la sua attribuzione comporta l'operatività della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina. (*Precedenti*: S. 231/2017 - mass. 41849; S. 54/2015 - mass. 38306; S. 207/2010; S. 371/2008; S. 181/2006). [S. 9/22. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

La competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie è riconducibile alla più generale potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute. Le Regioni sono vincolate al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali, dovendosi peraltro distinguere, dopo il riordino del sistema sanitario, gli aspetti che attengono all'“autorizzazione” prevista per l'esercizio di tutte le attività sanitarie, da quelli che riguardano l'“accreditamento” delle strutture autorizzate. In particolare, con riferimento all'autorizzazione, le disposizioni contenute negli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992, che prevedono i requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie, rappresentano principi fondamentali della materia, da osservare indipendentemente dal fatto che la struttura intenda o non chiedere l'accreditamento. (*Precedenti*: S. 7/2021 - mass. 43554; S. 106/2020 - mass. 43001; S. 292/2012 - mass. 36791; S. 245/2010 - mass. 34816; S. 150/2010 - mass. 34611). [S. 195/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute, che il legislatore statale, con gli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ha inteso disciplinare vincolando le strutture socio-sanitarie private all'osservanza di requisiti essenziali, da cui far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale. I due procedimenti – di autorizzazione e di accreditamento – sono tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. (*Precedenti*: S. 36 del 2021 - mass. 43644; S. 7 del 2021 - mass. 43554; S. 106 del 2020 - mass. 43001; S. 238 del 2018 - mass. 40575; S. 161 del 2016 - mass. 38957; S. 132 del 2013 - mass. 37423; S. 292 del 2012 - mass. 36791). [S. 195/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

[...] Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti previsto dal legislatore statale (artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992) vincola [...] le strutture socio-sanitarie private all'osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale e, in base ai [...] principi della legge statale, i due procedimenti – di autorizzazione e di accreditamento – sono tra di loro autonomi, essendo

ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. (*Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 106 del 2020, n. 238 del 2018, n. 161 del 2016, n. 132 del 2013, n. 292 del 2012*). [S. 36/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

La determinazione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera deve essere garantita, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 207, n. 192 del 2017, n. 126 del 2017, n. 162 del 2007 e n. 134 del 2006*). [S. 281/20. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Laddove le disposizioni impugnate si prestino ad incidere contestualmente su una pluralità di materie, possono, comunque, essere ricondotte a quella della tutela della salute quando presentino una stretta inerenza con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza. (*Precedente citato: sentenza n. 181 del 2006*). [S. 209/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

La competenza regionale in materia di autorizzazione e vigilanza sulle istituzioni sanitarie private si inquadra nella potestà legislativa concorrente in materia di tutela della salute, che preclude alle Regioni di derogare ai principi fondamentali fissati dalle norme statali, tra cui quelli contenuti negli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono i livelli qualitativi e i requisiti minimi strutturali e organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio, il cui possesso va verificato prima dello svolgimento di qualsiasi attività. (*Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2016 e n. 59 del 2015*). [S. 238/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Un intervento legislativo statale che incida sull'organizzazione sanitaria incide anche sulla materia "tutela della salute", poiché esso traccia la cornice funzionale e operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate. (*Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2015 e n. 207 del 2010*). [S. 231/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

L'organizzazione sanitaria è una componente fondamentale della tutela della salute, in quanto la relativa normativa traccia la cornice funzionale ed operativa che garantisce la qualità e l'adeguatezza delle prestazioni erogate. In questa materia la legislazione dello Stato deve esprimersi attraverso norme di principio, sicché sono censurabili le norme statali che non lasciano alcuno spazio di intervento alla Regione non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione. Tuttavia, in questa stessa materia trova anche applicazione il canone generale, secondo cui è vincolante per le Regioni ogni previsione che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita si pone in rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio che connotano il settore. (*Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2015, n. 54 del 2015, n. 301 del 2013, n. 79 del 2012, n. 207 del 2010 e n. 108 del 2010*). [S. 192/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

2.1.1. *Casi concreti*

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale, dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, che prevede – nelle more dell'approvazione di un accordo integrativo regionale di categoria – l'innalzamento del massimale fino al limite di 1.800 assistiti per ciascun medico di medicina generale. La disposizione impugnata persegue la prioritaria finalità di assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate, radicata nel diritto tutelato dall'art. 32 Cost., in attesa della definizione dell'accordo integrativo che prevede la possibilità di un tale innalzamento; finalità e contenuti intrinseci di tale intervento afferiscono all'organizzazione del servizio sanitario, riconducendolo alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, e non in quella dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva. (*Precedenti*: S. 124/2023 - *mass.* 45638 - 45641; S. 112/2023 - *mass.* 45612). [S. 6/24. Pres. BARBERA; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei termini di cui in motivazione, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, comma 480, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che il decreto del Ministero della salute sia adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. La norma impugnata dalla Regione Campania, rimettendo esclusivamente al d.m. le modalità di attuazione del fondo di 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per il rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto, da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce, viola la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle Regioni e il principio di leale collaborazione. L'intreccio di competenze proprio della disciplina in esame non può infatti essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, poiché nessuno di tali ambiti, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo, manifesta un rilievo prevalente sugli altri. In ragione della natura delle prestazioni, del loro rilievo in termini di adeguatezza del trattamento, e, quindi, della rilevanza per il diritto alla salute delle pazienti, va tuttavia garantita la continuità nella erogazione delle risorse finanziarie disposte dal decreto ministeriale, con conseguente salvezza degli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti. (*Precedenti*: S. 246/2019 - *mass.* 42849; S. 74/2018 - *mass.* 40486; S. 71/2018 - *mass.* 41238; S. 50/2008 - *mass.* 32165 e 32169). [S. 114/22. Pres. AMATO; Red. MODGUNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l'art. 1, commi 500 e 501, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Ministero della salute – di definizione delle modalità di attuazione del Fondo di 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per lo svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri – sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania – attuativa della legge n. 10 del 2020 in materia di disciplina sulla disposizione del proprio corpo e dei tessuti *post mortem* – viola la competenza regionale concorrente in materia di tutela della salute, la sfera di autonomia di spesa riconosciuta alle

Regioni e il principio di leale collaborazione. L'intreccio di competenze proprio della disciplina in esame – riconducibile alla competenza esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, ma afferente anche alla materia di competenza concorrente della tutela della salute – non può infatti essere composto facendo ricorso al criterio della prevalenza, poiché nessuno di tali ambiti, né dal punto di vista qualitativo, né da quello quantitativo, manifesta un rilievo prevalente sugli altri. (*Precedenti: S. 72/2019 - mass. 42117; S. 262/2016 - mass. 39254; S. 253/2006 - mass. 30559 - 30561*). [S. 114/22. Pres. AMATO; Red. MODGUNO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. terza, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che impone alle strutture sanitarie accreditate il vincolo che il rapporto di lavoro con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona sia regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. La disposizione censurata non invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in quanto non regola i rapporti di lavoro già in essere tra le strutture sanitarie e i propri addetti, né estende ad essi l'applicazione di determinati contratti collettivi, bensì si colloca in una fase organizzativa, antecedente all'istituzione del rapporto di lavoro. Si tratta, dunque, di una previsione incidente sull'organizzazione sanitaria, parte integrante della materia concorrente costituita dalla «tutela della salute». Né può ritenersi che la Regione abbia superato i limiti della propria competenza, perché è la stessa legislazione statale a prevedere che essa possa introdurre requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli a tal fine contemplati dall'art. 8-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali. Neppure vi è stato sconfinamento nell'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, avendo la disposizione censurata un contenuto e una finalità di promozione attiva dell'occupazione e non già di regolamentazione del rapporto. (*Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496; S. 241/2021 - mass. 44340; S. 195/2021 - mass. 44304; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 77/2020 - mass. 42525; S. 20/2020 - mass. 42955; S. 161/2016 - mass. 38957*). [S. 113/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e 3 Cost., degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge reg. Campania n. 35 del 2020 – che affidano il neoistituito Servizio di psicologia di base ad uno psicologo libero professionista in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario regionale (SSR), disciplinano i compiti attribuiti agli psicologi di base, ne prevedono gli elenchi, individuando i requisiti di iscrizione, dettano l'organizzazione delle attività dei servizi di psicologia di base e di verifica, monitoraggio e controllo della qualità dell'assistenza psicologica, istituiscono un organismo indipendente con funzioni di osservatorio. La disciplina regionale impugnata è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del SSN, compatibilmente con i precetti della disciplina statale, che incentiva il ricorso alle professionalità dello psicologo nella crisi pandemica da COVID-19. Essa non presenta alcun collegamento con la materia dell'ordinamento civile, posto che non definisce diritti e obblighi di un rapporto

di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase organizzativa, antecedente allo stesso, né interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento economico degli psicologi di base in rapporto convenzionato, affidata alla contrattazione collettiva. Non è infine incisa la materia, di competenza concorrente, delle professioni, in quanto la figura dello psicologo di base, a sostegno – ovvero in affiancamento e collaborazione esterna – dell’operato del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, è riconducibile alla professione già contemplata dalla legge statale dello psicologo. (*Precedenti*: S. 88/2021 - mass. 43826; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 20/2021 - mass. 43602; S. 209/2020 - mass. 42949; S. 53/2020 - mass. 42155; S. 172/2018 - mass. 40164; S. 147/2018 - mass. 40833). [S. 241/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020 il quale, sostituendo l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 19 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, prevede che l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale. La disposizione impugnata dal Governo, pur facendo salva la verifica dei requisiti ulteriori per l’accreditamento istituzionale, prevede effetti vincolanti scaturenti dall’autorizzazione, in contrasto con l’art. 8-*quater* del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione di un principio fondamentale in materia di tutela della salute. [S. 195/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione agli artt. 6-*ter* del d.lgs. n. 502 del 1992 e 35 del d.lgs. n. 368 del 1999 – dell’art. 1, comma 1, primo periodo, della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, che autorizza la Giunta regionale a stipulare una convenzione quindicennale con l’Università degli studi di Padova per sostenere l’attivazione di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella città di Treviso. La norma impugnata si limita a sostenere l’attivazione del corso di laurea disposta, in forza della propria autonomia didattica, dall’Ateneo patavino, senza autorizzare alcun incremento del numero dei posti per le immatricolazioni stabilito dalla programmazione nazionale dell’effettivo fabbisogno di medici e di specialisti. Il contingente annuale dei posti è infatti determinato discrezionalmente dal Ministro dell’università e della ricerca scientifica, sulla base, tanto dell’offerta formativa che annualmente riesce ad esprimere il sistema universitario (e che è il risultato della somma delle offerte potenziali espresse da ciascun ateneo), quanto del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale (SSN). Né la norma viola i principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto essa è ascrivibile all’ambito materiale della tutela della salute, oltre che a quelli dell’istruzione o delle professioni. [S. 132/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 9, commi 1 e 2, della legge reg. Calabria n. 1 del 2020 che – nel riprodurre in modo pressoché letterale le disposizioni rispettivamente dettate dai commi 1 e 2 dell’abrogato art. 1 della legge reg. Calabria n. 6 del 2019 – dispongono l’integrazione dell’Azienda ospedaliera “Pugliese Ciaccio” con l’Azienda universitaria “Mater Domini”, entrambe di Catanzaro. La disposta integrazione non costituisce una fusione per incorporazione dell’una azienda

nell'altra, ma dà luogo – con modalità procedurali diverse da quelle previste dall'art. 4 del d.lgs. n. 502 del 1992 e dall'art. 2 del d.lgs. n. 517 del 1999 – ad una istituzione di una nuova azienda ospedaliero-universitaria, con conseguente violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute ed interferenza con le funzioni della gestione commissariale. [S. 50/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. *m*), e terzo, Cost., nonché all'art. 5, n. 16), dello statuto speciale, dell'art. 74, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che modifica l'art. 34, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2014, prevedendo che i punti di primo intervento esistenti presso i presidi ospedalieri della Regione, riconvertiti per lo svolgimento di attività distrettuali sanitarie e sociosanitarie, siano dotati di spazi di osservazione a disposizione della funzione di emergenza-urgenza. Il d.m. n. 70 del 2015 – indicato quale disposizione interposta, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia – richiede forme di raccordo tra presidi territoriali e pronto soccorso, consentendo altresì nei punti di primo intervento il trattamento delle urgenze minori e una prima stabilizzazione del paziente. La disposizione regionale impugnata, in tal senso, si è limitata a consentire lo svolgimento proprio di quelle attività di raccordo con il servizio di pronto soccorso consentite dalle norme statali, senza che possa quindi configurarsi alcuna lesione della normativa statale interposta. [S. 281/20. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 135 della legge reg. Piemonte n. 19 del 2018, che consente al personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle aziende sanitarie regionali e con un'anzianità lavorativa di almeno tre anni, ma privo dell'attestato di formazione in medicina generale, di accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato nell'emergenza sanitaria territoriale. La norma impugnata dal Governo, sebbene si presti ad incidere su una pluralità di materie, va ascritta, per la sua stretta inerenza con l'organizzazione del Servizio sanitario regionale, con prevalenza a quella della "tutela della salute", in cui spetta allo Stato la fissazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni compete dettare la disciplina attuativa di tali principi. In tale prospettiva, l'art. 21 del d.lgs. n. 368 del 1999 – in base al quale per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale – viene in rilievo quale principio fondamentale della legislazione statale in materia, considerata l'importanza che la formazione del medico assume ai fini dello svolgimento delle relative funzioni. Non rileva, in contrario, la considerazione che la norma regionale impugnata prevede graduatorie per i medici privi dell'attestato di formazione in medicina generale distinte da quelle riservate ai medici in possesso del detto attestato. [S. 38/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso alla Commissione dell'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bologna, adottare, a conclusione del procedimento disciplinare prot. n. 2501/gp/pm, la sanzione della

radiazione dall'albo dei medici a carico dell'assessore alle politiche della salute della Regione Emilia-Romagna, dott. Sergio Venturi, per aver questi proposto e contribuito a formare la delibera della Giunta regionale 11 aprile 2016, n. 508, e al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute non provvedere a seguito dell'Atto di significazione della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna, trasmesso in data 27 dicembre 2018; ed è annullata, per l'effetto, la sanzione disciplinare irrogata. L'Ordine professionale, adottando la citata sanzione, per avere l'assessore proposto e contribuito ad approvare la delibera con cui è stato autorizzato l'impiego di personale infermieristico specializzato nell'assistenza sanitaria in emergenza, ha leso le competenze regionali nella materia della tutela della salute, e, in specie, dell'organizzazione dei servizi sanitari di emergenza. Esso ha agito in carenza di potere, poiché ha sanzionato un proprio iscritto per atti compiuti da quest'ultimo non nell'esercizio della professione di medico, ma nell'esercizio di una funzione pubblica, in qualità di assessore regionale, interferendo illegittimamente con l'esercizio delle sue prerogative – tra le quali rientra la facoltà di proporre e di concorrere a formare e deliberare gli atti dell'organo collegiale di appartenenza – e con le attribuzioni costituzionali della Regione in materia di organizzazione sanitaria. Il rapporto di immedesimazione organica tra l'assessore e la Giunta regionale, infatti, fa sì che la lesione delle attribuzioni del primo si traduce nella lesione delle attribuzioni, nella medesima materia, della seconda di cui è parte e, conseguentemente, della Regione. (*Precedenti citati: sentenze n. 137 del 2019, n. 54 del 2015, n. 371 del 2008 e n. 105 del 2007*). [S. 259/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 32 e 117 commi secondo, lett. q), e terzo, Cost., degli artt. 1, commi 1, 4 e 5, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018, che, rispettivamente, attribuiscono alla Giunta regionale la facoltà di individuare i reparti dove consentire l'accesso ai soli operatori che si siano attenuti alle indicazioni del Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNPV) vigente per i soggetti a rischio per esposizione professionale, e le demandano la definizione delle modalità attuative, prevedendo apposite sanzioni amministrative per il mancato adempimento delle prescrizioni. Le disposizioni censurate, non regolano gli obblighi vaccinali, ma possono essere ricondotte all'ambito della organizzazione sanitaria, parte integrante della competenza legislativa regionale in materia di tutela della salute, che la Regione ha esercitato senza discostarsi dai principi fondamentali riservati alla legislazione statale, non introducendo obblighi vaccinali di nuovo conio e, comunque, non imponendo obbligatoriamente ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato. Né alcuna censura può muoversi alla determinazione di demandare a un atto amministrativo, la delibera della Giunta regionale, il compito di dettagliare le modalità di attuazione di una legge che attiene all'organizzazione sanitaria regionale. Infine, dalla riconduzione delle impugnate disposizioni all'ambito dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, deriva che la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle prescrizioni non eccede dalle competenze regionali, in virtù del principio del parallelismo tra il potere di determinazione della fattispecie da sanzionare e quello di individuare la sanzione. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 268 del 2017, n. 54 del 2015, n. 94 del 2011, n. 371 del 2008 e n. 253 del 2006*). [S. 137/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 – gli artt. 23 della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, e 23 della legge reg. Basilicata n. 39 del 2017, quest’ultimo come modificato dall’art. 1 della legge reg. Basilicata n. 1 del 2018. Le norme impugnate dal Governo hanno rispettivamente prima prorogato da due a cinque anni il termine concesso alle strutture sanitarie regionali per gli adeguamenti strutturali connessi alle procedure di autorizzazione, di cui alla legge reg. Basilicata n. 28 del 2000, e poi ricondotto tale termine a tre anni, consentendo a dette strutture di operare a prescindere dalla conclusione della verifica circa l’adeguatezza della struttura stessa, in contrasto con i principi fondamentali della materia tutela della salute, vincolanti per le Regioni, in particolare quanto alla necessità che l’esercizio dell’attività sanitaria avvenga previa verifica del possesso dei requisiti minimi. (*Precedente citato: sentenza n. 59 del 2015*). [S. 238/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l’art. 26, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018. Le norma impugnata dal Governo, che prescrive che le strutture sociosanitarie già attive ed operanti devono presentare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge regionale censurata, domanda di autorizzazione per poter continuare a svolgere l’attività sanitaria, si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia tutela della salute. [S. 238/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l’art. 26, comma 4, primo periodo, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, sia nel testo originario – che consente la stipula di contratti con strutture provvisoriamente accreditate *ope legis*, per le quali si presume, senza che sia accertato, il possesso effettivo dei requisiti per l’accreditamento – che in quello sostituito dall’art. 73, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 11 del 2018, che consente il mantenimento della validità dei contratti suddetti già stipulati nelle more della regolamentazione dell’accreditamento istituzionale. In entrambi i casi le aziende sanitarie risultano abilitate a intrattenere rapporti contrattuali con soggetti nei cui confronti non è stata portata a termine, con esito positivo, la verifica dei requisiti previsti dalla legge nell’ambito delle procedure di accreditamento, in contrasto con i principi fondamentali della materia che fissano l’interdipendenza necessaria tra accreditamento e accordi contrattuali. (*Precedenti citati: sentenze n. 124 del 2015 e n. 132 del 2013*). [S. 238/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 8, comma 4, e 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992, l’art. 30, comma 2, della legge reg. Basilicata n. 19 del 2017, che prevede che una struttura sanitaria privata accreditata possa avvalersi di medici in rapporto esclusivo con il SSN. La norma regionale impugnata dal Governo disattende il principio di unicità del rapporto di lavoro, di carattere oggettivo e assoluto, da cui deriva il divieto, per il medico dipendente, di svolgere contemporaneamente l’attività professionale presso strutture convenzionate,

oggi accreditate. (*Precedente citato: sentenza n. 457 del 1993*). [S. 238/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

È dichiarata non fondata, anche in ragione della natura sociale della spesa, la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale della Regione Siciliana – dell’art. 17 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che include tra i beneficiari dell’esenzione dal pagamento del ticket sanitario i minori affidati dall’autorità giudiziaria a famiglie ospitanti e i minori in adozione, per i primi due anni di presa in carico. Tale disposizione specifica la portata dell’intervento socio-assistenziale a tutela dei minori, già previsto dalle leggi reg. Siciliana n. 5 del 2009 e n. 238 del 2000, in quanto l’estensione prevista non altera il numero dei beneficiari, altrimenti affidati alle già esonerate case-famiglia e case-alloggio. Anche l’ultima parte della norma regionale impugnata, relativa ai minori in adozione – chiaramente interpretata nel senso che si riferisce non già solo all’adozione, ma anche all’affidamento preadottivo – partecipa della stessa *ratio* dell’affidamento per disposizione dell’autorità giudiziaria, e può ritenersi svolgere una funzione sociale analoga alle altre tipologie di affidamento previste. [S. 172/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 34, commi 3 e 4, della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che, modificando la legge reg. Veneto n. 22 del 2002, demanda alla Giunta regionale la competenza nei procedimenti di autorizzazione alla realizzazione degli ospedali di comunità, delle unità riabilitative territoriali e degli hospice, escludendo quella del Comune. La normativa regionale impugnata dal Governo, facendo confluire in un unico momento e in un unico soggetto due valutazioni da parte di due differenti organi pubblici – il Comune per le valutazioni urbanistiche e la Regione per quelle di politica sanitaria – che devono restare distinte, viola il principio fondamentale in materia di “tutela della salute” di cui all’art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, secondo cui la finalità sanitaria di una costruzione non può privare il Comune del potere di verificarne la compatibilità urbanistica e di rilasciare il permesso di costruire. (*Precedenti citati: sentenze n. 67 del 2016 e n. 387 del 2007*). [S. 98/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

2.2. La dirigenza sanitaria

Costituiscono principi fondamentali della materia «tutela della salute», quanto ai criteri e alle procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, i precetti fissati dall’art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, tra cui quello relativo alla composizione della commissione di selezione delle aziende sanitarie, in relazione al numero dei componenti e alla modalità di nomina, in quanto finalizzato ad assicurare l’imparzialità dell’organo di valutazione tecnica e le capacità dei soggetti cui conferire l’incarico gestionale. (*Precedente: S. 139/2022 - mass. 44950*). [S. 76/24. Pres. BARBERA; Red. PATRONI GRIFFI]

Le disposizioni regionali che disciplinano il conferimento degli incarichi della dirigenza sanitaria incidono sull’assetto del Servizio sanitario nazionale (SSN) e, pertanto, sono riconducibili alla materia della tutela della salute di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. Né vengono in rilievo le competenze statutarie in

ambito sanitario, in quanto la maggiore ampiezza della competenza concorrente in materia di tutela della salute comporta l'operatività della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. (*Precedenti*: S. 139/2022 - mass. 44948; S. 37/2021; S. 87/2019 - mass. 42362). [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

Gli artt. 3, comma 7, e 3-bis, comma 9, del d.lgs. n. 502 del 1992 esprimono principi fondamentali in materia di tutela della salute, atteso che la disciplina dei requisiti in essi contenuta si ricollega all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, a sua volta espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese. (*Precedenti*: S. 155/2022 - mass. 45009; S. 139/2022 - mass. 44948; S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass. 42362; 159/2018 - mass. 40049; S. 295/2009 - mass. 34078). [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria va ricondotta alla materia «tutela della salute», rilevando la stretta inerenza che tutte le norme *de quibus* presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. (*Precedenti*: S. 129/2012 - mass. 36333; S. 371/2008 - mass. 32921; S. 50/2007 - mass. 31041; S. 233/2006 - mass. 30498; S. 181/2006 - mass. 30383, mass. 30378 - 30379 - 30380 - 30381). [S. 155/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

Le disposizioni contenute nell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabiliscono i requisiti per l'iscrizione negli elenchi dei soggetti idonei alla nomina di direttore amministrativo delle aziende sanitarie regionali, costituiscono un principio fondamentale della legislazione statale in materia di tutela della salute, vincolante, come tale, rispetto alla potestà legislativa della Regione Siciliana in materia di sanità pubblica e una chiara espressione, nel settore sanitario, del principio di buon andamento dell'azione amministrativa. [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La previsione di un elenco in cui devono essere iscritti i soggetti che intendono partecipare alle singole selezioni regionali è da ricondursi all'esigenza di garantire un alto livello di professionalità dei candidati, i quali debbono possedere requisiti curriculari unitari, esigenza che deve ritenersi espressione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, data l'incidenza che la professionalità delle persone che ricoprono gli incarichi apicali esplica sul funzionamento delle strutture cui sono preposte, con inevitabili riflessi sulla qualità delle prestazioni sanitarie rese. (*Precedente*: S. 159/2018). [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria – di stretta inerenza con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza – va ricondotta alla

materia, di competenza concorrente, della tutela della salute, attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 2001. In quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, la sua attribuzione comporta l'operatività della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina. (*Precedenti*: S. 9/2022 - mass. 44496; S. 231/2017 - mass. 41849; S. 129/2012 - mass. 36333; S. 371/2008 - mass. 32917; S. 50/2007 - mass. 31041; S. 233/2006 - mass. 30498; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 134/2006; S. 59/2006 - mass. 30189; S. 182/1997 - mass. 23300; S. 373/1995 - mass. 22323). [S. 139/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

Non esiste un principio fondamentale in materia di tutela della salute che imponga, in modo generalizzato, il limite massimo di età per lo svolgimento delle funzioni di responsabile sanitario. Un collegamento tra efficienza dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, da un lato, e limite di età dei soggetti che ricoprono incarichi in posizione apicale, dall'altro è stato affermato a fronte di norme statali che specificamente prevedono il limite del sessantacinquesimo anno di età per lo svolgimento di incarichi di vertice nelle strutture ospedaliere ed equiparate, come quello di direttore amministrativo e direttore sanitario. (*Precedenti*: S. 295/2009 - mass. 34078; S. 422/2006 - mass. 30841). [S. 195/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

La giurisprudenza costituzionale riconduce la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria alla materia «tutela della salute», rilevando in particolare la stretta inerenza che tutte le norme *de quibus* presentano con l'organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all'utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacità, dalla professionalità e dall'impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale. (*Precedenti citati*: sentenze n. 129 del 2012, n. 371 del 2008, n. 50 del 2007, n. 233 del 2006 e n. 181 del 2006). [S. 179/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

La disciplina della dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale è ascritta alla materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni *ex art. 117, terzo comma, Cost.* (*Precedenti citati*: sentenze n. 159 del 2018, n. 251 del 2016 e n. 124 del 2015). [S. 87/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

La disciplina della dirigenza sanitaria incide su ambiti riconducibili alla competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di tutela della salute e – quanto alla normativa di dettaglio – ricade nella competenza concorrente delle Regioni nella medesima materia ed in quella residuale regionale in materia di formazione. (*Precedenti citati*: sentenze n. 124 del 2015, n. 233 del 2006 e n. 181 del 2006). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

2.2.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5 della legge reg. Valle d'Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l'art. 23-bis, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 5 del 2000, dispone che la commissione sia composta «da un dirigente apicale della Regione o di altra amministrazione pubblica e da due esperti di qualificate

istituzioni scientifiche o universitarie» anziché «da tre esperti di qualificate istituzioni scientifiche o universitarie» e nella parte in cui dispone «e anche di quelli ulteriori, di competenza o di carriera, eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale contestualmente all’approvazione dell’avviso pubblico». La norma regionale impugnata dal Governo viola i principi fondamentali in materia di tutela della salute in quanto, con riguardo alla procedura per la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario, da un lato altera la composizione della commissione regionale rispetto a quanto previsto dalla disciplina statale – che mira a circoscrivere la scelta dei dirigenti tra i candidati in possesso di comprovati titoli e capacità professionali –, dall’altro, consentendo alla Giunta regionale, in occasione dell’avviso pubblico relativo a ogni nomina, di indicare ulteriori requisiti non predefiniti, non solo altera l’uniformità di disciplina richiesta dal sistema, ma, per il margine di discrezionalità riconosciuto, sottopone la nomina di tali figure al rischio del condizionamento politico, così vanificando le finalità perseguite dal legislatore statale. [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui, inserendo l’art. 23-bis, commi 1, 3 e 4 della legge reg. Valle d’Aosta n. 5 del 2000, utilizza il termine «minimi». Detto termine si connette alla possibilità di introdurre requisiti per l’inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore amministrativo e direttore sanitario ulteriori rispetto a quelli indefettibili indicati *nominatim* dalla legge regionale impugnata dal Governo – già sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla normativa statale – per cui si tratta di previsione strettamente e funzionalmente correlata con la porzione della disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima, costituendo con essa un insieme organico, espressivo di una logica unitaria. (*Precedenti: S. 50/2021 - mass. 43746; S. 186/2020 - mass. 43219*). [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 5 della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2021, nella parte in cui dispone «nei sette anni precedenti». La norma regionale impugnata, nel disciplinare i requisiti per l’inserimento nell’elenco regionale degli idonei alla nomina a direttore sanitario, dispone che la pregressa esperienza sia maturata entro tale arco temporale, così prevedendo una specificazione non contenuta nell’evocato parametro interposto. Ciò tuttavia non comporta violazione dei principi fondamentali statali nella materia di competenza concorrente della tutela della salute poiché, nulla avendo stabilito la legge statale in merito alla collocazione temporale del requisito, non si tratta di un rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con le norme-principio da essa espresse. [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 171 del 2016 – dell’art. 1 della legge reg. Valle d’Aosta n. 31 del 2021 che, nel disciplinare il procedimento di nomina del direttore generale dell’azienda USL valdostana, prevede la facoltà di attingere, per più di una volta, da una precedente rosa di candidati idonei. La norma regionale non

consente di attingere, nell'arco di un triennio, dall'elenco precedentemente definito anche nell'ipotesi di scadenza fisiologica dell'incarico, poiché la durata di quest'ultimo è normativamente compresa tra un minimo di tre e un massimo di cinque anni. Tale facoltà è pertanto destinata a operare in fattispecie diverse, tra cui, in particolare, quelle di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, previste dal legislatore statale. (*Precedenti: S. 209/2021 - mass. 44331; S. 87/2019 - mass.42362*). [S. 189/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 22 del 2021, che aggiunge, all'art. 122 della legge reg. Siciliana n. 2 del 2022 il comma 1-*bis*, che disciplina i requisiti per essere inseriti nell'elenco degli idonei alla direzione amministrativa delle aziende sanitarie regionali. La norma impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale dettato dal legislatore statale nella materia della tutela della salute, dal momento che modifica la tipologia di esperienza richiesta ai soggetti che richiedono di accedere al detto elenco ed amplia significativamente l'area in cui tale esperienza può essere acquisita, estendendola a settori estranei alla sanità. [S. 155/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che reca la disciplina transitoria in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano. La norma censurata dal Tribunale di Bolzano, prevedendo, sia pure solo fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione, che la commissione di selezione sia composta, oltre che dal direttore sanitario dell'azienda (membro di diritto), da due esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria, è palesemente in contrasto con l'art. 15, comma 7-*bis*, del d.lgs. n. 502 del 1992, norma che costituisce un principio fondamentale idoneo a vincolare la potestà legislativa provinciale concorrente in materia di tutela della salute. [S. 139/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – limitatamente alle parole «o private» – per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 18, comma 9, della legge prov. Trento n. 6 del 2020, che individua, quale requisito per la nomina a direttore di un'articolazione organizzativa fondamentale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, l'aver maturato un'esperienza triennale (divenuta quinquennale per effetto delle modifiche successivamente apportate dall'art. 8, comma 4, della legge prov. Trento n. 15 del 2020) di direzione in enti, aziende e strutture pubbliche o private di media o grande dimensione. La normativa statale in materia di incarichi di alta dirigenza sanitaria (d.lgs. n. 502 del 1992 e d.P.R. n. 484 del 1997) esprime un principio fondamentale, idoneo a vincolare la potestà legislativa regionale o provinciale concorrente, secondo cui, al fine della nomina a direttore, è richiesta l'esperienza specifica nel settore pubblico, mentre invece la norma provinciale impugnata prevede che il requisito suddetto possa essere soddisfatto anche da un'esperienza nel settore privato. (*Precedente: S. 179/2021 - mass. 44121*). [S. 9/22. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., gli artt. 11, comma 2, e 13, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 24 del 2020 che, con riguardo al procedimento di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie regionali, rispettivamente prevedono la possibilità di attingere alternativamente dall'elenco regionale o da quello nazionale degli idonei e disciplinano le modalità di costituzione dell'elenco regionale. Le disposizioni impugnate dal Governo intervengono sull'assetto degli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), la cui disciplina è riconducibile alla competenza concorrente sulla tutela della salute. Spetta pertanto allo Stato individuare i principi fondamentali della materia, al fine di meglio qualificare il profilo di tali dirigenti e di ridurre l'ambito della discrezionalità politica nella scelta degli stessi, a tutela dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, data l'incidenza che la disciplina di tali incarichi ha sulle prestazioni sanitarie rese agli utenti. A tali principi deve attenersi anche la legislazione delle Regioni ad autonomia speciale, posto che in tale ambito le competenze statutarie sono meno ampie rispetto a quelle individuate dal testo costituzionale. (Precedenti: S. 87/2019 - mass. 42362; S. 159/2018 - mass. 40049; S. 231/2017 - mass. 41849; S. 192/2017 - mass. 42056; S. 124/2015 - mass. 38443; S. 54/2015 - mass. 38306; S. 295/2009 - mass. 34078; S. 449/2006 - mass. 30910; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 270/2005 - mass. 29522). [S. 209/21. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost. – dell'art. 1, comma 11, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, secondo cui il limite di età massimo previsto per lo svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di permanenza in servizio dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del servizio sanitario nazionale, fatta eccezione per gli ambulatori specialistici non accreditati. [S. 195/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge reg. Marche n. 30 del 2020, limitatamente alla parte in cui sostituisce l'art. 8, commi 3 e 4, della legge reg. Marche n. 13 del 2003, prevedendo che i direttori di dipartimento delle aziende del Servizio sanitario regionale possano essere nominati tra i dirigenti delle professioni sanitarie. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con i criteri posti dall'art. 17-bis, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992, espressione del principio fondamentale della legislazione statale nella materia della tutela della salute, secondo il quale i direttori di dipartimento debbono essere individuati nell'ambito dei dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate del dipartimento. La normativa statale – nel porre un chiaro ed inderogabile limite al potere discrezionale di nomina spettante all'organo apicale – vincola la legislazione regionale di dettaglio in materia, disciplinando in modo uniforme, a livello nazionale, la procedura di nomina dei citati direttori di dipartimento. [S. 179/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. – dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 che – nell'ambito delle procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie per l'assunzione, nei

ruoli, di personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico – valorizza il possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali previsti da precedenti leggi regionali. La disciplina regionale impugnata è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Essa non presenta alcun collegamento con la disciplina delle professioni, anch'essa rientrante nella competenza concorrente, né con la materia dell'ordinamento civile, visto che non interviene a definire diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase antecedente allo stesso. (*Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 20 del 2020*). [S. 36/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost. – dell'art. 4 della legge reg. Puglia n. 15 del 2018, che prevede, in caso di vacanza dell'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale e laddove per comprovati motivi non sia possibile provvedere alla relativa nomina, la possibilità della Regione di nominare un commissario straordinario, scelto nell'elenco nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale, il quale rimane in carica fino alla nomina del direttore generale e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Rientrando la disciplina della dirigenza degli enti del servizio sanitario nazionale nella materia della tutela della salute, di competenza concorrente, il legislatore pugliese è intervenuto nell'esercizio delle proprie competenze, non introducendo una disciplina in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, ma limitandosi ad adeguare la sua previgente disciplina all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 171 del 2016. La norma impugnata, infatti, prevede ipotesi di commissariamento che non sono riconducibili alla fase “fisiologica” della vacanza dell'ufficio di direttore generale, ossia la scadenza naturale dell'incarico, bensì a casi in cui comprovati motivi rendano impossibile provvedere alla nuova nomina nei sessanta giorni. Il potere di nomina regionale, pertanto, risulta ragionevolmente circoscritto e delimitato, nel rispetto anche degli artt. 3 e 97 Cost., restando sempre possibile, tra l'altro, il sindacato amministrativo sull'atto di nomina. (*Precedenti citati: sentenze n. 159 del 2018, n. 190 del 2017, n. 54 del 2015, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 355 del 1993*). [S. 87/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 117, terzo comma, Cost. e 17, lett. b) e c), statuto reg. Siciliana – l'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 4 del 2017, secondo cui, nelle more della modifica legislativa regionale discendente dalla sentenza n. 251 del 2016, e considerato il mancato aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei, al fine di evitare liti e contenziosi, gli incarichi di direttore generale delle Aziende sanitarie provinciali, delle Aziende ospedaliere e delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione Siciliana attualmente vigenti sono confermati sino alla naturale scadenza ed è fatto divieto di procedere a nuove nomine, e, ove non ricorra l'incarico ordinario, si procede alla nomina di commissario. La norma impugnata dal Governo – finalizzata ad affrancare la dirigenza sanitaria da condizionamenti di carattere politico, *medio tempore* applicata, e inserita in un quadro normativo di riferimento che non è stato inciso, per quanto d'interesse, né dalla sentenza n.

251 del 2016, né dal successivo d.lgs. n. 126 del 2017 – ha violato i principi fondamentali in materia di tutela della salute fissati dal legislatore statale, cui la potestà regionale siciliana deve attenersi, considerato che, nella materia suddetta, essa coincide con quella delle Regioni ordinarie. Il mancato aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei non vale a giustificare l'adozione di una disciplina temporanea ed eccezionale, atteso che proprio l'art. 3-*bis* del d.lgs. n. 502 del 1992, richiamato dalla norma impugnata, prevede che in mancanza dell'elenco regionale si attinga a quelli delle altre Regioni. La genericità della previsione regionale, che non definisce né le procedure, né i requisiti, né i termini di decadenza dei commissari, consente inoltre di conferire gli incarichi apicali della dirigenza sanitaria in maniera ampiamente discrezionale, senza che valga il richiamo, oscuro e inconferente, all'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 43 del 2012, che ha disciplinato le nomine per gli incarichi di vertice da parte del Presidente della Regione, trattandosi di ipotesi diverse e non assimilabili a quelle in esame. [S. 159/18. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

3. Altri ambiti applicativi

3.1. Le farmacie

All'art. 1, comma 2, lett. *d*) ed *e*), del d.lgs. n. 153 del 2009 – riguardante l'effettuazione, presso le farmacie, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo – va riconosciuta natura di principio fondamentale in materia di “tutela della salute”. [S. 66/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

I criteri stabiliti dalla legislazione statale relativi all'organizzazione dei servizi delle farmacie costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute, in quanto finalizzati a garantire che sia mantenuto un elevato e uniforme livello di qualità dei servizi in tutto il territorio, a tutela di un bene, quale la salute della persona, che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalità dei legislatori regionali. (*Precedente citato: sentenza n. 255 del 2013*). [S. 66/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

3.1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. – l'art. 1, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 11 del 2016, aggiuntivo del comma 3-*bis* all'art. 10 della legge reg. Piemonte n. 21 del 1991, che, innovando significativamente la precedente disciplina regionale, estende agli esercizi di vicinato e alle medie e grandi strutture di vendita la possibilità di effettuare talune prestazioni analitiche di prima istanza (rilevamento di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale), secondo modalità stabilite da disposizioni della Giunta regionale. La norma regionale impugnata dal Governo, ampliando il novero degli esercizi commerciali abilitati ad effettuare dette prestazioni analitiche, si pone in contrasto con i principi fondamentali della materia “tutela della salute” contenuti nella vigente normativa statale, la quale limita la possibilità di effettuare le prestazioni analitiche di autocontrollo (come quelle contemplate dalla disposizione impugnata) alle sole farmacie convenzionate con il SSN (art. 1, comma 2, lett. *d* ed *e*, del d.lgs. n. 153 del 2009), consentendo che negli esercizi di vicinato e nelle grandi e medie strutture di vendita possano solo vendersi talune classi di medicinali non soggette a

prescrizione medica (art. 32 del d.l. n. 201 del 2011, come convertito). [S. 66/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

3.2. Giochi e tossicodipendenze

La disciplina autorizzatoria statale in materia di coltivazione di stupefacenti rientra tra i principi fondamentali in materia di tutela della salute, essendo posta a garanzia di un diritto fondamentale della persona. (*Precedente: S. 141/2013 - mass. 37151*). [S. 190/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La tutela della salute, nella cui cornice si inscrivono le misure intese a contrastare il gioco d'azzardo patologico, è obiettivo di sicuro rilievo costituzionale. (*Precedenti: S. 27/2019 - mass. 41656; S. 108/2017 - mass. 40109*). [S. 185/21. Pres. CORAGGIO; Red. MODUGNO]

Se la disciplina dei giochi leciti può essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l'individuazione dei giochi leciti, profili che evocano finalità di prevenzione dei reati e di mantenimento dell'ordine pubblico, ciò tuttavia non comporta che ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricada nella competenza statale, ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire l'esercizio di sale da gioco e di attrazione ubicate al di sotto di una distanza minima da luoghi considerati "sensibili", al fine di prevenire il fenomeno della "ludopatìa". (*Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2010 e n. 237 del 2006*). [S. 27/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Nella materia di competenza statale "ordine pubblico e sicurezza" - che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale - ricadono gli interventi legislativi volti a contrastare il gioco illegale, a disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e a individuare i giochi leciti; al contrario, la fissazione di distanze minime delle sale da gioco rispetto a luoghi cosiddetti "sensibili" rientra nella materia di legislazione concorrente "tutela della salute", nella quale la Regione può legiferare rispettando i principi fondamentali della legislazione statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2010, n. 237 del 2006; n. 118 del 2013, n. 35 del 2011 e n. 129 del 2009 e n. 300 del 2011*). [S. 108/17. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

3.2.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 32 e 118, primo comma, Cost., l'art. 57 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2021, che autorizza l'Assessorato regionale all'agricoltura ad avviare progetti sulla cannabis terapeutica. L'autorizzazione *ex lege* per l'avvio di progetti sperimentali è assimilabile a una sorta di "autorizzazione preventiva", che però, in questo ambito, esula dalle competenze regionali, perché, con una formulazione del tutto peculiare, consente alla Giunta di avviare progetti con istituti privi di autorizzazione, che poi potrebbero proseguire *ad interim*, di fatto eludendo o aggirando la competenza del Ministero della salute. [S. 190/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. c), punto IV, della legge reg. Abruzzo n. 40 del 2013, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, commi secondo, lett. h), e terzo, Cost., nella parte in cui include anche le caserme militari tra i luoghi sensibili che devono trovarsi ad una distanza minima dagli esercizi per il gioco lecito. Le Regioni possono prevedere distanze minime dai luoghi sensibili per l'esercizio delle attività legate ai giochi leciti in virtù delle finalità di preminente carattere socio-sanitario di tali discipline, ascrivibili alla materia di legislazione concorrente della tutela della salute. Né tale inclusione appare irragionevole, in quanto le caserme sono centri di aggregazione di soggetti – nella maggior parte dei casi giovani – che ben possono considerarsi più esposti ai rischi legati ai giochi leciti ed inoltre in esse possono transitare soggetti in difficoltà, che cercano tutela e protezione, quindi potenzialmente più esposti a quei fenomeni di debolezza psichica su cui s'innesta la ludopatia. (*Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2017 e n. 300 del 2011*). [S. 27/19. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, censurato dal TAR Puglia – in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. – nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi c.d. "sensibili" ivi indicati. Lungi dal disciplinare alcuno degli aspetti del gioco d'azzardo ricadenti nella competenza statale esclusiva in materia di "ordine pubblico e sicurezza", la disposizione censurata persegue in via preminente finalità di carattere socio-sanitario rientranti nella materia di legislazione concorrente "tutela della salute" (art. 117, terzo comma, Cost.), essendo il legislatore regionale intervenuto (con una misura di "prevenzione logistica") per evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a luoghi ove si radunano soggetti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e al conseguente rischio di cadere vittime della "dipendenza da gioco d'azzardo" o "ludopatia" (disturbo del comportamento assimilabile, per certi versi, alla tossicodipendenza e all'alcoolismo). Né la circostanza che l'autorità comunale, applicando la disposizione censurata, possa inibire l'esercizio di un'attività autorizzata dal questore implica alcuna interferenza con le diverse valutazioni (finalizzate alla prevenzione dei reati e alla tutela dell'ordine pubblico) demandate dal TULPS all'autorità di pubblica sicurezza. (*Precedente citato: sentenza n. 300 del 2011*). [S. 108/17. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 43 del 2013, n. 43, censurato dal TAR Puglia – in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione del principio fondamentale in materia di "tutela della salute" posto dall'art. 7, comma 10, del d.l. n. 158 del 2012 – nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi c.d. "sensibili" ivi indicati. Dalla evocata norma interposta si ricava soltanto il principio della legittimità di interventi di contrasto della ludopatia basati sul rispetto di distanze minime dai luoghi "sensibili", non anche quello della necessità della previa definizione della pianificazione a livello nazionale (con la partecipazione di

plurimi soggetti istituzionali) prefigurata dalla medesima norma statale. Tale pianificazione non è mai avvenuta, non essendo stato emanato il decreto interministeriale che doveva definirne i criteri, e ciò rende l'intero meccanismo inoperante, non potendo ritenersi che la mancanza di detto decreto paralizzi *sine die* la competenza legislativa regionale. La successiva legislazione statale (artt. 14 della legge n. 23 del 2014 e 1, comma 936, della legge n. 208 del 2015) dimostra che gli enti locali – e, a fortiori, le Regioni tramite lo strumento legislativo – potevano adottare *medio tempore* discipline regolatrici delle distanze delle sale da gioco dai luoghi “sensibili” pur in assenza della pianificazione prevista dal d.l. n. 158 del 2012, e che i criteri per la dislocazione delle sale da gioco, anche nell’ottica della tutela della salute, non dovevano essere necessariamente fissati in forza del citato art. 7, comma 10. (*Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2016 e n. 220 del 2014*). [S. 108/17. Pres. LATTANZI; Red. MODUGNO]

3.3. Malattie contagiose e vaccinazioni

A fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2018, n. 169 del 2017, n. 338 del 2003 e n. 282 del 2002*). [S. 37/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

In materia di obblighi di vaccinazioni le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la finalità perseguita, si pongono in rapporto di coesistenzialità e necessaria integrazione con i principi di settore. (*Precedente citato: sentenza n. 5 del 2018*). [S. 186/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

3.4. Igiene alimentare, cimiteri e benessere animale (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., l’art. 1, comma 1, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020, che sostituisce l’art. 4, comma 3, della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, stabilendo che nei casi di reale necessità il Comune può approvare, sentita l’ASL competente per territorio, la costruzione di nuovi cimiteri, l’ampliamento di quelli esistenti o la costruzione di crematori, a una distanza inferiore ai duecento metri dai centri abitati, tranne il caso dei cimiteri di urne. Emerge una palese discrasia fra le condizioni che consentono la deroga alla fascia di rispetto, in base alla norma regionale, e i tassativi presupposti richiesti dal principio fondamentale della materia di competenza legislativa concorrente «tutela della salute» espresso dall’art. 338, quarto comma, t.u. leggi sanitarie, che, a partire dal necessario parere positivo dell’azienda sanitaria locale, riflettono generali istanze di natura igienico-sanitaria. [S. 166/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. – dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 16 del 2020 che, nell’aggiungere il comma 3-*bis*) all’art. 4 della legge reg. Puglia n. 34 del 2008, consente al Comune di approvare,

nei centri abitati, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sentita l'ASL competente per territorio, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie. La Regione Puglia ha legittimamente disciplinato il profilo relativo alla collocazione di tali strutture, non trovando applicazione l'art. 338 t.u. leggi sanitarie, in quanto espressione di un principio fondamentale riferito esclusivamente ai cimiteri. [S. 166/21. Pres. CORAGGIO; Red. NAVARRETTA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 117, commi primo e terzo, in relazione all'art. 9, par. 2, della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, 117 e 118, in relazione al principio di leale collaborazione, Cost., della legge reg. Molise n. 1 del 2019. Il quadro normativo di riferimento – l'Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003 e delle ordinanze ministeriali contingibili e urgenti del 21 luglio 2009 e del 21 luglio 2011, sostitutiva della precedente, a sua volta prorogata da quelle adottate il 4 settembre 2013, il 7 agosto 2014, il 3 agosto 2015, il 3 agosto 2016, il 1° agosto 2017, il 26 luglio 201 e il 1° agosto 2019, valida per ulteriori dodici mesi –, conduce a ritenere che le misure contenute nell'Accordo e nelle ordinanze suddetti hanno adempiuto, e continuano ad adempiere, a una funzione suppletiva, in attesa della adozione di un intervento legislativo idoneo a fissare principi fondamentali riferiti allo specifico aspetto in esame relativo alla materia tutela della salute, che, nel caso in esame, è costituito dalla legge reg. Molise n. 5 del 2015, la quale contiene una articolata disciplina della materia in oggetto, non implausibilmente ispirata al contemperamento fra manifestazioni storico-culturali e tutela del benessere animale. La previsione normativa impugnata, introducendo nella legge reg. Marche n. 5 del 2015 il comma 4-*bis* all'art. 2, secondo cui, qualora, considerate la lunghezza e le caratteristiche del percorso della manifestazione che preveda l'impiego di equidi o altri ungulati, non sia possibile o conveniente ricoprire il tracciato asfaltato o cementato da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali, deve, comunque, essere assicurato il loro benessere con idonea ferratura atta ad attutire i colpi degli zoccoli ed evitare il rischio di scivolamento, e con la previsione del cambio degli animali secondo le previsioni del regolamento di attuazione contempera dunque la possibilità di svolgimento di specifiche manifestazioni popolari di riconosciuto valore storico-culturale con la riconosciuta esigenza di salvaguardia degli animali impiegati. La concreta attuazione di tale principio ispiratore si cala così nel contesto di specifiche esigenze locali, confortate da solide, oggettive ragioni che trovano sostegno in altri aspetti dell'ordinamento, da leggersi dunque in modo complessivo e integrato. Parimenti non risultano fondate le deduzioni del ricorrente in riferimento alla Convenzione europea citata, in quanto diretta alla protezione degli animali da compagnia, tra i quali non risultano gli animali oggetto della disciplina in esame, ma solo quelli detenuti in casa per diletto e compagnia. [S. 45/20. Pres. CARTABIA; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 10, comma 4, della legge reg. Basilicata n. 46 del 2018. La disposizione impugnata dal Governo, nel prevedere che, se non reclamati entro 30 giorni dalla cattura, previo espletamento dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente ai privati oppure ad Enti ed Associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste che dispongono obbligatoriamente di un

ricovero, pregiudica quelle esigenze di uniformità espresse dalla legislazione statale di principio in materia di tutela della salute. L'intervento del legislatore regionale, infatti, si discosta in modo evidente dalla disciplina dettata dall'art. 2, comma 5, della legge n. 281 del 1991, stabilendo un termine inferiore decorso il quale i cani possono essere ceduti, che potrebbe compromettere il corretto svolgimento del trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili, che, tra l'altro, non è espressamente richiamato dalla legislazione regionale, la quale fa generico riferimento al previo espletamento dei controlli sanitari. (*Precedenti citati: sentenze n. 193 del 2013 e n. 123 del 1992*). [S. 277/19. Pres. CAROSI; Red. AMATO]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, in relazione al regolamento (CE) n. 852/2004, e terzo comma, Cost. – dell'art. 1 della legge reg. Calabria n. 41 del 2017, che aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 2 della legge reg. Calabria n. 5 del 2004, introducendo talune prescrizioni concernenti le caratteristiche dei locali ove vengono effettuate la produzione e la stagionatura di prodotti a base di latte, ottenuti con attrezzature e metodologie tradizionali. La disposizione regionale impugnata concerne aspetti riconducibili all'igiene alimentare, ascrivibile alla materia della "tutela della salute", di competenza concorrente tra Stato e Regioni, sebbene le norme comunitarie abbiano notevolmente ristretto lo spazio di intervento. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'art. 1 impugnato non ha introdotto una disciplina in contrasto con i requisiti igienico-sanitari stabiliti dal diritto comunitario e dai provvedimenti statali di attuazione, perché i materiali e i procedimenti che disciplina non sono oggetto del regolamento comunitario evocato a parametro interposto, e perché, quanto al resto, non reca alcuna innovazione riguardo alle specifiche modalità per il riconoscimento dei prodotti tradizionali, né per quanto concerne il procedimento relativo alla registrazione delle aziende produttrici e all'autorizzazione alla produzione e alla vendita, che restano disciplinate dalla legge reg. Calabria n. 5 del 2004, in conformità alla precedente normativa statale e comunitaria. (*Precedenti citati: sentenze n. 339 del 2007, n. 95 del 2005 e n. 162 del 2004*). [S. 219/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

Capitolo 31. Le altre materie

1. La protezione civile

La materia della protezione civile ricomprende la tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, come già riconosciuto dall'art. 1 della legge n. 225 del 1992, e ribadito dall'art. 1, comma 1, cod. protezione civile. Ad essa accede anche il risanamento del territorio e l'avvio della ricostruzione, che ingloba quindi anche altri aspetti, di particolare rilievo ove la calamità consista in un evento sismico; pertanto, la protezione civile appartiene alla competenza concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., e incrocia altresì la materia del governo del territorio, anch'essa di competenza concorrente. (*Precedenti citati: sentenze n. 68 del 2018 e n. 60 del 2017*). [S. 246/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

La protezione civile, proprio perché inevitabilmente tocca competenze diverse, anche regionali, ha assunto un ruolo di competenza statale "trasversale", seppur concorrente, idonea a condizionare o a limitare l'esercizio di competenze regionali in altri settori, come quello relativo al governo del territorio o, più specificamente, agli interventi edilizi in zone sismiche. A doppio titolo, pertanto, la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di protezione civile in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione; dall'altra parte, tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di governo del territorio. (*Precedente citato: sentenza n. 22 del 2012*). [S. 246/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale; tuttavia, anche in situazioni di emergenza la Regione non è comunque estranea, giacché, nell'ambito dell'organizzazione policentrica della protezione civile, occorre che essa stessa fornisca l'intesa per la deliberazione del Governo e, dunque, cooperi in collaborazione leale e solidaristica. (*Precedenti citati: sentenze n. 284 del 2016 e n. 8 del 2016*). [S. 246/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

In caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale. In particolare, le norme sismiche dettano una disciplina unitaria a tutela dell'incolumità pubblica, mirando a garantire, per ragioni di sussidiarietà e di adeguatezza, una normativa unica, valida per tutto il territorio nazionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 101 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del 2010 e n. 303 del 2003*). [S. 246/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

In generale, nella materia della protezione civile e del governo del territorio l'intesa costituisce lo strumento adeguato di coinvolgimento delle Regioni, in attuazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, in maniera tale da

conciliare le necessarie esigenze unitarie e il carattere decentrato e diffuso dell'organizzazione della protezione civile. Sono tuttavia possibili anche altri moduli partecipativi, meno coinvolgenti, quali il mero raccordo o il parere della Regione interessata. (*Precedente citato: sentenza n. 32 del 2006*). [S. 246/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (anche prima della riforma del Titolo V della Costituzione), il legislatore statale ha rinunciato, con la legge n. 225 del 1992, ad un modello centralizzato di protezione civile, optando per una "organizzazione diffusa a carattere policentrico". (*Precedenti citati: sentenze n. 323 del 2006, n. 32 del 2006, n. 327 del 2003 e n. 418 del 1992*). [S. 252/16. Pres. GROSSI; Red. ZANON]

1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., l'art. 37, comma 1, lett. a), n. 1-bis), e lett. b-ter), del d.l. n. 109 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 130 del 2018, nella parte in cui ha previsto rispettivamente che le ordinanze del commissario straordinario riguardanti la ricostruzione pubblica nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, di cui all'art. 2, comma 2, del d.l. n. 189 del 2016, conv., con modif., nella legge n. 229 del 2016, sono adottate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate anziché previa intesa con gli stessi, e che le priorità degli interventi di cui al successivo art. 14, comma 4, sono stabilite dal commissario straordinario sentiti i vice commissari (ossia i medesimi presidenti di Regione), anziché previa intesa con gli stessi. L'originario d.l. n. 189 del 2016 aveva prescritto l'intesa nell'ambito della «cabina di coordinamento» per l'adozione delle indicate ordinanze, che ha operato senza particolari criticità, soprattutto perché il Governo, nell'adottare il successivo d.l. n. 109 del 2018, ha accentuato il ruolo dei Presidenti delle Regioni. La degradazione, in sede di conversione, dell'intesa a parere, senza che dagli atti parlamentari risulti la ragione di questa significativa modifica, ha abbassato in modo ingiustificato il livello di coinvolgimento delle Regioni interessate, ridondando in lesione dei parametri indicati dalle Regioni Marche e Umbria ricorrenti. La *reductio ad legitimitatem* richiede pertanto il ripristino della prescrizione dell'intesa, con una necessaria modulazione temporale degli effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale, perché ricorre l'esigenza contingente ed eccezionale – in quanto derivante da una calamità con connotazione di situazione di emergenza nazionale – di salvezza degli effetti utili dell'azione amministrativa già posta in essere. Infatti, la continuità dell'azione del commissario straordinario è rilevante sul piano costituzionale (art. 97 Cost.) e comporta la necessaria salvezza degli atti di quest'ultimo, per cui l'efficacia retroattiva della pronuncia rischierebbe rappresentare un fattore di ritardo nella ricostruzione e rimozione dei danni dei suddetti eventi sismici, la cui accelerazione, al contrario, costituisce, tra le altre, la ragione ispiratrice del d.l. n. 123 del 2019. (*Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2019 e n. 44 del 2019*). [S. 246/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

2. Le professioni

V. anche S. 8/24, in Volume 5, Tomo I, Capitolo 2, par. 4.5.

Nella materia concorrente delle professioni è un principio, che opera quale limite di ordine generale invalicabile dalla legge regionale, che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, sia riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Possono rientrare nella competenza delle regioni solo gli aspetti specificamente collegati alla loro realtà, mentre non possono esservi ricomprese né l'introduzione di diversificazioni in seno all'unica figura professionale disciplinata dalla legge dello Stato, né l'assegnazione dei compiti correlati all'amministrazione regionale, in particolare alla Giunta. (*Precedenti*: S. 209/2020 - mass. 42949; S. 98/2013 - mass. 37084; S. 230/2011 - mass. 35776; S. 328/2009 - mass. 34178 - 34179; S. 93/2008 - mass. 32254; S. 449/2006 - mass. 30911). [S. 127/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

L'istituzione di nuovi e diversi albi, rispetto a quelli già istituiti dalle leggi statali per l'esercizio delle attività professionali, esula dai limiti della competenza regionale nella materia concorrente delle professioni. Gli albi, infatti, figurano tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, presentando una funzione individuatrice delle stesse preclusa alla competenza regionale, anche laddove la previsione delle condizioni di iscrizione non presenti carattere necessario ai fini dello svolgimento dell'attività cui l'elenco fa riferimento. La competenza regionale può estendersi ad albi, elenchi e registri solo nei casi in cui abbiano funzioni meramente ricognitive, di comunicazione e di aggiornamento, dovendo intendersi riferiti a professioni già riconosciute dalla legge statale. (*Precedenti*: S. 217/2015 - mass. 38583; S. 178/2014 - mass. 38036; S. 271/2009 - mass. 34015; S. 93/2008 - mass. 32254; S. 300/2007 - mass. 31601; S. 57/2007 - mass. 31061; S. 355/2005 - mass. 29759). [S. 127/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve esercitarsi esclusivamente in riferimento ad aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, giacché deve rispettare il principio per cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, per il suo carattere necessariamente unitario. (*Precedenti*: S. 328/2009 - mass. 34178; S. 300/2007 - mass. 31601 - 31602; S. 153/2006 - mass. 30337). [S. 6/22. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

La potestà legislativa regionale nella materia, di competenza concorrente, delle professioni, deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (*Precedenti*: S. 98/2013 - mass. 37084; S. 77/2011 - mass. 35466; S. 300/2007 - mass. 31601 - mass. 31602). [S. 241/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni

la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2013, n. 138 del 2009, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 40 del 2006 e n. 424 del 2005*). [S. 209/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2018 e n. 98 del 2013*). [S. 228/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione vi è quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché l’istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale, prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento dell’attività cui l’elenco fa riferimento. (*Precedenti citati: sentenze n. 98 del 2013, n. 217 del 2015, n. 93 del 2008, n. 300 del 2007, n. 57 del 2007 e n. 355 del 2005*). [S. 228/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

In materia di professioni, il nucleo della potestà statale si colloca nella fase genetica di individuazione normativa della professione, cosicché la legge definisce i tratti costitutivi peculiari di una particolare attività professionale e le modalità di accesso ad essa, in difetto delle quali ne è precluso l’esercizio. (*Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2012, n. 230 del 2011, n. 271 del 2009, n. 300 del 2007 e n. 449 del 2006*). [S. 228/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali. (*Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013*). [S. 172/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere

necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale. (*Precedente citato: sentenza n. 98 del 2013*). [S. 147/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

2.1. Casi concreti

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006, gli artt. 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, della legge della Regione Molise n. 10 del 2022. Le disposizioni impugnate dal Governo, da un lato definiscono l'assetto compiuto dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, o AAC, chiamato a fornire assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, così eccedendo la competenza a istituire nuove figure professionali, riservata allo Stato; dall'altro lato, istituiscono un apposito albo, che non presenta una funzione meramente ricognitiva o comunicativa, ma costitutiva, richiedendosene l'iscrizione, secondo i requisiti stabiliti dalla stessa regione, ed essendo imposto agli enti locali di attingervi. [S. 127/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi – per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l, e terzo, Cost. – gli artt. 1, commi 1 e 2, 3, comma 2, e 4 della legge reg. Calabria n. 24 del 2020, che prevedono la presenza obbligatoria della figura professionale del farmacista nelle strutture sanitarie, pubbliche e private, ove sono utilizzati farmaci, disciplinandone requisiti, inquadramento e compiti. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo – di carattere immediatamente precettivo e cogente, in quanto volte all'assunzione dei farmacisti – violano i vincoli normativi statali volti al contenimento delle spese per il personale e del relativo reclutamento, interferendo con le competenze della gestione commissariale. Esse inoltre violano la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile e quella concorrente in materia di professioni, in quanto alterano la necessaria unitarietà a livello nazionale della disciplina di tale rapporto di impiego e configurano nuove e più ampie competenze di tale figura professionale che, oltretutto, interagiscono con quelle assegnate dall'ordinamento ad altre figure dell'area sanitaria. [S. 6/22. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. – dell'art. 42 della legge reg. Marche n. 8 del 2019, secondo cui gli enti del servizio sanitario regionale possono attivare, tramite specifici protocolli, progetti sperimentali finalizzati all'inserimento dei trattamenti osteopatici nell'ambito delle discipline ospedaliere. La scelta di rimettere agli enti del servizio sanitario regionale la facoltà di avviare tali progetti sperimentali non implica, sotto alcun profilo, l'anticipazione dell'esito della definizione dello statuto della figura professionale dell'osteopata e del chiropratico di cui agli artt. 7, comma 2, della legge n. 3 del 2018, 1, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2006 e 5, comma 2, della legge n. 43 del 2006. La disposizione impugnata, infatti, ha il solo lo scopo di predisporre, in una ottica di gradualità e di sperimentazione, l'adeguamento dell'offerta sanitaria regionale alle nuove esigenze e l'esercizio della potestà legislativa regionale – laddove non direttamente incidente sulla istituzione e

regolamentazione di nuove figure professionali – non può ritenersi precluso o limitato, tanto più quando si tratti, come nel caso in esame, di sperimentazioni svolte con il coinvolgimento di soggetti la cui attività era considerata pienamente lecita anche prima del riconoscimento statale della professione. (*Precedenti citati: sentenze n. 147 del 2018, n. 98 del 2013; ordinanza n. 149 del 1988*). [S. 209/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1 del d.lgs. n. 30 del 2006, la legge reg. Puglia 2017, n. 60, in materia di clownterapia. Le norme impugnate dal Governo – gli artt. 1, 2, 3 e 5, che individuano e disciplinano la figura professionale del clown di corsia, definendone il percorso formativo, e prevedono l'istituzione di un apposito registro regionale per i soggetti che svolgono l'attività di clownterapia – non possono ritenersi espressione della competenza regionale in materia di «formazione professionale», in quanto questa si riferisce alle figure professionali definite dal legislatore statale, delle quali la Regione, nell'esercizio della predetta competenza, può regolare i corsi di formazione. La comprensibile esigenza di assicurare che i soggetti che svolgono in via volontaria attività di clownterapia e, nello specifico, di clown di corsia, abbiano competenze adeguate ai delicati ambiti socio-sanitari in cui essa si espleta, può essere soddisfatta attraverso la previsione di appositi corsi di formazione, mentre, qualora si ritenga necessaria l'istituzione di una specifica professione in riferimento all'attività del clown di corsia, riconducibile all'ambito sanitario, la normativa statale già prevede un particolare procedimento, che contempla il coinvolgimento delle stesse Regioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2012, n. 77 del 2011, n. 132 del 2010, n. 139 del 2009, n. 93 del 2008, n. 459 del 2005, n. 319 del 2005 e n. 353 del 2003*). [S. 228/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 56 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2017, che sostituisce l'art. 1 della legge reg. Siciliana n. 29 del 2014, prevedendo che la Regione Siciliana riconosce e valorizza le competenze degli operatori del settore motorio e sportivo, con particolare riferimento ai laureati in scienze motorie e ai diplomati ISEF. La disposizione impugnata dal Governo ha significativamente innovato il testo previgente, escludendo i fisioterapisti dalle attività professionali da svolgere a fini di prevenzione nell'ambito delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, in palese contrasto con la regolazione delle competenze di tali operatori sanitari effettuata dalla normativa statale, in tal modo violando, in materia di legislazione concorrente, la riserva allo Stato della determinazione dei principi fondamentali, tra i quali va ricompreso quello della individuazione delle figure professionali e dei correlati titoli abilitanti, senza che emerga, in alcun modo, quale collegamento vi sia tra la nuova disciplina e le esigenze della realtà territoriale siciliana, in relazione alle quali soltanto si potrebbe giustificare l'intervento legislativo regionale nella materia delle professioni. [S. 172/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l) e terzo, Cost., degli artt. 1, commi 3 e 4, lett. a), 2, comma 1, e 3 della legge reg. Campania n. 13 del 2017, che istituiscono il Servizio di sociologia del territorio, definendo compiti, attività e requisiti degli operatori sociologi. Le norme

impugnate, facendo inequivoco rinvio alla disciplina statale vigente in materia, non introducono alcuna nuova figura professionale, né regolamentano istituti tipici riconducibili alla materia dell'ordinamento civile, limitandosi ad istituire un nuovo Servizio sociale regionale. Né potrebbe ritenersi che le disposizioni impugnate attribuiscono ai sociologi – rispetto ai quali non ha pregio il fatto che non siano contemplati tra le figure professionali prese in considerazione dal CCNL Regioni ed Autonomie locali del 31 marzo 1999, le cui previsioni non hanno carattere tassativo – funzioni che l'art. 1 della legge n. 84 del 1993 assegna alla figura dell'assistente sociale, poiché la genericità di tale previsione non esclude che, in una ottica professionale diversa, possano intervenire anche altri professionisti, senza interferire in alcun modo nell'ambito delle competenze attribuite dalla disciplina statale. [S. 147/18. Pres. LATTANZI; Red. PROSPERETTI]

3. La ricerca scientifica

Gli Istituti zooprofilattici sperimentali vengono ad operare non solo nel campo della tutela dell'igiene e sanità, ma anche della ricerca sperimentale scientifica (materia, quest'ultima, di competenza concorrente). In tale quadro, spetta allo Stato la determinazione dei programmi di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale, mentre le Regioni possono svolgere una propria attività su singoli progetti, di rilievo regionale, da esse avviate. (*Precedenti*: S. 122/2011 - mass. 35563; S. 422/2006 - mass. 30842; S. 351/1999 - mass. 24873; S. 124/1994 - mass. 20318). [S. 234/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

3.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 5, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2020, che prevede, in via transitoria, che l'assessore regionale per la salute, nelle more della costituzione dei nuovi organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, provvede a nominare un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni che, a regime, sono svolte dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale, rimanendo in carica fino all'insediamento di tali organi, realizzando un *vulnus* ancor più grave in quanto l'assessore è abilitato a provvedere alla nomina del commissario straordinario senza imporre alcun limite di tempo, ammettendolo quindi anche oltre il termine semestrale entro il quale è previsto il completamento della costituzione degli organi dell'ente. [S. 234/21. Pres. CORAGGIO; Red. SAN GIORGIO]

4. La tutela e sicurezza del lavoro

La competenza regionale, quantunque concorrente, in materia di tutela e sicurezza del lavoro legittima in linea di massima la previsione di un requisito ulteriore [, previsto dalle Regioni,] che attenga al rapporto di impiego del personale delle strutture accreditate, ma solo nella misura in cui ciò sia coerente con il perseguimento del fine sociale ultimo di una siffatta prescrizione. [S. 113/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

Le politiche attive del lavoro non sono precluse al legislatore regionale, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato. [S. 113/22. Pres. AMATO; Red. AMOROSO]

5. Ordinamento sportivo

La disciplina degli impianti e delle attrezzature sportive rientra nella materia dell'ordinamento sportivo; ascrivibile alla medesima competenza è l'utilizzo di un fondo statale finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi o alla ristrutturazione di quelli già esistenti. (*Precedenti: S. 40/2022 - mass. 44669; S. 254/2013 - mass. 37412; S. 424/2004 - mass. 29001*). [S. 31/24. Pres. BARBERA; Red. D'ALBERTI]

È ascrivibile alla materia "ordinamento sportivo", di competenza regionale concorrente, l'istituzione di un fondo destinato allo sviluppo ed alla capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione. (*Precedente: S. 254/2013 - mass. 37412*). [S. 123/22. Pres. AMATO; Red. SCIARRA]

6. Istruzione (casistica)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. – dell'art. 1, comma 29, della legge n. 107 del 2015, a norma del quale il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti, nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. Lungi dal porre una norma di dettaglio e ledere la competenza regionale concorrente in materia di "istruzione", la disposizione impugnata esprime un principio fondamentale rivolto direttamente alle istituzioni scolastiche autonome, in quanto fissa criteri, obiettivi, direttive o discipline tese ad assicurare l'esistenza di elementi di base comuni sul territorio nazionale in ordine alle modalità di fruizione del servizio dell'istruzione; di conseguenza, trattandosi di disposizione legittimamente adottata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza a determinare i principi fondamentali in materia di "istruzione", neppure è necessario alcun coinvolgimento della Regione. (*Precedente citato: sentenza n. 200 del 2009*). [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 68, della legge n. 107 del 2015, impugnato dalla Regione Puglia – in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. – nella parte in cui affida ad un organo statale (dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale) la funzione di ripartizione dell'organico di autonomia "per ambiti territoriali". La disposizione impugnata non attiene alla distribuzione del personale tra le scuole, ma all'assetto dell'organico di personale statale. Inoltre, le disposizioni riguardanti la definizione dell'organico di autonomia devono essere senz'altro qualificate come "norme generali sull'istruzione", dal momento che, per evidenti ragioni di necessaria unità ed uniformità della disciplina in materia scolastica, sono preordinate ad introdurre una normativa operante sull'intero territorio nazionale avente ad oggetto "caratteristiche basilari" dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico. Trattandosi di una disciplina rientrante nella sicura competenza dello Stato, neppure sussiste alcun obbligo di coinvolgimento della Regione. (*Precedente citato: sentenza n. 62 del 2013*). [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 74, della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all'art. 117, terzo comma, nonché al combinato disposto degli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. La disposizione impugnata non invade la competenza delle Regioni a disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica sul territorio, poiché – contrariamente all'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente – il combinato disposto dei commi 74 e 71 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 non si traduce affatto nell'attribuzione agli uffici scolastici regionali della funzione di definire le reti delle istituzioni scolastiche, ma comporta semplicemente che la costituzione della rete, soltanto promossa dall'ufficio scolastico regionale, debba comunque avvenire nel rispetto della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 138, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 112 del 1998 (che aveva delegato alle Regioni funzioni amministrative in materia di programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, nonché di programmazione della rete scolastica) e dell'art. 3 del d.P.R. n. 233 del 1998 (ai sensi del quale i “piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti in conferenze provinciali di organizzazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di programmazione e dei criteri generali, riferiti anche agli ambiti territoriali, preventivamente adottati dalle Regioni”). È da escludere che la riforma del Titolo V Cost. abbia voluto spogliare le Regioni di una funzione (programmazione scolastica di cui al citato art. 138) che era già ad esse conferita dalla normativa antecedente, sia pure soltanto sul piano meramente amministrativo. (*Precedenti citati: sentenze n. 200 del 2009 e n. 34 del 2005*). [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

7. Ordinamento della comunicazione (casistica)

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. – l'art. 83, comma 4-*sexies*, della legge Reg. Veneto n. 11 del 2001, secondo cui, in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l'installazione e la fornitura di reti e per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per l'installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta regionale, oltre al versamento degli altri oneri previsti dalla normativa vigente in materia. La norma censurata dal TAR Veneto – riconducibile alla materia dell'ordinamento della comunicazione, anziché a quella del governo del territorio – contrasta con l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003, quale principio fondamentale della materia, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. (*Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2015, n. 272 del 2010, n. 450 del 2006 e n. 336 del 2005*). [S. 246/20. Pres. MORELLI; Red. BARBERA]

8. Porti e aeroporti civili (casistica)

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione – dell'art. 22-*bis* del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che modificando l'art. 6 e l'Allegato A della legge n. 84 del 1992, come novellati dal d.lgs. n. 169 del 2016, ha istituito l'Autorità di sistema portuale dello Stretto, comprensiva, tra gli altri, dei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, dapprima compresi nell'Autorità di

sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto. Il legislatore statale è intervenuto a regolare aspetti riconducibili esclusivamente a proprie potestà legislative, per cui non vengono in gioco profili richiedenti la leale collaborazione, dettando i principi fondamentali della materia dei porti e aeroporti civili, e regolando profili organizzativi fondamentali, quale la determinazione del numero delle Autorità del sistema portuale (AdSP) e la relativa istituzione (e non l'esercizio delle loro funzioni amministrative). Inoltre, deve considerarsi che queste ultime sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale – sebbene taluni aspetti della disciplina possano interferire con competenze regionali, in particolare con riferimento alle funzioni dalle stesse esercitate – per cui gli interventi legislativi di riordino di tali enti risultano espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2015 e n. 153 del 2011*). [S. 208/20. Pres. MORELLI; Red. AMATO]

9. Promozione e organizzazione di attività culturali (casistica)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte, in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, della legge n. 106 del 2022, che prevede che le regioni intervengano in materia di spettacolo – nell'ambito delle azioni indicate dal legislatore statale sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. La disposizione impugnata non costituisce un'ipotesi di chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative da parte dello Stato, poiché le funzioni di cui si tratta – indicate alle successive lett. a) e b) – sono e restano nella titolarità delle regioni. Piuttosto, essa si pone come principio fondamentale della materia «promozione e organizzazione di attività culturali» con l'obiettivo di favorire una maggiore omogeneità tra i diversi sistemi regionali che operano per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, al fine di rafforzare la complessiva efficacia dell'intervento pubblico nel settore. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statuari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l'art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (*Precedente: S. 255/2004 - mass. 28672*). [S. 193/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento agli artt. 4, primo comma, n. 14), e 8, dello statuto speciale e all'art. 3 Cost. – dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 106 del 2022, che disciplinando gli osservatori regionali dello spettacolo

individua i principi fondamentali della materia. La previsione per cui le regioni «concorrono» all'attuazione dei principi fondamentali della materia contenuti nell'art. 1 della legge n. 175 del 2017, si pone in linea con la riforma del Titolo V della Costituzione, riconoscendo in maniera inequivoca la competenza delle regioni nell'adozione della normativa di dettaglio attuativa di tali principi, fatte salve le ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. In questa prospettiva, non può ritenersi lesivo delle competenze regionali il fatto che il legislatore abbia utilizzato il verbo "concorrere" con riferimento al ruolo delle regioni nell'attuazione dei principi fondamentali, perché la ratio di questa norma è quella di promuovere una cooperazione fra le diverse realtà regionali, per una più efficace realizzazione del sistema complessivo di governo dello spettacolo. Né può ritenersi che la disposizione sia affetta da irragionevolezza per contrasto con la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, poiché la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia non è titolare di una competenza legislativa primaria in materia di spettacolo. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statuari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l'art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (*Precedente*: S. 255/2004 - *mass.* 28672). [S. 193/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse in via cautelativa dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte in riferimento agli artt. 97, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, primo e secondo comma, 120, secondo comma, Cost., nonché dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia anche in riferimento all'art. 4, primo comma, n. 1) e n. 14), dello statuto speciale – dell'art. 6, comma 2, lett. c), della legge n. 106 del 2022, che affida ad un decreto ministeriale – da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni – la disciplina delle modalità operative di realizzazione e funzionamento del Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo. Benché le ricorrenti temano che il decreto ministeriale indicato possa incidere sulla disciplina degli osservatori regionali, come emerge dal tenore letterale della disposizione impugnata esso è chiamato a definire unicamente le concrete modalità di funzionamento del Sistema nazionale a rete, senza potersi occupare della disciplina e della concreta organizzazione degli osservatori regionali, potendo solo disciplinare, sul piano funzionale, le regole che garantiranno la più efficace condivisione di informazioni e dati da parte dello Stato e delle regioni all'interno del Sistema nazionale a rete. Infine, nemmeno sussiste la violazione dei parametri statuari evocati, in quanto la materia dello spettacolo, da ricondurre alla competenza legislativa concorrente concernente la «promozione e organizzazione di attività culturali», ha una portata ben più ampia, e comunque non sovrapponibile, rispetto a quella delle «istituzioni culturali» cui fa riferimento l'art. 4, primo comma, n. 14), dello statuto speciale. Né sussiste una competenza legislativa primaria regionale in materia di spettacolo, a prescindere

dalla circostanza che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sia da tempo intervenuta con legge nella materia dello spettacolo, anche attraverso la previsione di autonome forme di finanziamento del settore. (*Precedente: S. 255/2004 - mass. 28672*). [S. 193/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Lombardia in riferimento all'art. 117, terzo e quarto comma, Cost., dell'art. 7, comma 1, secondo periodo, lett. *a*) e *b*), della legge n. 106 del 2022, il quale, prevedendo che le regioni intervengano in materia di spettacolo - nell'ambito delle azioni indicate dal legislatore statale sulla base dei criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, stabilisce che le regioni, anche sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza, promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo (lett. *a*) e favoriscono la diffusione di pratiche per il monitoraggio e la valutazione degli interventi pubblici in materia di spettacolo, sulla base dei criteri definiti negli accordi approvati in sede di Conferenza Stato-Regioni (lett. *b*). Le disposizioni impugnate non pongono alcun obbligo per le regioni di affidare agli osservatori regionali le funzioni informative in materia di spettacolo. [S. 193/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 Cost., dell'art. 7 della legge n. 106 del 2022, che disciplina gli osservatori regionali dello spettacolo. La disposizione impugnata non contiene una disciplina completa ed autoapplicativa e non costituisce un'ipotesi di chiamata in sussidiarietà da parte dello Stato. Essa, nel definire i principi fondamentali della materia, ha promosso anche la definizione condivisa tra Stato e regioni delle modalità e dei criteri che dovranno ispirare tanto l'attività informativa, quanto l'attività di verifica e monitoraggio degli interventi in materia di spettacolo, al fine di rafforzare l'omogeneità e la coerenza dell'attività amministrativa di promozione e sostegno pubblico del settore. [S. 193/23. Pres. SCIARRA; Red. D'ALBERTI]

PARTE SESTA

**LE MATERIE DI COMPETENZA RESIDUALE
(ART. 117, QUARTO COMMA)**

Capitolo 32. Ordinamento e organizzazione amministrativa regionale

1. Caratteri generali

Il discrimine tra la materia dell'ordinamento civile e quella residuale dell'organizzazione amministrativa regionale sta nel fatto che quest'ultima si arresta "a monte", cioè alla fase antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo "a valle", incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell'ordinamento civile, anche se si tratta di conferimento degli incarichi dirigenziali esterni, mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato. Appartengono alla competenza delle regioni la disciplina delle procedure concorsuali e l'utilizzo delle graduatorie, mentre è materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro. (*Precedenti: S. 140/2023 - mass. 45642; S. 267/2022 - mass. 45254; S. 84/2022 - mass. 44761*). [S. 185/24. Pres. BARBERA; Red. AMOROSO]

Se gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. Non sono pertanto ascrivibili alla materia «ordinamento civile» le disposizioni regionali rivolte a disciplinare le procedure concorsuali dirette all'assunzione e i relativi bandi: esse attengono invece alla competenza legislativa residuale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 84/2022 - mass. 44761; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 42/2021 - mass. 43705; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43602; S. 200/2020 - mass. 42778*). [S. 140/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

La disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferisce a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, invece ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina rientra, pertanto, nell'ambito della competenza legislativa della regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 58/2021 - mass. 43759; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601*). [S. 41/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

L'esercizio della competenza legislativa delle regioni in materia di organizzazione degli uffici deve ottemperare ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. (*Precedenti: S. 58/2021 - mass. 43759; S. 273/2020 - mass. 43073; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601*). [S. 41/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, mentre quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, sono da ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale. Pertanto, le disposizioni regionali che disciplinano i termini di utilizzabilità delle graduatorie concorsuali – le quali rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive –, intervenendo in materia di accesso al pubblico impiego regionale, rientrano nella competenza legislativa residuale regionale relativa all'organizzazione amministrativa del personale. (*Precedenti*: S. 84/2022 - mass. 44761; S. 58/2021 - mass. 43759; S. 42/2021 - mass. 43705; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 5/2020 - 42245 S. 241/2018 - mass. 40601). [S. 267/22. Pres. de PRETIS; Red. ANTONINI]

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell'ordinamento civile, dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono a monte, in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. (*Precedenti*: S. 84/2022 - mass. 44761; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601; S. 324/2010 - mass. 35020). [S. 255/22. Pres. de PRETIS; Red. BUSCEMA]

Nella materia dell'ordinamento degli enti regionali possono sussumersi solo le norme concernenti i profili pubblicistico-organizzativi e non quelle che si spingono a disciplinare i correlati rapporti privatistici e quelle che regolano il relativo regime processuale, rispettivamente attratte nei diversi ambiti materiali dell'ordinamento civile e della giurisdizione e norme processuali, di esclusiva competenza legislativa statale. (*Precedenti*: S. 25/2021 - mass. 43609; S. 25/2020 - mass. 42260). [S. 193/22. Pres. AMATO; Red. PATRONI GRIFFI]

La disciplina afferente al trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali va ricondotto alla struttura organizzativa delle Regioni, al contempo riconoscendo loro ampia autonomia al riguardo e richiamando, specificamente, quella a esse spettante in ambito finanziario. (*Precedenti*: S. 44/2021 - mass. 43707; S. 254/2015 - mass. 38654; S. 23/2014 - mass. 37635; S. 198/2012 - mass. 36535; S. 151/2012 - mass. 36404; S. 157/2007 - mass. 31264). [S. 193/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

La disciplina delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie, che rappresentano il provvedimento conclusivo delle procedure selettive, rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati*: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 241 del 2018, n. 191 del 2017 e n. 251 del 2016). [S. 58/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

V. anche S. 42/21, in Capitolo 26, par. 2.2.

La disciplina delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla competenza residuale delle Regioni nell'ambito dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa. Spettano, per contro, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato gli interventi sui rapporti di lavoro già sorti con le pubbliche amministrazioni, anche regionali. (*Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020 e n. 32 del 2017*). [S. 20/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

La disciplina dei concorsi per l'accesso al lavoro pubblico è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, riferita alla disciplina del rapporto già instaurato. I profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale rientrano infatti nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione. (*Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2020, n. 191 del 2017 e n. 149 del 2012*). [S. 200/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

I principi in materia di concorso pubblico trovano applicazione anche con riferimento all'accesso ai pubblici impieghi presso le Regioni. Sebbene le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro rientrino nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., nell'esercizio di tale competenza le Regioni devono rispettare la regola espressa dall'art. 97, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 110 del 2017, n. 251 del 2016 e n. 202 del 2016*). [S. 133/20. Pres. CARTABIA; Red. AMOROSO]

Il lavoro pubblico, anche regionale, deve ricondursi, per i profili privatizzati del rapporto, alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla competenza statale esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. I profili "pubblicistico-organizzativi" ad esso afferenti rientrano, invece, nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi nella competenza legislativa residuale della Regione prevista dall'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 25 del 2020, n. 241 del 2018 e n. 149 del 2012*). [S. 128/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Spetta alle Regioni, nell'esercizio della propria competenza residuale in materia di organizzazione del personale – e nel rispetto, in particolare, dei principi di buon andamento e di imparzialità, che la stessa normativa statale può contribuire a enucleare – definire le regole di accesso all'impiego regionale e di utilizzo delle relative graduatorie concorsuali, compiendo le scelte discrezionali più appropriate. (*Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 380 del 2004*). [S. 126/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

A seguito della riforma costituzionale del Titolo V della Parte II della Costituzione, alla Regione autonoma Valle d'Aosta spetta la più ampia competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. Quest'ultimo è, infatti, applicabile alla Regione in virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dallo statuto

speciale. (*Precedente citato: sentenza n. 241 del 2018*). [S. 77/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

La disciplina delle graduatorie si colloca nella fase di accesso al lavoro pubblico e conserva – come la stessa disciplina dei concorsi – caratteristiche marcatamente pubblicistiche, così sottraendosi al regime della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; l'accesso al lavoro pubblico regionale, in particolare, è riconducibile all'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali. Rientra pertanto nella scelta discrezionale del legislatore regionale, nell'esercizio della propria competenza residuale, individuare la disciplina delle graduatorie – configurato non più come strumento eccezionale, ma in molte occasioni quale soluzione alternativa all'indizione di nuovi concorsi – purché nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, per cui tale discrezionalità non dovrebbe spingersi fino a pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale. (*Precedenti citati: sentenze n. 241 del 2018, n. 141 del 2012, n. 235 del 2010, n. 5 del 2020 e n. 380 del 2004*). [S. 77/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

I profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale – tra cui le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi – rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017, n. 251 del 2016, n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010*). [S. 241/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

La regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2012, n. 235 del 2010, n. 100 del 2010, n. 159 del 2008 e n. 95 del 2008*). [S. 241/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

I profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica e dell'impiego pubblico regionale – comprensivi delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, del conferimento degli incarichi e della durata degli stessi – rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010*). [S. 191/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Le modalità di instaurazione del rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con la pubblica amministrazione rientrano nella materia dell'organizzazione amministrativa, di competenza regionale residuale (art. 117, quarto comma, Cost.). Nell'esercizio di tale competenza, le Regioni devono rispettare la regola posta dall'art. 97, quarto comma, Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 202 del 2016, n. 272*

del 2015, n. 277 del 2013, n. 141 del 2012, n. 156 del 2011, n. 7 del 2011, n. 235 del 2010, n. 380 del 2004). [S. 110/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

I profili “pubblicistico-organizzativi” dell’impiego pubblico regionale sono ascrivibili alla competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.) in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, mentre gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, quali sono quelle regolanti il trasferimento di personale, sono riconducibili alla competenza esclusiva statale nella materia “ordinamento civile” di cui all’art. 117, secondo comma, lett. 1), Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015, n. 50 del 2015, n. 17 del 2014 e n. 149 del 2012*). [S. 32/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

Per gli aspetti concernenti i requisiti di accesso al ruolo e di reclutamento nonché i criteri di conferimento, durata e revoca degli incarichi, la disciplina della dirigenza regionale è riconducibile alla competenza regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, in quanto inerisce ai profili pubblicistico-organizzativi del pubblico impiego, rispetto ai quali il legislatore statale interviene solo per fissare principi generali a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 105 del 2013, n. 149/2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010*). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

Le procedure concorsuali per l’accesso al lavoro pubblico regionale sono riconducibili alla competenza residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 100 del 2010, n. 95 del 2008, n. 233 del 2006 e n. 380 del 2004*). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

V. anche Capitolo 26, par.2.

1.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost., l’art. 7, comma 1, lett. c), della legge n. 106 del 2022, il quale prevede che le regioni promuovono e sostengono le attività dello spettacolo dal vivo attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle città metropolitane e dei comuni. La disposizione impugnata dalle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, disciplinando l’assetto organizzativo che deve caratterizzare la funzione di amministrazione attiva per la promozione e il sostegno delle attività dello spettacolo, si pone in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione degli uffici. Resta comunque ferma – al fine di non vanificare la *ratio* di fondo del Sistema nazionale a rete istituito dall’art. 6 della legge n. 106 del 2022 – l’esigenza che sia garantita da parte delle regioni medesime, con strutture da esse individuate, la periodica condivisione di dati e informazioni concernenti l’intervento pubblico in materia di spettacolo, con il coordinamento dell’Osservatorio statale istituito presso il Ministero della cultura. (*Precedenti: S. 293/2012 - mass. 36796; S. 22/2012 - mass. 36072; S. 95/2008 - mass. 32262; S. 387/2007 - mass. 31824; S. 387/2007 - mass. 31824*). [S. 193/23. Pres. SCIARRA; Red. D’ALBERTI]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., dell'art. 6, comma 3, della legge reg. Molise n. 7 del 2022, che – sostituendo l'art. 21, comma 2, della legge reg. Molise n. 10 del 1995, in materia di formazione professionale – stabilisce le modalità con le quali la Regione o, per le attività loro delegate, le province esercitano i compiti inerenti alla vigilanza e al controllo sulla formazione professionale. La disposizione impugnata, pur perseguendo l'analogo obiettivo dell'"internalizzazione", si pone tuttavia su un piano parzialmente diverso dalle precedenti previsioni regionali dichiarate costituzionalmente illegittime, in quanto il ricorso a figure esterne all'amministrazione regionale è adesso previsto in maniera eventuale, limitandosi a prevedere la possibilità che unità di personale "esterno" siano utilizzate per il compimento delle predette attività, ma senza indicare le modalità con le quali tale operazione dovrà essere compiuta. Essa, dunque, si ferma sulla soglia che attiene alla sfera organizzativa interna della struttura amministrativa della Regione, rientrando nel titolo di competenza regionale esclusivo che attiene all'organizzazione delle risorse umane e che riguarda la fase anteriore all'instaurazione del rapporto di lavoro. Pertanto, affinché essa non presti il fianco alle censure prospettate, che si riferiscono alla violazione sia del riparto delle competenze legislative, sia a profili di buon andamento dell'amministrazione, occorre intenderne correttamente il significato, in linea con i predetti parametri costituzionali. Il ricorso alle figure esterne dovrà, quindi, essere interpretato nel senso che, qualora il dirigente competente ne ravvisi l'opportunità, dovranno comunque essere rispettati i requisiti e le modalità che le norme statali di settore impongono per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni. (*Precedente: S. 257/2020 - mass. 43013*). [S. 163/23. Pres. SCIARRA; Red. SAN GIORGIO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022. Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui la disciplina della proroga dei termini di validità delle graduatorie relative alle procedure per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», in quanto collegata all'instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego ma tale prospettazione è stata costantemente disattesa da questa Corte e non si ravvisano elementi per discostarsi da tale indirizzo. Il ricorrente adduce una motivazione sintetica e assertiva che si basa sul *quid novi* costituito dalle modifiche in materia di mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni recate dall'art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, che hanno fatto venir meno, in via generale, l'obbligo del previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza: tuttavia, la novità normativa non attiene, se non in via del tutto riflessa, alla disciplina in esame poiché opera sull'istituto della mobilità. (*Precedente: S. 267/2022*). [S. 41/23. Pres. SCIARRA; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lett. *l*), Cost., nonché all'art. 2, lett. *a*) e *b*), dello statuto speciale per la Valle

d'Aosta – dell'art. 5, commi 9 e 10, della legge reg. Valle d'Aosta n. 35 del 2021 che prorogano al 31 dicembre 2022 la validità della graduatorie, rispettivamente, per l'assunzione di centralinisti dell'emergenza e per l'ammissione nell'organico del Corpo dei vigili del fuoco valdostano, mediante scorrimento delle graduatorie. Le norme regionali impugnate, avendo ad oggetto graduatorie concorsuali ed essendo funzionali a consentirne l'utilizzazione ai fini dell'accesso all'impiego, non invadono la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», in quanto attengono, sotto il profilo sia contenutistico che teleologico, ad aspetti pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. Esse inoltre, in virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, non violano lo statuto speciale né il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. La durata complessiva assunta dalla prima graduatoria, di cinque anni, non è infatti tale, nella specifica fattispecie, da pregiudicare la professionalità dei candidati giudicati idonei; quanto alla seconda graduatoria, sebbene l'arco temporale sia di nove anni, va considerata la specificità della situazione di fatto e normativa che, anche in ragione della pandemia da COVID-19, ha imposto l'ulteriore proroga di un anno, comunque bilanciata da prescrizioni idonee ad assicurare una efficace valutazione delle perduranti capacità professionali del personale interessato. [S. 267/22. Pres. de PRETIS; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 4 dello statuto reg. Trentino-Alto Adige e 117, secondo comma, lett. l, Cost., dal Tribunale di Trento, degli artt. 2 e 4 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 5 del 2014, 3 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2004, che introduce l'art. 4-*bis* della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 2 del 1995, e 15 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 6 del 2012, che prevedevano, prima della avvenuta abrogazione da parte della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 7 del 2019 a carico degli assegni vitalizi diretti e di reversibilità dei consiglieri regionali rispettivamente la riduzione del 20% dell'importo e una trattenuta variabile fino a un massimo del 12% a titolo di contributo di solidarietà. La disciplina del vitalizio regionale, a prescindere dal fatto che essa incida riduttivamente o meno sulla sua misura, va ricondotta alla potestà normativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – artt. 4, n. 1), e da 69 a 86 statuto –, nonché, in correlazione all'organo interessato, alla potestà regolamentare spettante al Consiglio regionale. [S. 136/22. Pres. AMATO; Red. BUSCEMA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dell'art. 91, commi 1 e 3, della legge reg. Valle d'Aosta n. 8 del 2020, che, rispettivamente, prevedono che – per far fronte alle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 – l'amministrazione regionale, in deroga ai limiti assunzionali, possa effettuare assunzioni a tempo determinato e autorizza gli enti locali a fare ricorso a forme di lavoro flessibile. La Regione autonoma Valle d'Aosta ha agito nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, nel rispetto del requisito di eccezionalità e temporaneità imposto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, declinato in funzione di emergenza sanitaria. [S. 5/22. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1, 2, 3 e 5, e 8 della legge reg. Toscana n. 69 del 2020 – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 81, 97, primo comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione agli artt. 1, 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e all'art. 9 della legge n. 150 del 2000 – che prevedono l'inquadramento del personale giornalista del ruolo unico regionale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Agenzia di informazione degli organi di governo della Regione e presso l'Ufficio stampa del Consiglio regionale, nella categoria D del CCNL del comparto Funzioni locali e gli attribuiscono un assegno *ad personam* riassorbibile per la remunerazione delle differenze retributive con il trattamento economico più favorevole attualmente in godimento. Le norme impugnate attuano le previsioni della contrattazione collettiva nell'ambito della competenza regionale in materia di organizzazione degli uffici, mentre l'attribuzione dell'assegno *ad personam* rappresenta un diverso titolo di erogazione del trattamento già in godimento (riferito al contratto collettivo giornalistico), conformemente a quanto previsto dalla legge statale, senza alcun illegittimo aumento della spesa pubblica. [S. 212/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in riferimento agli artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. f) e l), 4, 48-bis e 50 dello Statuto di autonomia, agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 – dell'art. 1, commi 147 e 149, della legge n. 160 del 2019, che, rispettivamente, dispongono la proroga della validità temporale delle graduatorie in essere nelle pubbliche amministrazioni, a partire da quelle approvate dal 1° gennaio 2011, differenziata a seconda del termine di approvazione, condizionando, per quelle più risalenti, il reclutamento a ulteriori adempimenti procedurali, e la riduzione da tre a due anni della durata della validità, a regime, delle graduatorie, stabilita dall'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. Le disposizioni statali impugnate non spiegano alcuna efficacia nel territorio regionale, neppure quali norme recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, posto che il legislatore statale non concorre al finanziamento della spesa sanitaria della ricorrente, che difetta una specifica previsione mediante un apposito accordo e che la loro applicabilità non può rappresentare l'unica declinazione possibile dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, da intendersi come limiti all'esercizio della competenza della Regione autonoma. (*Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 241 del 2018, n. 103 del 2018, n. 125 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012, n. 187 del 2012, n. 118 del 2012, n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009*). [S. 58/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. – dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 12 del 2019, che proroga al 30 giugno 2020 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto autonomie locali e degli enti strumentali della Provincia autonoma indicati dall'art. 33, comma 1, lett. a) della legge prov. Trento n. 3 del 2006, con esclusione del personale provinciale del

ruolo sanitario. Le disposizioni regionali impugnate, intervenendo nella materia dell'accesso al pubblico impiego regionale, costituiscono esercizio della competenza legislativa provinciale in materia di organizzazione amministrativa del personale, vincolata solo al rispetto dei limiti costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e dei principi di coordinamento della finanza pubblica. Né sono opponibili alla Provincia autonoma di Trento i vincoli statali di coordinamento della finanza pubblica che non siano stati determinati nel rispetto del principio dell'accordo (come quelli contenuti nell'art. 1, comma 362-ter, della legge n. 145 del 2018). Infine, l'esclusione del personale provinciale del ruolo sanitario risulta sorretta da una *ratio* pienamente giustificabile, consistente nell'esigenza che la sua assunzione, al fine di non pregiudicare l'urgenza pressante dell'aggiornamento professionale, non avvenga dopo un lasso di tempo troppo distante dall'espletamento della procedura concorsuale. (*Precedenti citati: sentenze n. 273 del 2020, n. 126 del 2020, n. 77 del 2020, n. 241 del 2018, n. 103 del 2018, n. 62 del 2017, n. 40 del 2016, n. 82 del 2015, n. 46 del 2015, n. 88 del 2014, n. 193 del 2012 e n. 118 del 2012*). [S. 42/21. Pres. CORAGGIO; Red. PETITTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. e all'art. 44 dello statuto di autonomia, dell'art. 3, comma 1, lett. a), della legge reg. Valle d'Aosta n. 11 del 2020, che nell'ambito della costituzione di una unità di supporto e coordinamento per l'emergenza da COVID-19, incaricata di fornire ausilio agli organi regionali nell'elaborazione di linee di condotta, annovera tra i suoi compiti la promozione del migliore raccordo tra tutti i soggetti interni e esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi. La previsione censurata è da ascrivere alla competenza legislativa residuale regionale in tema di ordinamento e di organizzazione degli uffici, senza che una simile previsione intacchi in alcun modo la titolarità delle prerogative in materia di ordine pubblico, che la disposizione evocata a parametro assegna al Presidente della Regione, per delegazione del Governo. [S. 37/21. Pres. CORAGGIO; Red. BARBERA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. – dell'art. 28, comma 3, ultimo periodo, della legge reg. Veneto n. 44 del 2019, nella parte in cui consente che i bandi di concorso per il reclutamento del personale regionale prevedano l'esonero dalle eventuali preselezioni dei candidati che, al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono dipendenti dell'amministrazione che ha bandito il concorso da almeno cinque anni, anche in forza di contratti di lavoro flessibile. La disciplina regionale impugnata, correlandosi a una fase antecedente all'instaurazione del rapporto di lavoro, investe i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, attribuiti alla competenza residuale delle Regioni. L'esonero inoltre ha una portata limitata (poiché si riferisce alle sole prove preselettive, che non perseguono la finalità precipua, assegnata al concorso, di verificare il merito dei concorrenti), vige per un arco temporale definito (il triennio 2019-2021) e risulta demandato all'apprezzamento dell'amministrazione, che potrà disporlo al fine esclusivo di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, dopo aver vagliato le peculiarità dei concorsi di volta in volta banditi. (*Precedenti citati:*

sentenze n. 164 del 2020, n. 241 del 2018, n. 380 del 2004 e n. 234 del 1994).
[S. 20/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, 117, secondo comma, lett. l), Cost., e all’art. 2 dello statuto speciale per la Valle d’Aosta – dell’art. 2 della legge reg. Valle d’Aosta n. 1 del 2019, che differisce di un anno, fino al 2021, il triennio di operatività (2018-2020) della disciplina relativa alle progressioni verticali previsto dall’art. 22, comma 15, del d.lgs. n. 75 del 2017. La disposizione impugnata costituisce esercizio della competenza regionale in materia di ordinamento e organizzazione degli uffici. Essa, infatti, non incide né sulla struttura della indicata normativa interposta, né sui requisiti per accedere alle progressioni verticali, né sul procedimento previsto, limitandosi a differirne l’operatività di un anno a causa di specifici motivati problemi organizzativi riscontrati in sede attuativa della medesima disposizione statale. [S. 250/20. Pres. MORELLI; Red. PROSPERETTI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 2, comma 1, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018 che, nel sostituire l’intero art. 6 della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, ha disciplinato le modalità di pubblicazione e comunicazione del diario delle prove dei concorsi per l’accesso agli impieghi regionali. La precisazione delle modalità con cui deve avvenire la suddetta pubblicazione, nonché la convocazione dei singoli candidati, costituisce un profilo inerente alla disciplina della procedura concorsuale pubblicitica per l’accesso ai ruoli regionali e, come tale, rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Nel caso di specie, peraltro, questa competenza è stata esercitata adottando forme di pubblicità che appaiono non solo adeguate allo scopo, nel rispetto dei principi di trasparenza della procedura e di accessibilità in favore dei candidati, ma anche in linea con gli intendimenti generali fatti propri dallo stesso legislatore statale in materia di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti amministrativi. [S. 200/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell’art. 2, comma 2, della legge reg. Liguria n. 29 del 2018, nella parte in cui ha sostituito l’art. 16, comma 9, della legge reg. Liguria n. 15 del 1996, stabilendo che, per le assunzioni regionali, sia facoltativo l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. In sede di concorso per accedere a impieghi regionali, la valutazione discrezionale suddetta costituisce uno degli aspetti riconducibili alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, perché si manifesta nella fase anteriore all’instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell’organizzazione delle proprie risorse umane. Nell’esercizio della propria discrezionalità in materia, ex art. 117, quarto comma, Cost., la Regione pertanto può calibrare i requisiti di accesso alle selezioni pubbliche in relazione al profilo professionale di volta in volta valutato. (*Precedente citato: sentenza n. 241 del 2018*). [S. 200/20. Pres. MORELLI; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. – della legge reg. Toscana n. 22 del 2019 che, nel disciplinare gli incarichi di posizione organizzativa della Regione, prevede la prosecuzione della loro efficacia nelle more dell’attuazione del d.P.C.m. di quantificazione delle risorse relative. La disciplina impugnata, da ricondurre nell’alveo della competenza legislativa regionale residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa, è dettata da evidenti ragioni di natura organizzativa, volte ad assicurare – specie in settori interessati dal trasferimento di personale e delle relative funzioni ai sensi della legge n. 56 del 2014 – la necessaria continuità dell’azione amministrativa. Ciò comporta di per sé l’esercizio di una discrezionalità piena – anche nella disciplina di aspetti dettagliati quali le proroghe degli incarichi citati – con la conseguenza che ne derivano possibili e ragionevoli differenziazioni fra le amministrazioni regionali, purché le scelte operate si svolgano nell’ambito delle competenze loro assegnate e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97, secondo comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2019, n. 15 del 2017 e n. 252 del 2016*). [S. 128/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. l), 4 e 38 dello statuto speciale, dell’art. 1, commi 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, e dell’art. 9-bis del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 12 del 2019. Le norme impuginate, che disciplinano l’accesso al lavoro pubblico anche di personale medico, tecnico professionale e infermieristico presso gli enti del servizio sanitario nazionale, prorogano le graduatorie pubbliche in essere disponendo l’utilizzo di quelle relative ai concorsi pubblici da bandire, con l’individuazione di tempi diversi in cui applicare tali disposizioni, non si applicano alla Regione ricorrente. [S. 77/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 Cost., in combinato disposto con l’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e agli artt. 2, lett. a) e b), 3, lett. l), 4 e 38 dello statuto speciale, dell’art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge n. 145 del 2018, nonché dell’art. 9-bis, comma 1, lett. a), del d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif., nella legge n. 12 del 2019. Le norme impuginate disciplinano le modalità di accesso al lavoro pubblico, ivi compreso il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, individuando i criteri per l’indizione delle procedure di reclutamento e del relativo espletamento. Esse, nel disciplinare dettagliatamente l’espletamento delle procedure concorsuali delle sole amministrazioni statali, non si applicano alla Regione ricorrente e, pertanto, non determinano alcuna invasione della sfera di competenza regionale, né precludono l’applicazione della normativa regionale vigente, adottata nell’esercizio della competenza residuale propria della Regione autonoma Valle d’Aosta; tanto basta per escludere anche la violazione del principio di leale collaborazione, poiché le modalità semplificate adottate per le procedure

concorsuali – demandate dalle norme statali impugnate a un decreto ministeriale – non applicandosi alla Regione ricorrente esulano da qualunque confronto in sede di Conferenza unificata. Egualmente non fondata è la censura che riguarda la violazione del principio del bilinguismo, che è invece garantito dalla normativa regionale vigente. Quanto alle censure relative alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., esse – che pure superano il vaglio di ammissibilità in quanto la Regione desume dalla violazione degli indicati parametri la lesione della propria sfera di competenza in materia di organizzazione amministrativa – perdono consistenza essendo esclusa l'incidenza della normativa statale denunciata sulla sfera di competenza regionale. [S. 77/20. Pres. CARTABIA; Red. SCIARRA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge reg. Toscana n. 32 del 2018 – promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. – nella parte in cui, inserendo il comma 9-ter nell'art. 29 della legge reg. Toscana n. 1 del 2009, stabilisce che il personale in assegnazione temporanea alla Regione, proveniente da altre pubbliche amministrazioni, conserva il trattamento economico, anche accessorio, in godimento alla data di assegnazione e che i relativi oneri finanziari sono a carico del bilancio regionale. La disposizione impugnata prevede – in applicazione dell'art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 – una particolare forma di mobilità dei lavoratori pubblici quale l'utilizzazione di personale temporaneamente assegnato da altre amministrazioni per la realizzazione di singoli progetti, sulla base di appositi protocolli, allo scopo di soddisfare sia le esigenze di una circolazione più efficiente e flessibile delle professionalità all'interno delle amministrazioni pubbliche (e delle imprese), sia il contenimento dei costi per il personale pubblico. A tal fine, la norma regionale impugnata disciplina aspetti dell'organizzazione amministrativa che, nell'ambito della propria competenza residuale, la Regione esercita seguendo obiettivi di efficienza e valorizzazione della professionalità di chi proviene da altre amministrazioni. Limitandosi, infine, a dare applicazione alla citata norma statale non si determina nemmeno alcuna disparità di trattamento, potendo le altre pubbliche amministrazioni seguire la soluzione delineata dalla norma impugnata. [S. 192/19. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. – dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, che consente all'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) regionale, attingendo dalle graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018. La disposizione regionale impugnata andrebbe a incidere sulla spesa (per il personale) del settore sanitario, che nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione autonoma, senza oneri a carico del bilancio statale. Tale disposizione, inoltre, si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro – in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l'accesso al lavoro pubblico regionale – riguardando i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro, per cui non è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, né ai parametri statuari evocati, ma a quella dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale – in

particolare, dell'organizzazione del personale – ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. La proroga non pregiudica neppure l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all'impiego nella AUSL della Valle d'Aosta, e rende disponibile un'immediata provvista di risorse umane, così da poter assicurare l'erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore dell'amministrazione sanitaria, assicurandone il buon andamento. Infine, non sussiste la violazione del principio di eguaglianza, perché la Regione resistente ha operato nell'ambito delle competenze a essa spettanti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di buon andamento dell'amministrazione sanitaria regionale valdostana. (*Precedenti citati: sentenze n. 277 del 1995 e n. 447 del 1988*). [S. 241/18. Pres. LATTANZI; Red. SCIARRA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 123 Cost. – l'art. 1, commi 524, 525 e 529, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui prevedono che i provvedimenti ivi contemplati siano adottati dalla Giunta regionale. Le norme impugnate dalla Regione Veneto, nell'indicare specificamente l'organo regionale deputato a provvedere all'adempimento degli obblighi che lo Stato pone a carico della Regione (individuazione degli enti da sottoporre a piani di rientro e approvazione dei piani stessi), violano la competenza riservata alla Regione in materia di organizzazione amministrativa regionale, con conseguente applicazione della ripartizione di competenze stabilita autonomamente da ciascuna Regione tra i propri organi, in base alle proprie norme statutarie e legislative. (*Precedenti citati: sentenze n. 293 del 2012, n. 22 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007*). [S. 192/17. Pres. GROSSI; Red. CARTABIA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 117, quarto comma, Cost. – l'art. 1, comma 219, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui si applica anche alle amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nel disciplinare l'indisponibilità dei posti dirigenziali di prima e di seconda fascia, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, e la cessazione di diritto degli incarichi dirigenziali conferiti tra il 15 ottobre 2015 e il 1° gennaio 2016, la norma impugnata dalle Province autonome e dalla Regione Veneto incide su aspetti inerenti ai profili pubblicistico-organizzativi della dirigenza pubblica, così come di tutto il lavoro pubblico, devoluti in ambito regionale alla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa. Né può escludersi l'invasione di tale competenza ritenendo che la norma, circoscritta a un periodo transitorio e legata all'attuazione della riforma della p.a., sia espressione della competenza statale a fissare i principi generali a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della p.a., poiché essa racchiude previsioni quanto mai dettagliate e penetranti anche in merito alla cessazione *ope legis* degli incarichi e alla risoluzione dei contratti e incide direttamente sul conferimento e sulla durata degli incarichi dirigenziali. [S. 191/17. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost. – l'art. 53, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Puglia n. 1 del 2016, secondo cui le Asl, per far fronte alle “esigenze assistenziali del Servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI), riabilitazione e integrazione scolastica”, si avvalgono, mediante contratti di lavoro annuali rinnovabili, del personale già

adibito a tali servizi, il cui rapporto di lavoro a tempo indeterminato, originato da procedura di stabilizzazione dichiarata incostituzionale, è venuto meno per effetto dell'art. 16, comma 8, del d.l. n. 98 del 2011 (come convertito). La normativa impugnata dal Governo – consentendo l'assunzione a tempo determinato di personale selezionato con procedura costituzionalmente illegittima, senza neppure prevedere limiti temporali alla rinnovabilità dei contratti annuali – viola la regola dell'accesso mediante concorso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, applicabile anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato. Deve infatti escludersi la sussistenza, nella specie, di ragioni che giustificano una deroga a tale principio, atteso che la previsione censurata non è diretta a far fronte a bisogni temporanei, ma ad esigenze risalenti e non destinate a venir meno, riguardanti servizi assistenziali stabili, che la Regione è obbligata a fornire senza soluzione di continuità, ma che – non richiedendo lo svolgimento di funzioni peculiari – vanno garantite non già autorizzando la chiamata in servizio “diretta”, bensì seguendo le ordinarie procedure di assunzione (nelle quali è consentito entro certi limiti valorizzare la specifica esperienza pregressa); né la “tutela dell'affidamento” dei lavoratori, invocata dalla difesa regionale, legittima deroghe al principio concorsuale. (*Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2013, n. 68 del 2011 e n. 42 del 2011*). [S. 110/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

2. Le competenze statutarie affini

Nelle regioni ad autonomia speciale la disciplina che regola le elezioni degli enti locali e le relative ineleggibilità e incompatibilità e le disposizioni che pongono un limite ai mandati consecutivi alla carica di assessore vanno ricondotte alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Detta potestà legislativa primaria deve svolgersi in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nonché delle altre disposizioni dello statuto, di modo che l'esercizio del potere legislativo nelle citate materie incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito, quanto al diritto di elettorato passivo, dall'art. 51, primo comma, Cost. (*Precedenti: S. 168/2018 - mass. 40129; S. 277/2011; S. 283/2010 - mass. 34931; S. 143/2010; S. 288/2007 - mass. 31579; S. 48/2003 - mass. 27575; S. 230/2001 - mass. 26399; S. 133/1997 - mass. 23241; S. 84/1997; S. 189/1971 - mass. 5788; S. 108/1969 - mass. 3331; S. 96/1968; S. 105/1957 - mass. 460*). [S. 60/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

La competenza legislativa di cui sono titolari le autonomie speciali in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni si estende alla disciplina del relativo personale e deve operare in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di *status* del personale dipendente. (*Precedenti: S. 167/2021 - mass. 44178; S. 95/2021; S. 132/2006*). [S. 60/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

In virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per effetto dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., è titolare della competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale, che rappresenta, in questo specifico contesto, una forma di autonomia più ampia di

quella primaria già attribuita dall'art. 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta incontra il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale». (Precedenti: S. 58/2021 - mass. 43759; S. 77/2020 - mass. 42525; S. 119/2019 - mass. 42772; S. 241/2018 - mass. 40601). [S. 267/22. Pres. de PRETIS; Red. ANTONINI]

Lo statuto della Regione Siciliana, nell'attribuire alla Regione competenza legislativa esclusiva su determinate materie e, tra queste, a quella dell'ordinamento degli uffici e degli enti regionali (art. 14, lett. p), ne ammette l'esercizio nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato. (Precedente: S. 235/2020 - mass. 42571). [S. 200/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

In virtù della c.d. clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la Regione autonoma Valle d'Aosta, per effetto dell'applicazione dell'art. 117, quarto comma, Cost., è titolare della competenza legislativa residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa regionale», più ampia della competenza primaria statutaria nelle materie «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» e «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che incontra il limite delle «norme fondamentali di riforma economico-sociale». (Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 241 del 2018). [S. 58/21. Pres. CORAGGIO; Red. SCIARRA]

2.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, lett. b), dello statuto speciale e degli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 9 del 2022 che, inserendo l'art. 1-bis nella legge reg. Sardegna n. 4 del 2012, consente un numero massimo di quattro mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a tremila abitanti e un numero massimo di tre mandati consecutivi ai sindaci dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti. La disposizione impugnata dal Governo, discostandosi da quanto stabilito dall'art. 51 t.u. enti locali, viola il principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive di cui agli artt. 3 e 51 Cost. e, così facendo, eccede i limiti posti dallo statuto alla competenza primaria della Regione autonoma Sardegna in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni. Né la diversa regolamentazione può trovare giustificazione nelle invocate peculiari condizioni dei comuni della Regione. [S. 60/23. Pres. SCIARRA; Red. ZANON]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 4, n. 1-bis), dello statuto reg. Friuli-Venezia Giulia – l'art. 11, commi da 1 a 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 che, con riferimento alle segreterie comunali nelle sedi con popolazione fino a 3000 abitanti, istituisce l'elenco per la reggenza temporanea dell'incarico, disciplina le modalità di individuazione dei soggetti cui attribuire il ruolo nonché l'inquadramento giuridico ed economico dell'incarico di reggenza, prevedendo l'esclusione della relativa spesa dal limite per il lavoro flessibile. La norma impugnata dal Governo eccede dalla competenza statutaria dell'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», che deve essere esercitata in armonia con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Infatti, prevedendo e disciplinando l'attribuzione transitoria delle funzioni vicarie del segretario comunale, funzionario del Ministero dell'interno, ai «dipendenti di ruolo degli enti del

Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale», la Regione ha violato il principio generale dell'ordinamento giuridico della Repubblica, in base al quale l'attribuzione e la ripartizione dei compiti istituzionali dei funzionari statali spetta al legislatore statale. (*Precedente citato: sentenza n. 23 del 2019*). [S. 167/21. Pres. CORAGGIO; Red. BUSCEMA]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 51 e 97, quarto comma, Cost., dell'art. 11 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, il quale, allo scopo di garantire la continuità dei servizi prestati presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana dai lavoratori socialmente utili (LSU) specificamente indicati nella disposizione e, per non disperderne le competenze da questi acquisite, prevede che essi transitano in utilizzazione presso gli stessi uffici. La disposizione censurata è espressione della competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana nella materia «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» di cui all'art. 14, lett. p), dello statuto, ed è funzionale alle esigenze organizzative dell'amministrazione regionale; essa va dunque interpretata nel senso che la previsione del transito in utilizzazione non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione regionale, determinando il solo mutamento del soggetto utilizzatore. La stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili potrà avvenire, invece, nel rispetto e nell'ambito delle procedure regolate dalla legge e con l'osservanza della regola del concorso pubblico posta dall'art. 97, quarto comma, Cost. [S. 199/20. Pres. MORELLI; Red. AMOROSO]

Capitolo 33. Le altre materie

1. Polizia amministrativa locale

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, la competenza legislativa in tema di polizia amministrativa locale, che era “concorrente”, è divenuta “residuale”, e appartiene perciò alla regione, come reso chiaro dall’art. 117, secondo comma, lett. *h*), Cost., che assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva quanto a «ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale». Ne deriva che le disposizioni che il legislatore statale ha posto a titolo di principi fondamentali della materia in precedenza “concorrente” hanno cessato di essere opponibili alla regione successivamente intervenuta sulla medesima materia nell’esercizio della propria competenza residuale. (*Precedenti: S. 141/2012; S. 167/2010*). [S. 69/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

La “polizia amministrativa locale” è materia di competenza residuale regionale ai sensi di quanto espressamente previsto, per esclusione, dall’art. 117, secondo comma, lett. *h*), Cost. [S. 32/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

V. anche S. 69/23, in Capitolo 29

1.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. *h*), Cost., dell’art. 3, comma 1, lett. *c*), e *g*), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2022 che, rispettivamente, prevedono che la Regione, nell’ambito dei servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale, ne favorisca il superamento dei confini territoriali di riferimento e che il patto locale di sicurezza urbana rappresenti uno degli strumenti per consentire l’operatività al di là dei detti confini. Non risultano, anzitutto, applicabili alla disciplina regionale impugnata i principi fondamentali dettati dal legislatore statale nella legge quadro n. 65 del 1986, quando la polizia amministrativa locale rientrava, prima della riforma del Titolo V, tra le materie “concorrenti”. Inoltre, la prima delle disposizioni impugnate non interseca profili connessi alla repressione e prevenzione dei reati e non invade, pertanto, la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza; da ciò deriva che non è precluso al legislatore regionale disporre, con la seconda delle disposizioni impugnate, quanto di propria competenza per perseguire la medesima finalità. (*Precedente: S. 116/2019 - mass. 41874*). [S. 69/23. Pres. SCIARRA; Red. BARBERA]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., per asserita violazione della competenza residuale regionale nella materia “polizia amministrativa locale” – dell’art. 5, commi da 1 a 6, del d.l. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, disciplinante il transito del personale di polizia provinciale nel ruolo degli enti locali per lo svolgimento di funzioni di polizia municipale. La normativa impugnata non è diretta ad allocare le funzioni nella materia “polizia amministrativa locale”, bensì va ricondotta a plurimi titoli di competenza statale. Essa infatti - in quanto intervento che si colloca nel processo di riordino degli enti territoriali avviato con la legge n. 56 del 2014 – rientra nella competenza statale esclusiva nella

materia “funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art. 117, secondo comma, lett. *p*); per altro verso – in quanto mira (commi da 1 a 4 del censurato art. 5) a garantire i rapporti di lavoro in essere del personale di polizia provinciale – opera nell’ambito della competenza statale tesa a promuovere, nel settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro (art. 4 Cost.), sul quale si fonda la Repubblica italiana (art. 1 Cost.) ed è altresì riconducibile alla competenza statale esclusiva in materia di “ordinamento civile” (art. 117, secondo comma, lett. *l*, Cost.); infine – in quanto prevede (commi 5 e 6) deroghe alle vigenti limitazioni della spesa per il personale con contestuale divieto di ulteriori assunzioni fino al completo assorbimento del personale di polizia provinciale – è ascrivibile alla materia “coordinamento della finanza pubblica” (art. 117, terzo comma, Cost.), avendo tali misure transitorie, che incidono su un rilevante aggregato della spesa pubblica, carattere di principio fondamentale della materia, e non di norme di dettaglio, tanto più nel contesto del processo di riordino degli enti territoriali. (*Precedenti citati: sentenze n. 202 del 2016, n. 143 del 2016, n. 218 del 2015 e n. 388 del 2004*). [S. 32/17. Pres. GROSSI; Red. MODUGNO]

2. Trasporto pubblico locale

La materia «tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale» – che ricomprendeva anche i servizi pubblici di trasporto di persone e merci – era assegnata, prima della legge cost. n. 3 del 2001, alle regioni, in regime di potestà legislativa concorrente, sicché la legge n. 21 del 1992 si poneva come legge quadro di definizione dei principi fondamentali. Con la modifica del riparto di competenze il trasporto pubblico locale è poi transitato nell’ambito della (più ampia) competenza legislativa regionale residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42164; S. 5/2019 - mass. 40458; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 30/2016 - mass. 38728; S. 452/2007 - mass. 32000*). [S. 183/24. Pres. BARBERA; Red. SCIARRONE ALIBRANDI]

La materia del trasporto pubblico locale appartiene alla competenza legislativa residuale regionale, sia pur con i limiti derivanti dall’eventuale rilievo di competenze esclusive dello Stato. (*Precedenti: S. 163/2021 - mass. 44050; S. 129/2021; S. 38/2021; S. 16/2021 - mass. 43575; S. 163/2020; S. 56/2020 - mass. 42164; S. 74/2019 - mass. 42119; S. 137/2018 - mass. 41372; S. 78/2018 - mass. 40496; S. 211/2016 - mass. 39065; S. 273/2013 - mass. 37452; S. 222/2005 - mass. 29439*). [S. 179/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

La giurisprudenza costituzionale ha sempre ascritto alla materia della tutela della concorrenza qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento delle discipline di tal fatta. Se disposte dal legislatore regionale, esse invadono perciò la competenza esclusiva del legislatore statale. (*Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006*). [S. 38/21. Pres. CORAGGIO; Red. de PRETIS]

Il trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, continua a essere, anche successivamente alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, materia regionale, transitata nell’ambito della competenza regionale residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2019,*

n. 137 del 2018, n. 78 del 2018, n. 30 del 2016 e n. 452 del 2007). [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Se il servizio di trasporto locale non di linea costituisce legittimo oggetto della potestà legislativa regionale, nondimeno anche su di esso lo Stato può esercitare la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che, stante la sua natura trasversale e il suo carattere finalistico, assume carattere prevalente e funge da limite alla disciplina che le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza, concorrente o residuale, potendo influire su queste ultime fino a incidere sulla totalità degli ambiti materiali entro cui si estendono, sia pure nei limiti strettamente necessari per assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva è diretta. [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

Lo Stato, esercitando nell'ambito del trasporto pubblico locale la propria competenza esclusiva per la tutela della concorrenza, definisce il punto di equilibrio fra la libertà di iniziativa economica e gli altri interessi costituzionali. Il bilanciamento così operato, che definisce un assetto degli interessi che il legislatore regionale non è legittimato ad alterare, e nel cui ambito la valutazione degli interessi confliggenti deve essere intesa sempre in senso sistemico, complessivo e non frazionato, può condurre a un esito in forza del quale la tutela della concorrenza si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all'esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche. (*Precedenti citati: sentenze n. 30 del 2016, n. 49 del 2014 e n. 80 del 2006*). [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

La disciplina del servizio di NCC deve essere ricondotta alla materia della tutela della concorrenza, giacché in essa si individua, ad opera del legislatore statale a ciò competente, il punto di equilibrio tra il libero esercizio dell'attività di NCC, che si colloca a sua volta nel suo proprio mercato, e l'attività di trasporto esercitata dai titolari di licenze per taxi. [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

La materia del trasporto pubblico locale rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.; tuttavia, la perdurante incompleta attuazione dell'art. 119 Cost. in ordine al sistema di finanziamento regionale, nel contesto di una crisi economica diffusa e di avvertite necessità sociali, rende ammissibili interventi statali di finanziamento del settore, volti ad assicurare un livello uniforme di godimento di diritti tutelati dalla Costituzione stessa, in funzione di sostegno ed integrazione delle limitate risorse regionali disponibili. (*Precedente citato: sentenza n. 211 del 2016*). [S. 74/19. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Dopo la riforma del Titolo V Cost., mentre la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, è transitata nell'ambito della competenza regionale residuale (117, quarto comma, Cost.), la materia della sicurezza della circolazione e dei veicoli è rimasta di competenza esclusiva statale. In particolare, la disciplina della revisione dei veicoli si innesta nelle materie della sicurezza (art. 117, secondo comma, lett. *h*, Cost.) e dell'ambiente (art. 117, secondo comma, lett. *s*, Cost.). (*Precedenti citati: sentenze n. 137, n. 78 del*

2018, n. 30 del 2016, n. 77 del 2013, n. 223 del 2010, n. 452 del 2007, n. 428 del 2004, n. 135 del 1997, n. 2 del 1993 e n. 58 del 1976). [S. 5/19. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Rientra nella competenza legislativa statale esclusiva disciplinare il regime dei servizi pubblici locali di interesse economico generale per gli aspetti che hanno una diretta incidenza sul mercato e che siano volti, in via primaria, alla tutela e alla promozione della concorrenza, nel limite della proporzionalità e adeguatezza dell'intervento; rientra invece nella competenza legislativa regionale residuale (che si accompagna alla competenza regolamentare degli enti locali di cui all'art. 117, sesto comma, Cost.) disciplinare tutti quei profili (ivi compreso il trasporto pubblico locale) che non siano strumentali a garantire la concorrenza. (*Precedenti citati: sentenze n. 160 del 2016, n. 325 del 2010, n. 443 del 2007 e n. 272 del 2004*). [S. 251/16. Pres. GROSSI; Red. SCIARRA]

2.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120 Cost., l'art. 1, comma 649, della legge n. 178 del 2020, nella parte in cui non prevede che – limitatamente alle risorse destinate alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale – il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti – oggi, Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili –, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 85 del d.l. n. 104 del 2020, come conv., sia adottato previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La norma impugnata dalla Regione Campania – omettendo di prevedere il coinvolgimento delle Regioni nella ripartizione delle somme stanziare per il fondo a favore delle imprese che svolgono servizi di trasporto di passeggeri mediante autobus, non soggetti a obblighi di servizio pubblico – viola il principio di leale collaborazione, in quanto afferisce alla materia di competenza legislativa regionale residuale del trasporto pubblico locale. [S. 179/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

Nel caso di specie, avente ad oggetto l'art. 10-bis, comma 1, lett. b), del d.l. n. 135 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 12 del 2019, la vocazione locale del servizio di NCC giustifica l'introduzione di limiti al libero esercizio dell'attività di trasporto, perché – pur potendo essere svolto senza vincoli territoriali di prelievo e di arrivo a destinazione dell'utente – mira a soddisfare, in via complementare e integrativa, le esigenze di trasporto delle singole comunità, alla cui tutela è preposto il Comune che rilascia l'autorizzazione. In questa prospettiva, il legislatore statale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha individuato nel territorio provinciale la dimensione organizzativa ottimale del servizio, peraltro temperato attraverso la possibile localizzazione sul territorio provinciale di più rimesse che supera il vincolo di ubicazione di un'unica rimessa in ambito esclusivamente comunale. (*Precedenti citati: sentenze n. 83 del 2018, n. 287 del 2016, n. 165 del 2014, n. 2 del 2014, n. 38 del 2013, n. 299 del 2012, n. 291 del 2012, n. 18 del 2012, n. 150 del 2011, n. 288 del 2010, n. 52 del 2010, n. 452 del 2007, n. 431 del 2007, n. 430 del 2007, n. 401 del 2007 e n. 80 del 2006*). [S. 56/20. Pres. CARTABIA; Red. de PRETIS]

3. Assistenza sociale e politiche abitative

Le competenze esclusive statali di cui all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., in materia di condizione giuridica dello straniero e di immigrazione, lasciano impregiudicata la possibilità di interventi legislativi delle Regioni e delle Province autonome con riguardo al fenomeno dell'immigrazione, concernenti ambiti diversi dalla regolamentazione dei flussi migratori o dei titoli di soggiorno. In particolare, gli interventi relativi agli alloggi per gli stranieri ricadono nell'ambito di competenze residuali delle Regioni in materia di assistenza sociale, entro cui deve essere garantito il diritto fondamentale all'abitazione. (*Precedenti citati: sentenze n. 2 del 2013, n. 61 del 2011, n. 299 del 2010, n. 134 del 2010 e n. 300 del 2005*). [S. 281/20. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

3.1. Casi concreti

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dell'art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, il quale, nel sostituire l'art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, stanziava risorse per il rifinanziamento di interventi a favore di malati oncologici. Sebbene la Regione Abruzzo sia assoggettata ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, la disposizione impugnata non introduce livelli di assistenza sanitaria inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e nemmeno incrementa la spesa sanitaria, ma prevede misure che, riguardando gli effetti collaterali delle cure dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia (favorire la ripresa delle relazioni interpersonali, il miglioramento della qualità della vita, il ritorno al lavoro e alla socialità), si collocano nell'area delle prestazioni di natura sociale e mostrano una finalità diversa rispetto alla materia della tutela della salute, ricadendo nell'esercizio della competenza residuale in materia dei servizi sociali. La norma regionale, infatti, individua le risorse e la relativa copertura su fondi non sanitari, facendoli confluire nelle congruenti voci di spesa del bilancio regionale, così impedendo l'attivazione dei vincoli connessi ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, cui la Regione Abruzzo è assoggettata. Il riscontrato carattere sociale delle prestazioni finanziate e, soprattutto, l'estraneità delle relative risorse al perimetro delle entrate e uscite sanitarie, di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, inducono a ritenere non fondata anche la prospettata violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui all'art. 81, terzo comma, Cost., in quanto viene escluso in radice l'evocato tema dell'elusione dell'obbligo di garantire la spesa necessaria destinata ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. (*Precedenti: S. 161/2022 - mass. 44954; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 94/2019 - mass. 41867*). [S. 176/23. Pres. SCIARRA; Red. ANTONINI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a) e b), Cost., dell'art. 45, comma 1, lett. b), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2019, che abroga l'art. 17 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2015, in materia di accesso all'abitazione per le persone straniere. Le disposizioni regionali impuginate possono essere ascritte alla potestà legislativa regionale in materia di politiche abitative, senza pregiudicare l'attuazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica previste dal d.lgs. n. 286 del 1998. Anche in seguito all'abrogazione dell'indicato art. 17, infatti, possono rinvenirsi

ulteriori disposizioni della medesima legge regionale idonee a regolare la materia della prima accoglienza e dell'inserimento abitativo delle persone straniere immigrate, quali quelle contenute negli artt. 3, 7, 15 e 16. Pertanto, la censurata abrogazione produce essenzialmente l'effetto di non vincolare più il programma annuale a specifici contenuti, ma non fa venir meno l'obbligo di prevedere comunque gli interventi necessari all'attuazione degli obblighi previsti dalla legislazione statale, in particolare quelli indicati dall'art. 40 del d.lgs. n. 286 del 1998. [S. 281/20. Pres. CORAGGIO; Red. AMATO]

4. Commercio, turismo e agricoltura

La potestà residuale in materia di commercio riconosciuta, con la riforma del Titolo V, alle regioni ordinarie si estende, in applicazione della clausola di maggior favore, alle autonomie speciali, sia a quelle dotate di potestà statutaria primaria in tale materia sia a quelle titolari di una competenza concorrente. Ne consegue il carattere cedevole del d.lgs. n. 114 del 1998 che, nel dettare la disciplina generale del settore del commercio, si applica alle sole regioni che non abbiano adottato una propria legislazione in materia. (*Precedenti*: S. 187/2022; S. 195/2019 - mass. 42765; S. 164/2019 - mass. 41667; S. 98/2017 - mass. 41169; S. 183/2012 - mass. 36496; S. 18/2012 - mass. 36057; S.150/2011 - mass. 35614; S. 247/2010; S. 165/2007). [S. 210/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

L'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, nel delimitare in maniera tassativa le attività che si possono svolgere e i prodotti che è dato ottenere attraverso la coltivazione della canapa, senza necessità di autorizzazione, assurge a norma di grande riforma economico-sociale, che delimita la competenza legislativa regionale in materia di agricoltura. Compito della disposizione statale è, infatti, quello di circoscrivere, rispetto alla coltivazione della canapa, l'ambito di attività e di produzioni che, in assenza di autorizzazione, possono reputarsi lecite. All'esterno di simile perimetro, si dispiega la fattispecie di reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, concernente la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, che attiene a un ambito di sicura competenza dello Stato. (*Precedente*: S. 51/2022). [S. 57/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

La competenza legislativa regionale nella materia del commercio interseca le competenze statali esclusive, quali quelle della «tutela dell'ambiente e dei beni culturali» e della «concorrenza». Sussistono, altresì, evidenti connessioni con la materia, di competenza concorrente, della «valorizzazione dei beni culturali» (art. 117, terzo comma, Cost.), distinta, a parte le ulteriori e inevitabili connessioni, dalla tutela dei beni culturali di esclusiva competenza statale. (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). [S. 187/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

Alle Regioni spettano la disciplina e l'esercizio delle funzioni dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione del patrimonio culturale, anche al fine di garantire che l'esercizio del commercio avvenga entro i limiti qualificati invalicabili della tutela dei beni ambientali e culturali. Nella medesima prospettiva, il legislatore regionale è legittimato a prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali, purché ciò avvenga senza discriminazioni tra gli

operatori e a tutela di specifici interessi di adeguato rilievo costituzionale, quali la tutela dell'ambiente urbano, e dei beni culturali. (*Precedenti: S. 239/2016 - mass. 39131; S. 140/2015 - mass. 38470; S. 8/2013; S. 247/2010 - mass. 34818*). [S. 187/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

La competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di turismo non esclude la legittimità di un intervento legislativo dello Stato volto a disciplinare l'esercizio unitario di determinate funzioni amministrative nella stessa materia. (*Precedenti: S. 80/2012 - mass. 36209; S. 76/2009 - mass. 33246; S. 13/2009; S. 94/2008 - mass. 32259; S. 339/2007 - mass. 31686; S. 88/2007 - mass. 31112; S. 214/2006 - mass. 30451*). [S. 179/22. Pres. AMATO; Red. de PRETIS]

Gli interessi legati al turismo, materia di competenza legislativa residuale regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., possono intercettare profili che attengono all'ambiente, sempre che comportino un'elevazione dello standard di tutela. (*Precedente: S. 86/2021; S. 214/2006 - mass. 30451*). [S. 85/22. Pres. AMATO; Red. PROSPERETTI]

4.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato, sez. sesta, in riferimento agli artt. 4, 5 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell'art. 3, comma 1, lett. v), n. 2), della legge prov. Bolzano n. 12 del 2019 che, nell'ambito dell'attività di commercio su aree pubbliche, definisce la somministrazione di alimenti e bevande come il consumo immediato, escludendo la somministrazione con servizio assistito ai tavoli. Il rimettente – nel lamentare la violazione dell'art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 114 del 1998 che non prevede un'analoga esclusione – non tiene conto della spettanza alla Provincia autonome di una competenza più ampia, sulla base della competenza residuale regionale in materia di commercio e dell'applicazione della clausola di maggior favore. [S. 210/24. Pres. BARBERA; Red. PITRUZZELLA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, l'art. 3, comma 1, lett. h) ed i), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, secondo cui dalla coltivazione della canapa finalizzata esclusivamente alla produzione di fibre o ad altri usi industriali consentiti dalla normativa UE e dalle convenzioni ONU è possibile ottenere anche piante intere, parti di pianta e rami secchi o essiccati, nonché polveri derivate, ottenute dalla macinatura, vagliatura o setacciamento. Le disposizioni regionali impugnate dal Governo – aggiungendo due prodotti non contemplati dall'art. 2, comma 2, della legge n. 242 del 2016, fra quelli che possono essere ricavati dalla coltivazione di canapa non preventivamente autorizzata – eccedono i limiti imposti alla competenza legislativa regionale nelle materie «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario», nonché «igiene e sanità pubblica», di cui rispettivamente a gli artt. 3, lett. d), e 4, lett. i), dello statuto speciale, finendo per interferire con la disciplina statale sulle autorizzazioni alla coltivazione della *cannabis*, espressione di principi fondamentali a tutela della salute pubblica. (*Precedenti: S. 190/2022 - mass. 45058; S. 109/2016; S. 141/2013 - mass. 37151; S. 231/2011*). [S. 57/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale e all’art. 117, commi secondo, lett. *h*), e terzo, Cost. – dell’art. 8 della legge reg. Sardegna n. 6 del 2022, che attribuisce alla Regione il compito di sostenere e di promuovere la coltivazione e la trasformazione della canapa terapeutica ad uso medico da parte delle aziende pubbliche e private presenti nel territorio regionale. La disposizione regionale impugnata non interferisce con le competenze legislative statali in materia di ordine pubblico e sicurezza e di tutela della salute, poiché si limita a prevedere mere attività di sostegno e promozione della coltivazione e della trasformazione della canapa a uso medico. Inoltre, essa non soltanto non regola i procedimenti di autorizzazione, ma neppure presuppone autorizzazioni diverse da quelle contemplate dalla normativa nazionale ed europea, compresa quella non espressamente richiamata. [S. 57/23. Pres. SCIARRA; Red. NAVARRETTA]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118, terzo comma, Cost. – l’art. 21-*bis*, comma 2, del d.l. n. 113 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 132 del 2018, nella parte in cui prevede “sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali”, anziché “sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali”. La norma impugnata dalla Regione Emilia-Romagna dispone che gli accordi finalizzati al rafforzamento della tutela della sicurezza pubblica – sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti – siano adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell’interno, d’intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Pur essendo l’oggetto di tali linee guida ascrivibile alla materia dell’ordine pubblico e sicurezza, di competenza esclusiva statale, vi è comunque una possibile ricaduta sulla disciplina del commercio, materia appartenente alla competenza legislativa residuale della Regione, disciplina alla quale è connessa anche la regolamentazione dell’attività svolta negli esercizi pubblici. Ciò richiede un coinvolgimento delle Regioni, tanto più necessario se si considera che l’art. 118, terzo comma, Cost. prescrive che la legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni proprio nella materia dell’“ordine pubblico e sicurezza”, di cui alla lett. *h*) del secondo comma dell’art. 117 Cost. (*Precedente citato: sentenza n. 98 del 2017*). [S. 195/19. Pres. LATTANZI; Red. AMOROSO]

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo con il ricorso di cui al reg. ric. n. 55 del 2020, in riferimento agli artt. 9, secondo comma, 117, secondo comma, lett. *s*), Cost., e al principio di leale collaborazione, degli artt. 19, commi 3, 4, lett. *b*), e 20, commi 1 e 2, della legge della reg. Campania n. 7 del 2020, che rispettivamente dettano previsioni sulla disciplina generale del SIAD, e sul medesimo in tema di interventi comunali per la valorizzazione del centro storico. Non è condivisibile l’assunto per cui l’omesso richiamo delle previsioni di tutela del codice di settore equivalga a una deroga, con la conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell’ambiente e dei beni culturali, perché una disposizione non può ritenersi derogatoria solo perché omette di richiamare, totalmente o parzialmente, le previsioni del piano paesaggistico e del codice di settore, dotate di immediata forza cogente, in difetto

di esplicite indicazioni di segno contrario. Al contrario, già il tenore letterale delle disposizioni impugnate evidenzia come le stesse non intendano sottrarsi ai principi di elaborazione congiunta e di inderogabilità, i quali mantengono la loro forza cogente pure in assenza di espresso richiamo, cosicché deve ritenersi implicito che – qualora siano oggetto di tutela paesaggistica alcune delle aree cui si riferiscono le indicate previsioni del SIAD – quanto disposto dal codice di settore risulti senz'altro applicabile. Le norme regionali esaminate risultano pertanto accomunate dall'essere espressione della competenza residuale della Regione nella materia del commercio, senza determinare alcuna invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela del paesaggio. Infine, a fronte della legittimazione del SIAD ad introdurre le forme di regolazione del commercio testé indicate, quando rilevino singoli beni vincolati, deve considerarsi salva anche la disciplina introdotta dal legislatore statale per la tutela dei beni di interesse culturale. (*Precedenti*: S. 45/2022 - mass. 44645; S. 24/2022 - mass. 44553; S. 124/2021 - mass. 43933). [S. 187/22. Pres. AMATO; Red. BARBERA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 4, comma 1, lett. c), della legge reg. Calabria n. 24 del 2018. L'impugnata disposizione regionale – aggiungendo, alla fine del comma 3 dell'art. 8 della legge reg. Calabria n. 18 del 1999, il periodo «i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore» – rende più flessibili i vincoli imposti al commercio in forma itinerante dalla previgente disciplina, per cui va ascritta alla competenza residuale delle Regioni in materia di commercio. Non vale ad attrarla nella competenza statale in materia di tutela della concorrenza il richiamo all'art. 28 del d.lgs. n. 114 del 1998, in quanto anch'esso è ascrivibile alla materia del commercio, in ragione dell'oggetto, della finalità e dell'intitolazione del testo normativo. Pertanto – in linea con quanto costantemente ribadito dalla giurisprudenza costituzionale – il citato d.lgs. n. 114 del 1998, antecedente alla riforma costituzionale del 2001, non trova applicazione per la Regione resistente, ma soltanto per quelle che non abbiano emanato una propria legislazione nella suddetta materia. Né conducono ad esiti diversi le considerazioni circa la natura trasversale della materia “tutela della concorrenza” – suscettibile di investire settori eterogenei dell'ordinamento, tra cui anche ambiti riservati alla competenza legislativa regionale residuale, compresa quella in materia di commercio – in quanto l'impugnata disposizione regionale non determina la lamentata equiparazione tra l'esercizio del commercio in forma itinerante e le attività commerciali in sede fissa (che godono della garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l'attività) e non è, pertanto, caratterizzata da una valenza anticoncorrenziale. (*Precedenti citati*: sentenze n. 98 del 2017 e n. 247 del 2010; ordinanza n. 199 del 2006). [S. 164/19. Pres. LATTANZI; Red. CARTABIA]

Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 97, 117, quarto comma, e 118 Cost. – dell'art. 16 della legge n. 154 del 2016, che istituisce presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole. La norma impugnata – che fa espressamente salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali

relative ai terreni incolti e abbandonati – esclude la lamentata irragionevole sovrapposizione con la disciplina di cui alla legge reg. Veneto n. 26 del 2014, che ha istituito la «banca della terra veneta», perché prevede una mappatura tesa unicamente a consentire ai soggetti che cercano terreni in vendita da poter coltivare di accedere agevolmente ad una banca di dati di portata nazionale, così trovando in un'unica fonte le caratteristiche dei terreni siti in tutto il territorio nazionale, la loro posizione, le tipologie di coltivazioni e i valori catastali, mentre la gestione amministrativo-civilistica rimane alla Regione. (*Precedente citato: sentenza n. 53 del 2018*). [S. 139/21. Pres. LATTANZI; Red. CORAGGIO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 202, della legge n. 190 del 2014, promossa – in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, Cost. – dalla Regione Campania, che prevede che per la realizzazione delle azioni relative al piano straordinario per la promozione del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, siano stanziati ulteriori finanziamenti in favore del Fondo per le politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e all'estero, delle imprese e dei prodotti agricoli. Lo stanziamento del fondo non costituisce uno straripamento dello Stato dalle proprie competenze poiché espressamente finalizzato alla promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari nel mercato globale, seppure associati all'origine territoriale, considerata rappresentativa della particolare qualità dei prodotti stessi. La *ratio* e gli interessi tutelati non si esauriscono pertanto nell'ambito materiale «agricoltura» di competenza regionale residuale, investendo profili strettamente intrecciati con la cura di interessi economico-sociali di rilevanza nazionale. Né, sotto il profilo della neutralità economico-finanziaria – con riguardo alle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali – la norma presenta contraddizioni, poiché prevede meccanismi di monitoraggio e verifiche *ex post* attraverso cui eventuali effetti imprevisti e abnormi ben potrebbero essere rilevati e tempestivamente corretti. Infine, neppure esiste sovrapposizione con gli interventi perequativi di cui all'art. 119, terzo comma, Cost., poiché si verte in tema di iniziative nel campo della politica economica generale dello Stato e a favore di singoli operatori, individuati in ragione della specifica attività economica e non dei territori di appartenenza. [S. 61/18. Pres. LATTANZI; Red. CAROSI]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale – proposta dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale – dell'art. 15, comma 1, lett. c), della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 2016, impugnato dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. e agli artt. 4 e 6 dello statuto speciale, che suddivide gli esercizi di media struttura in “media struttura minore” e “media struttura maggiore” – (rispettivamente, con superficie di vendita da 250 a 400 e da 400 a 1500 metri quadrati) – rimanendo immutato il regime amministrativo cui entrambi sono sottoposti. In virtù della “clausola di maggior favore”, di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, la normativa emanata dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di commercio prevale sul disposto del parametro interposto invocato, disciplinante la medesima materia. A seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, infatti, la materia “commercio” rientra nella competenza residuale delle Regioni, per cui la normativa nazionale che ne reca disciplina (nel caso di specie, il d.lgs. n. 114 del 1998) è caratterizzata – secondo la giurisprudenza costituzionale – da

cedevolezza, trovando applicazione soltanto per le Regioni che non abbiano emanato una propria legislazione sulla stessa materia. (*Precedenti citati: sentenza n. 247 del 2010 e ordinanza n. 199 del 2006*). [S. 98/17. Pres. GROSSI; Red. BARBERA]

5. Istruzione e formazione professionale, diritto allo studio e asili nido

Le Regioni, dotate di potestà legislativa in materia di formazione professionale, possono regolare corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato e l'esercizio di tale attribuzione regionale può venire realizzato nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un tipico inquadramento professionale di quest'ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell'ordinamento giuridico. (*Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2012 e n. 271 del 2009*). [S. 88/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

In materia di istruzione e formazione professionale, l'art. 117 Cost., come novellato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, non prevede una forma di autonomia più ampia rispetto alla competenza delle Province autonome riguardante l'addestramento e la formazione professionale, configurata dagli artt. 8 e 9 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, sicché non ricorrono, in detta materia, le condizioni per l'applicazione dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. (*Precedenti citati: sentenze n. 328 del 2010 e n. 213 del 2009*). [S. 126/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

La giurisprudenza costituzionale ha [...] chiarito che l'individuazione degli standard strutturali e qualitativi degli asili nido non identifica i livelli essenziali delle prestazioni, limitandosi ad incidere sull'assetto organizzativo e gestorio di essi, demandato alla potestà legislativa delle Regioni; né può essere ricompresa nelle norme generali sull'istruzione, e cioè in quella disciplina caratterizzante l'ordinamento dell'istruzione, che, in quanto tale, presenta un contenuto essenzialmente diverso da quello *lato sensu* organizzativo nel quale si svolge la potestà legislativa regionale. (*Precedente citato: sentenza n. 120 del 2005*). [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

5.1. Casi concreti

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l'art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui non prevede «il previo parere della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997», ai fini dell'adozione del d.m. volto a ripartire annualmente il fondo, istituito dalla stessa disposizione, destinato a raccogliere i risparmi conseguiti dal nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. Tale fondo presenta molteplici destinazioni che si pongono in un ambito materiale riconducibile, in senso ampio, all'istruzione, con il conseguente radicamento della competenza regionale e la necessità di ascoltarne la voce per un migliore coordinamento e una maggiore efficacia nella programmazione degli interventi. [S. 223/23. Pres. BARBERA; Red. ANTONINI]

V. anche Tomo I, Capitolo 1, par. 1 (leale collaborazione)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Campania in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, 119, nonché al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. – dell’art. 6-bis, comma 16, del d.l. n. 137 del 2020, come conv., secondo cui spetta al Ministro dell’università e della ricerca l’attuazione del finanziamento di 3 milioni di euro per l’anno 2021 in favore dei collegi universitari di merito accreditati, a sostegno delle strutture destinate all’ospitalità degli studenti universitari fuori sede. La norma impugnata non viola le competenze concorrenti regionali e il principio di leale collaborazione, poiché pur attenendo, di per sé, all’ambito materiale del diritto allo studio, di competenza legislativa residuale, le sue previsioni riguardano, tuttavia, una particolare categoria di collegi universitari inserita all’interno del sistema integrato di strumenti e servizi di cui al d.lgs. n. 68 del 2012, disciplinata direttamente dallo Stato. Con tale atto normativo lo Stato ha infatti realizzato, al fine di garantirne un esercizio unitario, una attrazione in sussidiarietà delle funzioni relative non solo al riconoscimento e all’accreditamento, ma anche al finanziamento dei collegi universitari accreditati, su cui è a suo tempo intervenuta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. (*Precedente: S. 87/2018 - mass. 40645*). [S. 40/22. Pres. AMATO; Red. ANTONINI]

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. – dell’art. 4, commi 1, lett. a), 2, lett. a), 3, lett. a), e 4, della legge reg. Toscana n. 83 del 2019, che include la figura dell’autista soccorritore nella composizione dell’equipaggio delle autoambulanze gestite da soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall’associazione italiana della Croce Rossa. Le disposizioni regionali impuginate, lungi dall’istituire una nuova professione, vanno ricondotte alla competenza legislativa residuale della Regione sulla formazione professionale e alla materia dell’organizzazione sanitaria che, pur non avendo più autonoma rilevanza dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, deve comunque essere ricompresa nella materia della tutela della salute. (*Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2015, n. 207 del 2010 e n. 181 del 2006*). [S. 88/21. Pres. CORAGGIO; Red. PROSPERETTI]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, quarto comma, Cost. e del principio di leale collaborazione, l’art. 1, comma 271, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui prevede che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca che determina i fabbisogni finanziari regionali è adottato «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato», anziché «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano». La disciplina impugnata dalla Regione Veneto incide direttamente sull’assetto organizzativo e gestorio demandato alla potestà legislativa regionale in materia di diritto allo studio e non può essere ascritta alla competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, sebbene persegua anche il fine di assicurare gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di un diritto sociale. (*Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2017, n. 211 del 2016, n. 147 del 2016, n. 125 del*

2015, n. 273 del 2013, n. 232 del 2011, n. 168 del 2008, n. 94 del 2008 e n. 222 del 2005). [S. 87/18. Pres. LATTANZI; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 10 del 2016, sostitutivo dell'art. 18, comma 1, della legge prov. Bolzano n. 14 del 2002, impugnato dal Governo - in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 10), dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e all'art. 117, terzo comma, Cost. - in quanto consente che il ruolo di tutore nei corsi di formazione specifica in medicina generale sia svolto da medici di medicina generale o da medici pediatri di libera scelta che siano convenzionati con il servizio sanitario da almeno sei anni, in difformità dalla normativa statale (art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 1999) che richiede il convenzionamento da almeno dieci anni. La disposizione provinciale disciplina, con riguardo ai requisiti e ai compiti dei medici tutori, la formazione specifica in medicina generale, la quale - in ragione dell'invariato suo carattere prevalentemente pratico-professionale, confermato dalla direttiva 2005/36/CE e dalla relativa normativa nazionale di attuazione (art. 36, comma 6, del d.lgs. n. 206 del 2007) - continua a rientrare principalmente nella materia "addestramento e formazione professionale", attribuita dallo statuto speciale (art. 8, n. 29) alla competenza primaria delle Province autonome, non valendo in contrario che la formazione dei medici possa incidere indirettamente anche sulla "tutela della salute" di competenza provinciale concorrente (artt. 117, terzo comma, Cost. e 10 della legge cost. n. 3 del 2001). Pertanto, la disciplina impugnata costituisce - sia per l'oggetto che per il fine - legittima espressione della potestà legislativa primaria provinciale in materia di "formazione professionale". (*Precedenti citati: sentenze n. 126 del 2014, n. 52 del 2010, n. 108 del 2012, n. 406 del 2001, n. 354 del 1994 e n. 316 del 1993*). [S. 126/17. Pres. GROSSI; Red. de PRETIS]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 44, della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. La disposizione impugnata - nell'affidare al Ministero dell'istruzione il compito di definire l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale - è volta non tanto a regolare la materia della "istruzione e formazione professionale" di competenza regionale residuale, quanto a garantire agli allievi iscritti ai corsi delle istituzioni formative accreditate dalle Regioni pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali. Essa, inoltre, richiama più volte il "rispetto delle competenze delle Regioni" e prevede che la definizione da parte del Ministero avvenga, in ogni caso, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, scongiurando in tal modo qualsivoglia *vulnus* alle competenze regionali. [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 47, lett. f), della legge n. 107 del 2015, promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 97, 117, secondo, terzo e quarto comma, 118 e 120 Cost. La disposizione impugnata prevede che le fondazioni di partecipazione, cui fanno capo gli istituti tecnici superiori, possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione, ma fermo restando il rispetto dell'iter di autorizzazione e quindi senza pregiudizio per le competenze delle Regioni, le quali non solo programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS (istruzione e formazione tecnica superiore), ai sensi dell'art. 69, comma 2, della legge n. 144

del 1999, ma sono e rimangono titolari del potere autorizzatorio. [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

È dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. – l’art. 1, comma 180, lett. e), n. 1.3), della legge n. 107 del 2015. L’individuazione degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia e della scuola dell’infanzia – che la disposizione impugnata dalla Regione Puglia include nella delega conferita al Governo, annoverandola tra i principi e criteri direttivi relativi all’istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni – va ricondotta alla competenza del legislatore regionale. [S. 284/16. Pres. GROSSI; Red. AMATO]

6. Cave e torbiere

La mancata menzione della materia «cave e torbiere» nel nuovo testo dell’art. 117 Cost. porta alla riconduzione della stessa alla competenza residuale delle Regioni. (*Precedente citato: sentenza n. 176 del 2018*). [S. 31/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente si deve confrontare con la competenza regionale in materia di cave, senza che ciò, però, possa importare alcuna deroga rispetto a quanto già affermato in ordine ai principi che governano la tutela dell’ambiente. (*Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013*). [S. 31/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia “cave e torbiere” è stata ricondotta alla competenza residuale delle Regioni, con il limite del rispetto degli standard ambientali e paesaggistici fissati dalle leggi statali. (*Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2018, n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013*). [S. 176/18. Pres. LATTANZI; Red. de PRETIS]

Nella materia delle cave, di competenza residuale regionale, ma strettamente legata alla tutela paesaggistica e ambientale, non è possibile agire attraverso rigide predeterminazioni legislative delle modalità di gestione non precedute da specifica istruttoria e non modificabili se non attraverso un nuovo iter legislativo. [S. 66/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

L’attività di cava può essere regolata dalle Regioni, fatto salvo il rispetto degli standard ambientali e paesaggistici fissati dalle leggi statali. (*Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 199 del 2014 e n. 246 del 2013*). [S. 66/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

6.1. Casi concreti

È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale – promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., in relazione all’art. 5, lett. n), del d.m. 17 ottobre 2007 – dell’art. 32, lett. c), della legge reg. Veneto n. 13 del 2018, che, in materia di coltivazione di trachite all’interno del Parco dei Colli Euganei, prescrive la necessità che sul progetto di estrazione si esprimano favorevolmente il Comune territorialmente interessato e l’Ente Parco Colli Euganei. La possibilità, espressa

nel primo capoverso della norma regionale impugnata – su cui, dunque, è rivolto il tenore sostanziale del ricorso –, di autorizzare attività di cava per l'estrazione di trachite, viene espressamente subordinata al riscontro di tre diverse precondizioni, di cui la terza, prevista dalla suddetta lett. c), assurge a presupposto di sistema rispetto allo stesso esercizio dell'attività di cava. L'esplicito e decisivo richiamo alla fonte statale competente – il parametro interposto indicato, che a sua volta inerisce all'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE – è tale da permettere un puntuale allineamento della disciplina regionale alle indicazioni della normativa statale di riferimento, e non consente autorizzazioni per interventi che non si configurino come modifiche e/o ampliamenti di cave in attività alla data di emanazione del d.m. 17 ottobre 2007. Il dato normativo statale di riferimento, nella cui cornice rientra la disposizione impugnata, legittima infatti la continuazione dell'attività di estrazione afferente la trachite limitatamente ai soli casi in cui lo sfruttamento avviene tramite la perforazione di pozzi, risultando la stessa altrimenti vietata, in base alla legge n. 1097 del 1971, dal 31 marzo 1972. Si può pertanto affermare che, all'interno del parco dei Colli Euganei, l'attività di estrazione della trachite è stata svolta secondo quanto previsto dalle citate disposizioni di indirizzo del piano ambientale e attuative del Progetto tematico Cave. (*Precedenti citati: sentenze n. 316 del 2009, n. 329 del 2008 e n. 104 del 2008*). [S. 31/20. Pres. CARTABIA; Red. BARBERA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR per la Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma 1 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, relativo ai criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. La disposizione censurata non realizza la prospettata disuguaglianza tra le imprese che esercitano l'attività di estrazione, perché il canone in esame non si collega alla diversa possibilità di rendimento dell'attività, in ragione del maggior valore di mercato del materiale estratto, bensì all'esigenza di compensare il costo amministrativo ed il disagio ambientale conseguenti alla attività di cava. Infatti, nei criteri di determinazione del canone introdotti dalla novella – che persegue anche l'obiettivo di individuare il metodo applicativo più idoneo a garantire una puntuale esazione del dovuto – viene data rilevanza essenziale alla deturpazione del paesaggio, correlata alla quantità di superficie interessata dall'attività di scavo; e, nell'ottica indennitaria, si tempera il relativo parametro coniugandolo con il riferimento ai volumi di estrazione autorizzati, ancor più concretamente indicativi dell'effettiva modificazione ambientale assentita. (*Precedente citato: sentenza n. 290 del 2010*). [S. 89/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Sicilia in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 83 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2015, nella parte in cui ha introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge reg. Siciliana n. 9 del 2013, disponendo, attraverso l'applicazione anche all'anno 2014, l'efficacia retroattiva dei nuovi criteri di determinazione del canone annuo dovuto dai soggetti esercenti l'attività di cava nel territorio siciliano. La norma censurata, in vigore dal 15 maggio 2015, non lede il legittimo affidamento dai titolari dell'attività di estrazione, perché il canone in questione è stato introdotto nel 2013, cosicché non poteva essersi consolidato un affidamento

particolarmente radicato nel tempo. Il portato di novità che connotava l'introduzione delle norme modificate dalle disposizioni censurate – tramite le quali, per la prima volta, è stato disposto il pagamento della prestazione in oggetto – rendeva inoltre prevedibile, anche in un breve lasso temporale, una fisiologica instabilità di disciplina, motivata dall'esigenza di individuare non solo e non tanto i criteri di quantificazione del dovuto, ma anche le modalità attraverso le quali pervenire ad una più puntuale escussione della relativa obbligazione. Tale prevedibilità trova, infine, riscontro nelle ragioni di interesse pubblico – emerse già nel primo anno di applicazione del canone e messe in luce dai lavori preparatori – che hanno imposto le modifiche censurate, legate alle difficoltà incontrate nella puntuale verifica ed esazione del dovuto. (*Precedente citato: sentenza n. 56 del 2015*). [S. 89/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., i commi 4 e 5 dell'art. 95 della legge reg. Veneto n. 30 del 2016, che rispettivamente vietano l'apertura di nuove cave di sabbie e ghiaie sul territorio regionale per un periodo di nove anni e consentono, entro certi limiti, l'ampliamento delle cave di sabbie e ghiaie esistenti in determinati territori provinciali. La resistente è intervenuta con legge regionale laddove avrebbe dovuto operare con atti di pianificazione, da adottarsi a seguito di un'adeguata istruttoria e di un giusto procedimento, aperto al coinvolgimento degli enti territoriali e dei soggetti privati interessati e preordinato alla valutazione e alla sintesi delle plurime istanze coinvolte. Al contrario, l'ampliamento in via legislativa delle attività estrattive – che tenta di conciliare plurimi interessi meritevoli di protezione, come l'eccessivo consumo di suolo, da un lato, e il reperimento dei materiali inerti necessari per lo svolgimento di determinate attività produttive, dall'altro – sopperisce all'infinita provvisorietà e alla mancata pianificazione delle attività estrattive nel territorio attraverso un'autorizzazione in forma di legge, che incide su procedimenti che intrecciano strettamente competenze statali (la tutela ambientale e la pianificazione paesaggistica) e regionali (la disciplina delle cave e delle torbiere), rischiando di travolgere gli atti di pianificazione territoriale eventualmente incompatibili con il dettato legislativo, così generando una automatica prevalenza delle esigenze legate all'approvvigionamento del materiale inerte sulle istanze di protezione paesaggistica, che pure la Costituzione annovera tra i suoi principi fondamentali. (*Precedenti citati: sentenze n. 210 del 2016, n. 71 del 2015, n. 246 del 2013, n. 488 del 1995, n. 143 del 1989, n. 499 del 1988, n. 7 del 1982 e n. 13 del 1962*). [S. 66/18. Pres. LATTANZI; Red. BARBERA]

7. La pesca

La pesca costituisce materia di potestà legislativa residuale delle regioni, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.: dopo la riforma del Titolo V, infatti, superata la distinzione fra la pesca nelle acque interne, in passato assegnata alla competenza legislativa concorrente delle regioni, e la pesca in mare, si è assistito a una progressiva generale attribuzione della pesca alle regioni, senza distinzione basata sulla natura delle acque. Per la complessità e la polivalenza delle attività in cui essa si estrinseca possono, tuttavia, interferirvi più interessi eterogenei, tanto statali, quanto regionali. (*Precedenti: S. 9/2013; S. 81/2007 - mass. 31099; S. 213/2006 - mass. 30437*). [S. 16/24. Pres. BARBERA; Red. NAVARRETTA]

INDICE DEI REPERTORI

VOLUME 1	Il processo costituzionale
VOLUME 2	Le fonti del diritto. I diritti fondamentali
VOLUME 3	L'ordinamento della Repubblica
VOLUME 4	L'amministrazione pubblica
VOLUME 5	I rapporti tra Stato e Regioni TOMO I. Il Titolo V: principi generali. L'ambiente, il paesaggio, i beni culturali e il governo del territorio TOMO II. Le "altre" materie dell'articolo 117 della Costituzione
VOLUME 6	I rapporti economici e finanziari (bilancio pubblico, tributi)
VOLUME 7	Il diritto privato, il <i>welfare</i> e il processo civile
VOLUME 8	Il sistema penale della giustizia
VOLUME 9	Indici

INDICE DEI NOMI E DELLE PAROLE NOTEVOLI

- AAC, assistente per l'autonomia e la comunicazione 487
 accreditamenti 403; 404; 461; 462; 466; 469; 524
 Agenzia
 FoReSTAS 378; 382
 nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità, ANBSC 427
 per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ARAN 365; 399
 per le erogazioni in agricoltura, AGEA 451
 provinciale per la rappresentanza negoziale, A.P.Ra.N. 385
 regionale per l'ambiente della Basilicata, ARPAB 442
 regionale per la protezione dell'ambiente ... 385
 regionale per la ricostruzione post-sisma e per le opere strategiche e la tutela del territorio, ARPS 372
 veneta per l'innovazione nel settore primario, AVISP 384
 Almaviva Contact spa 378
 animali
 da affezione (tutela degli) 420
 antimafia sociale 421
 appostamenti temporanei 360
 area quadri 377
 armi
 competenza legislativa in materia 431
 ASP, Aziende pubbliche di servizi alla persona 372
 ASREM, Azienda sanitaria regionale del Molise 373
 atti di pianificazione 528
 autorizzazione sismica 528
 aziende di credito 358
 Banca delle terre agricole 521
 banche dati regionali 427
 barriere architettoniche 411
 bullismo 424
 cyberbullismo 424
 buone prassi (rating di) 421
 caccia e pesca, attività di disturbo 428
 case-alloggio 470
 case-famiglia 470
 caserme 431; 479
 catalogatori 392
 cimiteri 480; 481
 clausola di maggior favore 462; 471; 472; 522
 clownterapia 488
 cod. antimafia (d.lgs. 159/2011) 427
 codice dei contratti pubblici 400; 401
 comando 366; 380; 385; 396
 comparto 378; 379; 384; 385; 386; 398; 399; 445; 504
 compensi 365; 386
 concessioni dei servizi di trasporto pubblico
 locale 514
 concorso pubblico 378; 499
 Conferenza unificata 419; 452; 508
 consiglieri regionali 498; 503
 consulenza 365
 continuità assistenziale 368; 382; 383
 contrattazione collettiva 365; 366; 367; 368; 369; 370; 377; 378; 379; 381; 382; 385; 386; 388; 391; 392; 397; 398; 399; 466; 504
 contratti di credito 363
 controllo del territorio 423; 427
 controllo di vicinato 426
 corruzione 419
 costruzioni 358; 359
 COVID-19 372; 374; 376; 377; 393; 448; 449; 465; 503; 505
 cultura della legalità 420; 421; 423
 DASPO urbano 415
 delitti
 contro il patrimonio 440; 441; 442
 contro il patrimonio mediante frode 439
 contro la persona 440; 441; 442
 contro la pubblica amministrazione 439
 demanio marittimo 358
 demanio statale 358
 dichiarazione dello stato di emergenza 483
 dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (registro) 362
 difesa, diritto di 440; 442
 difesa tecnica 440
 direttiva Habitat 92/43/CEE 527
 dirigenza 376
 degli enti del SSN 476
 medica 386
 pubblica 370; 500; 509
 regionale 387; 501
 sanitaria 369; 470; 471; 472; 474; 476
 diritto di proprietà 357; 360
 diritto privato 355; 356; 357; 358; 360; 364; 368; 369; 380; 391; 393; 395; 401; 402; 404; 529
 dissuasori, di stordimento a contatto 431
 distacco 380; 392
 distanze 357; 358; 359; 478; 479
 edilizia scolastica 452
 editto teresiano 362
 educazione alla legalità 421

- eguaglianza, principio di 355; 356; 357; 362; 364;
 368; 369; 379; 391; 402; 459; 509; 510;
 511
 enti del terzo settore 402; 403
 eredità 360
 esercizi pubblici 520
 Expo 2015 386
 Exprivia Projects srl 378
 ferie 370
 finanziamenti agevolati 363
 Fondazione antimafia sociale - Stefano
 Fumarulo 421
 fondi agricoli provinciali 361
 Fondo unico autonomie locali (reg.
 Basilicata) 415
 forze di polizia 422; 423; 424; 432; 436
 funzione amministrativa 446; 447; 483; 491; 492;
 519
 giochi leciti 478; 479
 gioco d'azzardo 421; 478; 479
 giornalisti 397; 398; 399
 giurisdizione e norme processuali
 competenza legislativa in materia 440; 441; 442
 governo del territorio 359; 483
 graduatorie 433; 467; 497; 498; 499; 500; 502; 503;
 504; 507; 508
green pass 448
 guardia giurata ittica 428
 igiene alimentare 482
 immigrazione 429; 517
 incarichi apicali 471; 477
 incentivi per funzioni tecniche 364; 375
 incolumità pubblica 483
 indennità 377; 379; 381; 383; 393; 447
 Interventi programmatici 419
 intesa 483; 484
 IRCCS, Istituti di ricovero e cura a carattere
 scientifico 459
 Irfis FinSicilia spa 374
 Istituto sperimentale zootecnico per la
 Sicilia 375
 istituzioni sanitarie 462; 463
 istituzioni sanitarie private 463
 laureati in scienze motorie 488
 lavoratori socialmente utili 378; 512
 leale collaborazione 381; 404; 407; 415; 434; 435;
 436; 449; 451; 452; 459; 464; 465; 481;
 483; 491; 507; 516; 520; 523; 524
 legalità 414; 418; 421; 422
 legittima difesa 440; 441; 442
 legittima difesa, eccesso colposo 440; 441
 LEP 405; 411
 livelli essenziali delle prestazioni 405; 406; 408;
 410; 411; 442; 453; 458; 460; 523; 524
 ludopatia 478; 479
 made in Italy 522
 mafia 421; 423
 malattie altamente contagiose 480
 mare territoriale 429; 430
 maso chiuso 358
 minori 444; 467; 470
 mobilità 364; 376; 379; 390; 392; 395; 396; 502;
 508; 516
 modulazione temporale degli effetti, delle
 pronunce 484
 negoziazione 365; 378
 noleggio di autobus con conducente 416
 notaio 360
 novazione della fonte 428
 obbligazioni 357; 401
 obblighi vaccinali 442; 444; 468; 480
 operatori sociologi 488
 ordine pubblico 412; 413; 415; 416; 417; 418; 419;
 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427;
 428; 431; 432; 436; 437; 442; 478; 479;
 505; 520
 ordine pubblico e sicurezza
 competenza legislativa in materia 412; 413; 415;
 420; 424; 425; 426; 427; 442
 Osservatorio
 dello spettacolo 501
 legalità 421; 437
 parasubordinazione 368; 397
 Parco dei Colli Euganei 526
 parere 484
 parificazione 377; 385
 parte civile 441
 patrocinio 440; 441; 442
 patrocinio a spese della Regione 441
 pena pecuniaria 428
 permesso di soggiorno 429
 persona offesa 428; 440
 personale medico 397; 461; 467; 507
 pianificazione paesaggistica 528
 PNPV, Piano nazionale di prevenzione
 vaccinale 468
 polizia
 amministrativa locale 412; 513
 giudiziaria 414; 425; 440; 442
 locale 403; 412; 413; 414; 419; 422; 423; 425;
 431
 militare 431
 provinciale 437; 513; 514
 provinciale, personale della 425
 veterinaria 449
 polizze assicurative (per l'aggiudicatario di
 un contratto pubblico) 400; 402
 popolazione anziana, reati contro la 424
 potere sostitutivo 406; 458
 pratica sportiva 490
 presidi ospedalieri 382; 467
 prestazioni finanziate a carattere sociale 517
 prevenzione dei reati 413; 414; 419; 427; 442
 principi fondamentali 528
 principio autonomistico 412; 413
 privatizzazione 366; 367; 368; 369; 370; 386; 433;
 499; 500
 procedure concorsuali 370; 385; 433; 498; 500;
 501; 507
 pronto soccorso 423
 protezione civile 483; 484
 Protocolli di legalità 419

pubblicistico-organizzativi, profili	
dell'impiego pubblico	367; 388; 389; 433; 498; 499; 500; 501; 505; 508; 509
randagismo	420
rapporti civilistici	356
rapporti privatistici	357; 498
reati ambientali	419
residuale	367; 369; 384; 387; 388; 389; 395; 412; 413; 429; 433; 439; 452; 472; 495; 497; 498; 499; 500; 501; 505; 506; 507; 508; 509; 510; 511; 513; 514; 515; 516; 517; 519; 520; 521; 522; 524; 525; 526
responsabilità per inadempimento	357
revoca degli incarichi	501
ricostruzione	483; 484
rientro dal disavanzo delle spese sanitarie	373
riparto di competenze	431
riuso sociale, dei beni confiscati	421
salute (tutela della)	415
sanzioni amministrative	420; 428
servizi per le tossicodipendenze	444
servizio civile universale	432
servizio di NCC	515; 516
Servizio regionale di vigilanza	425
SIB, Sistema informativo per il biologico	451
sicurezza	
integrata	412; 417; 419; 422; 423; 424; 426; 437
primaria	412; 413; 417; 422; 425; 426; 427
pubblica	415; 418; 420; 427
secondaria	412; 413
sisma, nella provincia di Foggia	375
Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)	451
società	
a controllo pubblico	396
a partecipazione pubblica	380; 395
cessionaria	396
controllate	395
cooperative	404
partecipate	374; 386; 394; 395; 396
società e associazioni sportive dilettantistiche	403
spettacolo	492; 493; 494; 501
stabilizzazione	372; 373; 374; 378; 380; 386; 467; 510; 512
strutture ricettive	360; 451
strutture socio-sanitarie	461; 462
stupefacenti	457; 478; 518
sussidiarietà	
chiamata in	435; 483; 492; 493; 494; 524
principio di	404; 421; 483
ticket	470
Titolo V	484; 526
trachite	526
trasversale (materia)	483
unicità del rapporto di lavoro (principio di)	469
vice-dirigenti regionali	385
ZTL, zone a traffico limitato	417

